



**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Sicurezza, agevolazione degli scambi, norme di origine e cooperazione internazionale

**Gestione del rischio e sicurezza**

**Bruxelles, 11 marzo 2016**  
TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6



***OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI***

**ORIENTAMENTI**

Approvati dal CCC-GEN (sottosezione AEO) l'11 marzo 2016

*Occorre notare che questo documento è di carattere esplicativo e non costituisce un atto giuridicamente vincolante.*

*Le disposizioni giuridiche della normativa doganale prevalgono sul contenuto del presente documento e devono sempre essere consultate.*

*I testi autentici degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

*A complemento del presente documento possono anche esistere istruzioni nazionali o note esplicative.*

## Indice

ABBREVIAZIONI.....	6
PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI.....	8
Sezione I – Introduzione .....	9
1.I.1. AEO - Semplificazioni doganali (AEOC) .....	10
1.I.2. AEO - Sicurezza (AEOS) .....	11
1.I.3. AEO - Semplificazioni doganali /Sicurezza (AEOC e AEOS).....	12
1.I.4. Preparazione preliminare alla presentazione di una domanda .....	12
Sezione II – Chi può diventare AEO.....	15
1.II.1. Chi è un “operatore economico” .....	15
1.II.2. Chi è un operatore economico “stabilito nell’Unione”.....	15
1.II.3. Chi è un operatore economico “che prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale” .....	16
1.II.4. Parti coinvolte nella catena di approvvigionamento internazionale .....	17
Sezione III – Vantaggi AEO .....	20
1.III.1. Accesso agevolato alle semplificazioni doganali .....	20
1.III.2. Notifica preventiva .....	22
1.III.3. Minori controlli fisici e documentali.....	23
1.III.4. Trattamento prioritario delle spedizioni qualora siano selezionate per essere sottoposte a un controllo.....	26
1.III.5. Scelta del luogo dei controlli.....	26
1.III.6. Vantaggi indiretti.....	27
Sezione IV – Cooperazione fra le dogane e altre autorità pubbliche .....	29
Sezione V – Mutuo riconoscimento .....	30
Sezione VI – Il logo AEO .....	32
PARTE 2 – CRITERI AEO .....	33
Sezione I – Conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di precedenti di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente...	33
2.I.1. Considerazioni generali.....	33
2.I.2. Infrazioni di importanza minore .....	34
2.I.3. Infrazioni ripetute.....	35
2.I.4. Infrazioni gravi.....	36
Sezione II – Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali .....	37
2.II.1. Considerazioni generali .....	37
2.II.2. Condizione relativa a un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti .....	38
Sezione III – Comprovata solvibilità finanziaria .....	43

2.III.1. Considerazioni generali .....	43
2.III.2. Fonti di informazione .....	43
2.III.3. Finanziamento mediante prestito di un'altra persona o di un istituto di credito.....	47
2.III.4. Lettere di conforto e garanzie dell'impresa madre (o di altre imprese del gruppo).....	47
2.III.5. Richiedenti stabiliti nell'UE da meno di tre anni .....	48
Sezione IV – Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.....	49
2.IV.1. Considerazioni generali.....	49
2.IV.2. Standard pratici .....	50
2.IV.3. Qualifiche professionali .....	54
Sezione V – Adeguati standard di sicurezza .....	56
2.V.1. Considerazioni generali .....	56
2.V.2. Sicurezza degli edifici .....	57
2.V.3. Adeguate misure di controllo dell'accesso.....	58
2.V.4. Sicurezza del carico.....	59
2.V.5. Sicurezza del partner commerciale.....	60
2.V.6. Sicurezza del personale .....	64
2.V.7. Prestatori di servizi esterni .....	66
2.V.8. Programmi di sensibilizzazione alla sicurezza .....	66
2.V.9. Persona di contatto designata .....	68
<b>PARTE 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTORIZZAZIONE.....</b>	<b>69</b>
Sezione I – Determinazione dello Stato membro competente per la presentazione di una domanda AEO .....	70
3.I.1. Principi generali .....	70
3.I.2. Accessibilità della documentazione doganale.....	70
3.I.3. Multinazionali e grandi imprese .....	71
Sezione II – Ricevimento e accettazione della domanda .....	73
Sezione III – Analisi dei rischi e processo di audit .....	74
3.III.1. Raccolta e analisi delle informazioni .....	75
3.III.2. Piccole e medie imprese .....	76
3.III.3. Attività economiche specifiche .....	76
3.III.4. Fattori che facilitano il processo di autorizzazione .....	82
3.III.5. Imprese madri/controllate con sistemi/procedure comuni .....	88
3.III.6. Rischi e analisi dei rischi.....	89
3.III.7. Audit e audit basato sui rischi .....	93
Sezione IV – Decisione di concessione dello status .....	95
3.IV.1. Fattori da considerare prima di prendere la decisione .....	95
3.IV.2. Adozione della decisione .....	96
3.IV.3. Informazione del richiedente.....	97
3.IV.4. Ricorsi .....	98

3.IV.5. Termini .....	99
<b>PARTE 4 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E ALTRE AUTORITÀ PUBBLICHE .....</b>	<b>100</b>
Sezione I – Scambio di informazioni tra Stati membri .....	100
4.I.1. Procedura d’informazione .....	100
4.I.2. Procedura di consultazione .....	101
4.I.3. Mezzi di comunicazione .....	102
Sezione II – Scambio di informazioni fra le dogane e altre autorità pubbliche .....	103
<b>PARTE 5 – GESTIONE DELL’AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>105</b>
Sezione I – Monitoraggio .....	105
5.I.1. Considerazioni generali.....	105
5.I.2. Autorizzazione AEO che copre diverse stabili organizzazioni.....	109
Sezione II – Riesame .....	110
5.II.1. Riesame a seguito di modifiche alla normativa dell’Unione.....	110
5.II.2. Riesame a seguito dei risultati di un monitoraggio o di informazioni fornite dal titolare della decisione o da altre autorità .....	111
Sezione III – Modifica della decisione .....	112
Sezione IV – Sospensione .....	112
Sezione V – Revoca .....	114
<b>PARTE 6 - RICONOSCIMENTO RECIPROCO.....</b>	<b>115</b>
Sezione I – Gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi dall’UE .....	115
Sezione II – Tappe del mutuo riconoscimento .....	115
Sezione III – Attuazione e follow-up a seguito della firma di un MRA .....	116
Sezione IV – Vantaggi degli MRA proposti dall’UE ai partecipanti a programmi AEO partner (e reciproci).....	117
Sezione V – Attuazione degli MRA - Come trarre vantaggio dagli MRA? .....	117
Sezione VI – Sospensione unilaterale dei vantaggi .....	118
Sezione VII – Raccomandazioni per lo svolgimento di una visita di monitoraggio o di audit in uno Stato membro dell’UE.....	118
<b>PARTE 7 - ALLEGATI .....</b>	<b>121</b>

## Abbreviazioni

<b>AEO</b>	Operatore economico autorizzato
<b>AEOC</b>	AEO – Semplificazioni doganali
<b>AEOS</b>	AEO - Sicurezza
<b>AC</b>	Mittente responsabile
<b>CDC</b>	Codice doganale comunitario <sup>1</sup>
<b>DAC</b>	Disposizioni di applicazione del codice doganale <sup>2</sup>
<b>CE</b>	Comunità europea
<b>EORI</b>	Identificazione e registrazione dell'operatore economico
<b>EOS</b>	Sistema degli operatori economici
<b>ERP</b>	Pianificazione delle risorse d'impresa (Enterprise resource planning)
<b>UE</b>	Unione europea
<b>ICA</b>	Autorità doganale di rilascio
<b>ICAO</b>	Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
<b>ISO</b>	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Standard Organisation)
<b>ISO/PAS</b>	Organizzazione internazionale per la standardizzazione, specifiche pubblicamente disponibili
<b>IMO</b>	Organizzazione marittima internazionale.
<b>KC</b>	Mittente conosciuto
<b>LSE</b>	Grande impresa
<b>MRA</b>	Accordo di mutuo riconoscimento
<b>SM</b>	Stato(i) membro(i) dell'UE
<b>GU</b>	Gazzetta ufficiale
<b>OTIF</b>	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
<b>PBE</b>	Ufficio stabile
<b>RA</b>	Agente regolamentato
<b>RBA</b>	Audit basato sui rischi
<b>PMI</b>	Piccole e medie imprese
<b>QAV</b>	Questionario di autovalutazione
<b>TAPA</b>	Associazione per la protezione delle merci destinate al trasporto (Transported Asset Protection Association)
<b>TAXUD</b>	Direzione generale "Fiscaltà e unione doganale"
<b>UNECE</b>	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
<b>UPU</b>	Unione postale universale
<b>CDU</b>	Codice doganale dell'Unione <sup>3</sup>
<b>AD CDU</b>	Atto delegato del codice doganale dell'Unione <sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

<b>AE CDU</b>	Atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione <sup>5</sup>
<b>OMD</b>	Organizzazione mondiale delle dogane
<b>SAFE OMD</b>	Quadro di norme SAFE dell'OMD per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale

---

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

## **PARTE 1 – Informazioni generali**

Il concetto di AEO si basa sul partenariato fra dogane e imprese introdotto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l'obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.

Il concetto è imperniato sul partenariato fra le dogane e gli operatori economici; questo significa che la relazione tra dogane e AEO deve sempre essere fondata sui principi di reciproca trasparenza, correttezza, equità e responsabilità. Le dogane si aspettano che l'AEO agisca in conformità con la normativa doganale e informi le autorità doganali in merito a qualsiasi difficoltà incontrata nel conformarsi alla legislazione. Le dogane devono fornire sostegno a tal fine.

L'UE ha stabilito il concetto di AEO sulla base delle norme riconosciute a livello internazionale, creandone la base giuridica nel 2005 tramite l'emendamento sulla sicurezza al «codice doganale comunitario» (CDC) e alle relative disposizioni di attuazione. Il programma, che mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e ad agevolare il commercio legittimo, è aperto a tutti gli attori della catena di approvvigionamento. Esso riguarda gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC), la sicurezza (AEOS) o una combinazione di entrambe.

I presenti orientamenti non costituiscono un atto giuridicamente vincolante e hanno solo valore esplicativo. Si prefiggono di assicurare una comprensione comune sia per le autorità doganali che per gli operatori economici e di fornire uno strumento atto a facilitare l'applicazione corretta e armonizzata da parte degli Stati membri delle disposizioni giuridiche relative all'AEO. Insieme agli allegati, costituiscono un documento unico che copre tutti i principali strumenti utilizzati nelle procedure relative all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione AEO e alla gestione della stessa. Gli orientamenti sono aggiornati periodicamente per tenere conto degli sviluppi giuridici e per includere l'esperienza pratica maturata nonché le migliori prassi acquisite.

La versione più recente degli orientamenti AEO è pubblicata sul sito web della DG TAXUD:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/policy\\_issues/customs\\_security/aeo/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm).

### **Come utilizzare questi orientamenti**

[La parte 1](#) degli orientamenti fornisce informazioni generali sul programma di AEO dell'UE, compresi i vantaggi derivanti dalla concessione dello status e dal mutuo riconoscimento.

[La parte 2](#) degli orientamenti descrive i criteri per l'ottenimento dello status di AEO e i diversi aspetti dei requisiti di sicurezza e di sicurezza della catena di approvvigionamento.

[La parte 3](#) degli orientamenti tratta del processo decisionale generale riguardante sia le autorità doganali che gli operatori economici.

[La parte 4](#) degli orientamenti descrive i diversi aspetti dello scambio di informazioni tra le autorità doganali, compresa la consultazione.



[La parte 5](#) degli orientamenti tratta tutti gli aspetti inerenti alla gestione dello status una volta che questo sia stato concesso, compresi monitoraggio, riesame, modifica, sospensione e revoca.

[La parte 6](#) degli orientamenti tratta del mutuo riconoscimento dei programmi AEO.

[La parte 7](#) degli orientamenti contiene tutti gli allegati.

[L'allegato 1](#) comprende il questionario di autovalutazione (QAV) e le relative note esplicative. Ai norma dell'articolo 26 dell'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione (AD CDU), al fine di ottenere lo status di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.

[L'allegato 2](#) comprende il documento "Minacce, rischi e possibili soluzioni", destinato sia alle autorità doganali che agli operatori economici e inteso a facilitare l'audit e l'esame per garantire la conformità ai criteri AEO stabilendo una corrispondenza tra le informazioni fornite nel QAV e i settori di rischio individuati; offre inoltre esempi di soluzioni possibili per i rischi e le minacce individuati.

[L'allegato 3](#) contiene un esempio di modello di dichiarazione di sicurezza.

[L'allegato 4](#) contiene un elenco di esempi di informazioni che devono essere comunicate alle autorità doganali a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione (CDU).

## **Sezione I – Introduzione**

### **Status di AEO**

Un AEO può essere definito, ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del CDU, come un operatore economico che è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l'UE.

Il programma AEO è aperto a tutti gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese ([si veda la parte 3, sezione III.2 "Piccole e medie imprese" dei presenti orientamenti](#)) e indipendentemente dai rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento internazionale.

Gli operatori economici non hanno alcun obbligo giuridico di diventare AEO; ciascun operatore sceglie in base alla propria situazione specifica. Per lo stesso motivo, gli AEO non sono obbligati a chiedere ai loro partner commerciali di ottenere lo status di AEO.

A norma dell'articolo 38 del CDU lo status di operatore economico autorizzato consta di diversi tipi di autorizzazioni: AEO nel settore della semplificazione doganale (AEOC) e AEO nel settore della sicurezza (AEOS). Ciascun tipo di autorizzazione offre diversi tipi di benefici.

Sulla base dell'articolo 39 del CDU, lo status di AEO può essere concesso a qualsiasi operatore economico che soddisfa i seguenti criteri comuni:

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

- dimostrazione di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- una comprovata solvibilità finanziaria.

A seconda del tipo di status di AEO:

- standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta (AEOC);
- adeguati standard di sicurezza (AEOS).

Lo status di AEO concesso da uno SM è riconosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri (articolo 38, paragrafo 4, del CDU).

### **1.1.1. AEO- Semplificazioni doganali (AEOC)**

Lo status di AEO nella forma di AEOC è previsto per gli operatori economici stabiliti nell'Unione che intendono trarre vantaggio dalle varie semplificazioni espressamente previste dalla normativa doganale.

I criteri per la concessione di un AEOC sono, fra l'altro:

- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
- dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata; standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Poiché tali criteri si applicano alla maggioranza delle semplificazioni/autorizzazioni doganali, l'operatore economico che ottiene un AEOC è fortemente agevolato nell'ottenimento delle varie semplificazioni/autorizzazioni. Ad esempio, in linea con l'articolo 211, paragrafo 3, lettera b), del CDU, nella procedura di domanda AEO si tiene conto dei criteri relativi alle autorizzazioni per i regimi speciali. Inoltre, per le altre autorizzazioni o semplificazioni lo status di AEOC è richiesto per avere accesso ad alcune semplificazioni/autorizzazioni, come l'iscrizione nelle scritture del dichiarante con deroga dall'obbligo di presentazione delle merci di cui all'articolo 182 del CDU.

Un AEOC ha diritto a:

- beneficiare di determinati tipi di semplificazioni sulla base del riconoscimento dell'AEOC, a condizione che i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale siano soddisfatti;
- un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali, ad eccezione dei controlli inerenti alle misure di sicurezza;
- notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali;

- trattamento prioritario, qualora selezionato per essere sottoposto a controllo,
- possibilità di chiedere che tale controllo si svolga in un luogo specifico.

Si veda anche la parte 1, sezione III, “Vantaggi AEO”.

Il criterio relativo a standard di sicurezza adeguati non è richiesto per questo tipo di autorizzazione AEO. I titolari di AEOC non hanno pertanto diritto a beneficiare di nessuno dei vantaggi AEO inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. Attualmente lo status di AEO nella forma di AEOC non è preso in considerazione nell’ambito degli accordi di mutuo riconoscimento (MRA) con i paesi terzi.

### **1.1.2. AEO- Sicurezza (AEOS)**

Lo status di AEOS è previsto per gli operatori economici stabiliti nell’Unione che intendono beneficiare di particolari agevolazioni nei controlli doganali relativi alla sicurezza quando le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono.

I criteri per la concessione di un AEOS sono:

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di precedenti di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;
- dimostrazione di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali. Tuttavia, diversamente da un AEOC, un AEOS non è tenuto a disporre nelle proprie scritture di un sistema logistico che distingua tra merci unionali e merci non unionali;
- comprovata solvibilità finanziaria e
- standard di sicurezza adeguati.

Un AEOS ha diritto a:

- agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza;
- un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali con riguardo alla sicurezza;
- notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali;
- trattamento prioritario, qualora selezionato per essere sottoposto a controllo,
- possibilità di chiedere che tale controllo si svolga in un luogo specifico.

Il titolare di un AEOS è riconosciuto come un operatore economico che ha preso misure appropriate per rendere sicure le proprie attività ed è pertanto un attore affidabile nella catena di approvvigionamento internazionale sia per le autorità pubbliche competenti, sia per i suoi partner commerciali. Lo status di AEOS è preso in considerazione nell’ambito degli accordi di mutuo riconoscimento (MRA) con i paesi terzi.

Si veda anche la parte 1, sezione III, “Vantaggi AEO”.

### 1.I.3. AEO - Semplificazioni doganali /Sicurezza (AEOC e AEOS)

I due tipi di autorizzazione, AEOC e AEOS, sono cumulabili. In questo caso l'operatore è tenuto a soddisfare i rispettivi criteri e fruisce dei vantaggi relative a entrambi.

L'articolo 33 dell'atto di esecuzione relativo al CDU (AE CDU) stabilisce che «quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un'autorizzazione AEOC che un'autorizzazione AEOS, l'autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un'autorizzazione combinata.».

Ai fini della gestione di autorizzazioni AEOC e AEOS detenute allo stesso tempo da un operatore economico, lo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del CDU ha luogo mediante un numero di autorizzazione AEO unico (che attualmente ha la struttura del codice paese seguito dalle lettere AEOF e dal numero di autorizzazione nazionale).

La seguente tabella riassume le condizioni e i criteri di AEO.

<b>Operatore economico autorizzato (AEO)</b>				
<b>Condizioni e criteri</b>	<b>AEOC</b>	<b>AEOS</b>	<b>Riferimento CDU/AE CDU</b>	<b>Parte Orientamenti</b>
Operatore economico	X	X	Art. 5, par. 5 CDU	1.II.1
Stabilito nel territorio doganale dell'Unione	X	X	Art. 5, punto 31 CDU	1.II.2
Conformità	X	X	Art. 39 a) CDU Art. 24 AE CDU	2.I
Efficace gestione delle scritte	X	X	Art. 39 b) CDU Art. 25 AE CDU	2.II
Solvibilità finanziaria	X	X	Art. 39 c) CDU Art. 26 AE CDU	2.III
Standard pratici di competenza e qualifiche professionali	X		Art. 39 d) CDU Art. 27 AE CDU	2.IV
Sicurezza		X	Art. 39 e) CDU Art. 28 AE CDU	2.V

### 1.I.4. Preparazione preliminare alla presentazione di una domanda

La preparazione di una domanda AEO, nonché l'autorizzazione e il mantenimento dello status, è un processo che richiede tempo. Una preparazione accurata è fondamentale per un esito positivo. Pertanto ci si aspetta che il richiedente che intende diventare un AEO abbia il controllo delle proprie attività.

Questo significa che, in funzione del tipo di status chiesto, dell'attività commerciale svolta e del modello aziendale applicato, l'impresa deve disporre di misure organizzative appropriate nei settori inerenti ai criteri AEO al fine di assicurare che i rischi correlati alle proprie attività doganali possano essere individuati ed evitati e/o ridotti al minimo.

Per meglio comprendere che cosa intendono le autorità doganali e per accelerare il processo è obbligatorio utilizzare un [QAV](#).

Il [QAV](#) è uno strumento inteso a strutturare la preparazione dell'operatore economico, individuare le unità organizzative all'interno dell'attività che devono essere incluse e comprendere il grado di approfondimento della preparazione.


Per una stretta cooperazione tra le dogane e il richiedente/AEO si raccomanda di mettersi in contatto con l'autorità doganale di rilascio (ICA) quanto prima e di mantenere i contatti anche una volta completata la procedura di rilascio dell'autorizzazione. Si possono in tal modo evitare malintesi da entrambe le parti e eventuali domande possono trovare una risposta.

In sintesi, prima della presentazione formale della domanda, si consiglia caldamente all'operatore economico di:

- contattare l'autorità doganale di rilascio;
- decidere il tipo di autorizzazione da richiedere;
- nominare una persona di contatto competente incaricata della domanda;
- compilare accuratamente il [QAV](#) e accertarsi che tutte le persone/tutti i reparti pertinenti all'interno dell'organizzazione partecipino alla compilazione del [QAV](#).

Inoltre è necessario assicurare che i dirigenti della società sostengano la domanda di AEO.

Il seguente diagramma presenta una panoramica del processo di preparazione:



[Si veda anche la parte 3 sulla procedura di domanda e di autorizzazione.](#)

## **Sezione II - Chi può diventare AEO**

L'articolo 38, paragrafo 1, del CDU stabilisce che un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del CDU può presentare domanda per ottenere lo status di AEO.

Tale requisito principale comporta che siano soddisfatte due condizioni: il richiedente deve essere un operatore economico e deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

### **1.II.1. Chi è un “operatore economico”**

Ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del CDU, per “operatore economico” si intende *“una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.”*

La definizione giuridica di “operatore economico” implica che siano soddisfatte due condizioni principali: il richiedente deve essere una “persona” e deve prendere parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

Ai sensi dell'articolo 5, punto 4, del CDU per “persona” si intende:

- una persona fisica,
- una persona giuridica
- e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

Tuttavia, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilisce chi è considerato persona fisica e quali entità siano considerate persone giuridiche o associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire.

Le multinazionali consistono solitamente di un'impresa madre e di controllate e/o succursali.

Una controllata è una persona giuridica distinta, ossia una persona giuridica distinta o un'associazione di persone iscritta nel registro locale delle imprese in conformità al diritto societario dello Stato membro in cui la controllata in questione è stabilita. Pertanto, se un'impresa madre intende ottenere lo status di AEO per una parte o per tutte le proprie controllate, le domande di AEO devono essere presentate da tutte le controllate che desiderano beneficiare di tale status.

Una “succursale”, d'altro lato, è un ufficio/un locale/un'altra sede dell'impresa madre, fa parte dei suoi attivi e pertanto non ha personalità giuridica distinta. In questo caso l'impresa madre che intende ottenere lo status di AEO deve presentare una domanda unica, comprendente tutte le succursali nell'UE che non siano persone giuridiche distinte o associazioni di persone. Per individuare lo Stato membro competente in cui presentare la domanda unica si veda la parte 3, sezione I, “Determinazione dello Stato membro competente per la presentazione di una domanda AEO”.

### **1.II.2. Chi è un operatore economico “stabilito nell'Unione”**

Ai sensi dell'articolo 5, punto 31, del CDU, una persona è stabilita nel territorio doganale dell'Unione se:

- se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
- se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione.

L'articolo 5, punto 32, del CDU definisce una "stabile organizzazione" come *una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona*.

Le multinazionali o le grandi società consistono solitamente di un'impresa madre e di controllate o succursali che possono essere stabilite in uno o più Stati membri. Anche se rappresentano la stabile organizzazione della stessa impresa madre, queste imprese possono avere uno statuto giuridico diverso nei diversi Stati membri in quanto la forma giuridica con cui operano negli Stati membri dipende da come hanno scelto di operare e, principalmente, dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Ne consegue che talune succursali di un'impresa madre possono essere considerate persone giuridiche distinte in alcuni Stati membri (ossia persone giuridiche distinte iscritte nel registro locale delle imprese in conformità al diritto societario dello Stato membro), mentre in altri Stati membri alcune stabili organizzazioni non sono considerate persone giuridiche distinte.

In tal caso un operatore economico che intende presentare domanda per ottenere lo status di AEO per tutte le proprie stabili organizzazioni deve accertare a quale gruppo appartengono. Se sono persone giuridiche o rientrano nella definizione di persone di cui all'articolo 5, punto 4, del CDU, devono presentare domande AEO separate nello SM in questione. In tutti gli altri casi non possono presentare domande AEO separate; l'impresa madre, che è considerata una persona ai sensi della legislazione dell'UE, presenta invece una domanda unica che le comprende tutte.

Le autorità doganali devono inoltre considerare che le condizioni generali sono le stesse per tutti i tipi di autorizzazioni/decisioni per le quali l'operatore economico presenta domanda. Ad esempio, sulla base della stessa normativa, non possono considerare un operatore economico come una persona giuridica quando presenta domanda di numero EORI e considerarlo invece una semplice succursale quando presenta domanda per ottenere lo status di AEO.

### **1.II.3. Chi è un operatore economico "che prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale"**

L'altro aspetto che deve essere preso in considerazione per stabilire se un determinato richiedente è un operatore economico è se la sua attività economica è "disciplinata dalla regolamentazione doganale".

Le domande di AEO possono essere accettate solo se presentate da un operatore economico che nel corso delle sue attività commerciali prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale. Sulla base di questa definizione esistono numerose situazioni in cui l'operatore economico non può presentare domanda AEO in quanto non prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, ad esempio:



- un fornitore con sede nell’UE che distribuisce solo merci che si trovano già in libera pratica a un fabbricante con sede nell’UE;
- un operatore dei trasporti che trasporta solo merci in libera pratica, non vincolate a nessun altro regime doganale, all’interno del territorio doganale dell’Unione;
- un fabbricante che produce merci destinate unicamente al mercato interno dell’UE utilizzando materie prime che si trovano già in libera pratica;
- un consulente che si limita a fornire consulenza/pareri su questioni doganali.

La definizione di operatore economico non circoscrive la nozione di “partecipazione ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale” alla sola partecipazione diretta. Un fabbricante che produce merci destinate ad essere esportate può presentare una domanda AEO anche se le formalità di esportazione sono espletate da un’altra persona.

Il concetto di AEO – Sicurezza è strettamente correlato alla gestione della catena di approvvigionamento. Gli operatori che movimentano merci soggette a sorveglianza doganale o che gestiscono dati di carattere doganale relativi a tali merci possono presentare domanda di AEOS.

Ciascun caso deve tuttavia essere trattato separatamente tenendo nel debito conto tutte le circostanze pertinenti per l’operatore economico interessato.

#### **1.II.4. Parti coinvolte nella catena di approvvigionamento internazionale**

Da un punto di vista doganale la catena di approvvigionamento internazionale nel suo insieme rappresenta l’intero processo, ad esempio dalla fabbricazione di merci destinate all’esportazione fino alla consegna delle stesse all’acquirente in un altro territorio doganale (che può essere il territorio doganale dell’Unione o un altro territorio doganale). La catena di approvvigionamento internazionale non costituisce un’entità distinta e chiaramente identificabile. Si tratta di una serie di strutture ad hoc costituite da operatori economici che rappresentano vari segmenti del settore commerciale. In alcuni casi gli operatori economici sono conosciuti e può sussistere una relazione di lunga data, mentre in altri casi gli operatori economici possono cambiare di frequente o possono essere impegnati contrattualmente per una sola operazione/spedizione. Da un punto di vista operativo il riferimento a “catene di approvvigionamento” invece che a “catena di approvvigionamento” è preferibile in quanto un operatore economico è coinvolto in più catene di approvvigionamento reali piuttosto che in una sola catena teorica.

In pratica, numerose imprese possono svolgere più ruoli in una particolare catena di approvvigionamento e adempiranno a più di una delle responsabilità correlate a tali ruoli (ad esempio, uno spedizioniere può fungere anche da rappresentante doganale). Nel presentare domanda di AEO il richiedente deve accertarsi che la domanda comprenda le attività doganali corrispondenti a tutte le responsabilità adempiute nell’ambito della catena di approvvigionamento internazionale.

Le varie parti coinvolte, e le diverse responsabilità da essi adempiute nella catena di approvvigionamento internazionale pertinenti dal punto di vista doganale, che possono presentare domanda di AEO sono principalmente le seguenti:

##### **a) produttore**

Nella catena di approvvigionamento internazionale un produttore è un operatore economico che nell’ambito della propria attività produce merci destinate all’esportazione.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un produttore può avere, fra l'altro, le responsabilità seguenti:

- garantire la sicurezza del processo di fabbricazione dei prodotti;
- garantire la sicurezza della fornitura dei prodotti ai clienti;
- assicurare la corretta applicazione delle norme doganali con riguardo all'origine delle merci;

#### **b) esportatore**

Ai fini dell'AEO per esportatore ai sensi dell'articolo 1, punto 19, dell'AD CDU si intende:

- la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un esportatore può, fra l'altro:

- essere responsabile dell'esattezza e della presentazione tempestiva della dichiarazione di esportazione, se tale dichiarazione è presentata dall'esportatore;
- essere responsabile della presentazione di una dichiarazione di esportazione con i requisiti prescritti in materia di dati;
- espletare le formalità giuridiche di esportazione conformemente alla normativa doganale, comprese le misure di politica commerciale e le misure di divieto e restrizione e, se del caso, i dazi all'esportazione;
- garantire la sicurezza della fornitura di merci al trasportatore o allo spedizioniere o allo spedizioniere doganale;

#### **c) spedizioniere**

Uno spedizioniere organizza il trasporto di merci nel commercio internazionale per conto di un esportatore, un importatore o un'altra persona. In alcuni casi lo spedizioniere richiedente funge da trasportatore ed emette il proprio contratto di trasporto, ad esempio la polizza di carico. L'attività tipica di uno spedizioniere può comprendere: l'ottenimento, il controllo e la preparazione della documentazione necessaria per l'osservanza degli obblighi doganali.

Nella catena di approvvigionamento internazionale uno spedizioniere può avere, fra l'altro, le responsabilità seguenti:

- applicare le norme sulle formalità relative al trasporto;
- assicurare, se necessario, il trasporto sicuro delle merci;
- applicare, ove appropriato, le norme sulle dichiarazioni sommarie in conformità alla legislazione;

#### **d) depositari e altri operatori di strutture di deposito**

Un depositario è una persona autorizzata a gestire un deposito doganale o una persona che gestisce un struttura di deposito per la custodia temporanea o strutture di deposito nelle zone franche.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un depositario può avere, fra l'altro, le responsabilità seguenti:

- garantire che durante la permanenza delle merci nel deposito doganale o nel magazzino di custodia temporanea siano in atto procedure adeguate intese a garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale e che siano rispettati gli altri obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale o sono soggette alle norme sulla custodia temporanea;
- osservare le condizioni particolari stabilite nell'autorizzazione relativa al deposito doganale o alla struttura di deposito per la custodia temporanea;
- fornire un'adeguata protezione della zona di magazzinaggio contro le intrusioni esterne;
- fornire un'adeguata protezione contro l'accesso non autorizzato, la sostituzione e la manomissione delle merci;

#### **e) spedizioniere doganale/rappresentante doganale**

Ai sensi dei presenti orientamenti uno spedizioniere doganale è una persona che effettua le formalità doganali in qualità di rappresentante doganale ai sensi dell'articolo 18 del CDU. Un rappresentante doganale agisce per conto di una persona che prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale (ad esempio, un importatore o un esportatore). Un rappresentante doganale può agire in nome di questa persona (rappresentanza diretta) o a proprio nome (rappresentanza indiretta).

Nella catena di approvvigionamento internazionale uno spedizioniere doganale può avere, fra l'altro, le responsabilità seguenti:

- applicare le disposizioni necessarie, in conformità alle norme doganali specifiche per il tipo di rappresentanza, per vincolare le merci a un regime doganale;
- essere responsabile dell'esattezza della dichiarazione doganale o della dichiarazione sommaria e della sua tempestiva presentazione;

#### **f) trasportatore**

Il trasportatore è la persona che trasporta effettivamente le merci o che ha concluso un contratto ed emesso, ad esempio, una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci. Una definizione concreta di trasportatore è contemplata all'articolo 5, punto 40, del CDU.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un trasportatore può avere, fra l'altro, le responsabilità seguenti:

- garantire la sicurezza del trasporto delle merci per tutto il tempo in cui si trovano in sua custodia, in particolare evitando l'accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto e alle merci trasportate e la relativa manomissione;
- fornire puntualmente la documentazione di trasporto come richiesto dalla legge;
- applicare le formalità giuridiche necessarie conformemente al diritto doganale;
- applicare, ove appropriato, le norme sulle dichiarazioni sommarie in conformità alla legislazione;

#### **g) importatore**

L'importatore è un operatore economico che effettua, o per conto del quale è effettuata, una dichiarazione di importazione. Secondo una prospettiva commerciale più generale e in particolare in riferimento alla sostanza del programma AEO, occorre tuttavia considerare la definizione di importatore effettivo da un punto di vista più ampio (la persona che effettua la dichiarazione di importazione non è sempre necessariamente la persona che commercializza le merci).

Nella catena di approvvigionamento internazionale un importatore può avere, fra l'altro, le responsabilità seguenti:

- essere responsabile delle relazioni con le autorità doganali al fine di assegnare una destinazione doganale alle merci presentate in dogana;
- essere responsabile dell'esattezza della dichiarazione e della sua presentazione tempestiva;
- se l'importatore è la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, essere responsabile della corretta applicazione delle norme relative alle dichiarazioni sommarie;
- applicare le formalità giuridiche necessarie conformemente alla normativa doganale pertinente per l'importazione di merci;
- applicare le misure di politica commerciale e le misure di divieto e restrizione;
- garantire la sicurezza del ricevimento delle merci, in particolare evitando l'accesso non autorizzato alle stesse e la loro manomissione;

**h) altri**, ad esempio operatori di terminal, stivatori e imballatori.

### **Sezione III – Vantaggi AEO**

L'autorizzazione di AEO è rilasciata al richiedente, al termine di un audit approfondito delle sue attività, e non ai suoi partner commerciali. Lo status di AEO che viene concesso si riferisce all'operatore economico stesso e si applica alle sue attività commerciali; l'operatore è l'unico abilitato a beneficiare dei vantaggi. Questo principio generale riguarda tutti i tipi di AEO che possono essere rilasciati a operatori economici con ruoli diversi nella catena di approvvigionamento internazionale.

Lo status di AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del CDU e pertanto il titolare di un'autorizzazione AEO gode degli stessi vantaggi in tutti gli Stati membri.

I vantaggi connessi all'AEO sono parte integrante della legislazione dell'UE che disciplina lo status di AEO.

I vantaggi connessi a un'autorizzazione AEO, in funzione del tipo di autorizzazione, sono descritti sinteticamente di seguito.

Occorre che l'AEO si accerti che il suo numero EORI sia dichiarato alle autorità doganali per consentire a queste ultime di accordare tali vantaggi.

#### **1.III.1. Accesso agevolato alle semplificazioni doganali**

Questo vantaggio si applica ai titolari di un'autorizzazione AEOC.

La normativa doganale dell'UE prevede i seguenti casi in cui è riconosciuto il valore dello status di AEO:

- a) l'AEO è richiesto per avere accesso a una semplificazione/autorizzazione,
- b) alcuni dei criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono coperti dai criteri AEO,
- c) i criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri AEO.

A norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del CDU, se la persona che presenta domanda per una particolare semplificazione è titolare di un'autorizzazione AEOC, le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di AEO. Le autorità doganali devono pertanto concentrarsi solo sugli elementi e requisiti nuovi o aggiuntivi relativi alla rispettiva semplificazione.

I criteri che si ritiene debbano essere soddisfatti da un AEO sono contenuti nei pertinenti articoli del CDU e delle disposizioni di applicazione relativi alla semplificazione in questione. Un elenco delle semplificazioni di cui trattasi è fornito di seguito.

a) Casi in cui lo status di AEO è necessario per avere accesso a una semplificazione/autorizzazione:

- Garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali e gli oneri esistenti (articolo 95, paragrafo 3, del CDU)
- Sdoganamento centralizzato, ove sia richiesta un'autorizzazione (articolo 179, paragrafo 2, del CDU)
- Iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentazione delle merci (articolo 182, paragrafo 3, del CDU)
- Autovalutazione (articolo 185 del CDU e articolo 151 dell'AD CDU).

b) Casi in cui alcuni dei criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono coperti dai criteri AEO (applicazione dell'articolo 38, paragrafo 5, del CDU):

- Rappresentante doganale che presta servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito (articolo 18, paragrafo 3, del CDU)
- Autorizzazione di semplificazione relativa al valore in dogana delle merci, (articolo 71 dell'AD CDU)
- Garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali esistenti e gli oneri che potrebbero sorgere (articolo 95, paragrafo 3, del CDU)
- Autorizzazione a usare una garanzia globale temporaneamente vietata (articolo 96, paragrafo 2, del CDU)
- Approvazione di un luogo diverso dall'ufficio doganale competente (presentazione delle merci) (articolo 115 dell'AD CDU)
- Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo (articolo 120 dell'AD CDU)
- Emittente autorizzato (prova della posizione doganale) (articolo 128 dell'AD CDU)
- Pesatore autorizzato di banane (articolo 155 dell'AD CDU)
- Autorizzazione ad utilizzare dichiarazioni doganali semplificate (articolo 145 dell'AD CDU)
- Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (articolo 150 dell'AD CDU)
- Destinatario autorizzato (TIR) (articolo 187 dell'AD CDU)
- Autorizzazione di semplificazioni relative al transito (articolo 191 dell'AD CDU).

c) Casi in cui i criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri AEO:

- Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea (articolo 148, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, terzo comma, del CDU)
- Autorizzazione per i regimi speciali (articolo 211, paragrafo 3, lettera b), articolo 214, paragrafo 2, e articolo 223, paragrafo 2, secondo comma, del CDU.

Va osservato che lo status di AEO è stato introdotto nella normativa doganale dell'UE dopo le altre semplificazioni e pertanto la maggioranza degli operatori economici era già stata autorizzata ad utilizzare tali semplificazioni prima di ottenere lo status di AEO. Questo particolare vantaggio, tuttavia, è ancora molto importante per gli AEO, o per coloro che intendono presentare domanda di AEO, e ancora di più per le autorità doganali. La pianificazione di attività di monitoraggio degli AEO potrebbe essere coordinata con quella relativa ad altre autorizzazioni concesse, evitando così per quanto possibile sovrapposizioni. Affinché tale vantaggio sia utilizzato nella maniera più efficiente per gli AEO e per le autorità doganali è necessario tener conto di quanto segue:

- dato che le semplificazioni sono subordinate al rispetto di determinati criteri AEO, la relazione/dipendenza tra l'autorizzazione specifica e lo status di AEO deve essere assicurata/mantenuta per tutto il processo e coprire quindi non solo la fase della domanda, ma anche il monitoraggio e il riesame una volta che l'autorizzazione/lo status siano stati concessi;
- l'esame dei pertinenti criteri AEO prima di concedere lo status di AEO non è un esercizio "astratto" ed è sempre effettuato in riferimento alle particolari attività commerciali svolte dall'operatore economico. Pertanto, quando ricevono una domanda relativa a un'autorizzazione specifica, le autorità doganali non devono riesaminare i criteri che sono già stati verificati, ma si concentrano invece solo sui nuovi elementi/requisiti.

Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti sulle procedure semplificate/autorizzazione unica per le procedure semplificate (TAXUD/1284/2005, rev. 6).

### **1.III.2. Notifica preventiva**

La notifica preventiva offre al titolare dell'autorizzazione AEO un vantaggio logistico che gli consente di pianificare meglio e ottimizzare il trasporto e la logistica in modo più efficiente, minimizzare i ritardi e ridurre i costi di trasporto; essa si applica:

a) ai titolari di AEOC e AEOS:

*secondo l'articolo 38, paragrafo 6, del CDU e l'articolo 24, paragrafo 3, "se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all'AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.*

*La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati."* Sono inclusi, se del caso, i controlli da parte di altre autorità pubbliche.

È importante che sia effettuata la distinzione tra le notifiche preventive relative alla sicurezza e le notifiche preventive relative all'applicazione delle altre misure previste dalla legislazione doganale.

Questo significa che solo gli AEOS ricevono una notifica preventiva in caso di controlli doganali inerenti alla sicurezza, mentre gli AEOC ricevono una notifica preventiva in caso di controlli doganali non inerenti alla sicurezza.

b) soltanto ai titolari di AEOS:

l'articolo 24, paragrafo 2, dell'AD CDU stabilisce che se un AEO ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di prima entrata notifica all'AEO se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che l'AEO sia collegato ai sistemi doganali elettronici. La notifica preventiva potrebbe essere particolarmente importante per gli AEO che operano in grandi porti in quanto consente loro di pianificare in modo più efficiente le loro attività.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. Le autorità doganali possono tuttavia svolgere un controllo fisico anche se l'AEO non è stato informato.

### **1.III.3. Minori controlli fisici e documentali**

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

L'articolo 38, paragrafo 6, del CDU e l'articolo 24, paragrafo 1, dell'AD CDU stabiliscono che un AEO è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, a seconda del tipo di autorizzazione concessa. Le autorità doganali possono tuttavia decidere di controllare le spedizioni di un AEO per tener conto di una minaccia specifica o per adempiere a obblighi in materia di controllo stabiliti in altra legislazione dell'Unione (ad esempio correlati alla sicurezza dei prodotti, ecc.).

Nel contempo esistono esempi in cui lo status di AEO è preso in conto favorevolmente anche per altri controlli<sup>6</sup>.

È altresì importante che sia effettuata la distinzione tra i controlli relativi alla sicurezza e i controlli relativi all'applicazione delle altre misure previste dalla legislazione doganale.

Questo significa che solo gli AEOS beneficiano di minori controlli fisici e documentali relativi alla sicurezza, mentre gli AEOC beneficiano di minori controlli fisici e documentali in relazione alle altre misure previste dalla legislazione doganale. Sono quindi eseguiti meno controlli al punto di importazione o di esportazione e questo vantaggio può essere preso in considerazione anche per i controlli post-sdoganamento.

Per poter usufruire di questo vantaggio è necessario che nei sistemi di gestione dei rischi a livello doganale sia inserita una categoria di rischio inferiore. Tuttavia, anche se la categoria di rischio inferiore è dovuta al fatto che lo status di AEO è sempre preso in conto favorevolmente, il livello di riduzione può variare in funzione del ruolo e della responsabilità dell'AEO nella specifica catena di approvvigionamento.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi.

Occorre inoltre tener presente che questo vantaggio è correlato alla valutazione dei rischi globale effettuata per una determinata operazione. Pertanto, anche se lo status di AEO comporta sempre un trattamento favorevole, altri indicatori di rischio, come ad esempio il paese di origine, potrebbero rendere necessario lo svolgimento di un controllo.

Sulla base dei summenzionati principi generali, di seguito sono esposti alcuni esempi di situazioni possibili.

*a) Dichiarazione sommaria di entrata (ENS)*

Nella maggioranza dei casi i requisiti e le responsabilità inerenti alla presentazione di una ENS incombono al trasportatore. Se questi è la persona che presenta la ENS ed è titolare di un AEO, ha diritto ad essere assegnato a una categoria di rischio inferiore in quanto i suoi sistemi e le sue procedure in materia di sicurezza del trasporto, dei partner commerciali e dei dipendenti sono già stati verificati dalle autorità doganali. Se, oltre al trasportatore, anche il destinatario è titolare di un AEO, il livello dei controlli potrebbe essere ulteriormente ridotto.

Inoltre, se anche lo speditore dichiarato è titolare di un'autorizzazione AEO equivalente rilasciata dall'autorità doganale di un paese terzo che è riconosciuto dall'UE nell'ambito di un accordo di mutuo riconoscimento (si veda la [parte 1, sezione V](#), e la [parte 6 dei presenti orientamenti](#) sul "Mutuo Riconoscimento"), tutte le parti dichiarate nella ENS, comprese quelle che dispongono di informazioni dirette sulle merci in questione, hanno già sottoposto i propri sistemi di sicurezza alla verifica delle autorità doganali nell'UE o, mediante un processo analogo, in un paese terzo. Si contribuirebbe così a portare al massimo grado la sicurezza dell'intera catena di approvvigionamento, con il risultato che i controlli di sicurezza potrebbero essere ulteriormente ridotti.

Vi possono inoltre essere casi in cui i dati necessari per la ENS sono presentati tramite una dichiarazione doganale (ad esempio di transito). Il livello di riduzione è valutato nello stesso modo prendendo in considerazione il ruolo e le responsabilità degli attori interessati. Ad esempio, uno spedizioniere che ha lo status di AEO rappresenta l'obbligato principale in una dichiarazione doganale di transito recante i dati di un'ENS. In questo caso è necessario considerare in primo luogo il tipo di autorizzazione. Se lo spedizioniere è titolare di un AEO, la categoria di rischio relativa al regime doganale in questione può essere ridotta di conseguenza, in quanto per la dichiarazione doganale tradizionale di transito lo spedizioniere è l'obbligato principale. È pertanto responsabile (anche finanziariamente) delle merci trasportate e dell'esattezza delle informazioni fornite, nonché dell'osservanza delle norme sul transito, dall'ufficio di partenza all'ufficio di destinazione.

Tuttavia, per beneficiare di riduzioni della categoria di rischio relative ai controlli di sicurezza, l'obbligato principale deve essere titolare di un AEO.

Occorre notare che i nuovi requisiti in materia di dati e le nuove modalità di archiviazione della ENS coinvolgeranno diversi attori della catena di approvvigionamento il cui status di AEO dovrà essere preso in considerazione. Tuttavia, il nuovo regime sarà applicato soltanto una volta che il nuovo sistema di controllo delle importazioni (ICS 2.0) sarà operativo.



*b) Dichiarazione doganale comprendente i dati sulla sicurezza della dichiarazione sommaria di uscita (EXS)*

Nella maggioranza dei casi l'esportatore fornisce i dati sulla sicurezza tramite la dichiarazione doganale di esportazione. Pertanto, in generale, se l'esportatore è titolare di un AEOS, beneficia di livelli di riduzione più elevati dei controlli di sicurezza.

*c) Dichiarazione doganale (non compresi i dati sulla sicurezza dell'ENS/EXS)*

- il titolare di un AEOC è uno spedizioniere doganale e il cliente che rappresenta non è un AEO. Lo spedizioniere doganale AEO presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

In generale le autorità doganali devono abbassare la categoria di rischio in funzione del grado di partecipazione dello spedizioniere doganale AEO alla rappresentanza del suo cliente. Questo dipende dal tipo di rappresentanza.

L'attribuzione dei vantaggi è correlata alla nozione di "dichiarante". È importante osservare che, secondo l'articolo 5, punto 15, del CDU per «dichiarante» si intende *“la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.”*

Nel caso della rappresentanza diretta lo spedizioniere doganale è un rappresentante diretto dell'importatore, il che significa che lo spedizioniere doganale agisce in nome dell'importatore. Il "titolare AEO" (lo spedizioniere doganale) e "il dichiarante" (l'importatore) non sono pertanto la stessa persona.

Tenuto conto che le autorità doganali hanno controllato le pratiche e le procedure doganali dello spedizioniere doganale, lo status di AEO di quest'ultimo deve essere preso in considerazione. Allo stesso tempo occorre tuttavia tener presente che in questo caso il responsabile dell'esattezza delle informazioni riportate nella dichiarazione doganale, dell'autenticità dei documenti presentati e dell'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime doganale considerato è il dichiarante (l'importatore che non è un AEO), e non il titolare AEO.

Nel caso della rappresentanza indiretta lo spedizioniere doganale che detiene lo status di AEO agisce in nome proprio. Il "dichiarante" e le sue procedure attuate per adempiere alle responsabilità di cui all'articolo 5, punto 15, del CDU sono state verificate dalle autorità doganali.

– il titolare di un AEOC è un importatore che lavora con uno spedizioniere doganale che non è un AEO. L'importatore presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

La gestione del rischio va applicata anche in funzione del grado di partecipazione dello spedizioniere doganale alle relazioni del proprio cliente con le autorità doganali.

#### **1.III.4. Trattamento prioritario delle spedizioni qualora siano selezionate per essere sottoposte a un controllo**

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, dell'AD CDU stabilisce che se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

La concessione di questo vantaggio è direttamente correlata al modo di trasporto utilizzato e alle infrastrutture del luogo in cui si svolgono i controlli e dipende da questi elementi.

#### **1.III.5. Scelta del luogo dei controlli**

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

L'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, dell'AD CDU prevede che, su richiesta dell'AEO, i controlli possano svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana. Questo sito alternativo potrebbe presentare il vantaggio di tempi più brevi e/o costi inferiori. Tali decisioni sono tuttavia subordinate a singoli accordi con le autorità doganali interessate. Il luogo scelto per il controllo deve in ogni caso essere tale da consentire alle autorità doganali di svolgere i necessari controlli senza comprometterne i risultati.

Anche se la possibilità di scegliere il luogo dei controlli è prevista all'articolo 238, secondo comma, dell'AE relativo al CDU per tutti gli operatori economici nell'ambito di altre condizioni e procedure, esiste una distinzione tra le disposizioni generali e la disposizione che prevede un vantaggio per gli AEO, in quanto le autorità doganali possono tener conto dello status nel decidere se accordare la richiesta.

In pratica, diverse situazioni possono presentarsi con riguardo a un AEO, ad esempio:

*– un AEO può chiedere, caso per caso e per operazioni particolari, che i controlli si svolgano in un altro luogo.*

In questo caso le autorità doganali tengono conto dello status di AEO e se non esistono altre circostanze che lo impediscano, devono autorizzare che il controllo si svolga nel luogo scelto dall'AEO. In queste situazioni lo status di AEO e le conoscenze di cui dispongono le autorità doganali possono costituire un vantaggio di cui gli altri operatori non godono.

*— a causa delle sue attività commerciali un AEO ha bisogno di avvalersi di tale opzione in modo permanente e in combinazione con tutte le altre «possibilità» previste dall'iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentazione delle merci di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del CDU.*

In tal caso lo status di AEO non è sufficiente per consentire all'operatore economico il ricorso a tale semplificazione e per permettergli di considerare i propri locali in via permanente quale luogo di sdoganamento delle merci. Sebbene sia richiesto lo status di AEOC per aver accesso a tale semplificazione, per tale autorizzazione è necessaria una domanda separata.

### **1.III.6. Vantaggi indiretti**

È importante evidenziare che, oltre ai vantaggi diretti previsti dalla normativa, un AEO può godere di vantaggi non direttamente collegati all'aspetto doganale della sua attività. Anche se considerati vantaggi "indiretti" e quindi non espressamente menzionati nella normativa, sono tuttavia importanti in quanto possono esercitare un effetto estremamente positivo sull'attività complessiva dell'AEO.

Alcuni esempi di vantaggi indiretti sono illustrati nei seguenti paragrafi.

#### **1.III.6.1. Riconoscimento come partner commerciale sicuro**

Un AEO che soddisfa il criterio della sicurezza è considerato un partner sicuro nella catena di approvvigionamento. Questo significa che l'AEO fa tutto il possibile per ridurre le minacce nelle catene di approvvigionamento cui partecipa. Lo status di AEO, compresa la possibilità di utilizzare il relativo logo, migliora la sua reputazione. Benché non sia necessario lavorare solo con gli AEO, lo status di AEO influenzerà positivamente l'instaurazione di nuovi rapporti d'affari. Si noti che gli operatori possano verificare l'elenco degli AEO che hanno dato il loro consenso alla pubblicazione dei propri dati sul sito web della DG TAXUD:

**[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/eos/aeo\\_home.jsp?Lang=en](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en)**

#### **1.III.6.2. Migliori relazioni con le altre autorità doganali e altre autorità pubbliche**

Il partenariato istituito nel corso del procedimento di autorizzazione e la continua collaborazione contribuiranno a una migliore comprensione reciproca e aiuteranno a trovare insieme soluzioni ad hoc vantaggiose per entrambe le parti.

È opportuno che un AEO disponga di un punto di contatto designato presso l'autorità doganale cui rivolgere i propri quesiti. Tale punto di contatto può anche non essere in grado di rispondere a tutti i quesiti, ma consiglierà l'AEO sul modo migliore di procedere e indicherà, se necessario, con chi prendere ulteriore contatto.

Lo status di AEO acquista sempre più riconoscimento e importanza in molti settori. Esistono attualmente una serie di certificati o autorizzazioni in altri settori per ottenere i quali è necessario soddisfare uno o più criteri AEO o possedere lo status di AEO.

[La parte 4, sezione II](#) dei presenti orientamenti contiene informazioni dettagliate sullo scambio di informazioni tra le autorità doganali e altre autorità pubbliche.

#### **1.III.6.3. Altri vantaggi indiretti**

L'approccio AEO aiuta gli operatori economici ad analizzare in dettaglio tutti i loro processi inerenti alla catena di approvvigionamento internazionale. Durante la preparazione della domanda AEO sono generalmente valutate le attività di tutti i servizi interessati. Nella gran parte dei casi l'efficienza e la cooperazione tra questi servizi sono ottimizzate per conseguire maggiore trasparenza e visibilità della catena di approvvigionamento.

Gli investimenti effettuati dagli operatori per rafforzare le norme in materia di sicurezza possono avere ripercussioni positive nei seguenti settori: visibilità e rintracciabilità, sicurezza del personale, elaborazione di standard, selezione dei fornitori e investimenti, sicurezza dei trasporti e dei mezzi di trasporto, sensibilizzazione e competenze in materia di infrastruttura organizzativa, collaborazione tra i soggetti della catena di approvvigionamento, investimenti in tecnologia pro-attiva e rispetto volontario di norme di sicurezza.

Di seguito sono elencati alcuni esempi dei vantaggi indiretti che possono derivare da tali ripercussioni positive:

- diminuzione di furti e perdite;
- minori ritardi nelle spedizioni;
- migliore pianificazione;
- migliore servizio ai clienti;
- maggiore fedeltà dei clienti;
- più efficiente gestione degli inventari;
- maggiore impegno dei dipendenti;
- minori incidenti legati alla sicurezza;
- riduzione dei costi di ispezione dei fornitori e migliore cooperazione;
- diminuzione dei crimini e del vandalismo;
- migliore sicurezza e comunicazione tra i partner della catena di approvvigionamento.

La seguente tabella riassume i diversi vantaggi disponibili:

Vantaggio	AEOC	AEOS	Riferimento
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali	X		Articolo 38, paragrafo 5, CDU
Minori controlli fisici e documentali - inerenti alla sicurezza - inerenti ad altra normativa doganale	X	X	Articolo 24, paragrafo 1, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza)		X	Articolo 24, paragrafo 2, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali - inerenti alla sicurezza - inerenti ad altra normativa doganale	X	X	Articolo 24, paragrafo 3, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo	X	X	Articolo 24, paragrafo 4, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU

Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali	X	X	Articolo 24, paragrafo 4, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Vantaggi indiretti	X	X	
Mutuo riconoscimento con i paesi terzi		X	Accordi di mutuo riconoscimento (MRA) Articolo 38, paragrafo 7, CDU

#### **Sezione IV – Cooperazione fra le dogane e altre autorità pubbliche**

La cooperazione con altre autorità competenti e l'allineamento dei programmi sono stati identificati e riconosciuti come un elemento fondamentale per l'ulteriore sviluppo di un solido programma AEO al fine di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento globale e di evitare la duplicazione degli sforzi e dei costi a carico di autorità e operatori economici.

In quanto tale, essa è stata integrata fin dall'inizio a livello internazionale nel quadro SAFE dell'OMD e nella normativa dell'Unione.

A livello dell'UE sono stati avviati lavori in un certo numero di settori (per es. sicurezza aerea, marittima, controllo delle esportazioni, ecc.) al fine di individuare le sinergie ed evitare la duplicazione degli oneri amministrativi.

La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali e, in particolare, l'inclusione di un obiettivo specifico legato alla cooperazione tra i servizi e alla condivisione delle informazioni tra autorità doganali e altre autorità avevano un ruolo fondamentale in questo campo.

Esistono attualmente una serie di certificati o autorizzazioni in altri settori per ottenere i quali è necessario soddisfare uno o più criteri AEO o possedere lo status di AEO:

- legislazione nel settore dell'aviazione civile<sup>7</sup>

Se il titolare di un AEOS presenta domanda per ottenere lo status di agente regolamentato (RA) o mittente conosciuto (KC), i rispettivi requisiti di sicurezza si ritengono soddisfatti nella misura in cui i criteri per l'ottenimento dello status di AEO sono identici o corrispondenti a quelli per l'ottenimento dello status di RA o KC. Lo stesso principio si applica viceversa.

Nel caso di un mittente responsabile (AC), i titolari di un AEOS non devono firmare la dichiarazione di impegno «mittente responsabile» e sono riconosciuti come AC dall'agente regolamentato, a condizione che tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione nel settore della sicurezza aerea siano rispettati.

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione.

- Operatore economico riconosciuto (APEO)<sup>8</sup>

Gli operatori economici che si occupano di prodotti della pesca e di certificati di cattura possono presentare domanda di APEO. Gli APEO devono essere autorizzati ad utilizzare procedure semplificate per l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione.

Per ottenere lo status di APEO è necessario essere in possesso dello status di AEO, come disposto dai regolamenti pertinenti. Inoltre, se il richiedente di un APEO è titolare di un'autorizzazione AEOS, la procedura di domanda è semplificata.

- Altri

Il tema della sicurezza acquista sempre maggiore significato e importanza per le diverse parti coinvolte. Lo status di AEO rappresenta una delle principali iniziative a livello mondiale nel campo della sicurezza e richiama sempre più attenzione.

Allo stesso tempo, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche agevolano la procedura di autorizzazione AEO.

**Si veda anche la [parte 3.III.4.2. Certificati/autorizzazioni concessi dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche](#)**

## **Sezione V – Mutuo riconoscimento**

Per diversi anni l'OMD e le amministrazioni doganali hanno fissato l'obiettivo di potenziare la sicurezza delle catene di approvvigionamento internazionali, fornendo nel contempo maggiori agevolazioni agli operatori economici affidabili e sicuri. Il quadro SAFE dell'OMD (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) incoraggia le amministrazioni doganali a concludere accordi di mutuo riconoscimento degli AEO e delle misure di sicurezza.

Il rafforzamento della cooperazione tra partner commerciali in termini di sicurezza e l'agevolazione degli scambi svolgono un ruolo importante nell'UE. Il mutuo riconoscimento dello status di AEO rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare e coadiuvare la sicurezza globale della catena di approvvigionamento e per moltiplicare i vantaggi per gli operatori economici.

Grazie al mutuo riconoscimento, l'amministrazione doganale di un paese

- riconosce l'autorizzazione AEO rilasciata nell'ambito dell'altro programma e

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

- accetta di fornire vantaggi/agevolazioni sostanziali, comparabili e, ove possibile, reciproci agli AEO reciprocamente riconosciuti.

I vantaggi del mutuo riconoscimento comprendono fra l'altro:

- minori controlli - lo status del partecipante al programma di partenariato commerciale è riconosciuto da entrambi i programmi ed è utilizzato come fattore di valutazione del rischio nei sistemi di individuazione automatica;
- gestione del rischio - l'amministrazione doganale può identificare gli operatori affidabili e incentrare i propri controlli sulle spedizioni di operatori commerciali sconosciuti/inaffidabili.

Informazioni dettagliate sul mutuo riconoscimento e la sua attuazione si trovano nella [parte 6 dei presenti orientamenti](#).

## Sezione VI — Il logo AEO

Gli operatori economici autorizzati hanno il diritto di usare il logo AEO:



Il logo AEO è tutelato dal diritto d'autore dell'UE.

Il logo è fornito dall'autorità doganale di rilascio e non si può scaricare liberamente. L'autorità doganale di rilascio lo deve fornire unitamente a istruzioni chiare su quando e come usarlo.

Il logo AEO può essere utilizzato alle seguenti condizioni:

- il diritto di utilizzare il logo è subordinato al possesso di una valida autorizzazione AEO;
- solo il titolare di un'autorizzazione AEO può utilizzare il logo;
- l'AEO deve cessare di utilizzarlo non appena il suo status di AEO sia sospeso o revocato.

Eventuali abusi saranno perseguiti in base al diritto dell'UE.



## PARTE 2 – Criteri AEO

### **Sezione I - Conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente**

#### **2.I.1. Considerazioni generali**

L'articolo 39, lettera a), del CDU prescrive l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente. Inoltre l'articolo 24 dell'AE CDU considera tale criterio soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, non sono state commesse violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e il richiedente non ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla sua attività economica. In tale contesto l'articolo 24 dell'AE CDU distingue tra persone fisiche e persone non fisiche.

Se il richiedente è una persona fisica, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte

- (a) dal richiedente e,
- (b) se del caso, dall'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte

- a) dal richiedente e
- b) dalla persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione e
- c) dall'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

Una definizione di normativa doganale è contemplata all'articolo 5, punto 2, del CDU. Per "normativa fiscale" si deve intendere un concetto più ampio, non soltanto le imposte connesse all'importazione e all'esportazione di merci (ad esempio IVA, imposta sulle società, accise ecc.). D'altro canto, la "normativa fiscale" deve essere limitata alle imposte che hanno un rapporto diretto con l'attività economica del richiedente.

La comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale può essere considerata idonea se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.

Se la persona che esercita il controllo della società richiedente è stabilita o residente in un paese terzo, oppure se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali verificano la conformità a tale criterio sulla base dell'osservanza degli obblighi in passato e delle informazioni di cui dispongono.

Le autorità doganali competenti in tutta l'UE raccomandano di tener conto delle seguenti circostanze specifiche nel valutare l'infrazione:

- la valutazione dell'osservanza degli obblighi deve essere estesa a tutte le attività doganali del richiedente, compresi tutti i pertinenti elementi di tassazione e tenuto conto dei precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
- il termine "infrazione" si riferisce non solo alle azioni che vengono scoperte dalle autorità doganali in occasione dei controlli effettuati al momento dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o del loro vincolo a un regime doganale. Deve essere considerata e valutata qualsiasi infrazione della normativa

doganale e fiscale o delle norme penali constatata durante un controllo a posteriori svolto in una fase successiva, così come qualsiasi infrazione che possa essere scoperta tramite l'uso di altre autorizzazioni doganali e qualsiasi altra fonte di informazioni a disposizione delle autorità doganali;

- vanno prese in considerazione anche le infrazioni commesse da spedizionieri, spedizionieri doganali o altre parti terze che agiscono per conto del richiedente. Questi deve essere in grado di provare che sono state prese misure adeguate per assicurare l'osservanza degli obblighi da parte delle persone che agiscono per suo conto, come istruzioni chiare impartite a tali persone, il monitoraggio e il controllo dell'esattezza delle dichiarazioni e l'adozione di misure correttive quando si verificano errori;
- non va ignorato il mancato rispetto della normativa nazionale non doganale o non fiscale da parte del richiedente nei diversi Stati membri, anche se in questo caso tali mancanze vanno considerate alla luce della buona fede dell'operatore e della loro pertinenza rispetto alle sue attività doganali;
- se le sanzioni relative a un'infrazione specifica sono rivedute dall'autorità competente a seguito di un ricorso o di un riesame, la valutazione della gravità dell'infrazione deve essere basata sulla decisione riveduta. Se la sanzione irrogata a seguito di un'infrazione è revocata completamente dall'autorità competente, si ritiene che l'infrazione non sia avvenuta.

Prima che sia adottata una decisione in merito al rispetto del criterio della comprovata osservanza degli obblighi, occorre confrontare il numero totale di infrazioni commesse dal richiedente con l'intera serie di operazioni doganali svolte dallo stesso nel medesimo periodo di tempo per stabilire rapporti adeguati. In tale contesto i diversi tipi di attività devono essere considerati in termini di numero e volume delle dichiarazioni doganali e delle operazioni effettuate dal richiedente.

### **2.1.2. Infrazioni di importanza minore**

Le infrazioni di importanza minore sono quelle azioni che, anche se hanno comportato un'effettiva violazione di un aspetto della normativa doganale e fiscale, non sono sufficientemente importanti da essere considerate un indicatore di rischio con riguardo al movimento internazionale di merci, alle questioni di sicurezza o all'obbligazione doganale esigibile.

Per stabilire quali infrazioni possono essere considerate di importanza minore occorre in primo luogo osservare che ciascun caso è diverso e deve essere trattato separatamente sulla base dell'osservanza degli obblighi in passato, della natura delle attività e delle dimensioni dell'operatore economico interessato. Se è adottata una decisione secondo la quale l'infrazione può essere considerata di importanza minore, l'operatore deve essere in grado di fornire prove delle misure che intende adottare per ridurre il numero di errori che si verificano nel corso delle sue operazioni doganali.

Il seguente elenco di controllo indicativo può aiutare le autorità doganali nel valutare se un'infrazione possa essere considerata d'importanza minore:

- non vi deve essere frode intenzionale;
- considerare le infrazioni su base cumulativa, ma in relazione al volume totale di operazioni;
- stabilire se l'infrazione costituiva un'azione isolata o sporadica di una singola persona all'interno dell'organizzazione generale dell'impresa;

- prendere sempre in considerazione il contesto dell'infrazione;
- verificare se i sistemi di controllo interno del richiedente sono in atto e tenerne conto se le infrazioni sono state rilevate dal richiedente stesso a seguito di controlli interni propri e se sono state immediatamente notificate alle autorità doganali;
- se il richiedente ha preso misure immediate per rimediare a tali azioni o prevenirle in futuro;
- natura dell'infrazione: le autorità doganali devono tener conto del tipo e dell'entità dell'infrazione. Alcuni errori possono essere considerati "di importanza minore" in quanto non incidono sull'importo dei dazi doganali da versare, ad esempio una classificazione non corretta tra due merci che presentano la stessa aliquota di dazio e nessuna differenza per quanto riguarda le altre misure applicabili (ad esempio divieti e restrizioni). Altre infrazioni possono avere ripercussioni sull'importo dei dazi da versare, ma la differenza non è considerata significativa in termini di numero e volume delle dichiarazioni effettuate dal richiedente.

Se a seguito di tale valutazione le infrazioni commesse sono ritenute di importanza minore, la comprovata conformità alla normativa deve essere considerata appropriata.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e a condizione che in ciascuno dei casi esaminati non vi siano altre circostanze da prendere in considerazione, le seguenti infrazioni possono essere fornite a titolo di esempio di violazioni doganali di importanza minore:

- inosservanze che si ritiene non abbiano alcuna conseguenza significativa sul corretto funzionamento di un regime doganale di cui all'articolo 5, punto 16, del CDU;
- modesto superamento del periodo massimo in cui le merci possono rimanere in custodia temporanea o di un'altra scadenza applicabile a merci in regime doganale sospensivo, ossia il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, senza che tale inosservanza incida sulla corretta determinazione dell'obbligazione doganale esigibile;
- errori isolati, non ricorrenti, commessi dall'operatore nella compilazione dei dati figuranti nelle dichiarazioni doganali archiviate, purché tali errori non risultino in una valutazione non corretta dell'obbligazione doganale esigibile.

Per quanto riguarda le infrazioni di importanza minore relative alla normativa fiscale, occorre prendere in considerazione la definizione stabilita dalla competente autorità fiscale.

### **2.1.3. Infrazioni ripetute**

Nel caso di infrazioni che inizialmente potrebbero essere considerate minori o di importanza minore, le autorità doganali devono stabilire se infrazioni della medesima natura sono state ripetute. In questo caso le autorità doganali devono esaminare se la ripetizione è il risultato dell'azione di una o più persone determinate all'interno dell'azienda del richiedente oppure se è il risultato di carenze strutturali esistenti nei sistemi del richiedente. Le autorità doganali devono inoltre stabilire se il tipo di infrazione continua a ricorrere o se la sua causa è stata individuata e risolta dal richiedente, per cui in futuro non si verificherà più. Se al contrario l'infrazione si verifica di nuovo in periodi diversi, questo potrebbe significare che la gestione interna dell'impresa è inadeguata per quanto riguarda l'adozione di misure atte a prevenire la ripetizione di tali infrazioni in futuro.

Per quanto riguarda le infrazioni ripetute relative alla normativa fiscale, occorre prendere in considerazione la definizione stabilita dalla competente autorità fiscale.

## 2.I.4. Infrazioni gravi

Quando si considerano infrazioni gravi occorre tener conto dei seguenti elementi.

a) Atti deliberati

Un atto deliberato o una frode, di cui si può dimostrare la piena conoscenza e l'intenzione, da parte del richiedente, della persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione o della persona responsabile delle questioni doganali del richiedente deve essere considerato un'infrazione più grave rispetto alla medesima infrazione commessa in altre circostanze, anche se la natura dell'errore potrebbe essere considerata «di importanza minore».

b) Natura dell'infrazione

se un'infrazione è tale da poter essere considerata un'infrazione grave della normativa doganale e fiscale e richiede l'irrogazione di una sanzione rilevante o l'avvio di un procedimento penale.

c) Negligenza manifesta

La Corte di giustizia europea<sup>9</sup> ha stabilito i tre fattori che vanno presi in considerazione per valutare se un atto commesso da un operatore economico presenta manifesta negligenza: la complessità della legislazione doganale, l'attenzione prodigata dall'impresa e la sua esperienza. Se le autorità doganali hanno stabilito che l'impresa è stata manifestamente negligente, questo può essere un indicatore del fatto che l'infrazione può essere considerata grave;

d) Indicatore di rischio significativo per quanto riguarda la sicurezza, la normativa doganale o fiscale e i reati relativi all'attività economica

Le infrazioni gravi potrebbero altresì essere quelle che, anche in assenza di intenzione da parte del richiedente di commettere una frode, sono così importanti da essere considerate un indicatore di rischio significativo per quanto riguarda la sicurezza, la normativa doganale o fiscale e i reati relativi all'attività economica.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e a condizione che in ciascuno dei casi esaminati singolarmente non vi siano altre circostanze da prendere in considerazione, le seguenti infrazioni possono essere fornite a titolo di esempio di infrazioni gravi:

- normativa doganale:
  - contrabbando;
  - frode, ad esempio una classificazione non corretta effettuata deliberatamente, una sottofatturazione o sovralfatturazione o una dichiarazione di origine falsa effettuate allo scopo di evitare il pagamento di dazi doganali;
  - infrazioni correlate ai diritti di proprietà intellettuale (DPI);
  - frode concernente un regolamento antidumping;
  - infrazioni relative a divieti o restrizioni;
  - contraffazioni;
  - qualsiasi altro reato inerente agli obblighi doganali;

---

<sup>9</sup> Giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulla manifesta negligenza: “C- 48/98 Söhl & Söhlke (1999)”.

- normativa fiscale:
  - frode fiscale;
  - evasione fiscale;
  - reati in materia di accise, ad esempio produzione illegale o raffinazione di petrolio e sottrazione;
  - frode dell'IVA, compresi i movimenti di merci all'interno dell'Unione;
  
- precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; bancarotta fraudolenta (insolvenza);
  - qualsiasi infrazione delle norme sanitarie, ad esempio la commercializzazione di merci non sicure;
  - qualsiasi infrazione delle norme ambientali, ad esempio i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti pericolosi;
  - frode inerente al regolamento relativo ai beni a duplice uso;
  - partecipazione a un'organizzazione criminale;
  - corruzione;
  - frode;
  - criminalità informatica;
  - riciclaggio di denaro;
  - partecipazione diretta o indiretta ad attività terroristiche (ad esempio, svolgere qualsiasi attività che promuova o assista i gruppi terroristici riconosciuti a livello internazionale);
  - coinvolgimento diretto o indiretto nel promuovere o coadiuvare l'immigrazione clandestina verso l'Unione europea.

## **Sezione II – Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali**

### **2.II.1. Considerazioni generali**

Affinché le autorità doganali possano stabilire che il richiedente ha un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali, il richiedente deve soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 25 dell'AE CDU.

Per quanto riguarda la verifica di questo particolare criterio occorre tener conto delle seguenti considerazioni generali:

- il criterio deve essere verificato in relazione a tutte le attività doganali del richiedente;
- le autorità doganali devono utilizzare tutte le informazioni disponibili e la conoscenza di eventuali autorizzazioni già concesse al richiedente. In generale non dovrebbe essere necessario ricontrollare questa parte dell'attività se l'audit precedente era stato svolto di recente e non hanno avuto luogo modifiche successive. Occorre tuttavia accertarsi che l'audit precedente abbia coperto tutti i diversi aspetti e tutte le diverse condizioni;
- si raccomanda di svolgere una parte della verifica sul posto, durante la visita dell'impresa;
- durante lo svolgimento dell'audit nei locali del richiedente si devono considerare diversi elementi cruciali:
  - verificare che le informazioni fornite nella domanda e negli altri documenti siano esatte

e che le pratiche/procedure descritte dal richiedente siano documentate e attuate in pratica;

- effettuare verifiche delle operazioni per accertare che esista una traccia di audit nelle scritture;
- verificare che il sistema informatico sia ragionevolmente protetto contro intrusioni e manipolazioni e anche che i momenti più rilevanti della storia dell'impresa siano inseriti nel sistema in modo da poter, se necessario, monitorare i cambiamenti.

Con riguardo al controllo dei criteri specifici di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dell'AE CDU, le autorità doganali devono sempre considerare la specifica natura/attività dell'operatore e le sue dimensioni, tenendo tuttavia presente anche una serie di considerazioni comuni.

## **2.II.2 Condizione relativa a un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti**

a) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una traccia di audit dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo;”*.

Nella contabilità una traccia di audit è un processo o un esempio di riferimenti incrociati tra ogni registrazione contabile e la sua fonte per agevolare il controllo della correttezza. Una traccia di audit completa consentirà di seguire lo sviluppo delle attività operative del richiedente relative al flusso di spedizioni, alle merci e ai prodotti che entrano, sono trasformati e lasciano i locali dell'azienda. Molte imprese e organizzazioni richiedono, per motivi di sicurezza, una traccia di audit nei propri sistemi automatizzati. È fondamentale combinare i controlli effettuati nel sistema aziendale con quelli effettuati a fini di sicurezza. A fini di sicurezza è importante che, all'occorrenza, le informazioni contenute nel sistema aziendale riflettano il movimento fisico delle spedizioni, delle merci e dei prodotti; è opportuno che questo elemento rientri nella verifica. È altresì importante che, all'occorrenza, le informazioni contenute nel sistema aziendale riflettano il flusso delle spedizioni, delle merci e dei prodotti e le misure prese per garantirne la sicurezza nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento internazionale a cui partecipa l'AEO. Le verifiche delle operazioni, quando effettuate, devono tener conto di entrambi questi aspetti e accertare inoltre che l'azienda segua in qualsiasi momento le pratiche indicate. La traccia di audit mantiene una documentazione cronologica dei dati che consente di rintracciare un dato da quando viene inserito nel sistema a quando ne esce.

b) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dell'AE CDU stabilisce che *“le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;”*.

Alcuni operatori economici usano un software per la pianificazione delle risorse aziendali (*Enterprise Resource Planning - ERP*) per mappare i processi delle loro attività principali. Le scritture tenute a fini doganali possono essere integrate o collegate elettronicamente nell'ERP.

Non è necessario, soprattutto per le PMI, utilizzare un unico sistema integrato; è importante invece prevedere la possibilità di effettuare controlli incrociati tra le scritture doganali e il sistema contabile. Questo può essere realizzato mediante una connessione automatizzata, un'interfaccia o anche riferimenti incrociati in entrambi i sistemi o nella documentazione.

c) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;”*.

cfr. lettera d) successiva.

d) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;”*.

L'accesso alle scritture dell'azienda è definito come la possibilità di ottenere le informazioni richieste a prescindere da dove i dati sono conservati fisicamente. Le informazioni richieste comprendono le scritture dell'azienda e altre informazioni pertinenti necessarie per l'effettuazione dell'audit. L'accesso può aver luogo in modi diversi:

- **su base cartacea**: consegna di una copia cartacea delle informazioni richieste. La soluzione cartacea è adeguata quando la quantità di informazioni richieste è limitata, ad esempio in occasione del controllo della contabilità annuale;

- **dispositivi portatili di archiviazione dei dati**: una copia delle informazioni richieste è consegnata in forma di CD-ROM o su altro supporto analogo. Questa soluzione è adeguata quando è richiesta una maggiore quantità di informazioni ed è necessario il trattamento di dati;

- **accesso on-line**: tramite il sistema informatico dell'azienda nel caso di una visita sul posto, utilizzando strumenti elettronici per lo scambio di dati, fra cui internet.

A prescindere dalle modalità di accesso ai dati, le autorità doganali devono avere la possibilità di interrogare e analizzare i dati (ad esempio, di lavorare sui dati). È inoltre importante che i dati siano aggiornati.

Per questa particolare condizione occorre tener conto della natura delle PMI. Ad esempio, mentre tutti i richiedenti che presentano domanda di AEO dovranno dimostrare di disporre di un efficiente sistema di tenuta delle scritture per agevolare i controlli doganali mediante audit, il modo di farlo può variare. Per un richiedente di grandi dimensioni potrebbe essere necessario disporre di un sistema elettronico integrato di tenuta delle scritture che faciliti direttamente l'audit delle autorità doganali, mentre per una PMI potrebbe essere sufficiente disporre di un sistema semplificato e su base cartacea se permette alle autorità doganali di svolgere i controlli pertinenti.

e) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), stabilisce che *“il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;”*.

Occorre verificare come le merci non unionali o le merci soggette a controllo doganale sono distinte dalle merci unionali. Secondo l'articolo 25, paragrafo 2, dell'AE CDU, gli AEOS sono esonerati dal rispetto di tale condizione. Il motivo è che le disposizioni relative alla sicurezza non distinguono tra merci unionali e merci non unionali. I requisiti di sicurezza si applicano a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'UE o ne escono, a prescindere dalla loro posizione.

Per le PMI questa condizione si può considerare soddisfatta se la distinzione tra merci unionali e merci non unionali può essere effettuata mediante un semplice file elettronico o registrazioni cartacee, purché siano gestiti e protetti in modo sicuro.

f) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;”*.

Occorre tener conto del fatto che non esiste una “norma standard” per l'organizzazione amministrativa. Il richiedente deve dimostrare essenzialmente che l'organizzazione amministrativa è adeguata, tenuto conto del proprio modello aziendale, per la gestione del flusso di merci e che esiste un sistema adeguato di controllo interno. Non è pertanto appropriato utilizzare “soglie quantitative”, come un numero minimo di dipendenti, ecc.

Ciononostante, ci si aspetta che esistano e che siano adeguatamente attuate procedure scritte e istruzioni di lavoro con una chiara descrizione dei processi, delle competenze e della rappresentanza in caso di assenza. Per le microimprese e le piccole imprese tali aspettative possono essere soddisfatte anche mediante altre misure appropriate che devono essere dimostrate all'autorità doganale di rilascio.

Le procedure di controllo interno incidono non solo sul funzionamento quotidiano del dipartimento responsabile delle operazioni disciplinate dalla normativa doganale, ma anche su tutti i servizi che partecipano alla gestione delle attività inerenti alla catena di approvvigionamento internazionale di cui il richiedente fa parte. Gli esempi di controllo interno sono svariati e vanno da un semplice controllo incrociato a complessi controlli di plausibilità elettronici.

Qualsiasi irregolarità nell'amministrazione, comprese le infrazioni doganali, possono essere un indicatore del fatto che il sistema di controllo interno è inefficace. In questa prospettiva ogni infrazione doganale deve sempre essere esaminata anche in relazione a tale condizione al fine di adottare misure volte a migliorare il sistema di controllo interno, evitando quindi la ripetizione dell'infrazione.

g) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), dell'AE CDU stabilisce che *“ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;”*.

È importante verificare preventivamente, sulla base delle informazioni fornite nel [QAV](#) e di altre informazioni a disposizione delle autorità doganali, se il richiedente tratta merci soggette a licenze per scambi economici (ad esempio, nel settore tessile). In tal caso devono esistere procedure e pratiche adeguate per la gestione delle licenze d'importazione e/o esportazione delle merci. Se necessario, l'applicazione pratica di tali procedure e pratiche deve essere verificata sul posto.



Nel caso di scambi di merci specifiche, soggette a licenze rilasciate da altre autorità competenti, si consiglia alle autorità doganali di consultare queste ultime per ottenere feedback o informazioni di base sul richiedente.

h) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;”*.

Occorre esaminare le procedure di archiviazione e di reperimento delle scritture e delle informazioni del richiedente, anche su quale mezzo e in quale formato software i dati sono conservati e se, e in quale fase, i dati vengono compressi. Se si ricorre a terzi, è necessario che i relativi accordi siano chiari, con particolare riguardo alla frequenza e all'ubicazione dei backup e delle informazioni archiviate. Questa condizione comprende un aspetto importante correlato alla possibile distruzione o perdita di informazioni importanti. Occorre pertanto verificare l'esistenza di un piano di sicurezza, suddiviso in punti che descrivano le misure da prendere in caso di incidenti, e il suo aggiornamento periodico. Vanno controllate anche le procedure di backup da attuare quando i sistemi informatici non funzionano.

i) L'articolo 25, paragrafo 1, lettera i), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;”*.

Il richiedente deve disporre di procedure per la notifica alle autorità doganali qualora incontri difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e designare una persona di contatto responsabile delle notifiche alle autorità doganali. È necessario impartire istruzioni formali ai dipendenti che partecipano alla catena di approvvigionamento per evitare possibili difficoltà nell'ottemperare agli obblighi doganali. Tutte le difficoltà incontrate devono essere riferite al o ai responsabili designati o ai loro sostituti.

A tal fine è utile che i dati di contatto del responsabile designato siano chiaramente visibili per il personale che si occupa delle merci e per quello che si occupa delle relative informazioni (ad esempio affissi su un pannello e/o annotati accanto al telefono).

Per individuare il tipo di informazioni che devono essere comunicate dall'operatore economico, un elenco di esempi figura nell'[allegato 4 dei presenti orientamenti](#).

j) Articolo 25, paragrafo 1, lettera j), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;”*.

Occorre disporre di procedure per proteggere il sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere i dati. Queste possono comprendere le modalità con cui il richiedente controlla l'accesso ai sistemi informatici mediante l'uso di password, li protegge da intrusioni non autorizzate, ad esempio ricorrendo a firewall e protezioni antivirus, e archivia i documenti e ne assicura la conservazione in sicurezza. Tali misure di sicurezza devono non solo coprire il materiale informatico conservato nella sede dell'impresa del

richiedente, ma anche i dispositivi mobili che consentono l'accesso ai dati del richiedente (ad esempio crittografia del disco rigido per i computer portatili, password per gli smartphone).

I computer si devono bloccare automaticamente dopo un breve periodo di inattività. Si devono inoltre installare nei computer un programma antivirus regolarmente aggiornato e un firewall. La configurazione del computer deve essere gestita a livello centrale.

I server devono essere collocati in locali chiusi a chiave con accesso controllato e limitato al personale interessato.

k) Articolo 25, paragrafo 1, lettera k, dell'AE CDU stabilisce che *“ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.”*.

La gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci soggette a divieti o restrizioni figurava già nel criterio relativo alla sicurezza ed era pertanto limitata allo status di AEOS al fine di evitare l'uso improprio e la consegna illegale di merci sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Essa va considerata in stretta relazione con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), dell'AE CDU.

Le procedure possono riguardare:

- la distinzione tra le merci soggette a requisiti non fiscali e le altre merci;
- la verifica che le operazioni siano effettuate conformemente alla legislazione vigente (non fiscale);
- la gestione delle merci soggette a embargo;
- la gestione delle licenze;
- altre merci soggette a restrizioni;
- l'individuazione e la gestione delle potenziali merci a duplice uso.

Per quanto riguarda tale condizione, è essenziale che il personale sia consapevole dell'importanza dei requisiti non fiscali, della corretta classificazione delle merci e della necessità di mantenere aggiornati i dati principali. Per le imprese che si occupano dei prodotti di cui sopra è obbligatoria una formazione o un'autoformazione periodica sugli sviluppi normativi.

Inoltre è indispensabile che l'operatore economico contatti le autorità nazionali competenti per i requisiti non fiscali qualora emergano quesiti nella fase iniziale. Ciò vale in particolare per le nuove imprese o nel caso in cui gli operatori economici amplino il loro portafoglio.

In sede di valutazione di tale condizione, l'autorità doganale deve consultare altre autorità competenti per reperire quante più informazioni possibili sui processi attuati dagli operatori economici.

## **Sezione III - Comprovata solvibilità finanziaria**

### **2.III.1. Considerazioni generali**

Come indicato all'articolo 39, lettera c), del CDU, un AEO deve dimostrare che si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. L'articolo 26 dell'AE CDU, che descrive con maggior precisione le aspettative dell'autorità doganale di rilascio per quanto riguarda il criterio stabilito all'articolo 39, lettera c), del CDU, deve essere interpretato in tal senso.

Per verificare se il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 26 dell'AE CDU le autorità doganali prendono in considerazione i seguenti elementi:

- a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;*
- b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;*
- c) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.*

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Va osservato che il termine “insolvenza” nella presente sezione degli orientamenti non è da considerare sinonimo di “fallimento”, che comporta l'incapacità, o il pregiudizio della capacità, giuridicamente dichiarati, solitamente da un tribunale, di un'impresa di pagare i propri creditori. Ai fini del presente criterio è più rilevante il significato tecnico di insolvenza e il possibile rischio che, a causa della sua situazione economica e finanziaria, un operatore economico non sia in grado di pagare le proprie obbligazioni. In tale contesto è necessario considerare e valutare attentamente qualsiasi indicazione del fatto che l'operatore economico non sia, o nell'immediato futuro possa non essere, in grado di ottemperare ai propri obblighi finanziari.

### **2.III.2. Fonti di informazione**

Quando si esamina il criterio della comprovata solvibilità finanziaria è importante che, ove appropriato, tutte le informazioni siano considerate insieme per avere un quadro globale. È opportuno che gli indicatori non siano considerati isolatamente e che le decisioni siano basate sulla posizione globale del richiedente; l'obiettivo principale è infatti quello di assicurare che, una volta concesso lo status di AEO, l'operatore interessato sia in grado di continuare ad ottemperare ai propri obblighi.

Per valutare questo criterio le autorità doganali possono basarsi su varie fonti di informazione, ossia:

- registrazioni ufficiali di insolvenza, liquidazione e amministrazione controllata;
- la registrazione del pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci negli ultimi tre anni;
- i rendiconti finanziari pubblicati e i bilanci del richiedente relativi agli ultimi tre anni per esaminare la capacità di assolvere agli obblighi finanziari;
- i conti provvisori o i conti di gestione, in particolare eventuali relazioni intermedie e il flusso di cassa più recente, il bilancio e le previsioni di utili e perdite più recenti approvate dagli amministratori/dai partner/dal proprietario unico, in particolare se gli ultimi rendiconti finanziari pubblicati non forniscono le prove necessarie relative all'attuale posizione finanziaria o se il richiedente ha un'attività imprenditoriale avviata recentemente;
- le argomentazioni economiche del richiedente qualora fruisca di un prestito di un istituto di credito e la lettera di fido tale istituto;
- le conclusioni delle agenzie di rating del credito o il rating di associazioni per la tutela del credito o di autorità pubbliche competenti;
- le informazioni finanziarie accessibili, quali atti giuridici, banche dati online, notizie finanziarie, ecc.;
- altra documentazione che il richiedente può presentare, ad esempio la garanzia dell'impresa madre (o di un'altra impresa del gruppo) attestante la sua solvibilità finanziaria.

### **2.III.2.1. Il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare**

Se il richiedente è oggetto di una procedura fallimentare o di liquidazione, il criterio della solvibilità finanziaria di cui all'articolo 39, lettera c), del CDU e all'articolo 26, paragrafo 1, dell'AE CDU non è soddisfatto.

Se il richiedente presenta una forma di insolvenza, la conformità con il suddetto criterio deve essere ulteriormente esaminata, ad esempio tramite l'amministrazione controllata da una terza persona selezionata dal giudice. Occorre tuttavia raccogliere informazioni sulle circostanze che hanno portato all'avvio della procedura (recessione economica, crollo delle controllate, cambiamenti temporanei e imprevisti delle tendenze del mercato), nonché sugli importi dovuti. Questi possono essere paragonati all'importo dei diversi tipi di attività del richiedente, ossia le attività correnti (liquidità e altri strumenti liquidi, compresi i crediti, che possono essere convertiti in liquido entro un anno), attivi a lungo termine (proprietà, stabilimento e attrezzatura e altro capitale fisso, al netto del deprezzamento), attività immateriali (attività con un valore determinato, ma che non può essere realizzato, come avviamento, brevetti, diritti d'autore e riconoscimento del marchio) e ratei e risconti attivi (spese per costi futuri, ad esempio, per assicurazione, interessi o affitto).

### **2.III.2.2. Pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci**

Le autorità doganali possono stabilire se negli ultimi tre anni il richiedente ha versato, o era in ritardo nel versare, i dazi doganali/le imposte che sono legalmente dovute alle dogane. Non sono compresi gli importi che non sono ancora legalmente esigibili o che sono oggetto di ricorso. In caso di ricorso, quando la decisione è sospesa dall'autorità doganale, è opportuno

verificare se era stata costituita una garanzia a copertura dell'obbligazione doganale. Se la garanzia non era stata costituita come richiesto dall'articolo 45, paragrafo 3, del CDU, occorre consultare la relazione che ha giustificato tale esonero.

In genere, se il richiedente non ha versato importi legalmente dovuti, il criterio della comprovata solvibilità finanziaria non sarà soddisfatto. Occorre tuttavia esaminare i motivi del non pagamento o del ritardo di pagamento per decidere se esistano circostanze attenuanti accettabili. Di seguito sono elencati alcuni esempi di circostanze attenuanti:

- un problema di breve durata o una tantum di flusso di cassa o di liquidità che non mette in dubbio la situazione finanziaria globale e l'affidabilità del richiedente;
- il ritardo di pagamento da parte del richiedente era dovuto a un errore amministrativo e non a un problema di insolvenza; in questo caso si considera che il criterio è stato rispettato.

Un'impresa può chiedere dilazioni o agevolazioni di pagamento come stabilito agli articoli 111 e 112 del CDU. L'esistenza di tali richieste di dilazione non deve condurre automaticamente a considerare il richiedente come insolvente e, di conseguenza, a negargli lo status di AEO.

Tuttavia, tranne qualora siano concesse agevolazioni di pagamento, negli altri casi gli importi dovuti devono essere versati entro i termini prescritti dalla legge. Gli obblighi stabiliti dalle disposizioni del titolo III del CDU vanno considerati non solo in relazione al pagamento stesso, ma anche ai termini del pagamento. Il mancato rispetto di questi termini va messo in relazione con l'osservanza globale degli obblighi doganali da parte del richiedente.

Ove applicabile, se l'impresa ha chiesto il rimborso di dazi doganali o di tasse e oneri connessi all'importazione o all'esportazione di merci, le prove di tali rimborsi potrebbero essere ulteriormente esaminate dall'autorità doganale di rilascio.

### **2.III.2.3. Il richiedente può dimostrare di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi e adempiere agli impegni**

Le autorità doganali possono stabilire se il richiedente è in grado di assolvere ai propri obblighi finanziari nei confronti di terzi mediante la verifica dei rendiconti finanziari del richiedente degli ultimi tre anni, tenendo conto di quanto segue:

- ove prescritto dal diritto societario, la contabilità è stata chiusa entro i termini fissati dalla legge. La mancata chiusura della contabilità entro i termini prescritti è un indicatore che l'impresa può avere problemi con la contabilità o versare in difficoltà finanziarie. Se i termini non sono stati rispettati, le autorità doganali devono effettuare ulteriori indagini per stabilirne i motivi;
- eventuali pareri con riserva o osservazioni circa la continuazione delle attività dell'impresa espressi, ad esempio, dai revisori o dagli amministratori. Se i revisori interni o esterni nutrono dubbi sulla solvibilità di un'impresa, possono formulare un parere con riserva o esprimere le loro riserve nelle relazioni. Analogamente, anche gli amministratori possono, in via eccezionale, formulare tale osservazione. Se ciò si verifica, le autorità doganali devono indagare sui motivi dell'osservazione del revisore o dell'amministratore e considerare il suo significato per l'impresa;
- eventuali passività potenziali o accantonamenti. Passività potenziali considerevoli forniranno un'indicazione della capacità del richiedente di pagare debiti futuri;

- altri documenti finanziari, quali il conto economico o il flusso di cassa, possono essere utilizzati per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;
- qualsiasi analisi degli indici, se disponibile (ad esempio rapporto tra attività correnti e passività correnti), che misura la capacità dell'impresa di soddisfare gli obblighi attuali con le sue liquidità;
- qualsiasi altra conclusione fornita da istituti finanziari o di ricerca;
- altri indicatori che potrebbe essere interessante valutare, ad esempio se un'impresa è stata oggetto di importanti scioperi, se ha perso progetti importanti a cui partecipava o se ha perso fornitori importanti o fornitori principali.

Se utilizza un regime speciale come il transito unionale o il deposito doganale in generale, il richiedente deve di norma aver già dimostrato che dispone di risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi nell'ambito di tali regimi. Per il transito unionale, ad esempio, se al richiedente è già stata concessa un'autorizzazione per una garanzia globale di importo ridotto o per l'esenzione dalla garanzia, le autorità doganali dovranno tenerne conto, in quanto il richiedente ha già dimostrato di disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere agli obblighi che potrebbero sorgere nel periodo di utilizzo del regime di transito. In tali casi, e se il richiedente non svolge altre attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, non è necessario che le autorità doganali effettuino nuovamente controlli che sono già stati svolti.

#### **2.III.2.4. Il richiedente non ha passività, salvo qualora si possa dimostrare che possono essere coperte**

Le autorità doganali devono esaminare due criteri essenziali nei rendiconti finanziari e nei bilanci per valutare il criterio di comprovata solvibilità: gli attivi correnti netti (attivi correnti meno passivi correnti) e gli attivi netti (totale attivi meno totale passivi):

- gli attivi correnti netti rappresentano un importante indicatore del fatto che il richiedente disponga di capitale sufficiente per svolgere le operazioni quotidiane. Le autorità doganali devono raffrontare gli attivi correnti netti nella contabilità di un triennio per individuare eventuali tendenze significative in tale periodo ed esaminare i motivi degli eventuali cambiamenti, ad esempio se gli attivi correnti netti diventano da positivi a negativi o se diventano sempre più negativi. Questo può essere dovuto al calo del fatturato, a condizioni commerciali sfavorevoli o a un aumento dei costi. Le autorità doganali devono valutare se questo andamento sia dovuto a fattori a breve termine o se incida sulla redditività a lungo termine dell'impresa;
- gli attivi netti rappresentano un indicatore importante della redditività a lungo termine del richiedente e della sua capacità di pagare i propri debiti. Un'impresa deve avere attivi netti positivi per soddisfare il criterio della comprovata solvibilità finanziaria. Se gli attivi netti comprendono consistenti attivi immateriali, come l'avviamento, le autorità doganali devono valutare se tali attivi immateriali hanno un reale valore di mercato. Le autorità doganali devono tener conto anche della natura dell'impresa e della sua durata di vita. In alcune circostanze può essere normale per un'impresa avere un attivo netto negativo, ad esempio quando è stata creata dalla società madre a fini di ricerca e sviluppo e le passività sono finanziate con un prestito dalla società madre o da un istituto di credito. Analogamente, le nuove imprese sono spesso in perdita e con attivi netti negativi nella fase di

avviamento, quando stanno sviluppando nuovi prodotti o creando la clientela, prima che comincino a ricavare profitti dagli investimenti negli anni successivi. In questi casi gli attivi netti negativi possono non costituire un indicatore rilevante del fatto che un'impresa non è in grado di pagare i propri debiti.

È necessario esaminare anche i più recenti conti provvisori o conti di gestione tra gli ultimi rendiconti finanziari firmati e la data attuale per determinare se si sono prodotti cambiamenti significativi della posizione finanziaria del richiedente tali da incidere sulla sua comprovata solvibilità finanziaria.

Qualora esistano motivi di preoccupazione, il richiedente può prendere una serie di provvedimenti per migliorare gli attivi netti. Ad esempio, si possono raccogliere capitali supplementari tramite l'emissione di azioni. Per le multinazionali gli attivi netti negativi possono spesso risultare da operazioni e passività all'interno del gruppo. In questi casi le passività possono spesso essere coperte da una garanzia dell'impresa madre (o di un'altra impresa del gruppo).

### **2.III.3. Finanziamento mediante prestito di un'altra persona o di un istituto di credito**

Se il richiedente è finanziato da un prestito di un'altra persona o di un istituto di credito, le autorità doganali possono chiedere una copia delle argomentazioni economiche del richiedente e della lettera di fido della banca o di un documento equivalente. Occorre che le autorità doganali confrontino le argomentazioni economiche e/o il documento relativo al prestito con il flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite più recenti per accertare che il richiedente operi entro i limiti della concessione di scoperto approvata e che i suoi risultati siano in linea con le previsioni effettuate nel momento in cui le argomentazioni economiche sono state ultimate. Se le differenze sono significative, occorre indagare sui motivi.

Le autorità doganali possono tuttavia esigere ulteriori prove, quali un impegno del prestatore o una lettera di fido della banca, e stabilire il periodo del prestito e i relativi termini e condizioni. Le autorità doganali devono verificare che la posizione registrata nella contabilità corrisponda all'impegno o alla lettera di fido/agevolazioni della banca. Se il richiedente è un proprietario unico o un partner e i beni personali sono utilizzati a sostegno della solvibilità dell'impresa, è opportuno che le autorità doganali ottengano un elenco dei beni personali e si accertino che tale elenco è affidabile.

Può risultare necessario chiedere all'impresa di fornire informazioni supplementari in relazione a un prestito, per esempio il nome del creditore, la finalità del prestito e le sue condizioni. Tali informazioni devono essere verificate e raffrontate con altri documenti finanziari (ad es. bilancio, conto profitti e perdite) al fine di valutare la situazione finanziaria globale dell'operatore economico.

### **2.III.4. Lettere di conforto e garanzie dell'impresa madre (o di altre imprese del gruppo)**

Le lettere di conforto sono documenti generalmente rilasciati da un'impresa madre (o un'altra impresa del gruppo) contenenti dichiarazioni atte a favorire l'ottenimento di un finanziamento da parte di una controllata. Lettere di conforto possono essere inviate quando la controllata ha attivi netti negativi e sono utilizzate per sostenere il parere degli amministratori e corroborare il parere dei revisori che l'impresa dispone di risorse finanziarie adeguate per continuare le attività. Possono essere limitate a un determinato periodo di tempo e sono costituite da una

dichiarazione scritta con cui si esprime l'intenzione di continuare a sostenere finanziariamente l'impresa richiedente, ma non sempre sono giuridicamente vincolanti.

Nel giudicare la comprovata solvibilità finanziaria di una controllata occorre considerare che quest'ultima può operare grazie alla garanzia dell'impresa madre e che le autorità doganali potrebbero verificare la contabilità dell'impresa madre che fornisce il sostegno per accertarsi che disponga dei mezzi per farlo.

Va notato che le lettere di conforto spesso non sono accordi contrattuali giuridicamente vincolanti e non costituiscono pertanto una garanzia avente valore legale. Quando il richiedente dipende dal sostegno finanziario dell'impresa madre (o di un'altra impresa del gruppo) per soddisfare il criterio della comprovata solvibilità finanziaria, le autorità doganali devono, ove appropriato, accertare che il sostegno sia fornito nell'ambito di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante. Se una garanzia è necessaria a prova del sostegno dell'impresa madre (o di un'altra impresa del gruppo), deve essere giuridicamente vincolante secondo la legislazione nazionale degli Stati membri in cui è accettata, diversamente non può essere presa in considerazione nella verifica dell'osservanza del criterio. Per costituire un accordo contrattuale giuridicamente vincolante deve contenere l'impegno irrevocabile e incondizionato a pagare le passività della controllata. Una volta firmata, il firmatario avrà la responsabilità giuridica di pagare le obbligazioni doganali non onorate dal richiedente.

### **2.III.5. Richiedenti stabiliti nell'UE da meno di tre anni**

Se il richiedente è stabilito nell'UE da meno di tre anni non sarà possibile effettuare controlli finanziari così approfonditi come per le imprese stabilite da più tempo. L'assenza di informazioni sui precedenti finanziari del richiedente accresce il livello di rischio per le autorità doganali. In tali casi la comprovata solvibilità finanziaria sarà giudicata, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, dell'AE CDU, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili al momento della domanda. Tali informazioni potrebbero comprendere eventuali relazioni intermedie e il flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite più recenti forniti dagli amministratori/dai partner/dal proprietario unico.

Le autorità doganali devono inoltre vigilare sulle domande presentate da imprese che sono andate in liquidazione per evitare il pagamento delle passività e che hanno ripreso l'attività sotto un nome diverso. Se le autorità doganali dispongono di informazioni indicanti che le persone che controllano il richiedente hanno in precedenza controllato un'impresa che rientra in tale categoria e la nuova impresa è a tutti gli effetti la stessa impresa, con la stessa personalità giuridica, che è andata in liquidazione, tali informazioni possono essere utilizzate per contestare il fatto che il richiedente abbia una posizione finanziaria sufficientemente buona da soddisfare il criterio della comprovata solvibilità finanziaria.

D'altro canto, le autorità doganali devono considerare il caso in cui il richiedente era stabilito da meno di tre anni a seguito di una riorganizzazione aziendale, ma l'attività economica rimane la stessa. Per valutare questo criterio le autorità doganali potrebbero prendere in considerazione i conti della società, i conti di gestione, i rendiconti finanziari o altri documenti pertinenti dell'impresa preesistente, a condizione che l'attività economica non sia cambiata.



## **Sezione IV - Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta**

### **2.IV.1. Considerazioni generali**

L'articolo 39, lettera d), del CDU stabilisce un ulteriore criterio per l'autorizzazione di AEOC relativo all'esistenza di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta. A norma dell'articolo 27 dell'AE CDU, il criterio si considera rispettato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- *il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:*
  - *un'esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;*
  - *una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione.*
  
- *Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:*
  - *l'autorità doganale di uno Stato membro;*
  - *un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;*
  - *un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.*

*Se il richiedente si avvale di una persona che lavora per suo conto, il criterio si considera soddisfatto se la persona in questione è un AEOC.*

Tutte le possibilità concrete di dimostrare la conformità con una delle due condizioni (standard pratici di competenza o qualifiche professionali) sono sufficienti e possono essere scelte dal richiedente; esse devono tuttavia rispecchiare lo specifico coinvolgimento del richiedente in attività doganali e il suo ruolo nella catena di approvvigionamento, il suo status e l'organizzazione aziendale esistente nell'impresa del richiedente.

Va osservato che la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente può essere un suo dipendente o una persona che lavora per suo conto. Il richiedente ha l'onere di provare che la persona che lavora per suo conto è effettivamente incaricata delle questioni doganali.

## **2.IV.2. Standard pratici**

### **2.IV.2.1. Esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale**

#### **Campo di applicazione**

Per standard pratici si intende il fatto che il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali deve dimostrare di avere acquisito esperienza in materia doganale. Una conoscenza puramente teorica della normativa doganale non è sufficiente. Tuttavia, l'esperienza almeno triennale in materia doganale non si riferisce al periodo che precede immediatamente la presentazione della domanda, ma può essere ripartita su un arco temporale più lungo. La pertinenza dell'esperienza acquisita nel corso di un periodo di tempo dovrebbe essere valutata dall'autorità doganale di rilascio.

La pratica triennale deve inoltre tener conto del ruolo del richiedente nella catena di approvvigionamento di cui al [capo 1.II.4. dei presenti orientamenti](#), ad esempio:

- un esportatore/fabbricante quale definito nel [capo 1.II.4. lettere b\)/a\) dei presenti orientamenti](#), può dimostrare di avere l'esperienza pratica triennale se è titolare di un'autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentazione delle merci per l'uso del regime doganale di esportazione per un periodo di almeno tre anni o ha svolto il ruolo di esportatore in un normale regime doganale di esportazione negli ultimi tre anni.
- Uno spedizioniere doganale quale definito nel [capo 1.II.4. lettera e\) dei presenti orientamenti](#) può dimostrare di avere l'esperienza triennale se detiene un'autorizzazione di semplificazioni doganali (se del caso) o se ha lavorato per almeno tre anni in tale settore per conto di un'altra persona.
- Un trasportatore quale definito nel [capo 1.II.4. lettera f\) dei presenti orientamenti](#) può dimostrare la sua esperienza pratica se da tre anni è titolare di un'autorizzazione per procedura semplificata in relazione al transito doganale o è un destinatario autorizzato nell'ambito della convenzione TIR o se negli ultimi tre anni ha stipulato contratti e rilasciato documenti di trasporto e dichiarazioni sommarie.

#### **Verifica del rispetto del criterio**

Va osservato che la verifica del rispetto del criterio vale soltanto per la durata dell'esperienza professionale. Infrazioni o deviazioni dalla conformità non pregiudicano i 3 anni di esperienza professionale, ma devono essere prese in considerazione nel valutare il rispetto del criterio relativo alla conformità alla normativa doganale e fiscale e ai sistemi di controllo interno di cui alle sezioni [2.I.1](#) e [2.I.2](#) dei presenti orientamenti.

#### **a) Richiedente**

Se la persona che deve soddisfare la condizione dell'esperienza pratica comprovata di tre anni in materia doganale è il richiedente (persona fisica o persona giuridica), essa può dimostrare di soddisfare questa condizione in uno o più dei seguenti modi:

nel caso di presentazione di una domanda, i seguenti elementi devono essere presi in considerazione:

- svolgere attività doganali (ad esempio importazione/esportazione/transito) o espletamento di formalità doganali da almeno tre anni. Per la valutazione dei tre anni di esperienza nel settore doganale l'autorità doganale di rilascio deve tener conto del tipo di attività economica svolta (ad esempio, permanente o stagionale, dichiarazioni non molto numerose, ma di valore elevato). La prova può essere determinata anche dalla presenza del numero EORI del richiedente nella casella 2, 8, 14 o 50 delle dichiarazioni in dogana o dal pagamento dei dazi doganali e/o della garanzia per i diritti doganali. Va osservato che la semplice presenza del numero del richiedente in una delle citate caselle delle dichiarazioni doganali non significa che questi sia direttamente coinvolto nell'espletamento delle formalità doganali. In questo caso è importante per le autorità doganali sapere se le formalità doganali sono espletate direttamente dal richiedente (all'interno dell'impresa) o da terzi (ad esempio spedizionieri doganali). In questo ultimo caso il richiedente non è esonerato dall'obbligo di assicurare che le formalità siano espletate correttamente. In altri termini, se la gestione doganale/le formalità doganali sono svolte da terzi su base occasionale e, pertanto, non rientrano nella definizione di persona che lavora per conto del richiedente, il criterio può essere soddisfatto dal richiedente se questi dispone di un'organizzazione interna che consente la supervisione e il controllo sulla gestione doganale/sulle formalità svolte dai terzi.
- essere titolare di una specifica autorizzazione rilasciata a norma del CDU e relativi AD e AE, o delle DAC fino a quando sono applicabili, relativa alle attività doganali svolte e valida da almeno tre anni;
- prestare servizi di intermediazione doganale per almeno tre anni; la prova può essere costituita dalle dichiarazioni doganali e da tutti i necessari documenti; prova del pagamento e/o della garanzia per i diritti doganali e la presenza del numero EORI nella casella 14 delle dichiarazioni doganali;
- organizzare il trasporto di merci nel commercio internazionale per conto di un esportatore, un importatore o un'altra persona, ottenere, controllare e preparare la documentazione necessaria per l'osservanza degli obblighi doganali e/o fungere da trasportatore ed emettere il proprio contratto di trasporto; in questo caso la prova può essere costituita, ad esempio, dalla polizza di carico o dalla lettera di trasporto aereo.

Le autorità doganali devono utilizzare tutte le informazioni disponibili e la conoscenza delle autorizzazioni già concesse al richiedente nonché la dichiarazione presentata sulla base dei loro dati bancari e dei sistemi elettronici.

Un altro elemento di cui le autorità doganali devono tenere conto è il documento ufficiale del richiedente che definisce chiaramente la sua attività economica e l'obiettivo generale della sua impresa (ad esempio, estratto del registro ufficiale, se del caso).

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni a seguito di una riorganizzazione aziendale, le autorità doganali prendono in considerazione le attività doganali svolte dalla società preesistente, a condizione che esse siano rimaste invariate.

## **b) Persona responsabile delle questioni doganali del richiedente**

### **aa) dipendente del richiedente responsabile delle questioni doganali**

**Il criterio può essere rispettato anche dal o dai dipendenti del richiedente responsabili delle questioni doganali.** Il dipendente è il soggetto che copre la o le posizioni create all'interno dell'organizzazione del richiedente (definite ad esempio tramite la struttura organizzativa, la struttura funzionale, la struttura divisionale, istruzioni di lavoro o altre misure organizzative) di persona "responsabile" delle questioni doganali; è ad esempio la persona responsabile dell'ufficio di importazione e esportazione o un impiegato dell'ufficio di gestione delle questioni doganali.

### **Campo di applicazione**

**Se la persona che deve soddisfare la condizione è il dipendente del richiedente responsabile delle questioni doganali,** deve esistere un rapporto di lavoro che crea un legame giuridico tra datore di lavoro (richiedente) e dipendente. Questo significa che il dipendente esegue **per il richiedente** lavori o servizi in materia doganale, a certe condizioni, in cambio di una remunerazione. A causa di tale rapporto il dipendente non agisce in qualità di rappresentante doganale (diretto o indiretto) del richiedente (ad esempio, le caselle 2 e 14 della dichiarazione doganale di esportazione comprendono solo il numero EORI del richiedente/esportatore). Di conseguenza, il richiedente ha la responsabilità finanziaria e giuridica ed è responsabile in caso di infrazioni della normativa doganale verificatesi nell'esercizio delle funzioni.

Va osservato che, in funzione dell'organizzazione interna del richiedente, più di un dipendente può essere responsabile delle attività doganali. In tal caso la condizione deve essere soddisfatta da tutti i dipendenti responsabili.

Qualora un altro dipendente diventi responsabile delle questioni doganali del richiedente, l'operatore economico deve informare l'autorità doganale di rilascio, che può valutare la reale necessità di esaminare la nuova situazione sulla base delle informazioni fornite (ad esempio, il nome della o delle persone interessate dalla rotazione e la loro esperienza in materia doganale all'interno dell'impresa).

### **Verifica del rispetto del criterio**

Se il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente lavora per quest'ultimo da meno di tre anni, può dimostrare di rispettare il criterio fornendo la prova di aver precedentemente lavorato su questioni pertinenti in un'altra impresa. In tal caso la prova della conformità sarà costituita dal precedente contratto di lavoro o dalla struttura organizzativa dell'altra impresa, da una dichiarazione della presente impresa indicante chiaramente la situazione lavorativa del dipendente all'interno dell'altra impresa o da altri mezzi di prova detenuti dal dipendente e riconosciuti dalle autorità doganali. Se il richiedente è una PMI, soprattutto una microimpresa o una piccola impresa (ad esempio un'impresa familiare), la struttura gestionale e organizzativa può essere diversa, senza una reale distinzione di ruoli interni o di posizione operativa. In tal caso la dichiarazione formale del richiedente potrebbe essere considerata sufficiente.

## **bb) persona esterna all'impresa del richiedente**

**Il criterio può essere rispettato da una persona esterna all'impresa del richiedente** solo se la gestione/il trattamento delle questioni doganali è esternalizzato.

### **Campo di applicazione**

In tal caso il richiedente è rappresentato direttamente (a proprio nome e per proprio conto) o indirettamente (per proprio conto) da un terzo per quanto riguarda le formalità doganali (ad esempio il richiedente esternalizza l'espletamento delle formalità doganali a uno spedizioniere doganale o a uno spedizioniere).

Il criterio non può essere soddisfatto da persone a cui il richiedente ha esternalizzato attività diverse da quelle attinenti al settore doganale, quali, ad esempio, le tecnologie dell'informazione.

In ogni caso esiste sempre un contratto che prevede una remunerazione e che definisce le prestazioni che la persona destinataria del contratto è tenuta a fornire. Tale contratto contiene generalmente una bozza di termini e condizioni. La durata del contratto è determinata in via preliminare in quanto parte integrante della giustificazione economica per l'esternalizzazione dell'attività.

I motivi per esternalizzare le attività doganali sono diversi. Le PMI, ad esempio, spesso esternalizzano funzioni importanti, per motivi economici e di gestione, a ditte esterne specializzate che hanno un grado di conoscenze tecniche che non può essere conseguito dal richiedente. Di seguito sono illustrati alcuni esempi di esternalizzazione.

**Spedizionieri doganali** al fine di espletare le formalità doganali. La complessità e la continua evoluzione della normativa doganale obbligano le imprese a rivolgersi a professionisti esterni. Questa opzione può essere più efficace sotto il profilo dei costi rispetto alle operazioni interne per motivi di portata economica, conoscenze, tecnologia e dello stimolo fornito dalla concorrenza nel settore privato.

**Spedizionieri internazionali** al fine di espletare le formalità doganali e logistiche. Uno spedizioniere non trasporta le merci, ma agisce come esperto della rete logistica. Uno spedizioniere stipula contratti con i trasportatori per il trasporto delle merci e in più ha esperienza nell'elaborazione e nel trattamento della documentazione doganale e di altro tipo e nello svolgimento delle attività relative alle spedizioni internazionali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di esternalizzazione di servizi strategici, il richiedente deve garantire che le conoscenze e le competenze necessarie per prestare il servizio siano costanti durante il periodo coperto dal contratto. La persona che soddisfa il criterio e il richiedente non possono essere dissociati in quanto l'articolo 38, paragrafo 1, del CDU stabilisce che i criteri devono essere soddisfatti dall'operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di AEO. L'operatore economico deve pertanto sapere che è possibile esternalizzare "attività" ma non la responsabilità ad esse correlata. Come già indicato sopra, la scarsa qualità del servizio può alla fine dar luogo a problemi relativi al rispetto degli altri criteri, causando in ultima analisi la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

A tale riguardo, se il richiedente esternalizza la gestione/il trattamento di questioni doganali a una persona che lavora per suo conto, il contratto o accordo di qualsiasi altro tipo tra il

richiedente e detta persona deve essere messo a disposizione delle autorità doganali per chiarire la capacità e la responsabilità della persona destinataria e quindi dimostrare la conformità al criterio.

### **Verifica del rispetto del criterio**

Se le attività doganali sono esternalizzate a un terzo che lavora per conto del richiedente, l'autorità doganale di rilascio deve accertare il rispetto del criterio:

1) verificando se il richiedente ha un rapporto di lavoro con detta persona istituito da più di tre anni. Per provare questo l'autorità doganale di rilascio può verificare l'esistenza di un contratto, di un mandato o di un accordo di qualsiasi altro tipo tra il richiedente e la persona che lavora per suo conto; il contratto deve stabilire chiaramente le mansioni e le responsabilità che la persona svolge per conto del richiedente (il contratto o il mandato sono le copie del richiedente) oppure

2) se il rapporto di lavoro è instaurato da meno di tre anni, verificando se la persona destinataria del contratto è in possesso di un'autorizzazione per le semplificazioni doganali, se del caso, e/o espleta le formalità doganali da almeno tre anni.

Come previsto all'articolo 27, paragrafo 2, dell'AE CDU, la condizione relativa agli "standard pratici di competenza" è considerata soddisfatta se la persona che lavora per conto del richiedente è un AEOC.

In caso di attività doganali esternalizzate è sufficiente che il richiedente, il dipendente responsabile delle questioni doganali o la persona che lavora per conto del richiedente rispetti il criterio. Se il richiedente esternalizza le proprie attività doganali a più di una persona che lavora per suo conto, il criterio deve essere rispettato da tutte queste persone.

Va osservato che, se il richiedente dispone di un ufficio o di un servizio interno che si occupa delle questioni doganali e consente la supervisione e il controllo dell'espletamento delle formalità doganali che sono state esternalizzate, il criterio può essere soddisfatto dal richiedente.

### **2.IV.2.2. Una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione**

Va osservato che il competente organismo europeo di standardizzazione non ha ancora elaborato norme applicabili alle «questioni doganali».

### **2.IV.3. Qualifiche professionali**

#### **Campo di applicazione**

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dell'AE CDU, il criterio è considerato rispettato anche se il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

- i) *l'autorità doganale di uno Stato membro;*
- ii) *un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;*
- iii) *un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.*

### **Verifica del rispetto del criterio**

Istituzioni pubbliche o private quali università, scuole doganali, altre scuole specifiche o associazioni di categoria o professionali che offrono vari corsi di preparazione per l'ottenimento di una specifica autorizzazione professionale o di un riconoscimento o per l'iscrizione in un albo per determinati operatori economici (ad esempio, la professione di spedizioniere doganale).

L'organismo di formazione deve certificare che il tirocinante ha completato il corso con profitto.

Il richiedente o le persone responsabili delle questioni doganali del richiedente che sono autorizzate o abilitate o possiedono una licenza per l'esercizio dell'attività professionale nel settore doganale (ad esempio spedizionieri doganali o spedizionieri) possono dimostrare il rispetto del criterio fornendo la prova di aver completato con profitto una formazione in materia doganale.

È inoltre possibile che una persona all'interno dell'impresa, che ha il potere legale di rappresentarla fisicamente, abbia seguito con profitto una formazione in materia doganale (ad esempio, una persona responsabile dell'impresa richiedente che fornisce servizi di intermediazione, come il presidente o un membro del consiglio di amministrazione, ha superato un esame di spedizioniere doganale). In tal caso il richiedente soddisfa la condizione relativa alla qualifica professionale tramite detta persona.

È ancora possibile che gli Stati membri non dispongano di programmi di riconoscimento o di albi professionali, ma prevedano una formazione specifica in materia doganale (ad esempio una formazione offerta a livello di scuola secondaria o convenzioni con enti pubblici che offrono servizi di istruzione). Questo tipo di formazione deve essere riconosciuto dalle autorità doganali come sufficiente in un contesto professionale specifico. Gli Stati membri sono stati incoraggiati a sviluppare programmi di formazione di questo tipo.

Le autorità doganali o i settori pubblici o privati di cui ai punti ii) e iii) di cui sopra che intendano realizzare attività di formazione per il rispetto della condizione relativa alla qualifica professionale potrebbero prendere in considerazione il quadro UE delle competenze nel settore doganale per il settore privato pubblicato sul sito web della DG TAXUD:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/eu\\_training/competency/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm)

Tale strumento si basa su una serie di valori fondamentali che devono essere dimostrati da qualsiasi operatore o persona che lavora nel settore privato e interagisce con le amministrazioni doganali dell'UE.

## Sezione V - Adeguati standard di sicurezza

### 2.V.1. Considerazioni generali

A norma dell'articolo 39, lettera e), del CDU, un AEO autorizzato per la sicurezza deve soddisfare adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali. L'articolo 28 dell'AE CDU specifica ulteriormente i criteri da rispettare. Occorre indicare chiaramente che il criterio della sicurezza è pertinente solo se l'operatore economico presenta domanda di certificato AEOS.

Allo stesso tempo è importante che l'esame del criterio di sicurezza sia effettuato per tutti i locali utilizzati per le attività del richiedente disciplinate dalla regolamentazione doganale. Ad esempio, un deposito in cui sono immagazzinate merci che non sono soggette a sorveglianza doganale ma che sono destinate all'esportazione (e quindi ad entrare in una catena di approvvigionamento internazionale) deve essere controllato ai fini della sicurezza. Viceversa, un deposito in cui sono immagazzinate solo merci che si trovano in libera pratica e che saranno vendute all'interno del territorio doganale dell'Unione può non essere rilevante ai fini della sicurezza. Pertanto, nel preparare la domanda, gli operatori devono indicare le attività cui sono adibiti tutti i loro locali.

Solo se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio dell'autorizzazione non permette di esaminarli tutti, ma l'autorità doganale non dubita che il richiedente mantenga norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, l'autorità doganale di rilascio può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi. Questa decisione può essere riveduta nel corso del monitoraggio. Locali non visitati possono pertanto essere inclusi nel piano di monitoraggio.

Poiché ogni impresa è strutturalmente diversa da un'altra, e ciascuna ha il proprio modello aziendale, le misure di sicurezza attuate dai richiedenti devono essere considerate dalle autorità doganali caso per caso. Scopo della presente sezione non è quello di compilare un elenco esaustivo di tutte le misure di sicurezza che i richiedenti potrebbero applicare per soddisfare i requisiti di sicurezza dell'AEO, ma piuttosto quello di fornire indicazioni per comprendere il concetto di sicurezza dell'AEO. Esempi di possibili soluzioni di misure da prendere figurano nelle [note esplicative del QAV](#) e nella pertinente sezione [dell'allegato 2 dei presenti orientamenti](#).

Gli standard di sicurezza del richiedente sono considerati adeguati solo se tutte le condizioni elencate all'articolo 28, paragrafo 1, dell'AE CDU possono essere verificate dalle autorità doganali e sono considerate soddisfatte. Tuttavia, per stabilire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a c), dell'AE CDU, carenze minori constatate in una condizione possono essere compensate da punti di forza in un'altra. Occorre tener sempre presente il significato e lo scopo della disposizione, ossia che siano attuate misure di controllo appropriate per rendere accettabile il livello di rischio. Possono ad esempio esistere carenze nei controlli dei precedenti svolti sul personale temporaneo. Il richiedente, tuttavia, riconosce e gestisce in modo efficace questo rischio attuando misure adeguate di controllo dell'accesso, in modo che il personale temporaneo non possa accedere senza sorveglianza alle merci già presenti o che entrano nella catena di approvvigionamento o a zone dell'impresa sensibili sotto il profilo della sicurezza. A tale riguardo occorre anche tener presente che una buona



conoscenza e applicazione pratica del concetto di AEO da parte del richiedente e dei suoi dipendenti possono evitare un rischio minore dovuto a una carenza di controlli fisici. D'altro canto, le misure di sicurezza fisica più efficienti possono non produrre i risultati attesi se il personale competente non dispone delle conoscenze necessarie.

Anche se alcuni dei criteri presentati nella [parte 2 “Criteri AEO” dei presenti orientamenti](#) possono essere verificati mediante controlli documentali o sul posto, il criterio di sicurezza comprenderà sempre controlli fisici nei locali del richiedente.

Occorre prendere in considerazione un approccio graduale in funzione del rischio delle diverse zone (“metodo a cipolla”).

Occorre tenere nel debito conto le disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, dell'AE CDU:

- *Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di standardizzazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all'articolo 39, lettera e), del codice. I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 39, lettera e), del codice.*

*I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.*

Informazioni dettagliate sul reciproco riconoscimento e la sua attuazione si trovano nella [parte 6 dei presenti orientamenti](#).

- *Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 2015/1998 della Commissione<sup>11</sup>, i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all'articolo 39, lettera e), del codice.*

## **2.V.2. Sicurezza degli edifici**

Per evitare la manomissione delle merci e proteggere dati e documentazioni sensibili il richiedente provvede affinché “*gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative*

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

<sup>11</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

*all'autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato”.*

Scopo delle misure di sicurezza inerenti agli edifici è quello di evitare le intrusioni illecite e, in caso di ingresso nella recinzione perimetrale/nell'edificio, consentano di:

- far perdere tempo e scoraggiare l'intruso (mediante griglie, codici, finestre esterne e interne, cancelli e recinzioni assicurati da dispositivi di bloccaggio);
- scoprire rapidamente l'intrusione (mediante misure di monitoraggio o di controllo dell'accesso, come, ad esempio, sistemi d'allarme antifurto interni/esterni o telecamere a circuito chiuso – CCTV);
- reagire rapidamente all'intrusione (mediante un sistema di trasmissione a distanza a un responsabile o a un'impresa di servizi di sicurezza se l'allarme scatta).

Occorre tener sempre conto di questa condizione nel contesto del controllo dell'accesso e della sicurezza delle merci trasportate. Le misure di sicurezza devono di fatto avere una portata globale: se i richiedenti vogliono proteggere la loro proprietà (merci, dati, edifici), non possono separare nettamente la sicurezza degli edifici e il controllo dell'accesso dalle misure di sicurezza del carico.

Inoltre, ai fini dell'analisi dei rischi, i richiedenti e le autorità doganali tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun luogo. In alcuni casi un locale sarà costituito da un edificio, che pertanto funge allo stesso tempo da confine esterno dell'impresa; in altri casi un locale sarà situato all'interno di un area protetta e controllata come un porto franco, un parco industriale o logistico. In alcuni casi la rampa di carico per le merci in entrata o in uscita farà parte della struttura esterna.

Anche l'ubicazione dei locali (ad esempio, zona circostante con un livello elevato di criminalità o costituita da aree verdi, la vicinanza o annessione ad altri edifici, la vicinanza a strade o ferrovie) può incidere sulle misure da prendere. Anche la disposizione dei locali può influenzare anche la valutazione del criterio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, dell'AE CDU, lettera a) “sicurezza degli edifici” e lettera b) “misure di controllo dell'accesso”. Nel valutare questa condizione occorre tener conto di diversi aspetti, ad esempio se una recinzione è collocata sulla sommità di un rilievo o di un terrapieno, che la pone in posizione elevata, o se confina con una siepe o un corso d'acqua, che rendono difficile l'accesso all'edificio.

Nel verificare questa condizione è estremamente importante tenere nel debito conto il fatto che ciascun richiedente deve garantire la sicurezza dei propri edifici e il controllo dell'accesso; tuttavia, nel valutare come questi obiettivi sono conseguiti si devono considerare le caratteristiche specifiche delle **PMI**. Ad esempio, un grande produttore potrebbe avere un muro/una recinzione perimetrali, guardie di sicurezza, telecamere a circuito chiuso (CCTV), ecc., mentre per uno spedizioniere doganale che opera da una sede di dimensioni ridotte potrebbero bastare dispositivi di bloccaggio sicuri su porte, finestre e classificatori.

### **2.V.3. Adeguate misure di controllo dell'accesso**

Per rendere sicuro l'accesso ai locali ed evitare la manomissione delle merci il richiedente attua *«misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture».*

Potranno esistere casi in cui misure di sicurezza esterna, come recinzioni, cancelli e illuminazione, saranno obbligatorie (quando le merci sono depositate all'esterno degli edifici, quando i muri degli edifici non sono considerati perimetro esterno o quando la protezione e gli accessi degli edifici non sono sufficientemente sicuri). Vi saranno invece altri casi in cui un muro perimetrale esterno completo non sarà né possibile né necessario, ad esempio se il richiedente prende in affitto parti di un parco industriale o logistico, le merci non sono depositate all'esterno e gli altri requisiti di sicurezza fisica, come la sicurezza dell'edificio, rispondono a norme rigorose.

Tutte le zone sensibili sotto il profilo della sicurezza devono essere protette contro l'accesso non autorizzato di terzi, ma anche dei dipendenti del richiedente che non dispongono delle competenze necessarie o non hanno il nullaosta di sicurezza per accedervi. Sono comprese misure di controllo dell'accesso non solo di personale non autorizzato, ma anche di veicoli e merci non autorizzati.

Devono essere previste, e debitamente eseguite, pratiche su come reagire a incidenti di sicurezza da attuare in caso di accesso non autorizzato o di tentativo di accedere ai locali (ad esempio, contattare la polizia locale, il personale di sicurezza interno e, se del caso, le autorità doganali). A tale riguardo è inoltre importante tener presente che il concetto di sicurezza AEO ha carattere essenzialmente preventivo. È pertanto necessario indicare eventuali violazioni di sicurezza in anticipo, prima che abbiano ripercussioni significative sulla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. Un esempio può essere costituito da un sistema CCTV che si limita a registrare, ma non è oggetto di monitoraggio; anche se può essere sufficiente per altri fini, non è probabilmente sufficiente per un AEOS.

Nel verificare questa condizione è estremamente importante tener conto delle caratteristiche specifiche delle **PMI**. Anche se le PMI devono rispettare gli stessi requisiti delle grandi imprese per quanto riguarda le procedure interne di controllo dell'accesso, soluzioni diverse possono essere adeguate per quanto riguarda il controllo dell'accesso. Ad esempio:

- per la maggior parte del tempo le piccole imprese e le microimprese non dispongono di risorse sufficienti per destinare dipendenti al monitoraggio dell'accesso al sito. In questo caso, ad esempio, una recinzione completa dotata di un sistema di interfono dovrebbe consentire il controllo a distanza dell'accesso al sito;
- istruzioni precisanti l'obbligo di mantenere chiuse a chiave le porte delle zone di spedizione e di munire le porte di un campanello per gli autotrasportatori che hanno bisogno di accedere alla zona di spedizione potrebbero impedire l'accesso non autorizzato alle zone di carico;
- mentre le grandi imprese sono tenute ad emettere dispositivi di identificazione per tutto il personale e i visitatori, ciò potrebbe non essere necessario per le PMI.

#### **2.V.4. Sicurezza del carico**

Per assicurare l'integrità del carico e prevenire pratiche illegali nel flusso di merci all'interno della catena di approvvigionamento internazionale il richiedente deve adottare *“misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico”*.

Queste misure, ove appropriato per l'impresa interessata, prevedono:

- integrità delle unità di trasporto (compreso l'uso di sigilli e di ispezioni su 7 punti: esterno, porte interne/esterne, lato destro e sinistro, parete di fondo, soffitto/tetto, pavimento/interno);
- processi logistici (compresa la scelta dello spedizioniere e del mezzo di trasporto);
- merci in entrata (compreso il controllo della qualità, della quantità e, ove del caso, dei sigilli);
- magazzinaggio delle merci (compresi controlli delle scorte);
- produzione delle merci (comprese ispezioni della qualità);
- imballaggio delle merci (comprese informazioni sull'imballaggio);
- carico delle merci (compreso il controllo della qualità, della quantità e dei sigilli/marchi).

Ove appropriato e fattibile, le misure di cui sopra sono documentate e registrate.

Violazioni dell'integrità del carico/delle unità di trasporto devono essere individuate appena possibile, comunicate al servizio o al personale di sicurezza designato, indagate e registrate per prendere le necessarie contromisure. È pertanto essenziale che le competenze e le responsabilità delle unità e delle parti coinvolte siano chiaramente descritte e note.

Come già menzionato alla sezione [2.V.2. dei presenti orientamenti](#), la sicurezza del carico è inseparabile dalla sicurezza degli edifici e dalle misure di controllo dell'accesso in quanto le misure di sicurezza mirano, in ultima analisi, a evitare in particolare l'accesso non autorizzato al carico (zone di spedizione, banchine di carico e zone di trasporto).

Inoltre, nel verificare questa condizione è estremamente importante tener conto delle caratteristiche specifiche delle PMI. Ad esempio:

- porte/barriere mobili chiuse, un apposito segnale e istruzioni possono essere sufficienti per limitare unicamente al personale autorizzato l'accesso alle zone soggette a restrizione (tali istruzioni possono essere integrate nelle procedure generali di sicurezza del richiedente);
- per evitare l'accesso non autorizzato alle zone di fabbricazione, zone di spedizione, banchine di carico, zone di trasporto e agli uffici i visitatori potrebbero essere scortati sistematicamente nei locali e firmare un registro all'ingresso.

Infine, la sicurezza del carico è inseparabile anche dalla "Sicurezza del partner commerciale", poiché quando le merci contenute nelle unità di trasporto entrano nella catena di approvvigionamento sono spesso poste sotto la responsabilità dei partner commerciali.

## **2.V.5. Sicurezza del partner commerciale**

### **2.V.5.1. Considerazioni generali**

**Partner commerciale** è il termine utilizzato per descrivere un'entità commerciale con cui un'altra entità commerciale ha un rapporto d'affari reciprocamente vantaggioso. Ai fini AEO sono presi in considerazione i partner commerciali che partecipano direttamente alla catena di approvvigionamento internazionale.

Tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento internazionale che intervengono tra l'esportatore/il fabbricante e l'importatore/l'acquirente possono essere considerati partner commerciali reciproci in funzione della situazione specifica.

La relazione con i partner commerciali può essere di tipo contrattuale quando i diritti e gli obblighi di entrambe le parti sono disciplinati da un contratto legale. In alternativa, si può trattare di un accordo libero, privo di base giuridica, oppure compreso tra questi due estremi (casi in cui esiste documentazione, ma è unicamente una dichiarazione relativa ai fatti o alle intenzioni). Possono inoltre esistere relazioni in cui una parte, ad esempio un governo che possiede e gestisce infrastrutture e strutture di trasporto, determina nella sostanza i parametri di servizio che un'altra parte, ad esempio un trasportatore, può accettare o no e sui quali ha un'influenza scarsa o nulla.

La selezione dei partner commerciali è di importanza vitale e i richiedenti AEO devono disporre di un processo di selezione chiaro e verificabile.

Dal punto di vista dell'AEO, i partner commerciali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), dell'AE CDU possono presentare domanda per ottenere lo status di AEO, ma se decidono di non farlo o se sono stabiliti in un paese in cui non è possibile ottenere tale status, devono presentare al partner AEO prove adeguate attestanti che sono in grado di soddisfare standard di sicurezza di livello accettabile. La situazione ideale sarebbe naturalmente quella in cui un numero massimo di partecipanti alla catena di approvvigionamento internazionale abbiano lo status di AEO, o uno status equivalente, concesso dalle autorità competenti di uno dei paesi terzi con cui l'Unione ha un MRA.

#### **2.V.5.2. Identificazione dei partner commerciali**

Quando una catena di approvvigionamento internazionale è esaminata nell'ambito di un'autovalutazione AEO, è importante che il ruolo di ogni partner commerciale sia chiaramente individuato. Il ruolo del partner commerciale determina il livello di rischio, il livello di sensibilizzazione alle questioni di sicurezza che gli viene richiesto e, in alternativa, le misure che l'AEO deve adottare per attenuare i rischi individuati. Le responsabilità dei partner commerciali di un AEO potrebbero ad esempio essere le seguenti:

- **i produttori e i depositari** devono assicurare e promuovere la consapevolezza che i locali devono essere conformi a uno standard di sicurezza accettabile, tale da impedire la manomissione delle merci in produzione e/o deposito e l'accesso non autorizzato;
- **gli importatori/spedizionieri/esportatori/spedizionieri doganali** devono accertarsi che gli agenti di terzi siano al corrente delle procedure e dei sistemi alla frontiera e che conoscano la documentazione che deve accompagnare le merci in transito e quella necessaria per lo sdoganamento;
- **i trasportatori** devono provvedere affinché il trasporto delle merci non sia interrotto senza necessità e l'integrità delle merci sia garantita mentre sono in loro custodia e protetta contro manomissioni non autorizzate.

#### **2.V.5.3. Requisiti di sicurezza per i partner commerciali**

L'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), dell'AE CDU stabilisce che gli standard di sicurezza in relazione ai partner commerciali sono considerati adeguati se *«il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al*

*modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale.»*

Un AEO è principalmente responsabile della sua parte della catena di approvvigionamento, delle merci in sua custodia e delle strutture che gestisce. Una volta concesso, lo status di AEO si riferisce unicamente alla persona che ha presentato domanda per ottenerlo. L'AEO dipende tuttavia anche dagli standard di sicurezza dei partner commerciali al fine di garantire la sicurezza delle merci in sua custodia. È essenziale che un richiedente sia a conoscenza di tutti i ruoli nella o nelle catene di approvvigionamento dei suoi partner commerciali e che si impegni al massimo per garantire che i suoi partner commerciali rispettino i requisiti di sicurezza AEO.

È opportuno che il richiedente provveda affinché i propri partner commerciali siano a conoscenza dei requisiti ed obblighi in materia di sicurezza e si sforzi, ove appropriato e fattibile in funzione del modello aziendale, di concludere accordi contrattuali scritti o di porre in essere altre misure adeguate. Quando conclude un accordo contrattuale con un partner commerciale il richiedente deve pertanto, se necessario, fare il possibile affinché l'altra parte contraente valuti e migliori la sicurezza della catena di approvvigionamento, fornendo indicazioni su come questo obiettivo può essere conseguito e relative prove. La gestione del rischio inerente ai partner commerciali rappresenta un altro elemento essenziale. Il richiedente deve pertanto conservare la documentazione giustificativa inerente a questo aspetto per dimostrare il proprio impegno nell'accertare che i partner commerciali soddisfino tali requisiti o, in alternativa, abbiano adottato misure per attenuare eventuali rischi individuati.

Il richiedente deve conoscere chi sono i suoi nuovi partner commerciali potenziali. Inoltre l'AEO, una volta ottenuta l'autorizzazione, nel considerare nuovi partner commerciali potenziali deve cercare di ottenere informazioni sugli aspetti delle loro attività che sono pertinenti per lo status di AEO.

Seguono esempi di come un AEO, o il richiedente, potrebbe potenziare la sicurezza della catena di approvvigionamento:

- collaborare con altri AEO o equivalenti AEO;
- ove appropriato e fattibile secondo il suo modello aziendale, concludere accordi contrattuali sulla sicurezza con i partner commerciali;
- scegliere i subappaltatori (ad esempio, trasportatori, vettori, ecc.) sulla base della loro conformità ad alcune norme di sicurezza e talvolta ai requisiti internazionali obbligatori applicabili, in particolare se sono già stati approvati nell'ambito di regimi di sicurezza come KC o RA;
- prevedere nei contratti clausole che vietano ai subappaltatori di subappaltare ulteriormente il lavoro a parti sconosciute per le quali la procedura di identificazione e le misure di sicurezza appropriate non possono essere garantite dal subappaltatore. Ciò deve sempre avvenire nel caso del trasporto aereo di merce/posta messa in sicurezza a partire da un mittente conosciuto;
- utilizzare sigilli per tutti i modi di trasporto, ove possibile, al fine di rilevare manomissioni nei punti di entrata dello spazio di carico. Ai container carichi deve essere apposto, dalla parte che riempie il container non appena ultimata l'operazione di riempimento, un sigillo conforme alla norma ISO17712;
- ispezionare i container carichi nei locali del subappaltatore, nel terminal e nei locali del destinatario per verificare che siano stati sigillati;

- prima di concludere accordi contrattuali, tenere conto delle informazioni generali degli organismi responsabili della registrazione delle imprese (ove possibile) e dei prodotti dei partner (merci a rischio e sensibili);
- il richiedente/l'AEO svolge, o fa svolgere da terzi, audit di sicurezza sul partner commerciale in modo da accertarsi che rispetti i requisiti e gli obblighi di sicurezza;
- ove appropriato e fattibile in funzione del modello aziendale, il richiedente/l'AEO chiede il rilascio di una dichiarazione di sicurezza che attesti i modelli aziendali, i ruoli e le responsabilità delle parti.

Nell'allegato 3 dei presenti orientamenti figura un esempio di dichiarazione di sicurezza che può essere utilizzata negli Stati membri nei casi in cui il richiedente intende soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), dell'AE CDU mediante una dichiarazione di sicurezza rilasciata da un determinato partner commerciale. Tuttavia, se sceglie una dichiarazione di sicurezza come il meccanismo appropriato e realizzabile in funzione del suo modello aziendale, il richiedente deve essere in grado di assicurare che gli obblighi in essa contemplati siano effettivamente esistenti e osservati dal partner commerciale;

- il richiedente/l'AEO utilizza trasportatori, vettori e/o strutture garantiti da certificati di sicurezza internazionali o europei (ad esempio, il codice ISPS e RA);
- il richiedente/l'AEO conclude accordi non contrattuali al fine specifico di individuare aspetti importanti inerenti alla sicurezza, in particolare se in una valutazione della sicurezza sono state riscontrate carenze potenziali.

Sia le autorità doganali che gli operatori economici devono tener presente che le misure sopra menzionate sono unicamente esempi e che l'elenco non è esaustivo. La scelta di una misura rispetto a un'altra o di una combinazione di misure dipende in larga parte dal ruolo del partner commerciale interessato nella catena di approvvigionamento e dai rischi associati nonché dal suo modello aziendale.

A prescindere dalle misure che il richiedente ha adottato per rispettare questo requisito, è importante che esistano procedure per monitorare gli accordi presi con i partner commerciali e che queste siano rivedute e aggiornate periodicamente.

Se un richiedente/AEO viene a sapere che uno dei suoi partner commerciali, che partecipa alla catena di approvvigionamento internazionale, non rispetta gli standard di sicurezza adeguati che sono stati stabiliti, prende immediatamente i provvedimenti opportuni per rafforzare, al meglio delle sue capacità, la sicurezza della catena di approvvigionamento.

Per quanto riguarda le spedizioni prese in consegna da partner commerciali sconosciuti, si raccomanda che il richiedente/l'AEO adotti le misure adeguate per ridurre a livelli accettabili i rischi di sicurezza inerenti a tale specifica operazione.

Ad esempio, la merce/posta aerea in arrivo da un partner commerciale sconosciuto per il quale la procedura di identificazione e le misure di sicurezza appropriate non possono essere garantite deve essere verificata da un agente regolamentato.

Questa precauzione è particolarmente importante quando il richiedente/l'AEO lavora con partner commerciali nuovi o temporanei o partecipa al trasporto di spedizioni di grandi dimensioni, come nel caso delle spedizioni postali o per corriere espresso.

Quando vi sono più subappaltatori, la responsabilità di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento è trasferita dal richiedente/dall'AEO (ad esempio, un esportatore) al suo partner commerciale (ad esempio uno spedizioniere). Tale partner commerciale è di fatto quello che si è formalmente impegnato a rendere sicuri i rispettivi compiti per conto del richiedente/dell'AEO. Se tuttavia il “subappaltatore di primo grado” (ad esempio, lo spedizioniere) utilizza altre parti, deve verificare che i subappaltatori successivi (ad esempio, il trasportatore o uno spedizioniere successivo) pongano in atto le misure di sicurezza.

Se l'AEO incontra difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali, deve contattare senza indugio le autorità doganali indicando in dettaglio tali casi.

## **2.V.6. Sicurezza del personale**

La sicurezza del personale è uno dei principali aspetti della sicurezza, insieme alla sicurezza fisica, alle misure di controllo dell'accesso, alla sicurezza dei partner commerciali, ecc. Va osservato che questa condizione non è relativa alla «sicurezza sul lavoro», in quanto ciò esula dal campo di applicazione del criterio di sicurezza.

Per evitare l'infiltrazione di personale non autorizzato che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza, il richiedente *“effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni”*. Per quanto riguarda l'attuazione pratica di tale requisito, sia le autorità doganali che il richiedente devono tener conto dei seguenti importanti aspetti:

- tutti gli operatori economici devono disporre di sistemi/procedure appropriati per soddisfare tale requisito e le autorità doganali devono essere in grado di verificarlo;
- è il richiedente, essendo il datore di lavoro, ad essere responsabile dello svolgimento di tali controlli, mentre le autorità doganali verificano se sono stati effettuati e se sono sufficienti per garantire la conformità sulla base della normativa vigente;
- la portata e la finalità dei controlli devono essere chiare. Occorre rispettare il principio di proporzionalità, ossia l'azione non deve andare oltre quanto è necessario per conseguire la finalità.

La portata e la valutazione del rispetto della condizione dipendono dalle dimensioni, dalla struttura organizzativa e dal tipo di attività dell'operatore economico. Una determinata verifica deve pertanto adattarsi al richiedente interessato. Tuttavia, le principali aree che devono sempre essere oggetto di verifica figurano:

– *politica dell'occupazione del richiedente*

L'organizzazione generale e le procedure per l'assunzione di nuovo personale devono essere chiare e indicare i responsabili. La politica del richiedente deve in particolare riflettere tutte le ragionevoli precauzioni di cui tener conto quando si assume nuovo personale destinato ad occupare posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza: il richiedente deve verificare che i potenziali dipendenti non abbiano subito condanne per illeciti concernenti la sicurezza, le



dogane o altri illeciti penali inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale ed effettuare, con le stesse finalità, controlli periodici dei precedenti dei dipendenti che occupano posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale.

I metodi per il controllo della sicurezza possono comprendere semplici verifiche, come quelle dell'identità e della residenza o, se necessario per l'assunzione, del permesso di lavoro, ma anche un'autodichiarazione dei precedenti penali e indagini fondate su elementi inconfutabili e/o ufficiali desumibili da esperienze lavorative precedenti e referenze.

Il richiedente deve inoltre avere requisiti di sicurezza in vigore per quanto riguarda l'uso di personale temporaneo e lavoratori interinali. Norme di sicurezza analoghe per personale temporaneo e permanente e per i lavoratori interinali devono tener conto della sensibilità dei posti sotto il profilo della sicurezza. Se utilizza un'agenzia di collocamento per l'assunzione del personale, il richiedente deve specificare nei contratti con l'agenzia il livello dei controlli di sicurezza da svolgere sul personale prima e dopo l'assunzione per posti sensibili sotto il profilo della sicurezza. Gli auditor doganali possono chiedere di verificare le modalità di svolgimento dei controlli sul personale esterno da parte del richiedente. A tale riguardo il richiedente deve tenere traccia delle prove relative agli standard..

*– dipendenti che occupano posti sensibili sotto il profilo della sicurezza*

Per definire i “posti sensibili sotto il profilo della sicurezza” è necessario effettuare un'analisi dei rischi adeguata e tener conto del fatto che non si tratta solo di posizioni direttive, ma anche di posti direttamente correlati alla movimentazione, al deposito e al trasporto delle merci. In tale contesto posti sensibili sotto il profilo della sicurezza sono ad esempio:

- posti con responsabilità per questioni di sicurezza, doganali o di assunzione;
- lavori connessi alla sorveglianza degli edifici e della ricezione;
- posti di lavoro descritti nella [sezione 6 del QAV](#) correlati all'entrata/uscita di merci e al loro deposito.

Tali controlli possono essere svolti anche per dipendenti che già lavorano nell'impresa, in servizi non considerati sensibili dal punto di vista della sicurezza, e che sono trasferiti in posti sensibili.

Per posti di lavoro sensibili o critici in termini di sicurezza potrebbero essere richiesti controlli di polizia sulle condanne scontate e non scontate. I neoassunti potrebbero informare il datore di lavoro di un'eventuale diffida/libertà provvisoria su cauzione, di procedimenti giudiziari in corso e/o condanne. Essi devono inoltre comunicare ogni altra occupazione o attività che comporti eventuali rischi per la sicurezza.

Si raccomanda inoltre che il personale dipendente non rientri in nessuna delle “liste nere” stabilite dalla normativa nazionale o sovranazionale (ad esempio, regolamento (CEE) n. 2580/2001<sup>12</sup>, regolamento (CE) n. 881/2002<sup>13</sup> e regolamento (UE) n. 753/2011<sup>14</sup>).

---

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan.

I controlli da effettuare devono essere conformi alla normativa UE e/o nazionale sulla protezione dei dati personali che disciplina il trattamento dei dati personali in situazioni diverse. In numerosi casi esistono disposizioni che consentono il trattamento dei dati personali solo se l'interessato ha dato il proprio consenso preliminare. Per facilitare il processo, per alcuni di questi posti si può pertanto inserire nel contratto una clausola speciale in cui si chiede all'interessato di dare il proprio consenso per effettuare il controllo dei precedenti.

– *politica e procedure in caso di dimissioni o licenziamento del personale*

Il richiedente deve disporre di procedure atte ad eliminare rapidamente l'identificazione e l'accesso ai locali e ai sistemi informatici per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro.

Come menzionato nelle [note esplicative del QAV](#) (si veda la domanda 6.11 “Sicurezza del personale”), tutti questi requisiti di sicurezza riguardanti la politica di assunzione applicata dal richiedente devono essere documentati.

### **2.V.7. Prestatori di servizi esterni**

Il richiedente può inoltre avere relazioni commerciali disciplinate da contratti con altre parti, quali imprese di pulizia e di ristorazione, fornitori di software, imprese esterne di servizi di sicurezza o appaltatori a breve termine. Ai fini AEO queste parti sono considerate come prestatori di servizi.

L'articolo 28, paragrafo 1, lettera f), dell'AE CDU stabilisce che “*il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti*”.

Anche se non svolgono un ruolo diretto nella catena di approvvigionamento internazionale, tali prestatori di servizi esterni possono avere un impatto significativo sui sistemi di sicurezza e doganali del richiedente. È pertanto opportuno che il richiedente applichi loro misure appropriate in termini di sicurezza, le stesse che applicherebbe ai partner commerciali.

Se alcune delle condizioni di sicurezza AEO sono soddisfatte dal prestatore di servizi per conto del richiedente AEO, queste dovranno essere esaminate nell'ambito dell'audit. Un esempio tipico è la condizione relativa alle misure di controllo dell'accesso quando il richiedente ha concluso un contratto con un'impresa di servizi di sicurezza per ottemperare ai propri obblighi in questo settore. Tale condizione deve essere verificata valutando le modalità con cui il prestatore di servizi la soddisfa per conto dell'AEO. Anche se può esternalizzare tali attività a terzi, è l'AEO che è e rimane responsabile del rispetto del criterio AEO, e deve accertare che il prestatore di servizi rispetti i requisiti, in quanto i partner prestatori di servizi agiscono per suo conto.

### **2.V.8. Programmi di sensibilizzazione alla sicurezza**

Per evitare un'insufficiente sensibilizzazione ai requisiti di sicurezza il richiedente “*assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di*

*sicurezza*". Il richiedente deve mettere a punto meccanismi intesi a istruire e formare il personale sulle politiche di sicurezza, sul riconoscimento delle deviazioni da tali politiche e sulla comprensione delle misure che devono essere prese in risposta alle mancanze in materia di sicurezza.

Il richiedente deve in particolare:

- istruire il personale e, se del caso, i partner commerciali in merito ai rischi nella catena di approvvigionamento internazionale;
- fornire materiale informativo, consigli di esperti e formazione adeguata sull'identificazione dei carichi potenzialmente sospetti a tutto il personale interessato che prende parte alla catena di approvvigionamento, come il personale addetto alla sicurezza, il personale addetto alla gestione del carico e alla documentazione del carico, nonché il personale dei servizi di spedizione e di ricevimento. Tale formazione deve essere attuata prima che l'operatore economico presenti domanda per ottenere lo status di AEO;
- conservare registrazioni adeguate dei metodi applicati, delle indicazioni fornite e della formazione impartita per documentare i programmi di sensibilizzazione;
- designare un servizio o una persona (all'interno o all'esterno dell'impresa) responsabile della formazione del personale;
- sensibilizzare i dipendenti alle procedure vigenti nell'impresa per individuare e riferire i casi sospetti;
- impartire una formazione specifica per aiutare i dipendenti a mantenere l'integrità del carico, riconoscere potenziali minacce interne alla sicurezza e proteggere il controllo dell'accesso;
- rivedere e aggiornare il contenuto della formazione ogni volta che sono necessari adeguamenti. Il contenuto della formazione deve riflettere eventuali requisiti specifici correlati alla particolare attività dell'operatore economico, ad es. trasporto aereo di merce/posta.

Non esiste una frequenza obbligatoria con cui ripetere la formazione sulla sicurezza.

Tuttavia, poiché il personale, gli edifici, le procedure e i flussi possono cambiare di frequente, i livelli di sensibilizzazione devono essere mantenuti garantendo che la formazione sia ripetuta e aggiornata periodicamente.

Una formazione adeguata è inoltre obbligatoria per tutti i nuovi dipendenti e per i dipendenti dell'impresa che vengono assegnati a posti correlati alla catena di approvvigionamento internazionale.

I meccanismi di istruzione e formazione del personale di cui sopra devono naturalmente essere adeguati alle dimensioni dell'impresa (si veda la parte 3, sezione III, punto 3.III.2, "Piccole e medie imprese"). Per le **microimprese**, ad esempio, le autorità doganali possono accettare una formazione impartita oralmente, che deve tuttavia essere documentata, e un richiamo dei principali requisiti di sicurezza nell'ambito delle procedure generali di sicurezza o una semplice nota di sensibilizzazione da parte del personale interessato.

Allo stesso tempo, la frequenza e l'intensità della formazione sulla sicurezza possono variare da un dipendente all'altro nella stessa impresa in funzione della responsabilità e della possibilità di ciascuno di essi di influire sulla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale.

I richiedenti e i loro dipendenti sono incoraggiati a utilizzare lo strumento di e-learning della Commissione sull'AEO per acquisire una comprensione generale del concetto di AEO e dei relativi requisiti di sicurezza.

### **2.V.9. Persona di contatto designata**


L'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), stabilisce che *“il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza”*. Tale persona di contatto deve essere comunicata all'autorità doganale di rilascio. Va osservato che questa condizione non è relativa alla «sicurezza sul lavoro», in quanto ciò esula dal campo di applicazione del criterio di sicurezza.

Tale persona deve rappresentare il punto di contatto per le questioni provenienti dall'interno dell'impresa e per quelle provenienti dall'autorità doganale di rilascio in materia di sicurezza.

Questa funzione può anche essere esternalizzata, ma il richiedente deve garantire che tale persona sia pienamente a conoscenza di tutte le questioni specifiche in materia di sicurezza dell'impresa e sia autorizzata a ricevere e comunicare dati sensibili sotto il profilo della sicurezza.

### PARTE 3 – Presentazione della domanda e autorizzazione

Il seguente diagramma presenta una panoramica semplificata del processo di presentazione della domanda:



## **Sezione I – Determinazione dello Stato membro competente per la presentazione di una domanda AEO**

### **3.I.1. Principi generali**

Lo Stato membro a cui deve essere presentata la domanda di AEO deve essere determinato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del CDU. A norma di detto articolo, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Il principio generale è che la domanda deve essere presentata allo Stato membro che ha la migliore conoscenza delle attività doganali del richiedente.

Tuttavia, considerate le tendenze moderne nella struttura organizzativa delle imprese e nei flussi commerciali, nonché la tendenza attuale ad esternalizzare talune attività, la decisione corretta non è sempre scontata.

Se non è possibile determinare chiaramente lo Stato membro che deve fungere da autorità doganale di rilascio sulla base del summenzionato principio generale, si applicano gli articoli 12 o 27 dell'AD CDU.

L'articolo 12 dell'AD CDU stabilisce che l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali) (si tratta ad esempio del luogo in cui si trova la sede amministrativa dell'impresa richiedente).

L'articolo 27 dell'AD CDU stabilisce, specificamente per l'AEO, che se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del CDU o dell'articolo 12 dell'AD CDU, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

### **3.I.2. Accessibilità della documentazione doganale**

L'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del CDU riguarda anche il caso in cui un'impresa esternalizza la gestione amministrativa delle attività doganali a un'entità stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. Questa pratica è comune e consentita dalle leggi in molti Stati membri. In tali casi l'impresa provvede affinché l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilita abbia accesso elettronico alla documentazione conservata in un altro Stato membro o in un paese terzo.

In questi casi la domanda deve essere presentata nello Stato membro a cui l'impresa garantisce accesso alla contabilità principale e in cui sono svolte, almeno in parte, le attività doganali.

Esempio 1:

L'impresa C è stabilita in Svezia e svolge tutte le proprie attività commerciali in tale paese, ad eccezione dell'amministrazione, che è esternalizzata in Estonia. L'impresa assicura accesso

elettronico alla propria documentazione alle autorità doganali svedesi secondo quanto prescritto dalla normativa pertinente in Svezia:

*la domanda AEO deve essere presentata in Svezia.*

Un altro caso è quello in cui le attività doganali non sono svolte in nessuno degli Stati membri in cui la documentazione è conservata o accessibile.

Esempio 2:

L'impresa C è stabilita nel Regno Unito, esternalizza le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di prendere una decisione (la contabilità principale ai fini doganali) in Irlanda; le scritture e i documenti sono accessibili dal Regno Unito. Essa importa merci dall'Asia attraverso la Romania:

in questo caso si applica l'articolo 12 dell'AD CDU e *la domanda AEO deve essere presentata nel Regno Unito.*

Esempio 3:

L'impresa C è stabilita in Italia, la contabilità principale si trova a Malta e non è accessibile da nessun altro luogo. Essa importa dall'Ucraina, le importazioni e il magazzinaggio hanno luogo in Germania e la fabbricazione in Spagna. Le esportazioni sono effettuate dal Portogallo.

In tal caso la domanda deve essere presentata a Malta in quanto la contabilità principale è accessibile unicamente da tale paese.

### **3.I.3. Multinazionali e grandi imprese**

Come illustrato in precedenza, è chiaro che ogni operatore economico che è un soggetto giuridico autonomo deve presentare la propria domanda unitamente a un [QAV](#) accuratamente compilato. In alcuni casi le imprese multinazionali operano tramite soggetti giuridici distinti in diversi Stati membri, mentre in altri casi esse operano attraverso stabili organizzazioni.

L'articolo 5, punto 32, del CDU definisce una "stabile organizzazione" come "una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona". Va osservato che, a norma dell'articolo 5, punto 31, lettera b), del CDU, una stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo. Tuttavia, lo status giuridico delle stabili organizzazioni può essere definito in modo diverso in base alla legislazione nazionale. Di fatto le stabili organizzazioni, per poter operare, in alcuni Stati membri possono essere considerate come soggetti giuridici autonomi, anche se il gruppo societario di cui fanno parte non le considera indipendenti da un punto di vista interno. In questo caso si applica il suddetto principio generale, ossia la stabile organizzazione deve presentare una domanda distinta.

Esempio 1:

L'impresa madre "M" è stabilita in Germania e ha le seguenti stabili organizzazioni giuridicamente indipendenti: la stabile organizzazione "M1" registrata in Belgio e la stabile

organizzazione “M2” registrata in Austria. L’impresa madre “M” non svolge attività doganali, ma le stabili organizzazioni partecipano ad attività disciplinate dalla normativa doganale. L’impresa madre “M” vorrebbe ottenere lo status di AEO per tutto il gruppo. La contabilità principale relativa alle attività doganali interessate si trova negli Stati membri in cui sono registrate le stabili organizzazioni e qui si svolgono anche le attività doganali.

*“S1” deve presentare domanda in Belgio e “S2” deve presentare domanda in Austria, mentre la società madre “M” che non svolge attività doganali non può presentare nessuna domanda.*

Va osservato che devono essere presentate domande distinte e questo può sembrare un onere a carico del richiedente. Tuttavia è opportuno considerare che le due domande sono completamente indipendenti e, di conseguenza, il mancato rispetto di alcuni criteri per una domanda non comporterebbe il rifiuto della domanda dell’altra stabile organizzazione o, se l’autorizzazione è già stata concessa, la sua sospensione o revoca.

Nei casi in cui le stabili organizzazioni non sono soggetti giuridici indipendenti, a norma dell’articolo 26 del CDU un’unica domanda deve comprendere “tutte le stabili organizzazioni (del richiedente) nel territorio doganale dell’Unione”. L’articolo 27 dell’AD CDU stabilisce che, nel caso di una domanda unica di cui alla [parte 1, sezione II, punto 1.II.1., dei presenti orientamenti](#), la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

Esempio 2:

L’impresa madre “A” è stabilita nel Regno Unito e ha stabili organizzazioni, che non sono persone giuridiche distinte, in Belgio, Germania e Olanda; le informazioni relative alle sue attività generali di gestione logistica si trovano nel Regno Unito:

*l’impresa madre “A” deve presentare un’unica domanda per tutte le succursali. Nel [QAV](#) devono essere descritte le procedure comuni nonché le procedure specifiche per ciascuna succursale.*

La situazione è simile per un’impresa di un paese terzo che ha stabili organizzazioni nell’Unione.

Esempio 3:

L’impresa madre “A” è stabilita negli USA e ha stabili organizzazioni che non sono persone giuridiche distinte nel Regno Unito, in Belgio, in Germania e in Olanda. La stabile organizzazione nel Regno Unito svolge il ruolo di centro europeo e le informazioni relative al sistema di gestione delle attività di tutte le succursali nell’UE sono conservate nel Regno Unito. Le attività doganali sono svolte nel Regno Unito, in Belgio, in Germania e in Olanda:

*l’impresa “A” deve presentare un’unica domanda nel Regno Unito. La domanda deve tuttavia riportare le informazioni seguenti:*

- casella 1 = nome dell’impresa madre nel Regno Unito + nomi delle succursali in Belgio, Germania e Olanda;



casella 4 =indirizzi delle succursali in Belgio, Germania e Olanda;  
casella 9 = numero EORI dell'impresa nel Regno Unito + numeri di registrazione pertinenti (codice IVA o codice TIN se il codice IVA non è disponibile) delle succursali in Belgio, Germania e Olanda;  
caselle 16-18 = uffici di tutte le succursali nell'UE.

Gli Stati membri sono incoraggiati a consultarsi tempestivamente, anche prima di accettare la domanda di un paese terzo richiedente, al fine di stabilire che tutte le stabili organizzazioni del richiedente nel territorio dell'Unione sono incluse nella domanda.

Per determinare il luogo in cui presentare la domanda nei casi sopra citati si veda la [parte 3.I.2](#) sopra.

## **Sezione II – Ricevimento e accettazione della domanda**

L'iter generale da seguire quando si presenta una domanda AEO è descritto agli articoli 22 e 38 del CDU, agli articoli da 11 a 13 e da 26 a 28 dell'AD CDU e agli articoli 10 e 12 dell'AE CDU. Fino alla data di potenziamento del sistema AEO la domanda è presentata utilizzando le informazioni contenute nell'allegato 1C delle DAC. Al suo ricevimento, la domanda è esaminata dalle autorità doganali, che decidono se accettarla o no. Occorre tener conto delle seguenti considerazioni generali:

- la domanda è presentata in conformità ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del CDU e all'articolo 11 dell'AD CDU;
- un [questionario di autovalutazione \(QAV\)](#) è presentato insieme alla domanda in conformità all'articolo 26, paragrafo 1, dell'AD CDU;
- le autorità doganali devono disporre di tutte le informazioni necessarie per essere in grado di effettuare un rapido controllo della domanda presentata rispetto alle condizioni di accettazione. Tali informazioni possono essere ottenute mediante accesso alle banche dati pertinenti o invitando il richiedente a presentarle insieme alla domanda;
- ove appropriato, le autorità doganali devono fare ricorso anche ad altre fonti di informazione disponibili, ad esempio banche dati comuni dell'UE, contatti con le altre autorità, informazioni sul sito web dell'impresa, ecc.;
- se sono necessarie informazioni supplementari, le autorità doganali devono chiederle al richiedente non appena possibile e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'AE CDU;
- non è prevista una scadenza per la presentazione delle informazioni supplementari da parte del richiedente. In questi casi si applicano le disposizioni amministrative nazionali vigenti. Tuttavia, considerando che senza tali informazioni supplementari la domanda non può essere trattata, le autorità doganali devono fissare un termine ragionevole per la ricezione delle informazioni pertinenti e informarne il richiedente (articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'AE CDU);
- le autorità doganali devono sempre comunicare al richiedente l'accettazione della domanda e la relativa data; devono anche informarlo qualora la domanda sia respinta, indicando i motivi (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del CDU);
- nel caso di domande inoltrate da multinazionali, per prendere la decisione di accettare/respingere la domanda si veda anche la [parte 3, sezione I “Determinazione dello Stato membro competente per la presentazione di una domanda di AEO”](#) dei presenti orientamenti.

Si raccomanda vivamente al richiedente di fare il possibile per accelerare la procedura complessiva non appena riceve la notifica che la sua domanda è stata accettata dall'autorità doganale. In particolare si consiglia di rivedere i punti seguenti in tutta la procedura di domanda:

- *consolidamento degli elementi di informazione e di prova delle diverse unità/diversi servizi connessi alla procedura di domanda AEO;*
- *fornitura di informazioni:* si consiglia di sensibilizzare le unità competenti sulla loro specifica responsabilità con riguardo all'insieme dei requisiti/del processo AEO e di verificare che siano pronte a fornire le informazioni necessarie;
- *seguito dato:* l'impresa deve adottare misure per correggere le carenze constatate durante la compilazione del [QAV](#) e mitigare i rischi associati e le autorità doganali devono essere informate in merito a eventuali problemi di conformità. Si raccomanda inoltre di informare le autorità doganali in merito alle azioni intraprese;
- *consultazione delle autorità doganali:* chiarire eventuali dubbi dell'impresa per evitare di sprecare tempo e denaro.

### **Sezione III – Analisi dei rischi e processo di audit**

Va osservato che il termine “audit doganale” copre diversi tipi di controlli doganali o valutazioni svolte dalle autorità doganali per accertare che gli operatori economici rispettino la normativa nazionale e unionale e i requisiti nei settori doganali. L'audit comprende il pre-audit, l'audit a posteriori e il riesame.

Il pre-audit è effettuato dalle autorità doganali prima della concessione di qualsiasi tipo di certificazione/autorizzazione doganale. Nel contesto dell'AEO il pre-audit è il controllo che segue la domanda di AEO e serve a verificare se il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del CDU. A seguito del (pre-)audit l'auditor deve essere in grado di:

- formulare un giudizio circa il rispetto delle condizioni per la concessione dello status di AEO;
- individuare i rischi residui e proporre ulteriori azioni da intraprendere;
- individuare i punti nelle procedure dell'operatore che necessitano di un monitoraggio più rigoroso e consigliare al richiedente di migliorare o rafforzare le pertinenti procedure e controlli.

Una volta concessa l'autorizzazione, è necessario distinguere tra monitoraggio e riesame. Il monitoraggio viene effettuato in modo continuo dalle autorità doganali mediante un controllo quotidiano delle attività dell'AEO, comprese visite nei suoi locali. Esso mira all'individuazione anticipata di eventuali segnali di non conformità e consente di reagire prontamente qualora siano individuate difficoltà o elementi di non conformità. Il riesame implica che qualcosa è già stato individuato e che è necessario agire per verificare se l'operatore economico soddisfa ancora i criteri AEO. In tale contesto è chiaro che il monitoraggio può dar luogo al riesame.

### 3.III.1. Raccolta e analisi delle informazioni

Per effettuare un'analisi dei rischi e preparare un audit efficace ed efficiente è essenziale che l'autorità doganale di rilascio raccolga quante più informazioni possibili relative all'operatore economico. Le informazioni sono raccolte al fine di:

- comprendere meglio l'attività dell'operatore economico e il contesto delle sue attività;
- ottenere il quadro d'insieme più accurato possibile dell'organizzazione commerciale, dei processi e delle procedure dell'operatore economico;
- predisporre il piano di audit sulla base dei risultati della valutazione dei rischi;
- preparare l'audit (composizione ottimale del gruppo di auditor, punti focali dell'audit, ecc.);
- verificare per quanto possibile il rispetto dei criteri.

Le informazioni che le autorità doganali possono ottenere da varie fonti sono, fra l'altro:

- banche dati interne (ad esempio regimi doganali utilizzati/dichiarazioni presentate dal richiedente);
- informazioni interne (risultati di precedenti controlli e/o audit; altre autorizzazioni rilasciate o revocate e relativi documenti giustificativi, revisione delle dichiarazioni doganali presentate in precedenza, ecc.);
- informazioni richieste da e fornite da altre autorità;
- informazioni fornite da altri Stati membri (procedura di informazione e di consultazione – cfr. [parte 4](#) “Scambio di informazioni tra Stati membri e con altre autorità pubbliche” dei presenti orientamenti);
- informazioni fornite dagli operatori economici stessi (ossia il [QAV](#));
- informazioni pubblicamente disponibili (notizie, internet, studi, relazioni, ecc.);
- altri informazioni pertinenti, comprese immagini, fotografie, video, piante dei locali, ecc.

Tutte le informazioni raccolte devono essere attentamente esaminate per valutarne l'esattezza e la pertinenza rispetto agli obiettivi dell'audit. Deve essere chiaro che la raccolta di informazioni è un processo dinamico e potrebbe pertanto accadere che “informazioni chiedano ulteriori informazioni”. Il richiedente deve essere consapevole di questo ed essere pronto a fornire alle autorità doganali le informazioni supplementari che possano risultare necessarie. Anche una volta iniziato l'esame, gli auditor possono chiedere e raccogliere informazioni pertinenti supplementari che aggiungano valore ai risultati. Va inoltre considerato che le informazioni cambiano e a volte sono valide solo nel momento in cui sono raccolte. È quindi importante disporre delle informazioni più recenti e aggiornate. Per garantire che l'autorità doganale di rilascio (ICA) sia al corrente degli eventi che possono incidere sull'esito della domanda nella fase di presentazione e nel seguito dato alla stessa è essenziale che esista un sistema per comunicare con il richiedente qualora siano necessarie informazioni supplementari.

Le dimensioni dell'operatore economico, le sue caratteristiche particolari e i casi in cui ha avviato altri processi di accreditamento pertinenti potrebbero accelerare considerevolmente l'iter della domanda.

### 3.III.2. Piccole e medie imprese

Le PMI sono definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>15</sup>. Secondo tale definizione, se un'impresa fa parte di una grande multinazionale non può essere considerata una PMI.

Ai fini dell'autorizzazione AEO e del rispetto dei relativi requisiti, occorre inoltre tener conto del fatto che le PMI sono tutte diverse in termini di dimensioni, complessità dell'attività, tipo di merci trattate, posizione nella catena di approvvigionamento internazionale, ecc. Ad esempio:

- un richiedente con 51 dipendenti che importa occhiali sarebbe trattato in modo diverso rispetto a un richiedente con 249 dipendenti che importa armi e che ha già attuato varie misure di sicurezza;
- uno spedizioniere doganale con 4 dipendenti che agisce come subappaltatore per un fabbricante con 150 dipendenti è un altro caso che illustra la varietà di situazioni delle PMI.

Le PMI rappresentano il 99%<sup>16</sup> di tutte le imprese europee e nove su dieci PMI sono di fatto microimprese con meno di 10 dipendenti.

Stanno inoltre diventando una parte essenziale delle catene di approvvigionamento internazionali. In alcuni casi possono rappresentare la gran parte degli operatori economici nelle catene di approvvigionamento internazionali, agendo spesso in qualità di subappaltatori per imprese più grandi.

In considerazione delle particolari difficoltà che le PMI possono incontrare nell'avviare il processo di autorizzazione e per agevolare loro l'ottenimento dello status di AEO, nella normativa sugli AEO è stata introdotta la necessaria flessibilità al fine di ridurre al minimo costi e oneri. Anche se i criteri AEO si applicano a tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni, l'articolo 29, paragrafo 4, dell'AE CDU stabilisce l'obbligo giuridico secondo cui *“le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri AEO”*. Nei presenti orientamenti le specificità delle PMI con riguardo all'autorizzazione AEO saranno trattate in parallelo mediante esempi.

### 3.III.3. Attività economiche specifiche

#### 3.III.3.1. Operatore di corriere espresso

Il ruolo di un trasportatore nella catena di approvvigionamento internazionale è descritto nella [parte 1, sezione II.4](#), punto f), dei presenti orientamenti. In questo settore commerciale esiste il sottosectore distinto degli operatori di corriere espresso. Questo sottosectore comprende un

---

<sup>15</sup>Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 2003).

<sup>16</sup>Nel 2008 le imprese nell'Unione europea erano oltre 20 milioni. Solo circa 43 000 erano grandi imprese, per cui la grande maggioranza (99,8%) delle imprese nell'UE sono PMI (*relazione annuale – piccole medie imprese dell'UE 2009 – DG Imprese e industria*).

numero relativamente piccolo di operatori economici, ma volumi significativi di operazioni; in alcuni Stati membri questo sottosettore è responsabile di circa un terzo di tutte le spedizioni all'importazione e di circa il 50% di tutte le spedizioni all'esportazione.

Questo sottosettore presenta numerose caratteristiche distintive:

- volumi elevati di operazioni;
- importanza della velocità del trasporto e di uno sdoganamento rapido – la rapidità dei tempi di consegna rappresenta un importante strumento di marketing per queste imprese ed è essenziale per i loro clienti;
- un ampio numero e spettro di partner commerciali, da imprese che si avvalgono regolarmente dei loro servizi a privati che se ne avvalgono solo una volta;
- gli operatori economici svolgono spesso il ruolo di spedizioniere/rappresentante doganale oltre a quello di trasportatore;
- dato che il trasporto avviene principalmente per via aerea, gli operatori economici agiscono in qualità di RA o KC ai sensi del regolamento (CE) n. 300/2008<sup>17</sup> e soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione<sup>18</sup> per la maggioranza delle loro operazioni/attività commerciali;
- trasportano pacchi e merci sui loro aeromobili o forniscono colli già caricati e pacchi sfusi ad altri vettori aerei;
- gli operatori economici sono spesso titolari di autorizzazioni delle autorità doganali che consentono loro di utilizzare procedure doganali semplificate.

Considerate queste caratteristiche distintive, esiste una serie di rischi specifici per questo sottosettore che devono essere considerati in particolare quando gli operatori economici presentano domanda di AEO, ossia:

- il livello di infrazioni nel valutare il criterio di osservanza della normativa doganale. Le autorità doganali dovranno tener conto dell'elevato volume di operazioni, valutare se le infrazioni sono sistematiche ed esaminare la qualità dei controlli interni e delle procedure applicate dagli operatori economici per individuare e rettificare gli errori – si veda la [parte 2 “Criteri AEO” dei presenti orientamenti](#);
- la sicurezza dei dati nel valutare il sistema dell'operatore economico di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti. Considerato l'elevato volume di dati, le autorità doganali dovranno considerare le misure attuate per proteggere i sistemi dell'operatore economico dall'accesso non autorizzato o dall'intrusione e l'accesso alla documentazione e le procedure per inserire le informazioni nei sistemi utilizzati dagli operatori di corriere espresso.
- Per valutare l'esistenza di standard di sicurezza adeguati si deve tener conto dei seguenti elementi:
  - o luoghi o attività che non rientrano nello status di RA o KC;
  - o violazioni delle disposizioni di sicurezza convenute con il rischio di consegnare merci non sicure. Considerato l'ampio spettro di partner commerciali, le autorità doganali dovranno valutare le procedure di selezione dei partner commerciali e di gestione dei rischi associati a partner commerciali conosciuti e sconosciuti;

---

<sup>17</sup>Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

<sup>18</sup>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

- persone che entrano nell'impresa e che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza. Considerato il volume elevato di attività, le autorità doganali dovranno valutare le procedure per lo svolgimento di controlli dei precedenti sui nuovi dipendenti sia per il personale permanente sia per quello temporaneo;
- conoscenza inadeguata dei requisiti di sicurezza. Le autorità doganali dovranno valutare le procedure relative all'organizzazione di una formazione adeguata sui rischi di sicurezza associati alle spedizioni espresso.

### **3.III.3.2. Operatori postali**

Un operatore postale ha le proprie caratteristiche, che è necessario prendere in considerazione insieme ai rischi associati. Dato che si può presupporre che il criterio della comprovata solvibilità sia valutato nello stesso modo in cui è valutato per gli altri operatori, nei punti seguenti l'attenzione si concentrerà su alcune questioni specifiche relative agli altri criteri AEO.

#### **Osservanza degli obblighi doganali**

Un operatore postale fornisce un servizio di consegna/spedizione a una molteplicità di piccoli clienti/utenti la cui affidabilità non è facile da controllare. Ne possono derivare problemi in termini di dazi doganali e anche di osservanza delle norme di sicurezza. Di seguito figurano esempi di settori a rischio correlati alle operazioni doganali:

- numero elevato di “piccole “spedizioni, ossia spedizioni di peso/valore scarso;
- inaffidabilità delle dichiarazioni dei clienti (principalmente privati); errori e omissioni nelle dichiarazioni per quanto riguarda il valore e descrizione non corretta del contenuto delle spedizioni, mancanza/inadeguatezza della documentazione giustificativa che accompagna le dichiarazioni doganali e conseguenti difficoltà nell'ottemperare agli obblighi doganali (mancanza di certificazioni/licenze, ecc.);
- ritardi nella consegna causati dal trasportatore;
- rischio elevato di perdita di spedizioni.

Durante l'audit, pertanto, con riguardo al criterio dell'osservanza della normativa doganale e anche tenendo conto delle dimensioni e del tipo di operatore economico, il numero di infrazioni concernenti le dichiarazioni doganali deve sempre essere esaminato e raffrontato con il numero totale di operazioni effettuate annualmente al fine di valutare i rischi potenziali. La gestione della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante con la deroga all'obbligo di presentazione delle merci e del regime di deposito doganale sono gli aspetti più importanti da valutare in modo circostanziato, includendo anche i rischi rimanenti.

#### **Sistemi contabili e logistici**

Uno dei rischi di cui tener conto è la gestione degli inventari relativi alla posta/ai colli non consegnati (quando non è stato possibile rintracciare il destinatario o quando il destinatario non si è presentato a ritirarli). Per quanto riguarda questo aspetto fondamentale è necessario valutare i costi di deposito (e gli eventuali costi di distruzione, se prevista dalle norme) o i costi della rispedizione al mittente. Questo aspetto potrebbe incidere notevolmente sulla tracciabilità delle operazioni doganali e contabili e avere ripercussioni sull'organizzazione logistica nonché su gestione, costi e sicurezza delle scorte e dei depositi.

In tale contesto operativo è necessario poter disporre di un sistema informatico sufficientemente sicuro e strutturato in modo tale da assicurare la tracciabilità sotto il profilo dell'audit di tutte le operazioni doganali, sia di importazione che di esportazione, nonché la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Nell'esaminare l'efficacia del sistema di controllo interno è importante verificare, oltre alla ripartizione dei compiti, se esistono persone responsabili di monitorare l'osservanza delle norme con riguardo alle procedure doganali e come i rischi correlati siano effettivamente individuati e coperti. Devono di conseguenza essere attentamente valutati l'impatto dei vari possibili eventi negativi sull'attività dell'operatore e l'efficacia delle procedure di intervento in caso di non conformità.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il controllo interno, è importante verificare quali banche dati e quali procedure informatiche sono utilizzate per archiviare i dati riguardanti i clienti e le spedizioni.

Un altro aspetto da valutare concerne la gestione dei trasporti terrestri, soprattutto se è interessato un operatore aeroportuale; in questo caso è necessario valutare l'affidabilità degli autotrasportatori che ritirano i colli.

### **Requisiti di sicurezza**

In tale contesto l'assunzione del personale deve essere esaminata attentamente. È importante considerare il numero di lavoratori occasionali e la frequenza con la quale sono assunti. Quanto più elevati sono il numero e la frequenza, tanto maggiore è il potenziale rischio di infiltrazione nell'intento di svolgere attività illecite come pacchi bomba, droghe, ecc. Devono pertanto essere attentamente esaminati i criteri di selezione adottati per l'assunzione del personale da destinare ad attività particolari, come ad esempio quelle in diretto contatto con merci sensibili provenienti da luoghi di deposito o zone ad alto rischio.

È inoltre necessario verificare la frequenza con cui l'operatore effettua il monitoraggio del personale nel rispetto delle norme. Anche i contratti con i dipendenti devono essere esaminati attentamente.

Occorre garantire a tutto il personale, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, un'adeguata formazione professionale, con particolare riguardo alle procedure e alla regolamentazione doganali. Per raggiungere un livello elevato di qualità nell'applicazione delle procedure di sicurezza è necessario impartire una formazione adeguata, estesa al personale addetto alla scansione di merci particolari destinate alla spedizione.

Per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale un operatore postale deve:

- elaborare orientamenti sulla sicurezza per informare e formare il personale sui rischi correlati alle operazioni postali;
- disporre di un'organizzazione interna adeguata che consenta di aumentare la frequenza delle ispezioni durante specifici eventi a rischio o a seguito di specifiche comunicazioni di intelligence;
- prevedere ispettori dei treni postali nei punti di controllo di sicurezza e fornire loro informazioni aggiornate su come individuare spedizioni potenzialmente pericolose tenendo conto di indicatori di rischio quali:
  - mittente non indicato;

- destinatari sensibili (diplomatici, istituzioni politiche, organismi finanziari, comunità religiose, la stampa, ecc.);
- presenza di contrassegni o adesivi intesi ad evitare controlli quali: “Non esporre ai raggi X”, “Riservato”, “Ispezione postale non necessaria”, “Non aprire”, ecc.;
- caratteristiche fisiche e chimiche macroscopiche insolite (ad esempio, “hot pack”, presenza di odori insoliti, fuoruscita o diffusione del contenuto, decolorazione dell’imballaggio, macchie oleose, rumori provenienti dall’interno, ecc.).

Un operatore postale deve anche prendere provvedimenti relativi all’aspetto logistico/organizzativo degli spazi utilizzati per il deposito delle spedizioni tramite le seguenti azioni:

- disporre di aree speciali in cui è possibile svolgere i controlli di sicurezza sulle spedizioni in arrivo o in partenza;
- separare fisicamente le merci controllate da quelle non ancora ispezionate;
- imporre ai clienti di utilizzare prodotti la cui tracciabilità possa essere garantita;
- predisporre un piano di reazione per individuare, isolare e neutralizzare una minaccia individuata;
- creare un ufficio di contatto in materia di sicurezza per autorità doganali, polizia, intelligence e autorità sanitarie in funzione del tipo di servizio offerto e della sua importanza.

In conclusione, considerate le dimensioni significative e le speciali caratteristiche del servizio offerto dagli operatori postali, nonché il numero di operazioni, e al fine di predisporre procedure affidabili in termini di dogane, logistica, contabilità e sicurezza, è essenziale che tutte le procedure siano rigorosamente normalizzate, con dettagliati protocolli procedurali interni messi in pratica quotidianamente.

### 3.III.3.3. Vettori ferroviari

In genere, l’audit di un vettore ferroviario non differisce sensibilmente da quello di altri vettori. Si può persino considerare che gli operatori ferroviari rappresentino un rischio inferiore a motivo della natura del loro modo di trasporto. La pianificazione delle attività di audit e la valutazione dei rischi trarranno tuttavia beneficio dalla riflessione su alcuni aspetti caratteristici delle operazioni commerciali dei vettori ferroviari:

- gli operatori ferroviari sono vincolati da **accordi e convenzioni internazionali** (COTIF, CIM). Tali accordi possono imporre obblighi in materia di sigilli e integrità del carico e possono anche riguardare anche la responsabilità durante il trasporto;
- il traffico ferroviario è soggetto a **regolamentazioni e certificazioni di sicurezza ferroviaria** riguardanti la sicurezza sia dei passeggeri che del carico. Queste possono comprendere requisiti per i sistemi di gestione della sicurezza, per la sicurezza del personale e per il sistema di controllo interno;
- i vettori ferroviari operano in un contesto frammentato dal punto di vista regolamentare. Le operazioni ferroviarie possono essere disciplinate e monitorate da **diverse autorità nazionali**;



- il contesto operativo si compone di diversi elementi che sono spesso controllati da terzi, responsabili delle infrastrutture, come binari, aree di smistamento e terminal per container, o terzi responsabili dell'unità di carico;
- il richiedente potrebbe avere una struttura organizzativa complessa, molti siti e un'ampia gamma di operazioni. Le operazioni possono anche essere suddivise tra operazioni relative ai passeggeri e operazioni relative al carico;
- i vettori ferroviari possono lavorare con numerosi partner commerciali, generalmente ben noti, che possono comprendere, ad esempio, trasportatori stradali, operatori di strutture di deposito, operatori portuali e prestatori di servizi di sicurezza negli scali ferroviari. Il carico e lo scarico delle unità di carico/dei container su o da un vagone possono essere di responsabilità del vettore. Il carico e lo scarico delle merci, tuttavia, è di norma responsabilità del cliente. I vettori ferroviari generalmente non effettuano, essi stessi o mediante terzi, il carico o lo scarico di unità di carico. Solo se il vettore ferroviario offre un servizio di recapito pacchi e altri servizi logistici supplementari può avere la responsabilità operativa della movimentazione delle merci;
- durante il trasporto diverse persone possono maneggiare i documenti o controllare le unità di carico/i vagoni. Solo se il vettore ferroviario offre un servizio di recapito pacchi e altri servizi logistici supplementari può movimentare le merci in punti di trasferimento del carico, centri logistici o magazzini.

Aspetti cui dedicare attenzione durante la valutazione del rischio e l'audit di un vettore ferroviario che ha presentato domanda di AEO:

- per meglio comprendere il contesto dell'attività, prima di procedere all'audit le autorità doganali devono chiedere al richiedente di presentare brevemente le regolamentazioni, gli accordi e le convenzioni cui è vincolato;
- in fase di elaborazione dell'audit gli auditor devono essere in grado di avere un quadro chiaro dei siti e dei locali utilizzati per le operazioni doganali e di stabilire se sono sotto il controllo del richiedente. I siti pertinenti sono i locali in cui sono conservati i documenti doganali e in cui si trovano o sono gestite le unità di carico e le merci;
- per impedire l'accesso non autorizzato alle merci e alle unità di carico sono necessari metodi di sorveglianza adeguati, soprattutto negli scali ferroviari di accesso aperto e durante il trasporto/carico/scarico e le fermate;
- rintracciabilità delle unità di carico, procedure di sicurezza inerenti all'attraversamento delle frontiere (telecamere di sorveglianza, scansione) e alle fermate, pesatura del carico e ispezione incentrata su 7 punti (soprattutto dopo un lungo periodo di magazzinaggio);
- procedure di apposizione dei sigilli, comprese istruzioni in caso di violazioni della sicurezza;
- identificazione dei partner commerciali e integrazione dei requisiti di sicurezza nei contratti, anche con partner ad hoc. A causa dell'esternalizzazione di attività fondamentali (carico/scarico/sorveglianza di sicurezza) il richiedente deve gestire i

rischi derivanti dai partner commerciali integrando i relativi requisiti nei contratti e sottoponendoli a monitoraggio. Per rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento svolgono un ruolo importante anche le pratiche da attuare quando si constata una violazione della sicurezza;

- formazione sulla sensibilizzazione alla sicurezza adeguatamente organizzata;
- pratiche intese a informare sulle violazioni di sicurezza e a gestire queste situazioni costituiscono un requisito fondamentale.

### **3.III.4. Fattori che facilitano il processo di autorizzazione**

#### **3.III.4.1. Considerazioni generali**

Gli operatori economici, a motivo delle differenti attività svolte, devono rispettare diverse norme e regolamentazioni oltre ai requisiti AEO. Il programma AEO intende considerare e basarsi su norme e certificazioni/autorizzazioni già esistenti, senza aggiungere il requisito di essere in possesso di certificazioni supplementari per diventare un AEO.

Mentre gli operatori economici non sempre devono avere lo status di AEO per ottenere un'autorizzazione per una semplificazione prevista dalla normativa doganale, per alcune semplificazioni, gli operatori economici, devono soddisfare in tutto o in parte determinati criteri AEO al fine di ottenere l'autorizzazione in questione (cfr. anche la parte [1.III.1 dei presenti orientamenti](#)).

Al fine di accelerare il trattamento delle domande e di ridurre i tempi necessari per l'audit, le autorità doganali devono utilizzare, ove possibile, le informazioni sui richiedenti di cui dispongono già. Tali informazioni possono in particolare essere dedotte da:

- domande precedenti per ottenere autorizzazioni doganali e risultati del processo;
- informazioni già comunicate alle autorità doganali o ad altre autorità pubbliche e disponibili/accessibili alle dogane;
- informazioni sugli audit doganali e relativi risultati;
- regimi doganali utilizzati/dichiarazioni presentate dal richiedente;
- norme vigenti applicabili al richiedente e certificazioni/autorizzazioni di cui è titolare;
- risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri (articolo 29, paragrafo 2, dell'AE CDU) e conclusioni degli esperti (articolo 29, paragrafo 3, dell'AE CDU).

Tuttavia, in funzione dei singoli casi e tenendo conto principalmente del periodo cui le informazioni si riferiscono, le autorità doganali potranno aver bisogno di riesaminarle o di ottenere conferma da altre autorità che le informazioni sono ancora (in tutto o in parte) valide.

Attenzione particolare è riservata ai casi in cui la legislazione prevede il riconoscimento automatico delle norme di sicurezza, ossia:

- Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto, i criteri di sicurezza sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all'articolo 39, lettera e), del codice (articolo 28, paragrafo 3, dell'AE CDU, cfr. anche la [parte 3, sezione III, punto 4.2](#), b), dei presenti orientamenti);
- se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di standardizzazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di sicurezza.  
I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 39, lettera e), del codice (articolo 28, paragrafo 2, primo comma, dell'AE CDU).  
I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato (articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, dell'AE CDU).

Si considerano valide solo le certificazioni rilasciate da certificatori riconosciuti a livello internazionale<sup>19</sup> o da autorità nazionali competenti.

Esistono inoltre numerose norme e certificazioni internazionali e nazionali nonché conclusioni di esperti nei settori della contabilità, della solvibilità finanziaria o delle norme di sicurezza che l'autorità doganale di rilascio (ICA) può accettare in conformità all'articolo 29, paragrafo 3, dell'AE CDU. In questi casi la presentazione di un certificato non significa che il corrispondente criterio AEO sia soddisfatto automaticamente e non sia più controllato. Spetta invece all'autorità doganale competente determinare se e in quale misura i criteri sono soddisfatti.

Per valutare se e in che misura un certificato o una norma siano pertinenti e sostanziali e possano essere di aiuto in una procedura di domanda AEO esistono diversi indicatori da considerare, alcuni dei quali sono:

- chi ha rilasciato il certificato o chi è competente per l'emissione della norma? Il certificato/l'autorizzazione è rilasciato da un'autorità o da una parte terza? La parte terza è riconosciuta a livello internazionale?
- quali sono le modalità di rilascio del certificato/dell'autorizzazione? È rilasciato sulla base di controlli effettuati da un'autorità (esempi alla [parte 3, sezione III, punto 4.2, dei presenti orientamenti](#)), dell'autovalutazione di un operatore o di una verifica di una parte terza indipendente e riconosciuta?
- è stato condotto un audit sul posto o ci si è limitati a una verifica documentale?
- per quali motivi l'operatore ha presentato domanda di certificato/autorizzazione?
- la procedura di certificazione/autorizzazione è svolta dall'impresa o da un consulente impiegato dalla stessa?

---

<sup>19</sup> MLA (accordo di riconoscimento multilaterale – Multilateral Recognition Arrangement) o MRA. Si veda anche [www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)

- il certificato/l'autorizzazione è valido per l'intera entità, per un sito specifico o per una singola procedura?
- quando è stato rilasciato il certificato/l'autorizzazione? Quando ha avuto luogo l'ultimo audit? Quali sono state le conclusioni dell'ultimo audit?

L'elenco di norme e certificati/autorizzazioni noti che segue non è esaustivo. A motivo della varietà delle attività degli operatori economici e delle specificità nazionali sono elencati solo i più comuni.

Va osservato che i richiedenti possono presentare all'autorità doganale competente informazioni su qualsiasi norma ottenuta o certificato/autorizzazione di cui siano titolari che abbia un'incidenza sui criteri AEO. L'autorità doganale competente verificherà quindi se possono essere presi in considerazione e in quale misura. Questo vale anche se l'operatore economico ha beneficiato della consulenza di un'autorità/un'istituzione indipendente su questioni inerenti ai criteri AEO senza ricevere una certificazione/un'autorizzazione (ad esempio, consulenza individuale da parte della polizia locale sulla prevenzione della criminalità in sito, programmi di formazione).

Va inoltre osservato che per diventare un AEO non è necessario essere titolari di tali certificati/autorizzazioni o beneficiare della consulenza di terzi. Se i certificati/le autorizzazioni sono disponibili, possono risultare utili alle autorità doganali (cfr. anche [le note esplicative del QAV](#) per le sezioni 3 e 6 relative ai sistemi contabile e logistico e ai requisiti di sicurezza).

Si tenga inoltre presente che è sempre responsabilità del richiedente dimostrare che i criteri AEO sono soddisfatti.

### **3.III.4.2. Certificati/autorizzazioni rilasciati dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche**

#### *a) autorizzazioni doganali esistenti*

Quando un operatore economico presenta domanda per ottenere lo status di AEO, tutte le altre autorizzazioni doganali che gli sono già state concesse devono essere prese in considerazione.

#### *b) certificati concessi da agenzie o autorità dell'aviazione*

Le autorità aeronautiche approvano le entità che effettuano la movimentazione delle merci trasportate per via aerea. In funzione del ruolo che svolgono nella catena di approvvigionamento, a tali entità può essere concesso dalle suddette autorità lo status di agente regolamentato (RA) o di mittente conosciuto (KC), mentre il mittente responsabile (AC) è designato direttamente da un RA.

Gli agenti regolamentati (RA) sono società come agenzie, spedizionieri o altre entità che lavorano con una compagnia aerea ed effettuano controlli di sicurezza che sono riconosciuti o prescritti dall'autorità competente con riguardo a merci, colli o posta inviati per corriere o per espresso.

Un KC è un mittente che invia merci o posta per conto proprio e le cui procedure soddisfano le norme e i requisiti comuni di sicurezza in modo tale da consentire il trasporto di merci o posta su qualsiasi aeromobile.

Per un agente regolamentato e un mittente conosciuto i criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 1, dell'AE CDU sono considerati soddisfatti a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo in relazione ai siti e alle operazioni per il quali l'operatore economico ha ottenuto lo status di agente regolamentato o di mittente conosciuto. Diversamente dal programma AEO, sia lo status di agente regolamentato che quello di mittente conosciuto sono sempre concessi in riferimento a siti specifici. Va anche osservato che lo status di RA e quello di KC si applicano, in linea di principio, solo a merci in uscita trasportate su aeromobili. Per le merci in entrata le procedure non sono soggette ad esame e approvazione.

Da un confronto tra RA, KC e criteri AEO effettuato dai competenti servizi della Commissione in cooperazione con gli Stati membri dell'UE è emerso che i requisiti di questi programmi sono in linea di principio analoghi nei quattro settori seguenti:

- Sicurezza degli edifici
- Adeguate misure di controllo dell'accesso
- Sicurezza del carico
- Sicurezza del personale

Per questo motivo i settori di cui sopra sono quelli in cui è più probabile trovare condizioni comuni e che di conseguenza si considerano soddisfatte.

Pertanto quando un richiedente AEOS è già stato approvato come un KC o un RA, è necessario esaminare attentamente se il richiedente svolge altre attività commerciali e, in caso affermativo, valutarle. Non vi deve essere un riconoscimento automatico dei controlli di sicurezza, ma occorre al tempo stesso evitare la ripetizione e il riesame degli stessi settori e delle stesse operazioni.

Anche se lo status di AC non è giuridicamente riconosciuto, obiettivi analoghi sono perseguiti e anche lo status di AC può essere d'aiuto nella procedura di autorizzazione AEO.

c) *Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS)*

Nell'ambito della Convenzione SOLAS *Safety of Life at Sea* (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare) l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato un codice internazionale obbligatorio per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, il codice ISPS (*International Ship and Port Facility Security*). Esso prescrive per le autorità pubbliche, le compagnie di trasporto marittimo, i comandanti delle navi, il personale di bordo, i porti, gli impianti portuali e gli addetti agli impianti portuali la responsabilità di svolgere una valutazione e un'analisi dei rischi e di elaborare, mantenere e migliorare piani di sicurezza per la compagnia di trasporto marittimo e le sue navi nonché per i porti e gli impianti portuali allo scopo di impedire il verificarsi di incidenti di sicurezza che interessino navi o impianti portuali utilizzati negli scambi internazionali.

I requisiti di sicurezza del codice ISPS comprendono misure di sicurezza fisica, tra cui misure di controllo dell'accesso a navi e impianti portuali, nonché il mantenimento dell'integrità del carico e delle unità di carico. Queste misure devono essere debitamente documentate in un piano di sicurezza che è presentato all'autorità designata per la sicurezza delle navi e dei porti. Il piano di sicurezza approvato non solo costituisce uno strumento utile per verificare il

criterio di sicurezza AEO, ma per gli elementi in esso contenuti che sono identici o comparabili con le condizioni AEO le autorità doganali considerano che soddisfatti tali condizioni (articolo 28, paragrafo 2, dell'AE CDU).

Se ai porti e agli impianti portuali che sono conformi al codice ISPS applicabile sono concesse le relative certificazioni, va notato che per le compagnie di trasporto marittimo l'ottemperanza alle parti pertinenti del codice ISPS deve obbligatoriamente essere attestata dalle amministrazioni marittime nazionali in cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dell'UE; anche tale importante attestazione deve pertanto essere considerata nell'ambito dell'autorizzazione AEO.

d) *Ammissibilità del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAAF) della Banca centrale europea*

Il quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (*Eurosystem credit assessment framework*, ECAAF) della Banca centrale europea definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per tutte le attività idonee. Per valutare lo standard di credito l'Eurosistema considera i criteri istituzionali e le caratteristiche che assicurano al detentore dello strumento un'analoga protezione, quali ad esempio le garanzie. In alcuni Stati membri l'ammissibilità è certificata dalla banca centrale nazionale. Il riferimento permanente dell'Eurosistema per stabilire i requisiti minimi di elevati standard creditizi è definito in termini di una valutazione creditizia "singola A", in cui "singola A" indica un rating minimo a lungo termine pari a "A-" nel rating di Standard & Poor o di Fitch, di "A3" nel rating di Moody's o di "AL" secondo DBRS.

Per valutare il criterio della comprovata solvibilità finanziaria si può pertanto tener conto della valutazione delle agenzie di rating.

e) *Sarbanes-Oxley-Act (SOX)*

La Sarbanes-Oxley-Act è una legge federale degli Stati Uniti d'America che stabilisce nuove norme o migliora le norme esistenti per tutti i consigli di amministrazione delle public companies, per il management e per le società di revisione contabile degli USA. Si applica inoltre alle società al di fuori degli USA le cui azioni sono scambiate sul mercato statunitense. Comprende principalmente regolamentazioni del sistema di controllo interno per la contabilità, il bilancio e le relazioni finanziarie ed è incentrata sugli obblighi di informazione e sulla responsabilità dei dirigenti.

Anche se una società è conforme alla regolamentazione SOX, i criteri AEO non sono considerati automaticamente soddisfatti. Tale conformità deve tuttavia essere considerata un indicatore di cui tener conto nell'analisi dei rischi e nell'ambito dell'autorizzazione AEO.

f) *Po grammi AEO o programmi analoghi in paesi terzi*

Alcuni paesi dispongono di un programma di sicurezza conforme al concetto di AEO del quadro SAFE dell'OMD. Anche se non esiste un mutuo riconoscimento tra l'UE e un determinato paese, il fatto che un operatore economico sia attestato/certificato nell'ambito di un tale programma è importante ai fini dell'autorizzazione AEO e deve essere preso in considerazione dall'autorità doganale competente nella procedura di esame per la concessione dello status di AEO.

g) *TIR (Transports Internationaux Routiers - Trasporti stradali internazionali)*

Sotto gli auspici dell'UNECE nel 1975 è stata elaborata la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR 1975).

L'UNECE è responsabile della convenzione TIR e del manuale TIR. Il manuale contiene non solo il testo della convenzione, ma anche numerose altre informazioni utili sull'applicazione pratica della convenzione.

Di particolare interesse per l'autorizzazione AEO è l'accesso controllato al regime TIR, che costituisce uno dei pilastri della Convenzione TIR. Conformemente all'articolo 6 di detta convenzione, l'accesso al regime TIR è concesso dalle autorità competenti solo agli operatori del trasporto che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime contenute nella seconda parte dell'allegato 9 della convenzione, ossia:

- provata esperienza o almeno attitudine a svolgere regolarmente trasporti internazionali;
- sana situazione finanziaria;
- conoscenza approfondita nell'applicazione della Convenzione TIR;
- assenza di infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale;
- impegno scritto a rispettare la normativa doganale e a pagare le somme dovute in caso di infrazione o irregolarità.

Particolare interesse ai fini dell'autorizzazione AEO può rivestire anche l'approvazione dei veicoli stradali e dei container. La convenzione TIR stabilisce che le merci sono trasportate in container o veicoli stradali i cui compartimenti di carico sono costruiti in modo tale da rendere impossibile l'accesso all'interno una volta apposti i sigilli. Se un container o un compartimento di carico soddisfa i requisiti della convenzione, le autorità nazionali competenti per l'ispezione o l'approvazione rilasciano un certificato di approvazione per il veicolo stradale o il container in questione.

#### h) *Altri*

Anche la verificabilità del rispetto dei requisiti e delle norme di sicurezza fissate da organizzazioni intergovernative come IMO, UNECE, OTIF, UPU e ICAO può rappresentare conformità parziale o completa con i criteri AEO nella misura in cui i requisiti sono identici o comparabili.

### **3.III.4.3 Norme e certificazioni commerciali**

#### a) Certificati ISO 27001

La norma mondiale ISO 27001 riguarda la sicurezza della tecnologia delle informazioni e la protezione dei sistemi informatici. La norma comprende la regolamentazione sulla tecnologia delle informazioni, la tecnologia di sicurezza e i requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. Specifica i requisiti per la produzione, l'introduzione, il monitoraggio, il mantenimento e il miglioramento del sistema documentato di gestione della sicurezza delle informazioni. Una certificazione ISO 27001 è pertanto applicabile a diversi settori, ad esempio la formulazione dei requisiti, e si prefigge la sicurezza delle informazioni, una gestione efficiente sotto il profilo dei costi dei rischi inerenti alla sicurezza e il rispetto della legge e delle regolamentazioni.

#### b) ISO 9001:2015 (eventualmente combinata con ISO 14001:2009)

La norma ISO 9001 comprende proposte sostanziali per migliorare la gestione della qualità nelle imprese. Scopo di questa norma è accrescere l'efficienza dell'impresa e migliorare l'assicurazione della qualità. Le esigenze del cliente devono pertanto essere soddisfatte con un determinato processo di qualità. In ultima analisi, la soddisfazione del cliente dovrebbe aumentare.

Nel caso di una domanda AEO la certificazione ISO 9001:2015 può essere utile, ad esempio, per la valutazione del sistema di controllo interno.

c) ISO 28000:2007

Secondo la norma ISO 28000:2007, possono essere certificate le imprese che dispongono di un sistema adeguato di gestione della sicurezza con riguardo alla catena di approvvigionamento internazionale. La norma ISO 28000:2007 è una norma quadro e i requisiti di sicurezza da essa contemplati sono molto generali.

Tuttavia, un'altra norma della serie ISO 28000, la ISO 28001:2007, prevede requisiti di sicurezza della catena di approvvigionamento molto più specifici e mira all'allineamento con i criteri AEO del quadro SAFE dell'OMD. A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'AE CDU, il rispetto della norma ISO 28001 deve pertanto essere preso in considerazione dalle autorità doganali nel contesto dell'autorizzazione AEO.

d) Certificati TAPA

TAPA è un'organizzazione di persone responsabili della sicurezza e della logistica nei settori produttivo e logistico. Scopo di questa associazione internazionale è proteggere merci di valore particolarmente elevato contro il furto e la perdita durante il magazzinaggio, il trasbordo e il trasporto. I certificati TAPA sono concessi sulla base di norme di sicurezza del carico elaborate dall'organizzazione TAPA. I controlli concernenti il rispetto delle norme sono eseguiti da un organo di certificazione neutrale (certificati TAPA A o B) o nell'ambito di un'autovalutazione dell'impresa (certificato TAPA C). Le norme TAPA per la sicurezza del carico comprendono istruzioni in materia di sicurezza riguardanti edifici, attrezzature e processi durante il magazzinaggio e il trasporto delle merci.

Per ottenere dall'organizzazione TAPA i certificati A e B relativi alle norme di sicurezza del carico il richiedente deve dimostrare la conformità a norme di sicurezza fisica di livello elevato.

Non va tuttavia dimenticato che i certificati TAPA sono rilasciati per singoli siti e non per l'intera impresa.

### **3.III.5. Imprese madri/controllate con sistemi/procedure comuni**

A prescindere dallo status giuridico di una determinata impresa, i criteri pertinenti devono essere soddisfatti principalmente dal richiedente.

Le particolarità di cui tener conto qualora alcune attività siano esternalizzate sono già state spiegate nella [parte 2 "Criteri AEO" dei presenti orientamenti](#). Gli stessi principi sono applicabili se le attività sono esternalizzate all'interno di un gruppo di imprese affiliate.

Per quanto riguarda il rapporto fra impresa madre e controllate occorre tuttavia valutare alcuni fattori che possono influire sull'analisi dei rischi e sul processo di audit. Si deve in primo



luogo chiarire il tipo di collegamento e se ha ripercussioni sui processi amministrativi e/o operativi.

In alcuni casi l'impresa madre concede autonomia a una controllata. Tra imprese affiliate esistono spesso almeno accordi di trasferimento degli utili o accordi analoghi. Talvolta all'interno del gruppo attività specifiche sono esternalizzate mediante contratto; in questi casi è possibile che un'impresa non disponga più di personale proprio.

In altri casi unità specializzate svolgono mansioni (servizi comuni) per tutte le imprese appartenenti a un gruppo.

In tutti questi casi il collegamento tra le imprese può influire, sia in termini positivi che negativi, sulla probabilità del verificarsi di un rischio e sull'impatto dello stesso.

Ai fini dell'esame della domanda AEO potrebbe essere importante dal punto di vista pratico il fatto che è spesso sufficiente, per le imprese collegate, controllare una sola volta i processi comuni.

Questo vale anche se un'unità all'interno del gruppo svolge attività particolari per tutte le imprese affiliate (servizi comuni) e se entità giuridiche diverse all'interno di un gruppo si avvalgono degli stessi principi (norme aziendali).

Il processo di audit ne risulta in tal modo accelerato e le conoscenze specialistiche possono inoltre migliorare la qualità dei processi. Allo stesso tempo, le conoscenze relative a un'impresa di un gruppo devono sempre essere valutate anche alla luce di un possibile impatto sulle imprese affiliate. Se in un'impresa affiliata che applica norme aziendali comuni il sistema di controllo interno non funziona, non si deve automaticamente presumere che non funzioni nemmeno nelle imprese collegate; le autorità doganali possono invece decidere di esaminare gli altri sistemi (in tutto o in parte).

### **3.III.6. Rischi e analisi dei rischi**

#### **3.III.6.1 Valutazione e gestione dei rischi dell'operatore economico**

L'organizzazione di un operatore economico può essere costituita da un sistema complesso che comporta numerosi processi interrelati. È necessario che un AEO si concentri sui processi, sulla gestione dei rischi, sui controlli interni e sulle misure adottate per ridurre i rischi. È quindi opportuno verificare periodicamente tali processi, controlli e misure adottate per ridurre o attenuare i rischi correlati alla circolazione internazionale delle merci. Il controllo interno è il processo attuato dall'operatore economico al fine di prevenire, rilevare e far fronte ai rischi per assicurare che tutte le relative procedure siano adeguate. Un'organizzazione che non ha posto in essere un sistema di controllo interno o per la quale esistano prove che tale sistema non funziona in modo efficace è per definizione a rischio.

I sistemi di gestione basati sui rischi sono le discipline grazie alle quali gli operatori economici di qualsiasi settore valutano, controllano, monitorano e fanno fronte ai rischi. Per un AEO questo significa stabilire chiaramente nelle proprie politiche/strategie gli obiettivi di rispettare la normativa doganale e di svolgere il proprio ruolo in sicurezza nella catena di

approvvigionamento secondo il proprio modello aziendale. Il sistema di gestione deve prevedere:

- un ciclo continuo di identificazione di esigenze o requisiti;
- la valutazione del modo migliore per soddisfare i requisiti;
- l'attuazione di un processo controllato per applicare le attività di gestione scelte;
- il monitoraggio del funzionamento del sistema;
- la conservazione delle prove relative all'applicazione dei processi utilizzati per conseguire obiettivi commerciali e l'individuazione di possibilità di miglioramento funzionale o commerciale, compresi meccanismi di comunicazione di lacune, errori accidentali ed eventuali errori strutturali.

Tutti questi elementi devono essere inseriti nel contesto dell'osservanza dei requisiti giuridici e regolamentari a cui l'organizzazione si conforma o che è tenuta a rispettare.

Quanto più un'organizzazione è consapevole dei processi e dei rischi correlati alle attività svolte, tanto più sarà possibile gestire i processi di conseguenza. Un'organizzazione deve pertanto essere consapevole dei seguenti concetti: gestione dei rischi; governance; controllo (monitoraggio, riesame; riattuazione dei processi e/o ridefinizione delle procedure) e aver posto in essere le procedure del caso per coprire i rischi più rilevanti e identificarne di nuovi.

All'interno dell'organizzazione dell'operatore economico deve esistere una persona o un'unità, in funzione delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione, responsabile di effettuare una valutazione dei rischi e delle minacce e di porre in atto e valutare i controlli interni e altre misure. La valutazione dei rischi e delle minacce deve coprire tutti i rischi pertinenti per lo status di AEO tenendo conto del ruolo dell'operatore economico nella catena di approvvigionamento e deve comprendere:

- le minacce relative alla sicurezza dei locali e delle merci;
- le minacce di natura fiscale;
- l'affidabilità delle informazioni relative alle operazioni doganali e alla logistica delle merci;
- una traccia di audit visibile unitamente alla prevenzione e al rilevamento di frodi ed errori;
- accordi contrattuali per i partner commerciali nella catena di approvvigionamento.

La valutazione dei rischi e delle minacce a fini di sicurezza deve riguardare tutti i locali utilizzati per le attività doganali dell'operatore economico.

### **3.III.6.2. Analisi dei rischi e audit doganali**

Come spiegato al punto precedente, l'operatore economico si trova nella posizione migliore per valutare i propri rischi e prendere le iniziative opportune. Il ruolo delle dogane è quello di svolgere audit per valutare se l'operatore economico affronta questi problemi in modo efficace. Il richiedente è a conoscenza dei rischi più gravi e prende misure adeguate per coprirli?

Per effettuare tale valutazione e prendere la decisione appropriata in merito alla concessione dello status di AEO le autorità doganali devono:

- valutare il rischio dell'operatore economico;
- predisporre un piano di audit adeguato sulla base dei rischi;
- effettuare l'audit;
- esaminare con l'operatore economico gli eventuali rischi non accettabili;

- prendere la decisione appropriata concedendo o rifiutando lo status di AEO;
- effettuare un monitoraggio e, se necessario, un riesame, dell'operatore economico interessato.

L'operatore economico deve aver attuato procedure e misure appropriate a livello di gestione per far fronte ai rischi pertinenti per il rilascio dell'autorizzazione AEO. A tale riguardo l'operatore economico deve sapere che è possibile esternalizzare "attività" ma non "responsabilità". Nell'ambito del concetto di AEO l'operatore economico deve essere consapevole dei rischi correlati all'esternalizzazione di attività e deve prendere iniziative per coprire tali rischi, fornendo le relative prove alle autorità doganali.

#### Valutazione dei rischi di uno specifico operatore economico

Le autorità doganali devono in primo luogo raccogliere quante più informazioni possibili per comprendere l'attività dell'operatore economico (si veda la parte 3, sezione 3.III.1). Una volta reperite le informazioni, possono procedere con la valutazione dei rischi, elaborare un piano di audit ed effettuare l'audit. Utilizzando tutte le informazioni disponibili, si effettua una valutazione di tutti i settori di attività dell'operatore economico sensibili sotto il profilo del rischio nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale, in conformità al modello aziendale dell'operatore. Occorre procedere settore per settore, prendendo in considerazione tutti i rischi inerenti all'attività dell'operatore economico e pertinenti per lo status di AEO. A questo stadio si tratta dei rischi valutati sulla base di tutte le informazioni disponibili prima dell'audit e dell'esistenza stimata e dell'efficacia del sistema di controllo interno nell'organizzazione dell'operatore economico. Questo risultato deve guidare gli auditor nella preparazione del piano di audit.

#### Mappatura dei rischi e modello AEO COMPACT

Nella "Guida alla gestione del rischio" dell'OMD il rischio dal punto di vista delle autorità doganali è generalmente definito come: "la potenziale non osservanza della normativa doganale", ma nel contesto dei presenti orientamenti è più opportuno utilizzare un approccio più ampio e definire il rischio come "la probabilità che un'azione o un evento incida negativamente sulla capacità di un'organizzazione di soddisfare i requisiti e i criteri AEO". Occorre considerare due aspetti: la probabilità che un evento si verifichi, ma anche il suo impatto e per valutare la rilevanza del rischio si deve tener conto di entrambe queste dimensioni. Tali concetti possono essere visualizzati tramite la cosiddetta matrice di rischio nell'immagine seguente:

<b>Probabilità</b>	<i>Elevata</i>				
	<i>Media</i>				
	<i>Bassa</i>				

*Bassa/Media/Elevata)*

**Impatto (conseguenze)**

Un rischio non può mai essere totalmente eliminato, tranne qualora un processo sia bloccato completamente. Questa matrice mostra che un rischio dalle conseguenze gravi sarebbe inaccettabile in qualsiasi situazione, tranne qualora la probabilità sia bassa, mentre un rischio dalle conseguenze medie sarebbe inaccettabile in una situazione ad elevata probabilità. Lo scopo è ridurre il livello di rischio (impatto/probabilità) entro limiti accettabili e assicurare tramite il monitoraggio che la situazione non cambi.

Generalmente si considera che:

- se il rischio si trova nella zona rossa, è ritenuto elevato ed è necessario introdurre contromisure per ridurne il livello;
- se il rischio si trova nella zona gialla, si possono suggerire azioni correttive per spostarlo nella zona verde, attenuando l'impatto o riducendo la probabilità che si verifichi;
- se il rischio si trova nella zona verde, è considerato accettabile, ma sono possibili miglioramenti.

Queste due dimensioni devono essere utilizzate anche per stabilire un elenco prioritario dei rischi e prevedere contromisure appropriate.

È chiaro che i rischi potrebbero avere una rilevanza diversa a seconda della prospettiva della parte interessata. Ad esempio, un operatore economico e le autorità doganali potrebbero avere una diversa comprensione del concetto di sicurezza: l'obiettivo dell'operatore economico potrebbe essere quello di rendere sicuro il carico contro il rischio di furto, mentre le autorità doganali penserebbero principalmente a proteggere i cittadini e ad evitare l'introduzione di merci illecite o pericolose nella catena di approvvigionamento. È essenziale che la valutazione dei rischi e delle minacce dell'operatore economico copra tutti i rischi inerenti alla sua attività pertinenti per l'ottenimento dello status di AEO tenendo presente la portata del concetto di AEO e il ruolo dell'operatore economico nella catena di approvvigionamento internazionale in conformità al suo modello aziendale.

Nell'ambito del processo l'operatore economico deve non solo porre in atto e gestire le misure appropriate scelte, ma anche accertarsi che funzionino e riesaminarle e rivalutarle.

L'operatore economico deve pertanto monitorare periodicamente i processi interessati, verificando se le procedure esistenti sono adeguate per garantire l'osservanza degli obblighi in materia doganale e di sicurezza. Deve documentare quanto è stato fatto, sia per gestire gli interventi di miglioramento sia per fornirne la prova alle autorità doganali.

In sintesi, l'operatore economico deve disporre di procedure e misure intese a:

- stabilire chiaramente le attività e gli obiettivi di cui si tratta (ossia per un AEO è chiaramente importante l'obiettivo di ottemperare alla normativa doganale e di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento);
- individuare le minacce che possono mettere in pericolo le attività e gli obiettivi stabiliti;
- monitorare costantemente se le attività sono pregiudicate dalle minacce individuate;
- valutare il rischio correlato al ruolo svolto nella catena di approvvigionamento internazionale in conformità al proprio modello aziendale;
- coprire i rischi prendendo le misure opportune e attuando le procedure adeguate e
- monitorare l'efficacia delle procedure poste in atto.

Per disporre di risultati comparabili, il processo di valutazione dei rischi deve fondarsi su un modello riconosciuto di analisi dei rischi. Si raccomanda di utilizzare il modello AEO COMPACT<sup>20</sup>.

### **3.III.7. Audit e audit basato sui rischi**

#### **3.III.7.1. Predisporre un piano di audit**

L'auditor è responsabile della pianificazione e dello svolgimento dell'audit al fine di ottenere ragionevole garanzia che l'operatore economico si conformi ai criteri stabiliti. Gli auditor devono pianificare l'audit sulla base dei rischi individuati per uno specifico operatore economico.

Il **piano di audit** è l'orientamento specifico da seguire nell'esecuzione dell'audit, di cui specifica obiettivi, ambito e metodologia.

Il piano di audit deve essere redatto a seguito della valutazione dei rischi e contenere informazioni concernenti:

- i rischi di ciascuna area, con indicazione dei punti /aspetti da verificare;
- una matrice di analisi dei rischi;
- i servizi o le unità da sottoporre a controllo;
- i dirigenti e il personale con cui avere un colloquio;
- quando e come uno specifico test di sicurezza deve essere effettuato.

L'intervento di audit e le risorse assegnate devono ispirarsi al seguente principio: “quanto più elevato il rischio, tanto più elevato il livello di controllo”.

#### **3.III.7.2. Svolgimento delle attività di audit**

L'audit è un processo sistematico inteso a ottenere e valutare prove in modo obiettivo. Comprende anche la comunicazione dei risultati al fine di migliorare costantemente i processi interessati e in tal modo attenua o riduce a un livello accettabile il rischio correlato alle specifiche attività svolte dall'operatore. Un elemento fondamentale dell'audit consiste nel valutare l'efficacia della valutazione dei rischi e dei controlli interni dell'operatore economico. L'operatore economico si deve impegnare a valutare, ridurre e attenuare i rischi individuati per la sua attività e a documentare tale processo. È inoltre importante ricordare che per le PMI il livello di controllo interno e la documentazione richiesti devono essere adeguati al livello di rischio in funzione del campo di attività e delle dimensioni dell'impresa. Tuttavia, anche quando l'operatore economico ha svolto una valutazione dei rischi, tale valutazione può talvolta non corrispondere alle minacce e ai rischi individuati dalle autorità doganali.

Gli audit devono sempre essere basati sui rischi e incentrati sui settori ad alto rischio per conseguire gli obiettivi stabiliti in relazione a un determinato operatore economico. L'audit basato sui rischi (RBA – Risk–base audit) consiste in un approccio che analizza i rischi di

---

<sup>20</sup> Authorised Economic Operator, Compliance and Partnership Customs and Trade (TAXUD/2006/1452).

audit, fissa soglie accettabili basate sull'analisi dei rischi di audit ed elabora programmi di audit che assegnano una percentuale più ampia di risorse ai settori ad alto rischio. Questo è un aspetto importante in quanto un auditor può non essere in grado di svolgere procedure di audit dettagliate in tutti i settori interessati, soprattutto nel caso di grandi multinazionali (ossia qualora esistano più siti aziendali). L'audit deve vertere essenzialmente sull'individuazione e sulla valutazione dei rischi più elevati nonché sui controlli interni e sulle contromisure e misure di attenuazione adottate dal richiedente, oltre a fornire un quadro finalizzato a ridurre a un livello accettabile, prima di concedere lo status di AEO, l'impatto dei rischi individuati. L'audit basato sui rischi si caratterizza essenzialmente come un audit di sistema.

### **3.III.7.3. Gestione dei rischi residui**

L'audit basato sui rischi fornisce indicatori di rischio quale base per rafforzare la gestione dei rischi oggetto di audit e i processi di controllo. Grazie alle raccomandazioni sui rischi che al momento non incidono sul rispetto della normativa doganale e di sicurezza, ma che nel lungo termine potrebbero mettere in pericolo le sue strategie operative e la sua prestazione, l'operatore economico ha la possibilità di migliorare le proprie operazioni. Una buona analisi dei rischi fornisce un quadro d'insieme per la verifica delle prestazioni effettuate.

Gli auditor devono tener conto del fatto che il piano di audit è un documento in fieri, che può cambiare in funzione delle informazioni che vengono ricevute nel corso dell'audit. Un rischio potenziale stimato basso nella fase di valutazione dei rischi può essere rivalutato come alto una volta che il processo effettivo sia osservato e le procedure siano giudicate non solo sulla carta, ma nelle modalità pratiche di attuazione.

Occorre che gli auditor valutino sempre eventuali informazioni supplementari inerenti alle aree considerate a rischio da "zona verde" ed essere pronti a verificare le procedure del caso qualora il rischio ipotizzato sia messo in dubbio dai fatti.

Si consiglia a tale proposito di utilizzare la tabella "Minacce, rischi e possibili soluzioni" di cui all'[allegato 2 dei presenti orientamenti](#).

L'audit basato sui rischi consiste in quattro fasi principali: individuazione e prioritizzazione dei rischi, determinazione dei rischi residui, riduzione a un livello accettabile dei rischi residui e comunicazione dei risultati dell'audit all'operatore economico. Tali fasi sono realizzate come segue:

- stabilire le varie attività dell'operatore economico per individuare e prioritizzare i rischi, anche esaminando il relativo piano di sicurezza, se esiste, e la valutazione delle minacce, nonché le misure adottate e i controlli interni;
- confermare le strategie e procedure di gestione dell'operatore economico e valutare i controlli per determinare l'audit dei rischi residui. Ove necessario, verificare tali controlli;
- gestire gli eventuali rischi residui per riportarli a un livello accettabile (un'azione correttiva va concordata con l'operatore economico per ridurre l'impatto e/o la probabilità di uno specifico rischio e per collocare tutti i rischi nella zona verde);
- informare l'operatore economico dei risultati dell'audit. È importante che gli auditor indichino chiaramente al richiedente i rischi individuati e forniscano raccomandazioni su come possono essere evitati;

- monitorare e, se necessario, riesaminare criteri e requisiti.

### **3.III.7.4. Relazione finale e documentazione dell'audit**

La verifica e i controlli svolti durante l'audit e le conclusioni degli auditor devono essere accuratamente documentati. È necessario documentare quanto è stato fatto e non limitarsi a raccogliere prove e informazioni. Questo aspetto è importante sia per le autorità doganali in tutto il processo di autorizzazione, inclusa la gestione dell'autorizzazione, sia per l'operatore economico.

La relazione finale e la documentazione dell'audit devono riportare in modo chiaro e sistematico le informazioni seguenti:

- un chiaro quadro globale dell'operatore economico (attività svolta, ruolo nella catena di approvvigionamento, modello aziendale, attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, ecc.);
- una chiara e accurata descrizione di ciò che è stato fatto per verificare il rispetto dei criteri AEO;
- una descrizione precisa di tutte le aree di rischio considerate e verificate e di tutte le azioni di controllo eventualmente consigliate al richiedente;
- una relazione chiara di qualsiasi azione o reazione intrapresa o espressa dal richiedente nei confronti degli auditor;
- una raccomandazione esplicita in merito alla concessione dello status sulla base del risultato delle attività di audit;
- se lo status di AEO non è concesso, le relative motivazioni complete e dettagliate, comprensive delle informazioni eventualmente ricevute da altri Stati membri e indicanti se sono state ottenute tramite la procedura di "informazione" e/o di "consultazione";
- un giudizio globale relativo al profilo di rischio dell'AEO e, qualora lo status di AEO sia concesso, eventuali raccomandazioni relative al monitoraggio e/o al riesame (cfr. la [parte 5 "Gestione dell'autorizzazione" dei presenti orientamenti](#)).

La relazione finale e la documentazione dell'audit costituiscono pertanto documenti estremamente importanti in quanto riflettono tutto il lavoro svolto (analisi dei rischi, pianificazione dell'audit, controlli e visite nei locali del richiedente, informazioni ricevute da altri Stati membri, profilo di rischio dell'operatore economico specifico, ecc.) in maniera sintetica e sistemica e contengono chiare indicazioni sulle azioni future. |

Prima della stesura della relazione finale e della documentazione di audit, in caso di incertezza l'auditor deve riconfermare con l'operatore economico i fatti descritti nella relazione.

## **Sezione IV – Decisione di concessione dello status**

### **3.IV.1. Fattori da considerare prima di prendere la decisione**

La decisione delle autorità doganali in merito alla concessione dello status di AEO è basata sulle informazioni raccolte e analizzate nelle diverse fasi del processo di autorizzazione, dal ricevimento della domanda al completamento del processo di audit.

Per prendere la decisione le autorità doganali devono considerare i seguenti fattori:

- tutte le informazioni note sul richiedente di cui dispone l'autorità competente, compresi il formulario della domanda di AEO e il [QAV](#) compilato, e tutte le altre informazioni giustificative. Può risultare necessario ricontrollare queste informazioni e, in alcuni casi, aggiornarle per tener conto dei cambiamenti che possono essersi verificati nel periodo compreso tra la data di ricezione e accettazione della domanda e la fine del processo di autorizzazione e l'emissione della decisione finale;
- tutte le pertinenti conclusioni tratte dagli auditor nel corso dell'audit. Le autorità doganali devono mettere a punto e applicare i metodi più efficienti per la comunicazione interna dei risultati degli audit, elaborati dai gruppi di audit, alle altre autorità doganali competenti che partecipano alla presa di decisione. Il meccanismo più appropriato in tal senso è costituito dalla trasmissione della documentazione completa dei controlli effettuati e della relazione di audit o di altri documenti/modalità appropriati;
- i risultati di altre valutazioni dell'organizzazione e delle procedure del richiedente che siano state eventualmente svolte per altri motivi di controllo.

Al termine del processo e prima di prendere la decisione definitiva, l'autorità doganale di rilascio informa il richiedente, in particolare se è probabile che tali conclusioni portino a una decisione negativa. In questo caso viene data al richiedente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in riferimento alla decisione prevista e fornire informazioni supplementari al fine di giungere a una decisione favorevole (articolo 22, paragrafo 6, del CDU).

Per evitare che il diritto ad essere sentiti dia luogo a ritardi prolungati, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 2, dell'AD CDU fissano un periodo di 30 giorni. È necessario informare il richiedente che la mancata risposta entro detto termine è considerata una rinuncia al diritto ad essere sentiti. Qualora l'interessato comunichi la propria rinuncia al diritto ad essere sentito, tale comunicazione deve essere registrata e conservata come prova del fatto che al richiedente è stata offerta la possibilità di rispondere.

Il richiedente sarà informato se le autorità doganali decidono di modificare la decisione iniziale sulla base delle informazioni supplementari fornite.

### **3.IV.2. Adozione della decisione**

Occorre considerare i seguenti fattori:

- ogni Stato membro decide, nell'ambito della propria organizzazione interna, il servizio specifico competente per decidere se concedere o no lo status di AEO;
- in fase di adozione della decisione la relazione definitiva del o dei gruppi di audit competenti deve svolgere un ruolo essenziale per stabilire la conformità agli specifici criteri AEO, come spiegato sopra in dettaglio;
- gli Stati membri hanno 120 giorni di calendario per adottare la decisione (articolo 22, paragrafo 3, del CDU). Tale scadenza può essere prorogata in due casi:
  - di altri 60 giorni di calendario dall'autorità doganale di rilascio se non è in grado di rispettare la scadenza dei 120 giorni. Il richiedente deve essere



informato della proroga prima della scadenza dei 120 giorni di calendario (articolo 28, paragrafo 1, dell'AD CDU);

- su richiesta del richiedente, soggetta all'accordo dell'autorità doganale interessata. In quest'ultimo caso il richiedente realizza gli adeguamenti necessari per soddisfare i criteri e li comunica all'autorità doganale. La proroga richiesta deve essere di durata ragionevole considerati gli adeguamenti da realizzare (articolo 22, paragrafo 3, del CDU);
- dall'autorità doganale di rilascio in caso di richiesta di ulteriori informazioni al richiedente. Il richiedente fornisce le informazioni entro 30 giorni al massimo dalla richiesta. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione (articolo 13, paragrafo 1, dell'AD CDU);
- dall'autorità doganale di rilascio per un periodo di 30 giorni, nel caso sia concesso al richiedente il diritto di essere sentito. Il richiedente è informato della proroga (articolo 13, paragrafo 2, dell'AD CDU);
- dall'autorità doganale di rilascio, se quest'ultima ha prorogato il periodo per la consultazione di un'altra autorità doganale. Il termine per l'adozione della decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione (articolo 13, paragrafo 3, dell'AD CDU);
- dall'autorità doganale di rilascio, se le autorità doganali stanno conducendo indagini sulla base di fondati motivi per sospettare una violazione della legislazione doganale. La durata di tale proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga (articolo 13, paragrafo 4, dell'AD CDU);
- dall'autorità doganale di rilascio se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente, o, se del caso, delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dell'AE CDU, di soddisfare le condizioni relative alla conformità alla normativa doganale e fiscale e non vi siano precedenti di reati gravi in relazione alla sua attività economica. Il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento (articolo 28, paragrafo 2, dell'AD CDU).

### **3.IV.3. Informazione del richiedente**

Il richiedente è informato per iscritto in merito alle seguenti situazioni:

- accettazione della domanda (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del CDU);
- proroga del termine per l'adozione di una decisione di cui all'articolo 28 dell'AD CDU;
- proroga del termine per l'adozione di una decisione a seguito di indagini da parte delle autorità doganali, a meno che ciò non comprometta le indagini (articolo 13, paragrafo 4, ultima frase, dell'AD CDU);
- proroga del termine per l'adozione di una decisione (articolo 13, paragrafo 3, dell'AD CDU);
- proroga del termine per l'adozione di una decisione a seguito della richiesta di ulteriori informazioni (articolo 13, paragrafo 1, dell'AD CDU);
- proroga a seguito del diritto del richiedente di essere sentito (articolo 13, paragrafo 2, dell'AD CDU);
- anche se non espressamente previsto dalla normativa, è appropriato informare il richiedente qualora sia il richiedente stesso a fare richiesta di una proroga per

realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri (articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, del CDU);

- anche se non espressamente previsto dalla normativa, è appropriato informare il richiedente anche in merito alla proroga del termine per l'adozione di una decisione ove sia pendente un procedimento penale (articolo 28, paragrafo 2, del CDU).

L'autorità doganale di rilascio informa il richiedente in merito alla decisione finale concernente la sua domanda. Occorre notare al riguardo che qualsiasi decisione di respingere una domanda deve essere motivata e menzionare il diritto di ricorso di cui all'articolo 44 del CDU. Prima che sia accettata la decisione di respingere la sua domanda, all'operatore economico è offerta la possibilità di esprimere il proprio parere (articolo 22, paragrafo 6, del CDU).


Le autorità doganali informano l'operatore economico per iscritto con tutti i mezzi pertinenti (ad esempio mediante un sistema informatico, tramite posta elettronica, con una lettera ufficiale, ecc.).

#### **3.IV.4. Ricorsi**

L'articolo 44 del CDU recita: *“Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.”* La persona che presenta un ricorso per una questione doganale deve presentare tale ricorso nel formato e secondo le norme previste dalla legislazione nazionale.

### 3.IV.5. Termini

Nella seguente rappresentazione grafica sono illustrati i principali termini nel processo decisionale.



## **Parte 4 - Scambio di informazioni tra gli Stati membri e altre autorità pubbliche**

### **Sezione I - Scambio di informazioni tra Stati membri**

Nel contesto della procedura AEO lo scambio di informazioni tra Stati membri rappresenta un fattore particolarmente importante per assicurare che un operatore economico soddisfi i criteri AEO. Una volta concessa, infatti, l'autorizzazione di AEO vale in tutta l'Unione europea. Si deve altresì considerare che molti operatori economici sono impegnati in attività doganali in diversi Stati membri dell'Unione e la valutazione dei criteri AEO deve pertanto essere effettuata tenendo conto di tutte le pertinenti attività doganali. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante efficaci procedure di informazione e di consultazione tra gli Stati membri.

La legislazione assegna un ruolo guida all'autorità doganale di rilascio responsabile dell'accettazione della domanda e della concessione dell'autorizzazione di AEO. Le autorità doganali degli altri Stati membri svolgono comunque un ruolo importante nel processo. Esistono due diverse procedure per scambiare informazioni tra gli Stati membri e fornire all'autorità doganale competente per il rilascio tutte le informazioni necessarie per prendere la decisione appropriata.

#### **4.I.1. Procedura d'informazione**

A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'AE CDU, l'autorità doganale di rilascio mette a disposizione le informazioni alle autorità doganali degli altri Stati membri senza indugio e al massimo entro sette giorni dalla data di accettazione della domanda. In tal modo gli altri Stati membri sono a conoscenza del fatto che una determinata domanda è stata accettata. Esse possono pertanto reagire se dispongono di informazioni pertinenti relative a tale particolare richiedente o qualora l'autorità doganale di rilascio abbia chiesto loro di prendere determinate misure (procedura di consultazione).

A tal fine si deve utilizzare il sistema elettronico "EOS", definito all'articolo 30 dell'AE CDU. Gli Stati membri sono incoraggiati a verificare periodicamente il sistema per essere al corrente di domande cui potrebbero essere interessati. Si consiglia di controllare il sistema almeno una volta la settimana.

È inoltre importante che anche ciascuna autorità doganale controlli il sistema EOS per verificare se vi siano informazioni pertinenti da inviare all'autorità doganale di rilascio. Informazioni pertinenti riguardanti il richiedente, inerenti al rispetto dei criteri AEO, devono essere comunicate all'autorità doganale di rilascio, in modo che questa possa prendere la decisione opportuna sulla base di tutti i fatti disponibili. L'articolo 31, paragrafo 4, dell'AE CDU concede agli Stati membri un massimo di 30 giorni di calendario a partire dalla data di trasmissione della domanda tramite il sistema EOS per mettere tali informazioni a disposizione dell'autorità doganale di rilascio. Scambi di informazioni tempestivi potrebbero consentire risparmio di tempo e risorse per gli Stati membri.

Le informazioni di cui sopra sono generalmente trasmesse prima del rilascio dell'autorizzazione; tuttavia la procedura di scambio di informazioni è disponibile in qualsiasi momento, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione. Se uno Stato membro dispone di nuove

informazioni, deve inviarle il prima possibile all'autorità doganale di rilascio in quanto potrebbero influire sulle condizioni che l'AEO deve soddisfare. Questo è possibile in quanto l'articolo 35 dell'AE CDU stabilisce che le autorità doganali (sia l'autorità doganale di rilascio che le altre autorità doganali) devono monitorare la conformità alle condizioni e ai criteri. Se le informazioni trasmesse sembrano essere pertinenti e significative, l'autorità doganale di rilascio può procedere a un riesame a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'AD CDU.

L'autorità doganale di rilascio deve tener conto delle informazioni ricevute durante la fase di autorizzazione o durante il monitoraggio di un'autorizzazione.

#### **4.I.2. Procedura di consultazione**

A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'AE CDU, *“l'autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all'articolo 39 del codice.”*

Come la procedura di informazione, anche quella di consultazione è di norma avviata dall'autorità doganale di rilascio all'inizio del processo per ottenere informazioni prima dell'emissione dell'autorizzazione. Tale procedura può tuttavia essere avviata in qualsiasi momento l'autorità doganale di rilascio la consideri necessaria per valutare se l'AEO soddisfa ancora i criteri oppure no. La procedura può essere altresì applicata a fini di monitoraggio (articolo 14, paragrafo 4, dell'AE CDU). In particolare, se l'autorità doganale di rilascio decide di procedere a un riesame, deve stabilire se sia necessaria una consultazione con un altro (o altri) Stati membri. Se ritenuta necessaria, l'autorità doganale di rilascio avvia una consultazione e attende i risultati; altrimenti continua il riesame e tutti i risultati (sospensioni, revoche, autorizzazioni AEO ancora valide) saranno notificati a tutti gli Stati membri quando sono inseriti nel sistema EOS.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'AE CDU, la consultazione è obbligatoria se

- *la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'AD CDU all'autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali;*
- *la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell'articolo 27 dell'AD CDU alle autorità doganali degli Stati membri in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione;*
- *una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità doganale competente a prendere una decisione;*
- *il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità doganale competente.*

Ad esempio, è necessario avviare una procedura di consultazione se l'operatore economico possiede uno o più siti aziendali con attività doganali in un altro Stato membro; se una parte delle sue attività doganali sono svolte in un altro Stato membro o per ottenere informazioni su

un dirigente importante che generalmente risiede in altri Stati membri, ecc. Questa consultazione è obbligatoria e l'autorità doganale consultata risponde all'autorità doganale di rilascio anche se l'esito è positivo e il richiedente soddisfa i criteri che è stato chiesto di verificare. In tal modo si assicura che l'autorità doganale di rilascio disponga di tutte le informazioni necessarie per la decisione finale.

La risposta degli Stati membri consultati deve essere tenuta nel debito conto dall'autorità doganale di rilascio, che ha il quadro generale del richiedente ed è competente a prendere la decisione in merito all'adempimento dei criteri per l'insieme dell'attività dell'operatore economico.

Vi possono essere casi in cui lo Stato membro consultato ritiene che i criteri non siano soddisfatti, ma i successivi chiarimenti forniti dal richiedente sembrano essere sufficienti per l'autorità doganale di rilascio. In questo caso lo Stato membro coinvolto deve essere nuovamente consultato.

Se entro questo termine non perviene alcuna risposta, l'autorità doganale di rilascio presuppone che il o i criteri per i quali la consultazione è stata chiesta nello Stato membro consultato siano soddisfatti (articolo 14, paragrafo 3, dell'AE CDU).

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'AE CDU, *“le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall'autorità doganale consultata.”*

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'AE CDU, il termine stabilito per la consultazione può essere prorogato in uno dei seguenti casi:

- (a) se a causa della natura degli esami da effettuare l'autorità consultata necessita di più tempo;
- (b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri e ne informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.

I termini per la consultazione, la proroga del termine e la conclusione in caso di mancata risposta a una consultazione possono essere applicati anche ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'AE CDU.

#### **4.I.3. Mezzi di comunicazione**

Tutte le informazioni inerenti alla “procedura di informazione” e alla “procedura di consultazione” devono essere fornite principalmente tramite il sistema EOS utilizzando i codici appropriati.

Esistono tuttavia casi in cui non è possibile scambiare le necessarie informazioni tramite il sistema EOS. Per decidere come procedere è importante valutare se le informazioni sono sensibili. Esistono inoltre casi in cui le informazioni non sono sensibili ma, a causa del loro formato, non possono essere codificate e quindi scambiate tramite il sistema EOS

(informazioni non strutturate, allegati, ecc.). In questi casi gli Stati membri possono utilizzare tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i contatti della rete AEO.

In altri casi le informazioni sono sensibili, ma non possono essere scambiate tramite il sistema EOS, anche se sicuro, a causa del loro formato. Fra gli esempi di tali casi rientrano: la sospetta partecipazione dell'AEO ad attività illegali, rischi specifici correlati all'AEO o qualsiasi altra situazione in cui la divulgazione di informazioni potrebbe causare problemi per i servizi doganali (compromettere le verifiche e i controlli) o per l'operatore economico.

Per il tipo di informazioni sensibili che non possono essere scambiate tramite il sistema EOS a causa del loro formato occorre utilizzare il sistema CRMS (Customs Risk Management System - sistema doganale di gestione dei rischi).

Va inoltre osservato che, in caso di decisione negativa, l'autorità doganale di rilascio è tenuta a trasmettere all'operatore economico un atto amministrativo motivato. Pertanto, se l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l'adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e motivati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale di rilascio (articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, dell'AE CDU).

## **Sezione II – Scambio di informazioni fra le dogane e altre autorità pubbliche**

Nel quadro della procedura di autorizzazione AEO la consultazione e, se del caso, lo scambio di informazioni tra le dogane e altre autorità pubbliche svolgono un ruolo molto importante. A seconda del caso specifico e della normativa che li disciplinano, il livello e la forma della consultazione e/o dello scambio di informazioni con altre autorità pubbliche possono essere diversi.

Il primo caso riguarda la condizione generale specificata all'articolo 38, paragrafo 1, del CDU, secondo la quale le autorità doganali accordano lo status di AEO previa consultazione con altre autorità competenti. La necessità di questa consultazione dipende da una serie di questioni, ad esempio il tipo di attività economica del richiedente e le merci interessate; la possibilità di controlli da parte delle autorità doganali in base alle informazioni a loro disposizione al fine di accertare se il richiedente rispetta tutti gli obblighi cui possa essere soggetto nell'ambito di altre pertinenti normative (ad esempio misure di politica commerciale, divieti e restrizioni specifici).

Il secondo caso in cui è necessario lo scambio di informazioni con altre autorità competenti è quando la normativa dell'Unione prevede il riconoscimento dello status di AEO. Anche in questo caso è la normativa doganale che definisce chi sono le autorità competenti e i casi in cui lo scambio di informazioni con le stesse è obbligatorio per assicurare l'adeguata attuazione del rispettivo riconoscimento previsto.

Un terzo caso potrebbe verificarsi quando lo scambio di dati avviene a livello nazionale per migliorare la qualità dell'autorizzazione AEO in sospenso e dell'autorizzazione/del certificato rilasciato da altra autorità pubblica competente e/o per evitare doppi controlli inutili per l'operatore economico.

**a) Informazioni che le autorità doganali devono scambiare con l'autorità nazionale competente per la sicurezza dell'aviazione civile**

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, dell'AE CDU, *“se l'AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 2015/1998, l'autorità doganale competente comunica immediatamente all'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone:*

*l'autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;*

*informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio;*

*eventuali riesami dell'autorizzazione AEOS e i relativi risultati.*

*Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all'articolo 30” dell'AE CDU.*

Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell'approvazione, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'AE CDU, l'autorità doganale competente può concedere l'accesso al sistema EOS all'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile. L'accesso riguarda le seguenti informazioni:

- (a) le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;*
- (b) eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.*

*Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.*

**b) Informazioni che l'autorità nazionale competente per la sicurezza dell'aviazione civile deve scambiare con le autorità doganali**

È ugualmente necessario che l'autorità nazionale competente per la sicurezza dell'aviazione civile scambi informazioni con le autorità doganali per garantire che lo status di agente regolamentato o di mittente conosciuto, e gli eventuali cambiamenti, siano adeguatamente presi in considerazione al fine di concedere e gestire lo status di AEO.

I punti 6.3.1.8 e 6.4.1.7 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/1998 della Commissione prevedono che l'autorità competente metta a disposizione dell'autorità doganale tutte le



informazioni relative allo status di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un'autorizzazione AEOS.

Le modalità di tale scambio di informazioni sono stabilite e convenute fra le autorità doganali e l'autorità nazionale competente per l'aviazione.

### **c) Altri ambiti oggetto di scambio di informazioni**

Le autorità doganali possono prendere in considerazione i risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri.

Un esempio di scambio di dati a beneficio delle autorità doganali, delle altre autorità pubbliche e degli operatori economici sono le informazioni relative al programma interno di conformità (ICP) rilevanti ai fini dei beni a duplice uso, che ha un obiettivo analogo al programma AEO.

Le autorità nazionali che concedono licenze per i beni a duplice uso e le autorità doganali nazionali sono incoraggiate a scambiare informazioni sulle imprese autorizzate AEO e sui titolari di autorizzazioni globali di esportazione, se la legislazione nazionale lo consente.

## **PARTE 5 – Gestione dell'autorizzazione**

### **Sezione I – Monitoraggio**

#### **5.I.1. Considerazioni generali**

Monitoraggio svolto dall'operatore economico e obbligo di notifica di eventuali cambiamenti

Il monitoraggio periodico è anzitutto responsabilità dell'operatore economico e deve far parte dei suoi sistemi di controllo interno. L'operatore economico deve essere in grado di dimostrare come è effettuato il monitoraggio e di presentarne i risultati. È tenuto a riesaminare processi, rischi e sistemi per tener conto di cambiamenti significativi nelle proprie operazioni. Le autorità doganali devono essere informate di tali cambiamenti.

Esiste inoltre l'obbligo giuridico, stabilito dall'articolo 23, paragrafo 2, del CDU, secondo il quale il titolare dell'autorizzazione AEO informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima. Anche se tale comunicazione dipende in larga misura dal particolare AEO interessato e pertanto l'elenco non può essere esaustivo, [l'allegato 4 dei presenti orientamenti](#) offre esempi di casi in cui le autorità doganali devono essere informate.

L'AEO informa l'autorità doganale di rilascio in merito a eventuali cambiamenti relativi a qualsiasi altra approvazione, autorizzazione o certificazione concessa da altre autorità pubbliche che possa avere un impatto sull'autorizzazione AEO (ad es., revoca dello status di RA o KC).

L'AEO provvede a conservare la documentazione originale, comprese risultanze documentate e relazioni di riconvalida, in quanto le autorità doganali potranno chiedere di esaminarla.

Per garantire che gli AEO siano a conoscenza di questo obbligo l'autorità doganale competente può, fra l'altro:

- fornire esempi di informazioni che devono essere comunicate all'autorità doganale competente nella decisione scritta, lettera, ecc., inviata all'AEO dopo il rilascio dell'autorizzazione AEO; a tale riguardo [l'allegato 4 dei presenti orientamenti](#) potrebbe fornire uno strumento utile;
- indicare all'AEO il competente punto di contatto presso l'amministrazione doganale per la comunicazione di tutte le informazioni connesse con la sua autorizzazione;
- inviare un messaggio di posta elettronica (ad esempio, il messaggio con cui le autorità doganali trasmettono il logo AEO all'operatore economico) alla persona di contatto AEO nell'impresa sottolineando tale obbligo e dando la possibilità di comunicare cambiamenti significativi;
- quando un cambiamento non notificato è scoperto dai funzionari doganali, inviare un messaggio di posta elettronica di "avvertimento" alla persona di contatto AEO nell'impresa precisando che questo tipo di informazioni deve essere comunicato all'autorità doganale competente;
- inviare periodicamente (ad esempio, una volta all'anno) alla persona di contatto AEO (mediante posta elettronica) un breve questionario di "sollecito" (utilizzando alcune delle domande del [QAV](#)) in cui si chiede di segnalare eventuali cambiamenti intervenuti con riguardo a criteri importanti.

#### Monitoraggio svolto dalle autorità doganali

Il monitoraggio è effettuato in modo continuo dalle autorità doganali, anche mediante il monitoraggio delle attività quotidiane dell'AEO e visite alle sedi. Esso mira all'individuazione anticipata di eventuali segnali di non conformità e consente di reagire prontamente qualora siano individuate difficoltà o elementi di non conformità.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, e dell'articolo 38, paragrafo 1, del CDU, lo status di AEO è soggetto a monitoraggio. Inoltre, considerando che il periodo di validità dell'autorizzazione AEO non è limitato, è fondamentale che i criteri e le condizioni dello status di AEO siano valutati periodicamente.

Allo stesso tempo, il monitoraggio consentirà alle autorità doganali di conoscere meglio l'attività dell'AEO e quindi di consigliare modalità di utilizzo più efficaci dei regimi doganali o della normativa doganale in genere.

Per l'autorità doganale competente è quindi importante assicurare che un sistema di monitoraggio della conformità alle condizioni e ai criteri dell'autorizzazione sia elaborato in collaborazione con l'AEO. Eventuali misure di controllo intraprese dalle autorità doganali devono essere registrate.

A norma dell'articolo 35 dell'AE CDU, *“le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l'autorità doganale competente in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio della qualifica di AEO e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.*

*L'autorità doganale competente mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l'AEO esercita attività doganali. Se un'autorità doganale revoca una decisione favorevole che è stata presa sulla base della qualifica di AEO, essa ne informa l'autorità doganale che ha concesso la qualifica.*

*Se l'AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, l'autorità doganale competente comunica immediatamente all'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone:*

- (a) l'autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;*
- (b) informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio;*
- (c) eventuali riesami dell'autorizzazione AEOS e i relativi risultati.*

*Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all'articolo 30”.*

*Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.”*

Anche se la legislazione non prevede una forma specifica per istituire il sistema di monitoraggio, in genere si considera che l'elaborazione di un piano di monitoraggio da parte dell'autorità doganale competente costituisca la modalità più appropriata. Il piano può riassumere tutti i risultati di ciascun audit e, se necessario, proporre azioni correttive (anche se l'operatore rimane libero di trovare una soluzione diversa dalla misura proposta).

Il monitoraggio degli operatori AEO da parte dell'autorità doganale competente può consistere in:

- garantire che le azioni correttive siano efficacemente attuate dall'AEO;
- seguire le operazioni dell'AEO al fine di verificare i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi rischi.

A prescindere da come le autorità doganali decidono di organizzare il monitoraggio, ossia come un piano distinto o come parte della relazione finale, occorre tener conto di quanto segue:

– **risultati dell’audit**: il monitoraggio deve essere basato principalmente sul profilo di rischio dell’AEO quale valutato dagli auditor durante le attività di controllo svolte, comprese le misure consigliate all’AEO;

- **ricorso all’articolo 28, paragrafo 2 e/o 3, dell’AE CDU relativo ai titolari di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di standardizzazione e agli agenti regolamentati o mittenti conosciuti** – si tratta di situazioni importanti di cui tenere conto in quanto in questi casi l’altra autorizzazione o certificazione pertinente concessa dalle altre autorità pubbliche è stata utilizzata al momento della concessione dello status di AEO (ad es. RA, KC, ecc.);

– **segnali di avvertimento preventivo**: come spiegato sopra, l’AEO è tenuto per legge ad informare l’autorità doganale competente di tutti i cambiamenti significativi. È possibile che, a seguito dei cambiamenti apportati dall’AEO, le autorità doganali decidano che sia necessario un riesame. È importante che l’AEO abbia una chiara comprensione dei suoi obblighi e delle modalità con cui comunicare all’autorità doganale competente gli eventuali cambiamenti.

È necessario che le autorità doganali abbiano la possibilità di verificare costantemente e in modo approfondito che l’operatore abbia ancora il controllo dell’attività, nonché di monitorare i rischi individuati o eventuali cambiamenti nella situazione (Sono emersi nuovi rischi? La qualità dell’organizzazione amministrativa e del sistema di controllo interno è ancora buona come al momento dell’audit?). Esistono vari modi che permettono alle autorità doganali in una fase anticipata di rilevare nuovi rischi o di ottenere informazioni, ossia:

- controlli casuali delle dichiarazioni dell’AEO;
- ispezioni fisiche delle merci;
- analisi delle informazioni disponibili nelle banche date doganali interne;
- audit diversi da quelli di monitoraggio o di riesame dell’AEO (ossia audit relativi a procedure semplificate o a una domanda di depositario autorizzato);
- esame di eventuali cambiamenti nel comportamento dell’impresa o nei flussi di scambi che vengono osservati;

- **monitoraggio dei rischi** - nuovi rischi o nuove situazioni devono essere esaminati tramite monitoraggio. Se uno degli elementi della valutazione porta a concludere che l’operatore non fa o non fa più fronte adeguatamente ai rischi individuati, l’autorità doganale lo informa di tale conclusione. L’operatore deve a questo punto porre in atto azioni di miglioramento. Spetta di nuovo alle autorità doganali valutare dette azioni di miglioramento. Da tale valutazione può risultare necessario riesaminare uno o più criteri o condizioni oppure sospendere o revocare immediatamente lo status di AEO.

Le attività di monitoraggio da pianificare devono essere basate sull’analisi dei rischi svolta nelle varie fasi (esami precedenti la concessione dello status, gestione dell’autorizzazione concessa, ecc.). Tali attività possono essere influenzate da una serie di fattori:

- il tipo di autorizzazione di cui l’operatore è titolare: mentre il monitoraggio di alcuni criteri, come la comprovata solvibilità, può essere effettuato a tavolino, il monitoraggio del criterio di sicurezza per gli AEOs deve generalmente comportare una visita in loco;

- la stabilità dell'operatore economico: se si constatano cambiamenti frequenti di luoghi, mercati, personale che occupa posizioni chiave, sistemi, ecc.;
- le dimensioni dell'impresa e il numero di siti;
- il ruolo dell'AEO nella catena di approvvigionamento: se l'AEO ha accesso fisico alle merci o se agisce in veste di spedizioniere doganale;
- l'efficacia dei controlli interni sui processi commerciali e se tali processi sono esternalizzati;
- se durante l'audit dell'AEO sono state consigliate azioni correttive o miglioramenti non sostanziali a processi e procedure.

La frequenza e la natura delle attività di monitoraggio possono pertanto variare in funzione dell'AEO interessato e dei rischi correlati. Tuttavia, considerata la particolare natura del criterio di sicurezza, per gli AEOS si consiglia una visita in loco almeno ogni 3 anni.

Un'attenzione speciale va riservata ai casi in cui l'operatore economico cui è stato concesso lo status di AEO è stabilito da meno di tre anni. In questi casi le autorità doganali devono effettuare un monitoraggio rigoroso durante il primo anno successivo alla concessione dello status di AEO.

È anche importante tener presente che l'elaborazione del piano di monitoraggio e, in particolare, le visite nei locali dell'AEO devono essere effettuati nell'ambito delle attività doganali complessive dell'operatore economico. Le autorità doganali devono coordinare e tener conto di eventuali altre attività di audit/monitoraggio previste per quel determinato operatore economico al fine di evitare per quanto possibile la duplicazione dei controlli.

Nei casi in cui si applica l'articolo 28, paragrafo 2 e/o 3, dell'AE CDU, al momento di programmare le attività di monitoraggio si possono utilizzare eventuali informazioni supplementari di altre autorità pubbliche al fine di evitare la duplicazione dei controlli sia per le autorità doganali che per gli operatori economici.

Le attività di monitoraggio potrebbero tradursi in azioni specifiche dell'autorità doganale competente. Tali specifiche azioni devono essere documentate. La documentazione può assumere, ad esempio, le seguenti forme:

- un aggiornamento del piano di monitoraggio,
- una relazione di audit meno rigorosa,
- conclusioni generali e le risultanze del gruppo di audit ecc.

Tale documentazione deve indicare i criteri che sono stati controllati e i risultati di tali controlli.

### **5.I.2. Autorizzazione AEO che copre diverse stabili organizzazioni**

Si applicano sempre i principi generali di monitoraggio esposti al punto 5.I.1. Quando tuttavia lo status di AEO è concesso a un'impresa madre per diverse stabili organizzazioni, vanno considerati specifici elementi supplementari. Il principio generale secondo cui l'autorità doganale di rilascio è competente per concedere lo status di AEO e svolge il ruolo principale nel processo va mantenuto anche per la fase di gestione dell'autorizzazione concessa. In tali casi specifici occorre tuttavia ricordare che sono le autorità doganali dello Stato membro in cui è situata una determinata stabile organizzazione ad avere la conoscenza "pratica" e le

informazioni relative alla stessa. Tenendo presente questo aspetto e al fine di gestire in modo efficace l'autorizzazione in fase di elaborazione delle attività di monitoraggio, è importante che l'autorità doganale competente cooperi strettamente con le autorità doganali degli SM in cui si trovano le stabili organizzazioni distinte, come previsto all'articolo 35 dell'AE CDU. Nell'elaborazione del piano di monitoraggio occorre tenere conto dei seguenti aspetti:

- si consiglia di elaborare un unico piano di monitoraggio generale per l'AEO a nome del quale è concesso lo status. Esso sarà tuttavia basato su singoli piani e informazioni forniti dallo Stato membro interessato;
- l'autorità doganale di rilascio è responsabile del coordinamento generale e del quadro globale del piano, con l'obiettivo ad esempio di evitare qualsiasi sovrapposizione o duplicazione delle attività di controllo previste/eseguite; raccolta di tutte le nuove informazioni e aggiornamento dei piani, ecc.;
- alle autorità doganali degli Stati membri in cui sono situate le stabili organizzazioni spetta in genere elaborare la parte del piano di monitoraggio relativa a una stabile organizzazione specifica. Tale parte deve essere comunicata all'autorità doganale di rilascio entro un termine ragionevole per consentire a quest'ultima di predisporre e coordinare il piano di monitoraggio generale. Le autorità doganali degli Stati membri sono inoltre responsabili di eventuali visite in loco della stabile organizzazione;
- informazioni pertinenti comunicate dall'AEO a un'autorità doganale e trasmesse all'autorità doganale di rilascio;
- le pertinenti constatazioni effettuate da un'autorità doganale in una stabile organizzazione e condivise con l'autorità doganale di rilascio.

## **Sezione II – Riesame**

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'AD CDU stabilisce che le autorità doganali riesaminano se il titolare di un'autorizzazione AEO continua a soddisfare le condizioni e i criteri di AEO nei seguenti casi:

*“- in caso di modifiche della pertinente normativa dell'Unione che incidono sulla decisione;*

*- se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;*

*- se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.”*

In funzione del motivo, potrà avere luogo un riesame totale o parziale dei criteri o delle condizioni.

### **5.II.1. Riesame a seguito di modifiche alla normativa dell'Unione**

Un riesame è necessario se sono apportate modifiche alla normativa doganale dell'Unione che riguardino specificamente e influenzino le condizioni e i criteri inerenti allo status di AEO.

Un esempio è costituito dalle modifiche ai criteri AEO a seguito della modifica del codice doganale dell'Unione e delle sue disposizioni di applicazione, come il nuovo criterio sugli standard pratici di competenza o sulle qualifiche professionali. La normativa prescrive generalmente che il riesame sia effettuato entro un periodo transitorio specificato.

## 5.II.2. Riesame a seguito dei risultati di un monitoraggio o di informazioni fornite dal titolare della decisione o da altre autorità

Il punto di partenza per decidere di procedere a un riesame è l'esistenza di una "presunzione ragionevole" che l'AEO non soddisfi più i criteri. Tale presunzione può risultare da situazioni diverse: a seguito del monitoraggio svolto dalle autorità doganali, come risultato di altri controlli svolti dalle dogane o da altre autorità pubbliche; da altre informazioni ricevute da altre autorità doganali o altre autorità pubbliche; da cambiamenti sostanziali nell'attività dell'AEO, ecc. Spetta all'autorità doganale di rilascio decidere in ciascun caso se è necessario un riesame di tutte le condizioni e di tutti i criteri o se è sufficiente riesaminare la condizione o il criterio per i quali sussiste la presunzione di non conformità. Se durante il riesame di un criterio si scopre che anche altri devono essere ricontrollati, è sempre possibile estendere l'ambito del riesame.

Il riesame è eseguito dall'autorità doganale di rilascio. Anche l'autorità doganale di un altro Stato membro può tuttavia presumere ragionevolmente che alcuni criteri non siano più soddisfatti dall'AEO. Questo può verificarsi, ad esempio, se:

- uno o più dei siti aziendali dell'AEO sono situati in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità doganale di rilascio;
- l'AEO svolge le proprie attività doganali non solo nello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione AEO.

In questi casi l'autorità doganale dello Stato membro in cui tale indicazione è emersa deve informare dei fatti l'autorità doganale di rilascio, che decide se avviare un riesame e quali altre autorità doganali debbano essere coinvolte.

Nel caso di un'autorizzazione rilasciata all'impresa madre per diverse stabili organizzazioni, ciascuno degli Stati membri in cui sono situate le varie stabili organizzazioni può chiedere all'autorità doganale di rilascio di avviare un riesame delle condizioni e dei criteri.

Qualora l'impresa madre apra una nuova stabile organizzazione o attraverso un processo di ristrutturazione che ha ripercussioni su questa, è tenuta a informarne l'autorità doganale di rilascio, che adotta le misure necessarie tra cui, se del caso, un riesame.

Anche se in generale il riesame può variare da un caso all'altro, occorre tener conto dei seguenti elementi comuni:

- (a) **portata del riesame**: i criteri e le condizioni da controllare o verificare, tenendo conto dei motivi per l'avvio del riesame;
- (b) **metodo del riesame**: solo un controllo documentale o un controllo documentale combinato, ove necessario, con visite in loco per riesaminare i criteri specifici;
- (c) **scadenza**: non esiste una scadenza per realizzare un riesame. Occorre tuttavia fissarne una in funzione del numero di criteri da verificare e del fatto che si debba procedere a una visita in loco; la scadenza non deve di norma superare quella della decisione AEO iniziale.
- (d) **riesami che interessano altri Stati membri**: se il riesame comporta un riesame dei criteri in altri Stati membri, si applicano le norme per le procedure di consultazione di cui alla parte 4 "Scambio di informazioni tra gli Stati membri e con altre autorità pubbliche" dei presenti orientamenti. Di norma l'autorità doganale dell'altro Stato membro deciderà se una visita è necessaria nell'ambito del processo di riesame. I termini per rispondere di altri Stati membri devono seguire i normali termini per la consultazione a norma dell'articolo 31 dell'AE CDU;

- (e) **altre autorizzazioni doganali interessate**: quando si effettua un riesame è consigliabile stabilire se l'AEO è titolare di altre autorizzazioni o semplificazioni subordinate al rispetto dei criteri AEO, ad esempio un'autorizzazione a utilizzare le procedure semplificate. In tal caso occorre tenerne conto ed evitare eventuali duplicazioni del lavoro di riesame sia per le risorse doganali che per l'operatore economico interessato;
- (f) **relazione di riesame**: per quanto riguarda relazioni e documentazione si deve applicare un approccio analogo a quello dell'audit iniziale. È importante che l'azione proposta a seguito dell'esame sia indicata nella relazione, ad esempio sospensione, revoca, misure da prendere e scadenze;
- (g) **disponibilità dei risultati**: è necessario mettere i risultati del riesame a disposizione delle autorità doganali di tutti gli Stati membri e, se del caso, di altre autorità pubbliche, utilizzando il sistema di comunicazione EOS, a prescindere dal fatto che sia stata avviata una procedura di consultazione.

### Sezione III — Modifica della decisione

In conformità all'articolo 28 del CDU, un'autorizzazione AEO è revocata o modificata se una o più delle condizioni previste per l'adozione della decisione non erano o non sono più soddisfatte oppure su richiesta dell'AEO.

La revoca in ambito AEO è trattata in modo dettagliato alla sezione 5.V dei presenti orientamenti.

Possibili esempi di modifiche concernenti un AEO sono i cambiamenti di nome o di indirizzo. In alcuni casi tali modifiche possono aver luogo solo dopo una rivalutazione del rispetto dei criteri (ad esempio, nuovi locali nel caso di un AEOS).

La modifica deve essere notificata all'AEO (articolo 28, paragrafo 3, del CDU). Le modifiche devono essere comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri e, se del caso, di altre autorità pubbliche utilizzando il sistema di comunicazione EOS, a prescindere dal fatto che sia stata avviata una procedura di consultazione.

Va inoltre osservato che il richiedente deve comunicare eventuali modifiche apportate alla domanda presentata all'autorità doganale di rilascio, che deve caricarle nel sistema EOS.

### Sezione IV – Sospensione

La sospensione dello status di AEO significa che un'autorizzazione rilasciata non è valida per un determinato periodo.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del CDU in combinato disposto con l'articolo 16 dell'AD CDU, *“l'autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla quando:*

- a. *tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;*



- b. *tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;*
- c. *il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.*

*Nei casi di cui alle lettere b) e c) il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti. ”*

*Durante il periodo di sospensione l'AEO non può avere accesso ai vantaggi assicurati dallo status, il che può comportare conseguenze serie per lo stesso.*

L'articolo 30, paragrafo 1, dell'AD CDU stabilisce che *“se un'autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri AEO, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull'autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione è sospesa dall'autorità doganale che l'ha adottata.”*

L'articolo 30, paragrafo 2, dell'AD CDU stabilisce che *“la sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione AEO”*.

L'articolo 30, paragrafo 3, dell'AD CDU stabilisce che *“se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera d), del codice (standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connessi all'attività svolta), l'autorizzazione AEOC è sospesa, ma l'autorizzazione AEOS resta valida.”*

*Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice (adeguati standard di sicurezza), l'autorizzazione AEOC è sospesa, ma l'autorizzazione AEOS resta valida.*

La sospensione può essere la conseguenza di un esame effettuato durante il monitoraggio o il riesame in cui sono state rilevate gravi carenze, per cui il titolare dell'autorizzazione non può fruire dello status sotto il profilo del rischio nella situazione attuale. Questa indicazione di “non conformità” può risultare anche da informazioni ricevute da altri Stati membri o da altre autorità pubbliche, ad es. autorità dell'aviazione civile.

Prima di prendere una decisione di sospensione l'autorità doganale competente deve comunicare all'AEO le conclusioni, gli esami effettuati e il fatto che, secondo la valutazione, essi potranno comportare la sospensione dell'autorizzazione se la situazione non è regolarizzata. L'AEO ha facoltà di essere sentito ed eventualmente di regolarizzare la sua situazione. La scadenza per osservazioni e correzioni è fissata a 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione (articolo 8, paragrafo 1, dell'AD CDU).

Le risposte devono essere attentamente valutate dal punto di vista del rischio e, a meno che la situazione si possa considerare regolarizzata, lo status sarà sospeso per 30 giorni di calendario con possibilità di proroga di altri 30 giorni. All'AEO deve essere inviata una notifica scritta.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera c), del CDU, lo status può essere sospeso con effetto immediato se la natura o il livello della minaccia alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o all'ambiente rende necessaria tale decisione. Occorre ricorrere a tale possibilità solo nei casi strettamente necessari.

Se l'iniziativa di sospendere lo status proviene dal titolare dell'autorizzazione che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri AEO, l'AEO è tenuto a motivare la richiesta e, ove opportuno, a proporre un piano d'azione indicante le misure da adottare e il tempo previsto per la loro attuazione. Ad esempio, un operatore sta migliorando o cambiando il proprio sistema di produzione integrata tramite *elaboratore* e per un certo periodo di tempo non sarà in grado di seguire le merci nella catena di approvvigionamento internazionale. In tal caso potrebbe richiedere una sospensione per il periodo di tempo necessario all'attivazione del nuovo sistema.

Lo status può essere sospeso se il piano d'azione e il motivo della richiesta sono considerati ragionevoli. In caso contrario, su richiesta del titolare si può discutere la possibilità di revocare l'autorizzazione.

Occorre tuttavia considerare che la distinzione tra la sospensione su iniziativa dell'autorità doganale e quella su iniziativa dell'AEO è molto importante ed è chiaramente indicata nella normativa (articolo 16, paragrafo 1, dell'AD CDU). Non può pertanto essere invocata dall'AEO esclusivamente per posporre la revoca o evitare il periodo di tre anni dal giorno della revoca per poter presentare una nuova domanda.

L'autorità doganale competente deve valutare molto attentamente l'effetto della sospensione. La sospensione non incide su una procedura doganale iniziata prima della data della sospensione e non ancora ultimata.

Una volta eliminato il motivo della sospensione, la validità dell'autorizzazione deve essere ripristinata. In caso contrario, l'autorità doganale competente deve valutare se revocare l'autorizzazione.

## **Sezione V – Revoca**

Le disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione e sui casi che possono comportare la revoca figurano nell'articolo 28 del CDU e nell'articolo 34 dell'AE CDU.

A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del CDU, una decisione favorevole è revocata se

- (a) *non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure*
- (b) *su richiesta del destinatario della decisione.*

Se la revoca è decisa dall'autorità doganale competente, una nuova domanda di autorizzazione AEO non sarà accettata per i tre anni successivi alla data della revoca.

La revoca di un'autorizzazione AEO non pregiudica un'eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio AEO che non è più soddisfatto (articolo 34, paragrafo 1, dell'AE CDU).

La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell'autorizzazione non pregiudica automaticamente l'autorizzazione AEO di tale persona (articolo 34, paragrafo 2, dell'AE CDU).

Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS e l'autorizzazione è revocata a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera d), del codice (esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta), l'autorizzazione AEOC è revocata e l'autorizzazione AEOS rimane valida (articolo 34, paragrafo 3, primo comma, dell'AE CDU).

Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS e l'autorizzazione è revocata a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera e), del codice (di adeguati standard di sicurezza), l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida (articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, dell'AE CDU).

Va osservato che la revoca su iniziativa delle autorità doganali è una decisione doganale e l'operatore economico ha il diritto di essere sentito. Pertanto le conclusioni, l'esame effettuato e il fatto che lo status di AEO potrà essere revocato sulla base della valutazione devono essere comunicati all'AEO, tranne qualora il diritto di essere sentito sia già stato espresso nell'ambito della procedura di sospensione precedente. L'operatore economico ha inoltre il diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione di revoca.

## **Parte 6 - Riconoscimento reciproco**

Le seguenti informazioni vertono sul contesto generale e sul processo degli accordi di mutuo riconoscimento (MRA) e la relativa attuazione.

### **Sezione I — Gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi dall'UE**

Finora l'UE ha concluso ed attuato il mutuo riconoscimento dei programmi AEO con Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti e Cina. Ulteriori negoziati sono già in corso o saranno avviati nel prossimo futuro. Inoltre l'UE sta fornendo assistenza tecnica a una serie di paesi al fine di prepararli a istituire programmi di AEO.

Informazioni dettagliate sui singoli MRA sono reperibili sul sito web della DG Taxud al seguente link:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/policy\\_issues/customs\\_security/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm)

### **Sezione II - Tappe del mutuo riconoscimento**

Per l'UE le seguenti tappe sono necessarie per il mutuo riconoscimento.

- Impegno formale a istituire il mutuo riconoscimento
- Raffronto della normativa
- Valutazione dell'attuazione dei rispettivi programmi e scambio delle migliori pratiche, comprese visite in loco presso entrambe le parti (vedere la sezione [6.VII dei presenti orientamenti](#) – raccomandazioni su come svolgere visite di monitoraggio/audit)

Accordo su

- un testo di MRA  
Il testo del MRA è di norma strutturato nelle seguenti parti essenziali: dichiara la compatibilità dei due programmi AEO, ed elenca quanto più precisamente possibile i vantaggi reciproci da concedere. Contiene i dati che sono oggetto di scambio automatico di dati e le norme in materia di protezione dei dati. Contempla inoltre le norme procedurali, incluse le norme sulla sospensione unilaterale dei benefici.
- Sistema di scambio elettronico di dati

### **Sezione III - Attuazione e follow-up a seguito della firma di un MRA**

A causa del numero di AEO nell'UE che beneficiano del mutuo riconoscimento e del numero altrettanto elevato nei paesi partner con cui sono conclusi MRA, lo sviluppo e l'applicazione di un meccanismo di scambio automatizzato di dati è indispensabile per l'attuazione di un MRA. In altri termini, l'attuazione di un MRA può avere inizio solo una volta che il meccanismo di scambio automatizzato di dati sia attivo e funzionante.

Una volta concluso un MRA, il dialogo con il paese partner continua. Vi sono scambi frequenti di informazioni sugli sviluppi recenti, compresa la cooperazione nei casi di sospensione unilaterale dei benefici derivanti dall'MRA. Le migliori pratiche per l'attuazione di un MRA comprendono azioni di sensibilizzazione congiunte in materia di scambi in occasione di conferenze e seminari e l'elaborazione di risposte alle domande più frequenti (FAQ) per spiegare gli aspetti tecnici dell'MRA.

Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) già disponibili sono reperibili sul sito web della DG Taxud al seguente link:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/policy\\_issues/customs\\_security/aeo\\_mra/2015-11\\_aeo\\_china\\_faqs.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf)

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/policy\\_issues/customs\\_security/aeo\\_mra/faq.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_mra/faq.pdf)

Al fine di accertare che entrambe le parti mantengano i loro standard per quanto riguarda le procedure di AEO si consiglia vivamente di svolgere visite di monitoraggio periodiche presso entrambe le parti.

#### **Sezione IV - Vantaggi degli MRA proposti dall'UE ai partecipanti a programmi AEO partner (e reciproci)**

L'UE propone i seguenti vantaggi ai partner di MRA. Non tutti sono contemplati nelle attuali decisioni di mutuo riconoscimento; l'UE intende tuttavia aggiornare tali decisioni per includere tutti i vantaggi. I benefici concreti sono stabiliti nei singoli accordi.

**a) Minori controlli di sicurezza:** ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza.

**b) Riconoscimento dei partner commerciali durante il processo di presentazione dell'istanza:** ciascuna autorità doganale tiene conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;

**c) Trattamento prioritario all'atto dello sdoganamento:** ciascuna autorità doganale tiene conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma.

**d) Meccanismo di continuità operativa:** entrambe le parti si impegnano a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui le spedizioni prioritarie in cui sono coinvolti membri del programma potrebbero essere agevolate e accelerate ove possibile da parte delle autorità doganali.

#### **e) Futuri vantaggi degli MRA**

Le amministrazioni doganali e gli operatori commerciali collaborano strettamente per individuare e sviluppare possibili vantaggi aggiuntivi per gli AEO nel quadro del mutuo riconoscimento per rafforzare ulteriormente il programma.

#### **Sezione V - Attuazione degli MRA - Come trarre vantaggio dagli MRA?**

Le imprese AEO con la componente sicurezza che desiderano beneficiare degli MRA conclusi dall'UE devono verificare se hanno dato il loro **consenso scritto allo scambio di dati con i paesi partner di MRA**. Tale consenso scritto è chiesto in un [allegato del QAV](#) e va presentato insieme alla domanda di AEO. In ogni caso, tale consenso può essere fornito o revocato in qualsiasi momento dal richiedente/AEO. Al fine di fornire o ritirare il suo consenso l'AEO deve contattare l'autorità doganale di rilascio.

Al fine di beneficiare del “**Riconoscimento dei partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda**” le imprese che presentano domanda di AEO nell’UE possono indicare il numero AEO di un loro partner commerciale che è un AEO in uno dei paesi con cui l’Unione ha un MRA (nome, indirizzo, numero AEO) nella [sezione 6.10 del QAV](#). Quando un’impresa presenta domanda per ottenere lo status di AEOS o AEOC/AEOS nell’UE e ha partner commerciali che sono AEO in uno dei paesi con cui l’Unione ha un MRA, tali partner commerciali sono considerati sicuri e in linea di massima non saranno chiesti loro requisiti aggiuntivi (dichiarazione di sicurezza ecc.).

Al fine di beneficiare di “**meno controlli di sicurezza e di un trattamento prioritario all’atto dello sdoganamento**” l’AEO deve comunicare il proprio numero EORI al partner commerciale nel rispettivo paese partner del MRA. Il partner commerciale inserisce il numero EORI nella dichiarazione per l’importazione nel paese partner del MRA. Ulteriori informazioni sono contenute nelle risposte alle domande più frequenti (FAQ) nella [sezione 6.III dei presenti orientamenti](#).

## **Sezione VI - Sospensione unilaterale dei vantaggi**

Nell’ambito di un MRA non può essere escluso che uno dei paesi partner scopra un caso di incidente di sicurezza in cui sono coinvolte imprese AEO dell’altra parte (ad esempio un sequestro di stupefacenti contenuti nel container di un’impresa AEO).

Per questi casi le rispettive decisioni MRA contengono la base giuridica che consente a entrambe le parti di sospendere i vantaggi delle imprese AEO coinvolte (ad esempio, sezione III, paragrafo 3, MRA UE - Giappone).

Lo scambio di informazioni sarà allora effettuato tra i punti di contatto designati della Commissione (DG TAXUD) e del paese partner del MRA e fra gli Stati membri dell’UE e la Commissione (DG TAXUD) sulla base degli meccanismi convenuti per lo scambio di informazioni. Tale scambio sarà attuato mediante posta elettronica sicura.

## **Sezione VII - Raccomandazioni per lo svolgimento di una visita di monitoraggio o di audit in uno Stato membro dell’UE**

Una delle parti essenziali dei negoziati sugli MRA con i paesi partner, che interessa sia il monitoraggio sia l’attuazione del MRA, riguarda le visite in loco di monitoraggio o di audit presso un AEO.

Obiettivo della visita in loco è osservare in che modo il programma di AEO dell’UE viene attuato nella pratica dai diversi Stati membri dell’Unione. Tali visite si svolgono nel quadro dei negoziati sugli MRA (fase 2) e nell’ambito dell’attuazione di tali accordi dopo la loro entrata in vigore.

In genere l’interesse principale consiste nel confermare che la normativa dell’UE in materia di AEO è applicata in maniera uniforme dagli Stati membri dell’Unione.

La visita si articola in due parti: in primo luogo un'introduzione all'organizzazione e alla struttura nazionali degli AEO e una panoramica sull'impresa oggetto della visita. Segue la visita effettiva dell'impresa.

### **Discussione sull'attuazione del programma UE di AEO a livello di Stato membro**

L'interesse principale è capire in che modo il programma AEO è attuato dal punto di vista operativo a livello di Stato membro.

La discussione deve comprendere una presentazione sintetica dei seguenti punti:

- Amministrazione doganale in generale
- Struttura organizzativa degli AEO (ad es., numero di personale dedicato all'AEO UE (tempo pieno e tempo parziale, sistema di formazione, sensibilizzazione degli operatori economici)
- Procedura di autorizzazione, ivi compresa la domanda e il questionario di autovalutazione, e modalità di controllo dei requisiti di sicurezza
- Monitoraggio e post-audit
- Cooperazione con altri Stati membri dell'UE (durante l'autorizzazione e il monitoraggio)

### **Visita dell'impresa**

Scopo della visita dell'impresa è osservare gli auditor AEO degli Stati membri effettuare un audit nei locali di un richiedente o una visita di monitoraggio presso un'impresa AEO. I rappresentanti del paese partner del MRA, della Commissione e delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell'UE parteciperanno alla visita in loco in qualità di osservatori.

È essenziale che le imprese siano informate della finalità dell'esercizio e sappiano che l'obiettivo è confermare che l'attuazione AEO nello Stato membro visitato è conforme agli standard dell'UE in materia.

La visita presso i locali del richiedente/dell'impresa AEO è di solito strutturata nel modo seguente:

- la visita deve consistere in un audit basato su dati reali e, in particolare, deve essere condotta e guidata dagli auditor AEO e non dall'impresa;
- l'impresa deve essere informata in anticipo della visita e delle sue modalità di svolgimento;
- gli auditor devono svolgere i loro compiti consueti;
- nel caso di un audit svolto mentre è in corso una domanda AEO
- nel caso di una visita di monitoraggio (autorizzazione AEO esistente), porre domande sui recenti sviluppi che hanno un'incidenza sugli AEO e chiedere all'impresa di spiegare o dimostrare le procedure di sicurezza);

- se è necessaria una traduzione, occorre concedere tempo per tradurre il contenuto delle domande degli auditor e le risposte dell'impresa. L'impresa deve essere informata in precedenza circa tale approccio;
- gli osservatori (del paese partner del MRA) possono ottenere unicamente una visione d'insieme del processo di audit/monitoraggio degli AEO dell'UE;
- la visita di convalida si deve concludere con raccomandazioni per il richiedente;
- l'esercizio di audit deve essere incentrato sui criteri di sicurezza ([sezione 2.V](#) dei presenti orientamenti).



**PARTE 7 - ALLEGATI**

# Questionario di autovalutazione

## Orientamenti AEO

**0.1** Prima di richiedere l'attribuzione dello status di AEO, si raccomanda di leggere gli orientamenti della Commissione europea sugli Operatori Economici Autorizzati, TAXUD/B2/2011-Rev. 6 (accessibili tramite il sito web Europa della Commissione europea).

**0.2** Quali reparti dell'azienda, incluso quello direttivo, sono stati coinvolti nella preparazione della domanda per l'ottenimento dello status di AEO?  
Sono stati coinvolti uffici doganali o terzi (consulenti, ecc.)?

<b>1.</b>	<b>Informazioni sull'azienda</b>
<b>1.1.</b>	<b>Informazioni generali sull'azienda</b>

**1.1.1.** Indicare nome, indirizzo, data di costituzione e forma giuridica dell'organizzazione dell'azienda richiedente. Includere l'URL del sito web della vostra azienda, se esistente.  
Se l'azienda fa parte di un gruppo, fornire una breve descrizione e precisare se uno degli altri enti del gruppo:  
a) è già in possesso di un certificato AEO; oppure  
b) ha richiesto lo status di AEO ed è attualmente sottoposto a un audit AEO da parte dell'autorità doganale nazionale.  
  
Se si presenta una domanda per le stabili organizzazioni, indicare i loro nomi, indirizzi e numeri di identificazione IVA.  
  
Se l'azienda è stabilita da meno di tre anni, si prega di specificare se il motivo è dovuto ad una riorganizzazione interna di un'azienda precedentemente esistente (ad esempio costituzione o la vendita di un'unità commerciale). In questo caso si prega di fornire dettagli in merito alla riorganizzazione.

- 1.1.2.** Fornire le seguenti informazioni (se applicabili alla forma giuridica della vostra azienda):  
a) informazioni dettagliate sui principali soci, ivi compresa la percentuale di partecipazione posseduta;  
b) informazioni dettagliate sugli amministratori e/o sui dirigenti;  
c) informazioni dettagliate sul comitato consultivo, se esistente, e sul consiglio di amministrazione.  
d) informazioni dettagliate sulla persona responsabile dell'azienda o che esercita il controllo sulla direzione dell'azienda  
La descrizione deve includere nome e indirizzo completi, data di nascita e numero d'identificazione nazionale (per es. numero della carta d'identità nazionale o numero di previdenza nazionale).
- 1.1.3.** Si prega di fornire informazioni dettagliate della persona responsabile delle questioni doganali.  
La descrizione deve includere nome e indirizzo completi, data di nascita e numero d'identificazione nazionale (per es. numero della carta d'identità nazionale o numero di previdenza nazionale).
- 1.1.4.** Descrivere brevemente la propria attività commerciale e indicare il ruolo nella catena internazionale di approvvigionamento (fabbricante, importatore, esportatore, spedizioniere doganale, vettore, spedizioniere, consolidatore, gestore di terminal, depositario, ecc.). Nel caso di più posizioni, indicarle tutte.
- 1.1.5.** Specificare le sedi che svolgono attività doganali, elencare gli indirizzi, il nome, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail dei punti di contatto e descrivere brevemente le attività svolte (incluso altri SM e paesi terzi):  
a) presso le singole sedi della vostra azienda in quanto soggetto giuridico (indicare approssimativamente il numero di dipendenti in ogni reparto) e  
b) presso i siti in cui un terzo svolge attività esternalizzate per la vostra azienda
- 1.1.6.** Acquistate da/vendete ad aziende con cui siete associati? Sì/No
- 1.1.7.** Descrivere la struttura organizzativa interna della vostra impresa e i compiti/ le responsabilità di ogni reparto.
- 1.1.8.** Fornire i nominativi dei dirigenti di grado più elevato (direttori, capi-ufficio, capo contabile, capo dell'ufficio doganale, ecc.) dell'azienda e descrivere brevemente le norme di sostituzione.

Quante persone lavorano per la vostra impresa?

Si prega di indicare una delle opzioni seguenti

1.1.9.

- Micro impresa
- Piccola
- Media
- Grande

1.1.10.

- a) Se date il vostro consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati sul sito web della DG TAXUD, siete invitati ad esprimere il vostro consenso nell'[allegato del presente QAV](#)
- b) Se acconsentite allo scambio delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO al fine di assicurare l'applicazione degli accordi internazionali con paesi terzi sul mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e delle relative misure di sicurezza, siete pregati di compilare [l'allegato I del presente QAV](#).

1.2.

**Volume di affari**

1.2.1.

- a) Fornire le cifre del fatturato annuo degli ultimi tre bilanci. Nel caso di una nuova impresa, indicare N/A, non applicabile.
- b) Fornire il risultato netto d'esercizio annuale degli ultimi tre bilanci annuali completati. Nel caso di una nuova impresa, indicare N/A, non applicabile.

1.2.2.

Se vengono utilizzate strutture per il magazzinaggio non di proprietà dell'azienda, indicare presso chi sono state affittate/noleggiate.

1.2.3. Per ognuna delle seguenti attività fornire una stima del numero e del valore delle dichiarazioni effettuate in ciascuno degli ultimi tre anni. Nel caso di una nuova impresa, indicare N/A, non applicabile.

- Importazioni
- Esportazioni/riesportazioni
- Regimi speciali

Si prega di fornire una stima dell'importo corrisposto in ciascuno degli ultimi tre anni per:

- 1.2.4.
- Dazio doganale
  - Accisa
  - IVA sulle importazioni

Se siete una nuova impresa attiva da meno di tre anni, indicare i dati relativi al periodo di attività. Nel caso di un'impresa completamente nuova indicare N/A, non applicabile.

- 1.2.5.
- a) Si prevedono cambiamenti strutturali nell'azienda nei prossimi 2 anni? Se sì, descrivere brevemente i cambiamenti.  
b) Si prevede che la catena di approvvigionamento cui l'azienda partecipa attualmente possa subire cambiamenti rilevanti nei prossimi 2 anni? Se sì, descrivere brevemente i cambiamenti.

### 1.3. Informazioni e statistiche sulle questioni doganali

- 1.3.1.
- a) Le formalità doganali vengono espletate in nome e per conto proprio?  
b) Siete rappresentati da qualcuno in relazione alle formalità doganali e se sì, da chi e in che modo (direttamente o indirettamente)? Includere il nome, l'indirizzo e il numero EORI del rappresentante.  
c) Rappresentate altre persone nelle formalità doganali? Se sì, chi e in che modo (direttamente o indirettamente)? (Elencare i clienti più significativi)

1.3.2.

- a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci?
- b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)?
- c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?
- d) Controllate regolarmente l'efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate?
- e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?

1.3.3.

- a) In che modo e da chi viene stabilito il valore in dogana?
- b) Quali misure di garanzia della qualità adottate per garantire la corretta determinazione del valore in dogana (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare, altri mezzi)?
- c) Controllate regolarmente l'efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate?
- d) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?

1.3.4.

- a) Fornire una panoramica sull'origine preferenziale o non preferenziale delle merci importate.
- b) Quali misure interne sono state attuate per verificare che il paese d'origine delle merci importate sia stato dichiarato correttamente?
- c) Descrivere il metodo utilizzato per il rilascio della prova delle preferenze e dei certificati d'origine per l'esportazione.

1.3.5.

Commercializzate prodotti soggetti a dazi antidumping o a dazi compensativi?

Se sì, fornire informazioni sul o sui fabbricanti o sui paesi al di fuori dell'UE le cui merci sono soggette ai dazi di cui sopra.

2.

## Osservanza degli obblighi

(articolo 39, lettera a), del CDU; articolo 24 dell'AE CDU); [Orientamenti AEO, parte 2, sezione I](#))

**2.1.** Sono state individuate violazioni delle norme doganali e fiscali nella sua azienda o da parte delle autorità doganali e/o fiscali negli ultimi tre anni?  
Se sì, descrivere brevemente le violazioni.  
a) In che modo sono state segnalate le violazioni alle autorità pubbliche competenti?  
b) Quali misure di garanzia della qualità sono state introdotte per evitare il ripetersi di tali violazioni in futuro?  
c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?

La vostra azienda è stata condannata per infrazioni gravi delle norme penali connesse alla sua attività economica?  
Se sì, descrivere l'infrazione e indicare quando è stata commessa. Si prega di fare riferimento anche alla sentenza della Corte.

**2.2.** a) Prevedete di chiedere o avete già chiesto altre autorizzazioni doganali? Sì/No  
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate

b) È stata rifiutata qualche domanda di autorizzazione/certificazione o sono state sospese o revocate autorizzazioni esistenti a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni? Sì/No.  
Se sì, quante volte e quali erano i motivi?

<b>3.</b>	<b>Sistema contabile e logistico</b> <i>(articolo 39, lettera b), del CDU e articolo 25 dell'AE CDU; <a href="#">Orientamenti AEO, parte 2, sezione II</a>)</i>
<b>3.1.</b>	<b>Traccia di audit</b>

**3.1.1.** Il vostro sistema contabile agevola una traccia di audit completa delle attività doganali, dei movimenti di merci rilevanti ai fini fiscali o delle registrazioni contabili?  
Se sì, descrivere le caratteristiche essenziali di tale traccia di audit.

<b>3.2.</b>	<b>Sistema contabile e logistico</b>
-------------	--------------------------------------

3.2.1.

Che tipo di sistema informatico utilizzate (hardware/software) per l'azienda in generale e per le questioni doganali in particolare? Questi due sistemi sono integrati?

Fornire informazioni sui seguenti aspetti:

- separazione delle funzioni tra sviluppo, prova e funzionamento
- separazione delle funzioni tra gli utenti
- controlli d'accesso (quali/a chi)
- tracciabilità tra sistema aziendale e sistema dichiarativo.

3.2.2.

I sistemi logistici possono distinguere tra merci unionali e non unionali e indicarne l'ubicazione? Sì/No

Se sì, fornire informazioni al riguardo.

Se non trattate merci non unionali, indicare N/A

3.2.3.

a) Dove sono svolte le vostre attività informatiche?

b) Le applicazioni informatiche sono state esternalizzate? Se sì, indicate i dati (nome, indirizzo, numero IVA) della o delle imprese presso cui sono esternalizzate le applicazioni e come gestite i controlli di accesso per tali applicazioni.

3.3.

### Sistema di controllo interno

3.3.1.

Sono previsti orientamenti aziendali in merito al sistema di controllo interno per l'ufficio contabile, l'ufficio acquisti, l'ufficio vendite, l'ufficio doganale, la produzione, la gestione materiali e merci e la logistica? Sì/No.

Se sì, descriverli brevemente indicando le relative modalità di aggiornamento.

Per esempio, misure come istruzioni di lavoro, formazione per impiegati, istruzioni per la verifica dei difetti e meccanismo di correzione.

3.3.2.

Le procedure di controllo interno sono state sottoposte ad audit interni/esterni? Sì/No

È previsto un audit delle vostre procedure doganali? Sì/No.

Se sì, fornire una copia della relazione di audit più recente.



3.3.3.

Descrivere brevemente le procedure di controllo dei supporti informatici (dati principali o master file). Dal vostro punto di vista, in che maniera tali procedure coprono i seguenti rischi:

- a) Registrazione errata e/o incompleta delle transazioni nel sistema contabile.
- b) Uso di dati permanenti errati o non aggiornati come il numero di articoli e i codici tariffari.
- c) Controllo inadeguato dei processi aziendali all'interno dell'impresa del richiedente.

3.4.

#### Flusso delle merci

3.4.1.

Descrivere brevemente la procedura di registrazione (fisicamente e nelle scritture) del flusso di merci dal loro arrivo, passando per il magazzinaggio fino alla fabbricazione e alla spedizione. Chi archivia i dati e dove vengono conservati?

3.4.2.

Descrivere brevemente le procedure attuate per il controllo del livello delle scorte, inclusa la frequenza di tali controlli e le modalità di gestione delle discrepanze (per es. procedure di inventario).

3.5.

#### Procedure doganali

3.5.1.

Prevedete procedure documentate per la verifica della correttezza delle dichiarazioni doganali, incluse quelle presentate per vostro conto, per es. da uno spedizioniere doganale o da uno spedizioniere? Sì/No.

Se sì, descrivere brevemente le procedure.

Se no, viene verificata la correttezza della dichiarazione doganale? Sì/No. Se sì, in che modo?

3.5.2.

a) L'azienda prevede istruzioni o orientamenti per notificare irregolarità alle autorità competenti (per es. sospetto di furto, rapina, contrabbando in relazione a merci doganali)?

Tali istruzioni sono documentate (per es. istruzioni di lavoro, manuali, altri documenti orientativi)?

b) Nell'ultimo anno sono state riscontrate e notificate alle autorità competenti irregolarità (o presunte irregolarità)? Sì/No

**3.5.3.** Commercializzate merci soggette a licenze per scambi economici per es. materiali tessili, prodotti agricoli? Sì/No  
Se sì, descrivere brevemente le procedure utilizzate per la gestione delle licenze di importazione e/o esportazione di tali merci.

**3.5.4.** a) Trattate merci soggette a licenze di importazione e di esportazione sottoposte a divieti e restrizioni?  
b) Trattate merci soggette ad altre licenze di importazione e di esportazione?  
c) Se sì, specificare quale tipo di merci e se disponete di procedure per la gestione di tali licenze.

**3.5.5.** Trattate merci che rientrano nel regolamento sui prodotti a duplice uso (regolamento n. 428/2009/CE del Consiglio)? Sì/No  
Se sì, avete attuato un programma interno di conformità (PIC)? Sì/No.  
Se sì, descriverlo brevemente indicando le relative modalità di aggiornamento.

**3.6. Procedure di backup, recupero, fallback e archiviazione**

**3.6.1.** Descrivere brevemente le procedure seguite per il backup, il recupero, il fallback, l'archiviazione e il reperimento dei documenti aziendali.

**3.6.2.** Per quanto tempo i dati vengono salvati nel sistema di produzione e per quanto tempo vengono archiviati?

**3.6.3.** L'azienda è dotata di un piano d'emergenza in caso di arresto/guasto del sistema? Sì/No

**3.7. Protezione dei sistemi informatici**

**3.7.1.** a) Descrivere brevemente le misure intraprese per proteggere i sistemi informatici aziendali da intrusioni non autorizzate (ad es., firewall, programma antivirus, protezione mediante password).  
b) Sono state effettuate prove anti-intrusione? Se sì, quali sono stati i risultati? Sono state adottate misure correttive?  
c) Si sono verificati incidenti inerenti alla sicurezza dei sistemi informatici nell'ultimo anno?

3.7.2. a) Descrivere brevemente come vengono rilasciati i diritti di accesso ai sistemi informatici.  
b) Chi è responsabile del funzionamento e della protezione del sistema informatico?  
c) Esistono orientamenti o istruzioni interne per la sicurezza informatica destinati al vostro personale?  
d) Come vengono controllate le misure di sicurezza informatica applicate nella vostra impresa?

3.7.3. a) Fornire indicazioni sulla localizzazione del vostro server principale  
b) Fornire informazioni sulla messa in sicurezza del vostro server principale.

**3.8. Sicurezza della documentazione**

3.8.1. Descrivere brevemente quali misure sono state attuate per proteggere (per es. diritti di accesso limitati, creazione di backup elettronici) informazioni/documenti da accesso non autorizzato, abuso, distruzione intenzionale e perdita.

3.8.2. Nell'ultimo anno si sono verificati casi di accesso non autorizzato a documenti, e, se sì, quali misure sono state adottate per evitare il ripetersi della situazione?

3.8.3. Fornire brevemente risposte alle seguenti domande:  
a) Quali categorie di dipendenti hanno accesso a informazioni dettagliate sui flussi di materiali e merci?  
b) Quali categorie di dipendenti sono autorizzate a modificare tali dati?  
Le modifiche vengono documentate in modo esauriente?

3.8.4. Descrivere brevemente quali requisiti di sicurezza e protezione richiedete ai vostri partner commerciali e ad altri contatti al fine di evitare un uso illegale delle informazioni (per es. azioni che compromettono la catena di approvvigionamento mediante il trasferimento non autorizzato delle informazioni relative alla spedizione)

**4. Solvibilità finanziaria**  
*(articolo 39, lettera c), del CDU, articolo 26 dell'AE CDU, [Orientamenti AEO, parte 2, sezione III](#))*

4.1. Negli ultimi tre anni è stata avviata una qualche procedura di fallimento o d'insolvenza rispetto al vostro attivo aziendale? Sì/No.  
Se sì, fornire informazioni al riguardo.

**4.2.** L'azienda vanta negli ultimi 3 anni una situazione finanziaria costantemente sana ai sensi dell'articolo 26 dell'AE CDU, sufficiente a soddisfare gli impegni finanziari? Se sì, addurre prove a supporto, come una lettera dei propri revisori contabili o una relazione di audit, una copia dei bilanci definitivi (compresi i conti di gestione), se questi ultimi non sono stati sottoposti ad audit, attestazioni della propria banca o istituto finanziario. In caso negativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo.

**4.3.** Se l'impresa è di nuova costituzione, fornire tutte le scritture e le informazioni relative alla sua condizione finanziaria, per es. l'ultimo flusso monetario, la situazione patrimoniale e le previsioni relative a utili e perdite, approvate dagli amministratori/dai soci/dal proprietario unico.

**4.4.** Esistono elementi che potrebbero incidere sulla vostra solvibilità finanziaria nell'immediato futuro? Sì/No.  
Se sì, fornire informazioni al riguardo.

<b>5.</b>	<b>Standard pratici di competenza o qualifiche professionali</b> <i>(articolo 39, lettera d), del CDU, articolo 27 dell'AE CDU, <a href="#">Orientamenti AEO, parte 2, sezione IV</a>)</i>
<b>5.1.</b>	<b>Standard pratici di competenza</b>

**5.1.1.** Voi o la persona responsabile delle questioni doganali avete un'esperienza pratica di almeno tre anni in materia doganale? Sì/No  
Se sì, fornire informazioni dettagliate comprovanti tale esperienza.

**5.1.2.** Voi o la persona responsabile delle questioni doganali vi conformate a una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione, se disponibile? Sì/No  
Se sì, fornire informazioni dettagliate su tale norma di qualità.

**5.2** **Qualifiche professionali**

**5.2.1.** Voi o la persona responsabile delle questioni doganali avete completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al vostro coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:  
i) l'autorità doganale di uno Stato membro;

	<p>ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;</p> <p>iii) un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione?</p> <p>Sì/No</p> <p>Se sì, si prega di fornire informazioni sulla formazione completata con profitto da voi o dalla persona responsabile delle questioni doganali.</p>
--	--

<b>6.</b>	<b>Requisiti di sicurezza</b> <i>(articolo 39, lettera e), del CDU, articolo 28 dell'AE CDU, <a href="#">Orientamenti AEO, parte 2, sezione V</a>)</i>
<b>6.1.</b>	<b>Informazioni generali sulla sicurezza</b>
<b>6.1.1</b>	Indicare il nome e la posizione della persona competente per le questioni di sicurezza.

**6.1.2.** a) È stata effettuata una valutazione dei rischi e delle minacce per l'azienda? Sì/No  
b) È previsto un piano di sicurezza per ciascun sito (se del caso)? Sì/No  
Con quale frequenza tali documenti vengono rivisti e aggiornati?

**6.1.3.** Descrivere brevemente quali rischi per la sicurezza (all'interno dell'azienda o nei rapporti commerciali con clienti, fornitori e prestatori di servizi esterni) sono stati riscontrati in relazione ai criteri di sicurezza AEO.

**6.1.4.** In che modo vengono attuate e coordinate le misure di sicurezza all'interno dell'azienda e chi ne è responsabile?

**6.1.5.** Se l'azienda ha più locali, l'attuazione delle misure di sicurezza è armonizzata in tutte queste sedi? Sì/No

**6.1.6.** a) L'azienda ha predisposto istruzioni in materia di sicurezza? Come vengono comunicate al personale e alle persone che visitano i locali dell'azienda?  
b) Come vengono documentate (manuale, orientamenti di lavoro, prospetto informativo, ecc.)?

6.1.7. a) Si sono verificati incidenti inerenti alla sicurezza nell'ultimo anno? Sì/No.  
Se sì, fornire una breve descrizione degli incidenti e del tipo di misure introdotte per evitare il loro ripetersi.  
b) Prendete nota degli incidenti inerenti alla sicurezza e delle misure adottate? Sì/No

6.1.8. a) Siete già stati certificati/autorizzati/approvati da un altro organismo pubblico o ente pubblico a fini di sicurezza (trasporti, aviazione civile, ecc.)? Sì/No.  
Se sì, fornire una copia del certificato/dell'autorizzazione/dell'approvazione e dare informazioni sui locali/siti oggetto del certificato/dell'autorizzazione/dell'approvazione pertinente.  
b) Fornire un elenco di tutte le norme/licenze/autorizzazioni accreditate in modo indipendente a cui vi attenete specificando a quali controlli/audit sono soggette tali norme.  
c) Intendete presentare, o avete già presentato, domanda di altri certificati/altre autorizzazioni/altre approvazioni a fini di sicurezza (per es. agente regolamentato, mittente conosciuto, ecc.)? Sì/No  
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate

6.1.9. Vi sono particolari requisiti di sicurezza per le merci che importate/esportate?

6.1.10. a) Vi avvalete di un'impresa di servizi di sicurezza? Se sì, di quale impresa vi avvalete?  
b) Quest'ultima ha fatto una valutazione delle minacce per la vostra azienda? Se sì, descrivete brevemente quali rischi per la sicurezza avete riscontrato in relazione ai criteri di sicurezza AEO.

6.1.11. I vostri clienti o la compagnia assicuratrice impongono all'azienda requisiti di sicurezza? Sì/No  
Se sì, fornire informazioni al riguardo.

**6.2. Sicurezza degli edifici**  
(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 2](#))

6.2.1. a) Fornire una breve descrizione delle modalità di messa in sicurezza dei confini esterni dei locali aziendali. In che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure?  
b) In che modo, da chi e a quali intervalli vengono effettuati i controlli su recinzioni ed edifici? In che modo vengono registrati tali controlli e i relativi risultati?  
c) Come vengono riportati e trattati gli incidenti inerenti alla sicurezza?

- 6.2.2. a) Quali tipi di accesso esistono ai locali della vostra azienda?  
b) In che modo sono gestiti?  
c) I punti di accesso sono limitati a un determinato orario/alle ore del giorno?
- 6.2.3. I locali sono adeguatamente illuminati (per es. luce continua, sensori di movimento, interruttore crepuscolare)?
- 6.2.4. In che modo vengono gestite le chiavi nell'azienda (per es. posizione, accesso, registrazione)?  
È prevista una documentazione scritta per la loro gestione? Sì/No
- 6.2.5. a) È consentito parcheggiare veicoli privati nel perimetro dell'azienda?  
b) Se sì, chi è autorizzato?  
c) Chi rilascia il permesso?  
d) I veicoli vengono controllati (all'ingresso del perimetro dell'azienda o all'ingresso del parcheggio)?  
e) Sono state predisposte istruzioni scritte? Sì/No
- 6.3. Accesso ai locali**  
*(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 3](#))*
- 6.3.1. a) Descrivere brevemente in che modo viene regolamentata la procedura di accesso ai locali dell'azienda (edifici, zone di produzione, depositi, ecc.) per personale, visitatori, altre persone, veicoli e merci.  
b) Chi controlla che le procedure prescritte siano rispettate?
- 6.3.2. a) Descrivere le procedure da seguire nel caso in cui venga scoperta una persona/un veicolo non autorizzato nei locali dell'azienda (terreno o edifici).  
b) In che modo tali procedure vengono comunicate al personale (per es. piano d'azione, manuale, orientamenti di lavoro, formazione)?
- 6.3.3. Presentare un piano dell'area per ciascuna sede dell'azienda coinvolta in attività doganali (per es. planimetria, progetto) da cui sia possibile identificare, se disponibili, delimitazione, vie d'accesso e ubicazione degli edifici.
- 6.3.4. Se del caso, fornire informazioni dettagliate su altre aziende ubicate negli stessi locali.

<b>6.4.</b>	<b>Unità di carico (come container, casse mobili, contenitori per il trasporto)</b> (Orientamenti AEO <a href="#">parte 2 sezione V, sottosezione 4</a> )
6.4.1.	L'accesso alle unità di carico è soggetto a regole/restrizioni? Sì/No Se sì, come vengono applicate tali restrizioni?
6.4.2.	Descrivere brevemente quali misure sono previste per impedire l'accesso non autorizzato e la manomissione delle unità di carico (in modo particolare nelle zone di magazzinaggio aperte) (per es. sorveglianza costante, formazione del personale e relativa sensibilizzazione sui rischi, sigilli, istruzioni sulle procedure da seguire in caso di ingresso non autorizzato).
6.4.3.	a) Vengono utilizzati sigilli per impedire la manomissione non autorizzata delle merci? Se sì, di che tipo? Tali sigilli soddisfano norme specifiche (per es. ISO)? b) In che modo vi assicurate che le merci non vengano manomesse in assenza di sigilli?
6.4.4.	Quali misure di controllo utilizzate per verificare le unità di carico (ad esempio l'ispezione in sette punti: parete di fondo, lato destro e sinistro, pavimento, soffitto/tetto, porte interne/esterne, esterno/parte inferiore)?
6.4.5.	Rispondere alle seguenti domande: a) Chi è il proprietario operatore delle unità di carico? b) Chi si occupa della manutenzione/ripara le unità di carico? c) Sono previsti regolari piani di manutenzione? d) I lavori di manutenzione esterna vengono controllati?
<b>6.5.</b>	<b>Processi logistici</b> (Orientamenti AEO <a href="#">parte 2 sezione V, sottosezione 4</a> )
6.5.1.	a) Quali mezzi di trasporto sono normalmente impiegati dall'azienda? b) L'azienda effettua tutto il trasporto per proprio conto o si avvale anche di prestatori di servizi esterni (per es. spedizionieri/vettori)? c) In che modo viene stabilito se lo spedizioniere/il vettore rispetta i requisiti di sicurezza (per es. mediante un certificato di sicurezza, dichiarazioni o accordi)? d) Sono previste altre misure per le attività di trasporto esternalizzate al fine di rispettare i requisiti di sicurezza?



Se del caso, delineare la natura e l'ambito di applicazione delle misure adottate a tale scopo.

<b>6.6.</b>	<b>Merci in entrata</b> (Orientamenti AEO <a href="#">parte 2 sezione V, sottosezione 4</a> )
<b>6.6.1.</b>	a) Descrivere brevemente la procedura per garantire la sicurezza delle merci in entrata. b) Descrivere brevemente in che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure.
<b>6.6.2.</b>	I dipendenti dell'azienda sono informati sugli accordi in materia di sicurezza con i fornitori e in che modo ne viene garantita l'osservanza?
<b>6.6.3.</b>	a) Descrivere brevemente come vengono eseguiti i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata. b) Le merci in entrata sono sigillate, se del caso? Sì/No c) L'azienda si occupa di tipi particolari di merci che richiedono misure specifiche di sicurezza (per es. merce trasportata per via aerea/posta aerea)? Se sì, quali procedure/misure sono attuate?
<b>6.6.4.</b>	Le merci in entrata sono contrassegnate e, se sì, come?
<b>6.6.5.</b>	Descrivere brevemente la procedura per il conteggio e la pesatura delle merci in entrata.
<b>6.6.6.</b>	Descrivere brevemente come, quando e da chi vengono controllate, e in seguito registrate nelle scritture, le merci in entrata rispetto ai documenti d'accompagnamento.
<b>6.6.7.</b>	a) I reparti responsabili dell'acquisto delle merci, del ricevimento delle merci e dell'amministrazione generale sono nettamente separati? Sì/No b) Esistono meccanismi di controllo interno integrati tra i reparti? Sì/No. Se sì, come vengono eseguiti?

**6.7. Magazzinaggio delle merci**  
(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 4](#))

6.7.1. Descrivere presso quali sedi sono adibite zone per il magazzinaggio delle merci.

6.7.2. a) Descrivere brevemente la procedura per assegnare una posizione di magazzinaggio per le merci in entrata.  
b) Vi sono luoghi di magazzinaggio all'aperto? Sì/No. Se sì, descriverli brevemente.

6.7.3. Sono previste procedure documentate per procedere all'inventario e gestire le irregolarità individuate nel corso dello stesso? Sì/No  
Se sì, descrivere brevemente le disposizioni utilizzate.

6.7.4. Le merci appartenenti a livelli di rischio differenti sono immagazzinate separatamente? Sì/No  
a) Descrivere i criteri per ogni magazzinaggio separato (per es. merci pericolose, merci di grande valore, sostanze chimiche, armi, merci trasportate per via aerea/posta aerea).  
b) Descrivere in che modo si garantisce che le merci vengano immediatamente registrate nella contabilità logistica/di magazzino.

6.7.5. a) Descrivere brevemente in che modo si proteggono le merci da accessi non autorizzati ai locali di deposito.  
b) Descrivere brevemente in che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure.

6.7.6. Se il magazzinaggio delle merci viene esternalizzato a un terzo, descrivere brevemente come e dove sono immagazzinate le merci, nonché le misure di controllo impiegate per sorvegliare la gestione delle merci.

**6.8. Produzione delle merci**  
(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 4](#))

6.8.1. a) Descrivere brevemente quali luoghi/zone sono designati/e per la produzione di merci.  
b) Se la produzione è effettuata da un partner esterno (per es. lavorazione, spedizione diretta), descrivere brevemente come viene garantita l'integrità delle merci (per es. accordi contrattuali).

6.8.2. Sono previste misure di sicurezza destinate a proteggere le merci da accessi non autorizzati alla zona di produzione? Sì/No.  
Se sì, descrivere brevemente quali sono queste misure e se sono state riportate per iscritto. Descrivere brevemente in che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure.

6.8.3. Descrivere brevemente le procedure per l'imballaggio dei prodotti e se sono state riportate per iscritto.

6.8.4. Se l'imballaggio dei prodotti è esternalizzato a un terzo, descrivere brevemente in che modo è garantita l'integrità delle merci.

**6.9. Carico delle merci**  
(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 4](#))

6.9.1. a) Descrivere brevemente in che modo viene gestito il carico delle merci nell'azienda (per es. ripartizione delle responsabilità, controlli sulle merci e sui mezzi di trasporto, registrazione dei risultati, presentazione delle informazioni, ecc.).  
b) Sono previste istruzioni scritte riguardanti l'organizzazione della procedura? Sì/No

6.9.2. a) Le merci o i veicoli in uscita vengono sigillati? Sì/No  
Se sì, in che modo, da chi e quali tipi di sigillo vengono utilizzati?  
b) Vengono menzionati i numeri dei sigilli nei documenti che accompagnano le merci? Sì/No  
c) Come vengono annotati i sigilli?

6.9.3. Descrivere brevemente come viene garantita per il carico l'osservanza dei requisiti di sicurezza dei clienti.

6.9.4. Descrivere brevemente le disposizioni attuate al fine di garantire una costante sorveglianza delle merci da caricare e della procedura per il carico.

6.9.5. Le merci in uscita vengono controllate per verificarne la completezza (per es. contate, pesate)? Sì/No  
Se sì, come e da chi?

6.9.6. Descrivere brevemente come, quando e da chi vengono controllate, e in seguito eliminate dalla contabilità di magazzino, le merci in partenza rispetto agli ordini e alle distinte di carico.

6.9.7. Descrivere brevemente quali meccanismi di controllo sono in atto per l'individuazione di irregolarità relative al carico delle merci.

**6.10. Requisiti di sicurezza per i partner commerciali**  
(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 5](#))

6.10.1. Descrivere brevemente in che modo l'azienda verifica l'identità dei partner commerciali in modo da rendere sicura la catena di approvvigionamento (ricerca di informazioni prima dell'accettazione o dell'inoltro di ordini).

6.10.2. a) Quali misure avete adottato per confermare che i vostri partner commerciali garantiscano la sicurezza della loro parte della catena di approvvigionamento internazionale (ad es., dichiarazioni di sicurezza, requisiti contrattuali, partner commerciali con status di AEO)?  
b) Descrivere brevemente in che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure.

6.10.3. Nell'ultimo anno sono state riscontrate violazioni degli accordi di sicurezza stipulati con i partner? Sì/No.  
Se sì, quali misure sono state adottate?

**6.11. Sicurezza del personale**  
*(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 6](#))*

6.11.1. a) Descrivere brevemente in che modo la politica di assunzione dell'azienda tiene conto dei requisiti di sicurezza. Chi è responsabile di questo settore?  
b) Le procedure di sicurezza vengono registrate per iscritto? Sì/No.  
c) Descrivere brevemente in che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure.

6.11.2. Fino a che punto le seguenti categorie di dipendenti sono soggette a controlli di sicurezza (per es. controlli da parte della polizia per confermare che il soggetto non abbia precedenti penali):  
a) nuovi dipendenti che lavoreranno in settori sensibili sotto il profilo della sicurezza;  
b) dipendenti che già lavorano nell'azienda e in procinto di essere trasferiti a settori sensibili sotto il profilo della sicurezza.

In che modo viene garantito che quando un dipendente lascia il posto di lavoro, non potrà più accedere fisicamente o elettronicamente ai locali o ai dati aziendali?

6.11.3. I dipendenti ricevono una formazione in materia di sicurezza? Sì/No. Se sì:  
a) Con quale frequenza si svolgono le attività formative?  
b) L'azienda offre corsi di aggiornamento annuali? Sì/No.  
c) Tale formazione è interna o fornita da un prestatore esterno?  
d) Esistono documenti scritti su tale formazione? Sì/No.

6.11.4.

Rispondere alle seguenti domande:

- a) Specificare i settori in cui vengono impiegati dipendenti temporanei.
- b) Tali dipendenti vengono controllati regolarmente in base ai requisiti di sicurezza?

Se sì, come e da chi?

Sono previste istruzioni di sicurezza anche per tali dipendenti?

6.12.

### Servizi esterni

(Orientamenti AEO [parte 2 sezione V, sottosezione 7](#)); [allegato 2 degli orientamenti AEO, punto 4.12](#))

6.12.1.

Vengono stipulati contratti di “servizi esterni” nel settore dei trasporti, della vigilanza, della pulizia, delle forniture, della manutenzione, ecc.? Sì/No. Se sì:

- a) Descrivere brevemente tipologia e portata dei servizi da essi prestati (per quelli che non sono stati descritti nelle sezioni precedenti).
- b) Vi sono accordi scritti con i fornitori di servizi esterni contenenti requisiti di sicurezza? Sì/No.
- c) Descrivere brevemente in che modo viene controllata l’osservanza delle procedure contenute in tali accordi.

**Consenso alla pubblicazione dei dati AEO nel sito web della TAXUD**

Acconsento alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati.

Firma.....

Qualifica del firmatario.....

(Il questionario compilato deve essere firmato da un Direttore/ Presidente/Consigliere di amministrazione/Proprietario unico. In questo caso si raccomanda di far dare il consenso da un firmatario autorizzato)

Data:.....

**Acconsento allo scambio delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO al fine di assicurare l'applicazione degli accordi internazionali con paesi terzi sul mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e delle relative misure di sicurezza**

Acconsento allo scambio delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO al fine di assicurare l'applicazione degli accordi internazionali con paesi terzi sul mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e delle relative misure di sicurezza

Firma.....

Qualifica del firmatario.....

(Il questionario compilato deve essere firmato da un Direttore/ Presidente/Consigliere di amministrazione/Proprietario unico. In questo caso si raccomanda di far dare il consenso da un firmatario autorizzato)

Data:.....

Se è stato dato il consenso al mutuo riconoscimento si prega di fornire anche le seguenti informazioni:

Nome traslitterato.....

Via e numero civico traslitterati.....

Codice di avviamento postale e città traslitterati.....

Devono essere utilizzati solo i caratteri latini come codificati in <http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf>

# Note esplicative del questionario di autovalutazione AEO

Lo scopo del [questionario di autovalutazione \(QAV\) AEO](#) è aiutarvi a comprendere quali siano i requisiti associati all'ottenimento dello status di AEO e fornire alle autorità doganali informazioni su di voi e sulla vostra attività, oltre a quelle indicate nella domanda. Le informazioni fornite dall'operatore economico nel [QAV](#) AEO possono anche essere utilizzate al fine di concedere altre autorizzazioni per le quali sia necessario rispettare alcuni o tutti i criteri AEO. Le presenti istruzioni contengono sia una guida su come rispondere alle domande del [QAV](#), sia alcune informazioni sugli standard che le autorità doganali si aspettano che siano raggiunti e loro dimostrati al fine di ottenere l'autorizzazione AEO.

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (AD CDU), al fine di ottenere lo status di operatore economico autorizzato (AEO), il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione ([QAV](#)) messo a disposizione dalle autorità doganali.

1. Il presente questionario è stato elaborato sulla base delle disposizioni del codice doganale dell'Unione (CDU) e delle relative disposizioni d'applicazione (atto delegato e atto di esecuzione), così come gli orientamenti AEO. Esso intende semplificare e accelerare il processo di domanda AEO.

Inoltre esso fornisce alle amministrazioni doganali un quadro complessivo del richiedente insieme a quanto indicato nel modello di domanda, contribuendo così ad accelerare la procedura di autorizzazione. Si chiede pertanto agli operatori economici di compilare con cura il questionario, rispondendo a tutte le domande pertinenti alla propria attività.

Informazioni aggiuntive sullo status AEO sono reperibili sul [sito web Europa della Commissione europea](#) o sul sito internet della rispettiva amministrazione doganale nazionale.

Si prega di leggere attentamente la legislazione applicabile e gli orientamenti AEO della Commissione europea prima di avviare la procedura di domanda.

2. Il questionario deve essere presentato insieme alla richiesta di un'autorizzazione AEO alle autorità doganali competenti (la modalità di presentazione dipende dall'organizzazione di cui dispongono le rispettive autorità).

Si consiglia di contattare l'autorità doganale competente in caso di quesiti o per ottenere ulteriori informazioni riguardo al questionario o alla domanda prima della loro presentazione.

3. Il questionario fa riferimento a tutti gli elementi fondamentali che possono risultare utili all'autorità doganale in ciascuna sezione. Tuttavia, alcune questioni riguardano solo alcuni attori nella catena di approvvigionamento internazionale. Questo può variare anche in funzione del tipo di autorizzazione per cui la vostra impresa ha fatto domanda. Non è necessario rispondere nel caso in cui le domande non siano rilevanti ai fini della vostra attività. In tal caso è sufficiente selezionare l'opzione di risposta «Non applicabile» aggiungendo una breve motivazione. A titolo di esempio, è possibile fare riferimento alla parte della catena di approvvigionamento internazionale relativa alla vostra attività ovvero al tipo di autorizzazione che si intende chiedere. A tale riguardo, cfr. la tabella nell'allegato 2 delle presenti note esplicative per i riferimenti relativi alle domande pertinenti per i vari attori della catena di approvvigionamento e in funzione del tipo di autorizzazione richiesta.

Se beneficiate già di semplificazioni o altre autorizzazioni doganali che dimostrino il rispetto di uno o più criteri AEO, è sufficiente fare riferimento a tali semplificazioni o autorizzazioni.

Se la vostra impresa dispone di certificati, perizie o altre conclusioni di esperti (ad esempio esami della vostra situazione economica, certificati internazionali, ecc.) si prega di fornirli o di farvi riferimento. Per maggiori riferimenti si prega di consultare la corrispondente sezione negli orientamenti OEA, che copre in tutto o in parte i criteri pertinenti, e indicarla nella risposta alla domanda rispettiva. È opportuno notare che ciò non è assolutamente indispensabile, tuttavia si potrebbe trattare di informazioni utili per le autorità doganali ai fini dell'accelerazione della procedura.

Si prega di notare che non tutti gli SM chiedono di rispondere a tutte le domande, a seconda della quantità di informazioni a cui hanno accesso le autorità doganali dello SM interessato (ad esempio attraverso varie banche dati). Si tratta principalmente delle sezioni 2 (Osservanza degli obblighi), 4 (Solvibilità finanziaria) e 5 (Standard pratici di competenza o qualifiche professionali) del [QAV](#). L'autorità doganale competente dello SM in cui si intende presentare la domanda fornirà eventuali indicazioni in merito.

4. Inoltre è importante ricordare che le risposte a singole domande non sono considerate a sé stanti, bensì come parte di un processo globale di valutazione del relativo criterio. La risposta insoddisfacente a una domanda non necessariamente implica il rifiuto dello status di AEO se il criterio è rispettato altrove (in termini complessivi).



5. Le condizioni e i criteri per un'autorizzazione AEO sono gli stessi per tutti gli operatori economici. Le autorità doganali terranno conto tuttavia delle dimensioni dell'impresa (ad es., piccole e medie imprese - PMI), nonché della ragione sociale, della struttura, dei partner commerciali principali e anche della specifica attività economica svolta. Ciò significa che l'adozione di misure mirate a soddisfare i vari criteri può variare da un operatore all'altro a seconda, ad esempio, delle dimensioni, senza inficiare la necessità di rispettare i requisiti previsti.

6. Un'autorizzazione AEO si basa sugli stessi principi di altri standard internazionali e sul rispetto da parte dell'impresa di standard interni di qualità. **Siete voi, in quanto richiedenti, i responsabili di queste procedure interne di qualità** presso la vostra sede, per questioni doganali oltre che di sicurezza (se del caso). In occasione delle visite del sito, l'impresa deve dimostrare all'autorità doganale di disporre di procedure interne adeguate alla gestione di questioni doganali e/o di sicurezza, oltre che di controlli interni adeguati a garantirne il corretto funzionamento. **Eventuali politiche e/o istruzioni interne devono essere documentate per via elettronica o su carta. Queste devono essere note e applicate all'interno dell'organizzazione ed essere a disposizione di tutti gli utenti oltre che, naturalmente, essere continuamente aggiornate.**

Pertanto, il primo passo riguarda i vostri standard interni di qualità. Le risposte nel questionario presentato insieme alla domanda devono costituire una sintesi delle procedure e delle istruzioni interne di cui disponete al fine di fornire all'autorità doganale un quadro globale della vostra impresa. Per rispondere al questionario e prepararsi alla procedura di audit AEO è necessaria la partecipazione di tutti i principali reparti della vostra impresa coinvolti nella catena di approvvigionamento internazionale (quali dogane, logistica, contabilità, elaborazione dati, acquisti, vendite, sicurezza, qualità, ecc.).

7. Nelle risposte alle domande del questionario potete fare riferimento a politiche o istruzioni aziendali interne riguardanti questioni doganali e/o di sicurezza. In questo caso, si prega di specificare il nome o il numero del documento e di tenerlo a disposizione per un audit in loco da parte dell'autorità doganale. Per accelerare il processo è anche possibile presentare i suddetti documenti (con modalità che dipendono dalle strutture di cui dispone la relativa autorità doganale) insieme al questionario.

8. Il questionario compilato deve essere messo a disposizione dell'autorità doganale competente insieme alla domanda in formato elettronico (preferibilmente) o presentata per iscritto.

9. Le informazioni fornite nell'ambito della procedura di domanda rientrano nella legislazione sulla tutela dei dati e saranno pertanto trattate come riservate.

## **Sezione I - Informazioni sull'azienda**

*(Articolo 38 del CDU)*

Questa sezione serve principalmente a fornire alle autorità doganali una panoramica dell'azienda. Le informazioni richieste possono essere fornite in modo generale e offrire un quadro globale dell'attività del richiedente alla data della presentazione della domanda. Se le informazioni richieste sono già a disposizione delle autorità doganali competenti, si prega di segnalarlo nel modello ovvero di fornire un riferimento della data della loro presentazione.

### **Sottosezione 1.1 Informazioni generali sull'azienda**

#### **1.1.1**

Per le domande a) e b), si prega di indicare i riferimenti dell'autorizzazione e della domanda (nome e numero EORI, autorità doganale di rilascio e numero di registrazione).

In tal caso indicare che cosa viene condiviso con tali imprese, ad esempio se si condividono i locali o i sistemi informatici, o se esistono misure di sicurezza comuni, ecc.

#### **1.1.2**

Per la domanda a), inserire solo gli azionisti partecipanti al processo operativo/decisionale quotidiano dell'impresa.

#### **1.1.3**

La persona responsabile delle questioni doganali è la persona all'interno dell'impresa o una persona che lavora per conto del richiedente che si occupa delle questioni doganali del richiedente.

#### **1.1.4**

Fornire, ove possibile, il codice NACE Revisione 2 (classificazione statistica delle attività commerciali) delle vostre attività commerciali. Una definizione della catena di approvvigionamento internazionale è fornita nella parte 1, sezione II, degli orientamenti AEO.

Per valutare e indicare il vostro ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale si prega di seguire le definizioni seguenti<sup>21</sup>:

---

<sup>21</sup> Codici tratti da UN/EDIFACT Party function code qualifier.

**a) produttore di merci (manufacturer of goods – MF):** Parte che fabbrica le merci.

Si deve utilizzare questo codice solo se l'operatore economico produce le merci. Sono esclusi i casi in cui l'operatore economico partecipa unicamente al commercio delle merci (ad es., esportazione, importazione);

**b) importatore (importer – IM):** la parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di importazione. Può essere compresa una persona che ha il possesso delle merci o alla quale le merci sono spedite.

Si deve utilizzare questo codice solo se l'operatore economico ha il possesso delle merci. In caso di agente o rappresentante doganale si prega di utilizzare il codice “spedizioniere doganale”;

**c) esportatore (exporter – EX):** la parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di esportazione e che è il possessore delle merci o che dispone di diritti analoghi di disporre delle merci nel momento in cui la dichiarazione è accettata.

In caso di agente o rappresentante doganale si prega di utilizzare il codice “spedizioniere doganale”;

**d) spedizioniere doganale (customs broker – CB):** agente o rappresentante o spedizioniere doganale che espleta direttamente le formalità doganali per conto dell'importatore o dell'esportatore.

Si può utilizzare questo codice anche per gli operatori economici che agiscono in qualità di agenti/rappresentanti anche per altre funzioni (ad es. agente del vettore);

**e) vettore (carrier – CA):** Parte che effettua o organizza il trasporto di merci tra punti indicati.

**f) spedizioniere (freight forwarder – FW):** Parte che organizza la spedizione di merci.

**g) consolidatore (consolidator – CS):** la parte che raggruppa diverse spedizioni, pagamenti, ecc.;

**h) terminalista (terminal operator – TR):** Parte che gestisce il carico e lo scarico delle navi;

**i) depositario (warehouse keeper – WH):** Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito.

Il deposito non deve essere esclusivamente un deposito doganale; questo codice può pertanto essere utilizzato anche dagli operatori economici che gestiscono altri tipi di magazzini (temporanea custodia, zone franche, ecc.);

**j) altri:** ad es., operatori di container (CF), stivatori (DEP), agenzie marittime (HR).

Nel caso si svolgano più ruoli nella catena di approvvigionamento internazionale, indicare tutti i codici pertinenti.

#### **1.1.5**

Fornire dettagli delle sedi coinvolte in attività doganali (nel caso in cui queste siano più di cinque, si prega di fornire solo dettagli riguardo alle cinque principali sedi coinvolte in attività doganali) e gli indirizzi delle rimanenti sedi coinvolte in tali attività.

In caso di nuove sedi coinvolte in attività doganali durante il processo di domanda AEO, si prega di fornire tutti i dettagli a esse relativi.

#### **1.1.6**

Questa domanda serve a stabilire se intrattenete scambi commerciali (di beni, non di servizi) con le vostre consociate, ad esempio se tutti i vostri acquisti provengono dalla società madre negli Stati Uniti, ovvero se importate per conto di imprese consociate negli SM o distribuite ad esse. Durante il processo di autorizzazione dovete fornire informazioni circostanziate in merito.

#### **1.1.7**

A tale riguardo può essere fornito un organigramma dettagliato che comprenda i vari settori/reparti della vostra impresa, le loro funzioni/responsabilità e la relativa catena di gestione.

#### **1.1.8**

Se non è già stato specificato in risposta ai punti 1.1.2 b) e c), si prega di riportare per intero nome e cognome, indirizzo, data di nascita e numero nazionale di identificazione (ad esempio, numero della carta d'identità nazionale o numero di previdenza sociale nazionale).

Le procedure devono includere le misure prese in caso di assenze temporanee o per brevi periodi di personale chiave, ad esempio responsabili dogane o addetti all'ufficio importazioni, specificando come e con chi si provvede a coprire le normali responsabilità relative.

### **1.1.9**

Indicare il numero (approssimativo) di dipendenti noto alla data di presentazione della domanda. A tale riguardo si prega di indicare se la vostra impresa rientra nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, GU L 124/2003. La tabella che segue è basata sulla raccomandazione di cui sopra:

Categoria dell'impresa	Effettivi	Fatturato	oppure	Totale di bilancio
Grande	$\geq 250$	qualsiasi valore		qualsiasi valore
Media	$< 250$	$\leq 50$ Mio EUR		$\leq 43$ Mio EUR
Piccola	$< 50$	$\leq 10$ m EUR		$\leq 10$ m EUR
Micro impresa	$< 10$	$\leq 2$ Mio EUR		$\leq 2$ Mio EUR

## **Sottosezione 1.2 Volume di affari**

### **1.2.1**

Se la vostra è un'impresa nuova, che dispone di meno di tre annualità contabili complete, si prega di fornire i dettagli di quelle disponibili. Se l'attività non esiste da abbastanza tempo da avere prodotto un'annualità contabile completa, indicare «non applicabile».

### **1.2.2**

Si prega di indicare la sede dei magazzini utilizzati, ma non di vostra proprietà (se sono più di cinque, si prega di indicare le cinque strutture principali e il numero totale di strutture, nonché tutte le strutture situate in altri SM).

### **1.2.3**

Nel caso di spedizionieri doganali/rappresentanti di terzi, si prega di accludere tutte le dichiarazioni rese per vostro conto e in nome altrui.

Un esempio:

	Importazione		Esportazione		Regimi speciali (suddivisi tra transito, deposito, uso specifico, perfezionamento)	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
2013	2200	9,6 Mio EUR	400	2,6 Mio EUR	150	0,8 Mio EUR
2014	2500	10,3 Mio EUR	350	2,2 Mio EUR	100	0,4 Mio EUR
2015	2400	10,2 Mio EUR	340	2,1 Mio EUR	100	0,5 Mio EUR

#### 1.2.4

Nel caso di spedizionieri/rappresentanti di terzi, si prega di inserire tutte le somme corrisposte attraverso le modalità di pagamento vostre o dei vostri clienti.

Un esempio:

	Dazio doganale	Accisa	IVA
	300 Mio EUR	1,75 Mio EUR	2,32 Mio EUR
	400 Mio EUR	1,87 Mio EUR	2,12 Mio EUR
	380 Mio EUR	1,85 Mio EUR	2,10 Mio EUR

### **1.2.5**

Cambiamenti futuri di cui si è a conoscenza sono i cambiamenti che potrebbero influire sull'organizzazione dell'impresa, sul rispetto dei criteri AEO ovvero sulla valutazione del rischio della catena di approvvigionamento internazionale. Tra questi si possono annoverare, ad esempio, cambiamenti a livello di personale chiave, sistema di contabilità, aperture di nuovi siti, assegnazione di nuovi contratti per la logistica, ecc.

## Sottosezione 1.3 Informazioni e statistiche

### **1.3.1**

Per le domande b) e c), se il(i) vostro(i) partner è/sono attualmente oggetto di un audit AEO, si prega di specificare i riferimenti dell'autorizzazione e/o della domanda (nome e numero EORI, autorità doganale di rilascio e numero di registrazione).

### **1.3.2**

Per la domanda a), si prega di specificare il nome e la posizione del personale responsabile della classificazione della vostra merce, ovvero, se vi avvalete del supporto di terzi per svolgere questo lavoro, indicarne il nome.

Per le domande b) e d), in particolare se vi avvalete del supporto di terzi, in che modo garantite che questo lavoro sia svolto correttamente e seguendo le istruzioni impartite?

Per la domanda b), specificate se tenete un file prodotti nel quale a ciascun articolo è associato un codice merceologico coi relativi dazi e aliquote IVA.

Per la domanda c), se sono in atto misure di assicurazione della qualità, si prega di fornire prove, durante la visita degli auditor doganali, che queste ultime vengono regolarmente sottoposte a una revisione completa, documentando eventuali cambiamenti e informandone il personale coinvolto.

Per la domanda d), relativa alla revisione delle classificazioni e all'aggiornamento dei file prodotti e delle relative registrazioni, si prega di indicare come tale revisione si svolge, chi ne è responsabile e con quale frequenza avviene la notifica a chiunque sia interessato dal cambiamento, ad esempio spedizionieri doganali, reparto acquisti, ecc.

Per la domanda e), indicare anche se ci si avvale di informazioni tariffarie vincolanti (ITV).

Durante la procedura di audit può essere necessario mettere a disposizione:

- informazioni/elenchi o file relativi ai vostri prodotti con relativi codici merceologici e dazi applicabili;
- le risorse/informazioni, ad esempio tariffario aggiornato, informazioni tecniche, che normalmente usate per classificare la vostra merce.

### **1.3.3**

a) Indicare il nome e la posizione del personale responsabile della valutazione della merce, ovvero se vi avvalete del supporto di terzi per questo lavoro, inserirne il nome.

b) e d) - Se vi avvalete del supporto di terzi, come garantite che il lavoro sia stato svolto correttamente e seguendo le istruzioni impartite?

b) Le procedure interne di qualità dovrebbero comprendere, ad esempio,

- metodo/i di valutazione usato/i;
- come si compilano e presentano le dichiarazioni di valutazione, se richieste;
- come si calcolano il valore in dogana e l'IVA;
- come si contabilizzano i costi di assicurazione e nolo;
- royalty e tasse di concessione collegate alla merce importata pagabili direttamente o indirettamente dall'acquirente come condizione di vendita;
- accordi in base ai quali parte dei proventi di un'eventuale rivendita successiva, smaltimento o riutilizzo siano pagabili direttamente o indirettamente al venditore;
- costi sostenuti dall'acquirente (ma non inclusi nel prezzo) per commissioni o intermediazione (eccetto commissioni di acquisto); ovvero
- costi sostenuti in relazione a contenitori e imballaggio, beni e/o servizi forniti dall'acquirente a titolo gratuito o a costo ridotto per essere usati a fini di produzione e vendita per l'esportazione della merce importata.



- c) Se sono in atto procedure interne di qualità, si prega di fornire prova, durante la visita degli auditor doganali, che tali procedure vengono regolarmente sottoposte a una revisione completa, che eventuali cambiamenti vengono documentati e che ne è informato il personale interessato.

#### **1.3.4**

Per la domanda b), le procedure interne normalmente comprendono misure atte a garantire:

- che il paese esportatore abbia diritto a esprimere una preferenza e che la merce sia soggetta a un dazio preferenziale;
- il rispetto dei requisiti di trasporto diretto/non manipolazione;
- che sia messo a disposizione un certificato valido e originale ovvero una dichiarazione su fattura quando si richiede la preferenza;
- che il certificato o la dichiarazione su fattura siano adeguati alla spedizione e che siano rispettate le norme di origine;
- che non sia possibile usare più volte il certificato/la dichiarazione su fattura;
- che la preferenza all'importazione sia richiesta entro il periodo di validità del certificato/della dichiarazione su fattura; e
- che gli originali dei certificati/delle dichiarazioni su fattura siano conservati nell'ambito della traccia di audit in modo protetto e sicuro.

Per la domanda c), il vostro approccio dovrebbe tenere conto di come fare per garantire:

- che la merce abbia i requisiti per la preferenza all'esportazione, ad esempio rispetti le norme di origine;
- che tutti i documenti/calcoli/stime dei costi/descrizioni dei processi che servono a stabilire l'origine preferenziale e a rilasciare un certificato/una dichiarazione su fattura siano conservati nell'ambito della traccia di audit in modo protetto e sicuro;
- che i documenti idonei, ad esempio certificato o dichiarazione su fattura, siano firmati e rilasciati tempestivamente dal personale autorizzato;
- che le dichiarazioni su fattura non siano rilasciate per consegne di valore medio-alto, a meno che ciò non sia stato approvato dalle autorità doganali;
- che i certificati non utilizzati siano conservati in modo sicuro e protetto; e
- che i certificati siano presentati come richiesto alle autorità doganali al momento dell'esportazione.

### 1.3.5

Fornire, se del caso:

- i nomi dei paesi extra-UE e/o
- i nomi e gli indirizzi dei produttori sulle cui merci siete tenuti a versare dazi antidumping o compensativi.

### **Sezione II - Osservanza degli obblighi**

(Articolo 39, lettera a), del CDU e articolo 24 dell'AE CDU22; [Orientamenti AEO, parte 2, sezione I; allegato 2 degli orientamenti AEO, punto 1](#))

***NB: A norma dell'articolo 24 dell'AE CDU, la comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali da parte della vostra impresa e delle persone identificate nelle domande 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.8 deve basarsi sugli ultimi tre anni precedenti la domanda. In quel periodo si chiede che non siano state commesse infrazioni gravi o ripetute della regolamentazione doganale e fiscale. L'osservanza degli obblighi sarà tuttavia ritenuta accettabile se tali infrazioni sono di entità lieve in rapporto al numero o all'ampiezza delle attività/operazioni doganali e non lasciano adito a dubbi riguardo ai livelli generali di conformità.***

***Nel far questo, le autorità doganali terranno in considerazione:***

***irregolarità/errori nel complesso e su base cumulativa;***

- ***la loro frequenza per stabilire se si tratti di un problema sistematico;***
- ***se vi sia stato intento fraudolento o negligenza;***
- ***se l'operatore abbia volontariamente notificato alle autorità doganali gli errori/le irregolarità riscontrati;***
- ***se l'operatore abbia messo in atto misure per evitare o ridurre al minimo gli errori futuri.***

***L'articolo 24 dell'AE CDU richiede anche che la persona indicata nelle domande 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.8 non presenti precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica.***

---

<sup>22</sup> REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

**2.1 a)**

Esempi riscontrati di violazione delle norme doganali:

- da marzo a settembre 2015 - uso di un codice valuta non corretto su importazioni dalla Cina che ha portato a una dichiarazione in eccesso di dazi doganali e IVA pari a 5 500 EUR;
- dicembre 2015 - mancata presentazione della dichiarazione trimestrale del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione.

Esempi riscontrati di violazione delle norme fiscali:

- gennaio 2016 – produzione o raffinazione illegale di petrolio e sottrazione.

Nel caso in cui vi siano diversi errori, indicare il numero totale e riassumere i principali motivi.

**2.1 b)**

Esempi di procedure interne di qualità conseguenti ai due casi di cui al precedente punto 2.1a):

- 6.10.2015 – modifiche al sistema informatico per evitare che i dati inseriti siano convalidati prima che sia stato eseguito un controllo sulla valuta dichiarata;
- presentazione della dichiarazione mancante. Revisione delle procedure relative alla dichiarazione di regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con verifiche trimestrali e distribuzione al personale interessato.

Le vostre procedure interne di qualità devono normalmente comprendere:

- la nomina di un responsabile all'interno della vostra impresa per la segnalazione di irregolarità/errori, compreso il sospetto di attività criminose, alle autorità doganali o pubbliche;
- i requisiti, compresa la frequenza, per l'esecuzione e la documentazione di controlli sull'accuratezza, la completezza e la tempestività della registrazione e la tenuta delle scritture, ad esempio dichiarazioni rilasciate ad autorità doganali o di regolamentazione, rispetto delle condizioni per le approvazioni/autorizzazioni;
- utilizzo di risorse interne di audit per il controllo/rispetto delle proprie procedure;
- modalità di notifica al personale di requisiti/cambiamenti;
- frequenza delle future revisioni;
- controlli sulla gestione per garantire che le procedure siano rispettate.

## 2.2

Ad esempio:

maggio 2015 - rifiuto della domanda di gestione di un deposito doganale per assenza di necessità economica;  
giugno 2016 - ritiro dell'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione a causa della reiterata inadempienza nella presentazione di dichiarazioni complementari.

In caso di rifiuto/sospensione/ritiro, per decisione doganale, di una richiesta/autorizzazione, non necessariamente la vostra richiesta AEO sarà respinta.

### **Sezione III - Sistema contabile e logistico**

*(Articolo 39, lettera b), del CDU e articolo 25 dell'AE CDU; [Orientamenti AEO, parte 2, sezione II; allegato 2 degli orientamenti AEO, punto 2](#))*

**Per rispettare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'AE CDU**, è necessario un sistema contabile che consenta un controllo doganale basato sugli audit. A questo fine si chiede di consentire alle autorità doganali l'accesso fisico e, se i sistemi e le scritture sono conservati in formato elettronico, elettronico alle vostre scritture contabili.

**Per rispettare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), dell'AE CDU**, è necessario inoltre disporre di un sistema logistico che permetta di distinguere tra merci unionali e non-unionali e indichi, se del caso, la loro ubicazione, anche se tale condizione non si applica al caso di un AEOS.

#### **Sottosezione 1: Traccia di audit**

Molte imprese e organizzazioni richiedono, per motivi di sicurezza, una traccia di audit nei propri sistemi automatizzati. Si tratta di un processo o di un esempio concreto che permette di associare ogni voce contabile alla relativa fonte per verificarne l'accuratezza. Una traccia di audit completa vi permetterà di seguire le attività operative relative al flusso di merci e prodotti che entrano, sono trasformati e lasciano l'impresa. Essa rappresenta inoltre un registro storico che permette di rintracciare un dato dal momento in cui è inserito nel file al momento in cui lo lascia.

Il sistema di contabilità normalmente comprende:

- libro mastro
- libro mastro vendite;
- libro mastro acquisti;
- attività;
- rendiconti finanziari (bilancio, conto economico, prospetto dei flussi di cassa e del capitale netto)
- conti di gestione.

Il sistema logistico normalmente comprende:

- elaborazione degli ordini di vendita;
- elaborazione degli ordini di acquisto;
- fabbricazione;
- inventario - deposito, magazzinaggio;
- spedizione/trasporto;
- elenchi fornitori/clienti.

### **3.1**

La vostra traccia di audit deve comprendere:

- vendite;
- acquisiti e ordini di acquisto;
- controllo dell'inventario;
- deposito (e movimentazione tra i locali del deposito);
- fabbricazione;
- vendite e ordini di vendita;

- dichiarazioni e documentazione doganali;
- spedizione;
- trasporto;
- contabilità, ad esempio fatturazione, note di credito e di debito, rimesse/pagamenti.

### **Sottosezione 3.2: Sistema contabile e logistico**

#### **3.2.1**

Indicate se utilizzate:

a) hardware come:

- un solo personal computer (PC) indipendente;
- una serie di PC connessi in rete;
- un sistema informatico basato su un server;
- un sistema su base mainframe;
- altri;

b) software come programmi informatici che permettono al computer di gestire ed eseguire le applicazioni utilizzate dall'impresa, ad esempio Windows, UNIX, ecc.;

c) sistemi come (indicare il nome del fornitore):

- una soluzione ERP pienamente integrata;
- una combinazione di applicazioni software contabili e logistiche;
- una soluzione software specifica per piccole e medie imprese;
- una soluzione software sviluppata da o per la vostra impresa.

**NB: durante il processo di autorizzazione dovrete essere in grado di dimostrare:**

- *il livello di informatizzazione;*
- *la piattaforma hardware disponibile e il sistema operativo utilizzato;*
- *la separazione tra le funzioni di sviluppo, collaudo e funzionamento;*
- *la separazione delle funzioni tra utenti;*
- *come si controlla l'accesso alle varie parti del sistema;*
- *se vi siano stati adattamenti rispetto al pacchetto standard;*
- *l'elenco dei conti di mastro;*
- *se il sistema fa uso di conti intermedi di verifica;*
- *come le passività dovute a dazi doganali/accise/IVA sono inserite nel libro mastro;*
- *se lavorate a lotti;*
- *se esiste un collegamento tra le vostre scorte e i registri finanziari;*
- *come gestite le registrazioni, se queste sono tenute da un fornitore di software terzo.*

### **3.2.3**

Se le attività, ad esempio l'elaborazione dei dati principali o l'inserimento dei dati, sono ripartite tra più sedi, indicate quali attività sono svolte in quale sede.

## **Sottosezione 3.3 Sistemi di controllo interno**

*A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), dell'AE CDU*, si chiede di disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda alla tipologia e alle dimensioni della vostra impresa e che sia adatta alla gestione del flusso di merci, e di sistemi di controllo interno in grado di evitare e rilevare le transazioni illegali o fraudolente.

### **3.3.1**

Durante la visita degli auditor si chiede di dimostrare che le vostre procedure sono sottoposte a una revisione regolare e completa, che documentate gli eventuali cambiamenti e ne informate il personale interessato.

### **3.3.2**

Esempi dei tipi di audit possono essere:

- audit interno nella vostra impresa o da parte dell'impresa madre;
- audit esterno di clienti, contabili/auditor indipendenti, autorità doganali o governative.

Inoltre dovrete mettere a disposizione delle autorità doganali durante la loro visita eventuali relazioni, oltre alle prove di azioni correttive intraprese al fine di rimediare a qualsiasi carenza identificata.

### **3.3.3**

Per dati principali o master file si intende informazioni chiave riguardo alla vostra impresa, ad esempio nomi e indirizzi di clienti, fornitori, file sui prodotti contenenti informazioni riguardo alla descrizione della merce, codici merceologici e origine, ecc.

## **Sottosezione 3.4 Flusso delle merci**

### **3.4.1**

Prima dell'arrivo e all'arrivo della merce le vostre procedure di registrazione devono prevedere:

- procedure relative agli ordini di acquisto;
- conferma dell'ordine;
- spedizione/trasporto della merce;
- requisiti in materia di documentazione giustificativa;
- trasporto della merce dalla frontiera alle sedi vostre o dei vostri clienti;
- ricezione della merce presso le sedi vostre o dei vostri clienti;
- pagamento/saldo;
- come, quando e da chi la merce viene inserita nei registri delle scorte.

Durante il deposito della merce:

- chiara determinazione di un luogo per il magazzinaggio delle merci;
- deposito sicuro di merci pericolose;
- se le scorte sono registrate per valore e/o quantità;



- esistenza e frequenza di inventari;
- se per depositare la merce si usano locali di terzi, i relativi accordi, compreso il raffronto tra il registro delle scorte vostre e di terzi;
- se si utilizza una sede temporanea per depositare la merce.

Durante il processo di fabbricazione della merce:

- elaborazione della commessa;
- comunicazione al magazzino della commessa e ricezione del materiale;
- processo di fabbricazione, responsabilità del personale e tenuta dei registri;
- codici delle formule di fabbricazione;
- registrazione del manufatto prodotto e delle scorte inutilizzate nell'apposito registro;
- uso di metodi di fabbricazione standard.

Durante il processo di spedizione della merce:

- ricezione dell'ordine del cliente ed elaborazione di commessa o ordine di acquisto;
- comunicazione al magazzino dell'ordine di vendita/uscita della merce;
- istruzioni a terzi in caso di deposito della merce presso altre sedi;
- cernita;
- procedure di imballaggio;
- come, quando e chi aggiorna i registri delle scorte.

### **3.4.2**

Le vostre procedure di ispezione e controllo qualità, all'arrivo della merce, devono prevedere:

- raffronto tra ordine di acquisto e merce ricevuta;
- disposizioni relative alla restituzione/al rifiuto di merce;
- disposizioni relative alla contabilità e alla segnalazione di spedizioni in difetto e in eccesso;
- disposizioni relative all'identificazione e alla correzione di voci errate nel registro delle scorte;
- identificazione di merce di provenienza non unionale nel sistema.

Durante il deposito della merce:

- registrazione e controllo delle scorte;

- identificazione di merce unionale e non unionale (non si applica in caso di AEOS);
- movimento e registrazione della merce tra locali situati negli stessi siti o tra siti diversi;
- disposizioni in caso di rottura, deterioramento o distruzione di merce, perdite e variazioni delle scorte.

Durante il processo di fabbricazione:

- monitoraggio e controlli di gestione del processo produttivo, ad esempio tassi di resa;
- gestione di irregolarità, variazioni, scarti, prodotti derivati e perdite nel processo produttivo;
- ispezione di qualità della merce prodotta e registrazione dei risultati;
- smaltimento sicuro della merce pericolosa.

Durante il processo di spedizione della merce:

- bolle di invio/ritiro;
- trasporto della merce presso i vostri clienti o alla frontiera per la (ri-)esportazione;
- emissione di fatture di vendita;
- istruzioni all'agente su (ri-)esportazioni ed emissione/disponibilità/controllo della documentazione giustificativa;
- avviso di ricezione/dimostrazione della spedizione della merce;
- merce restituita — ispezione, conteggio e registrazione tra le scorte;
- note di pagamento e di credito;
- gestione di irregolarità, spedizioni insufficienti e variazioni.

### **Sottosezione 3.5 Procedure doganali**

*Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), dell'AE CDU, dovete, ove del caso, disporre di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli.*

*Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), dell'AE CDU, dovete provvedere affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà.*

### **3.5.1**

Come importatori, esportatori, gestori di deposito, le vostre procedure devono prevedere:

- come garantite la completezza, accuratezza e tempestività delle auto-certificazioni doganali, compresa l'esecuzione di controlli di gestione;
- la presentazione o la messa a disposizione di documentazione giustificativa;
- dati aggiornati (nomi e indirizzi) degli spedizionieri doganali/terzi di cui ci si avvale;
- come sono nominati gli spedizionieri doganali, ad esempio i controlli di credibilità e adeguatezza eseguiti prima della nomina;
- le circostanze in cui ve ne avvalete;
- i contratti in cui si definiscono in dettaglio le responsabilità, compreso il tipo di rappresentanza dello spedizioniere doganale, ad esempio diretta o indiretta;
- il modo in cui fornite istruzioni chiare e inequivocabili al vostro spedizioniere doganale;
- come fornite la documentazione di appoggio (ad esempio licenze, certificati, ecc.) al vostro spedizioniere doganale e le modalità di presentazione e trattenuta/restituzione;
- condotta dello spedizioniere doganale se le procedure non sono chiare;
- il controllo/la verifica da parte vostra dell'accuratezza e tempestività del lavoro del vostro spedizioniere doganale;
- come informate il vostro spedizioniere doganale di eventuali errori/modifiche riguardo alle procedure concluse;
- le modalità di gestione delle irregolarità;
- la denuncia volontaria di errori alle autorità doganali.

In quanto rappresentanti di terzi, le vostre procedure devono prevedere:

- contratti in cui si specificano le responsabilità, compreso il tipo di rappresentanza di cui vi avvalete, ad esempio diretta o indiretta;
- come garantite la completezza, accuratezza e tempestività delle dichiarazioni doganali che presentate, compresa l'esecuzione di controlli di gestione;
- la presentazione o la messa a disposizione tempestiva della documentazione di appoggio;
- come il personale è informato dei requisiti dei clienti e del contratto;
- modalità di condotta nel caso in cui le istruzioni dei clienti non sono chiare o i dettagli forniti sono errati;
- modalità di intervento se rilevate errori/modifiche riguardo alle procedure concluse;
- la denuncia volontaria di errori alle autorità doganali.

### **3.5.2**

Se le suddette istruzioni sono documentate, si chiede di dimostrare, durante la visita degli auditor doganali, che esse sono soggette a una revisione regolare e completa, documentando eventuali cambiamenti e informandone il personale coinvolto.

### **3.5.3**

Se esistono procedure per la gestione di licenze e autorizzazioni, si chiede di dimostrare, durante la visita degli auditor doganali, che esse sono soggette a una revisione regolare e completa documentando eventuali cambiamenti e informandone il personale interessato.

### **3.5.4**

Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera k, dell'AE CDU, *ove applicabile, devono essere poste in atto procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni (come embargo, merci pericolose, ecc.) comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.* Per i prodotti a duplice uso cfr. la domanda 3.5.5.

### **3.5.5**

Se trattate merci che rientrano nel regolamento sui prodotti a duplice uso (regolamento n. 428/2009/CE del Consiglio), dovete fornire alle autorità doganali un elenco di tali prodotti. Dovete inoltre informare l'autorità doganale se avete attuato un programma interno di conformità (PIC).

## **Sottosezione 3.6 Procedure di back-up, recupero, riserva e archiviazione**

*Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), dell'AE CDU,* sono richieste procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati.

### **3.6.1**

Le vostre procedure devono includere su che tipo di supporto i dati sono salvati, in quale formato software, se sono compressi e in quale fase. Se vi avvalete del supporto di terzi, si prega di indicare gli accordi presi, la frequenza e posizione di eventuali back-up e di informazioni archiviate.

### **Sottosezione 3.7 Protezione dei sistemi informatici**

*Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera j), dell'AE CDU*, dovete disporre di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il vostro sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la vostra documentazione.

#### **3.7.1**

Per la domanda a), le vostre procedure devono prevedere:

- un piano per la sicurezza aggiornato che descriva le misure in atto per proteggere il vostro sistema informatico da accessi non autorizzati oltre che dalla distruzione volontaria o perdita di informazioni;
- dettagli di eventuali sistemi multipli gestiti in più siti e come questi sono controllati;
- chi è responsabile della protezione e del funzionamento del sistema informatico dell'impresa (la responsabilità non dovrebbe essere limitata a una persona, ma attribuita a diversi operatori che possano controllarsi reciprocamente);
- dettagli di firewall, protezioni antivirus e altre protezioni malware;
- un piano di ripristino in caso di disastro/di continuità operativa in caso di incidenti;
- procedure di back-up, compreso il ripristino di tutti i pertinenti programmi e dati, a seguito della perturbazione dovuta a un guasto del sistema;
- registrazioni di ciascun utente e delle sue azioni;
- se la gestione della vulnerabilità del sistema è effettuata periodicamente e da chi.

Per la domanda b), indicare la frequenza dei test condotti sul vostro sistema contro l'accesso non autorizzato, la registrazione dei risultati e come affrontare incidenti che abbiano compromesso il sistema.

#### **3.7.2**

Le vostre procedure per i diritti di accesso devono prevedere:

- come rilasciate l'autorizzazione per l'accesso e il livello di accesso ai sistemi informatici (l'accesso a informazioni sensibili deve essere limitato al personale autorizzato ad apportare modifiche/aggiunte alle informazioni);
- il formato per impostare le password, la frequenza di cambiamento e chi le rilascia; e
- la rimozione/il mantenimento/l'aggiornamento dei dati dell'utente.

### **Sottosezione 3.8 Sicurezza della documentazione**

#### **3.8.1**

Le vostre procedure devono generalmente prevedere:

- la registrazione e il back-up di documenti, compresi scansioni e microschede, e accesso limitato;
- un piano di sicurezza aggiornato che descriva le misure in atto per proteggere i documenti dall'accesso non autorizzato oltre che dalla distruzione volontaria o perdita;
- l'archiviazione e il deposito protetto e sicuro dei documenti, compresa la responsabilità della loro gestione;
- misure in caso di incidenti che compromettano la sicurezza dei documenti.

#### **3.8.2**

Tra le possibili misure si dovrebbero prendere in considerazione

- lo svolgimento di test sul vostro sistema contro l'accesso non autorizzato e la registrazione dei risultati;
- un piano di continuità operativa/di ripristino in caso di disastro;
- le azioni correttive documentate intraprese a seguito di incidenti effettivamente verificatisi.

### **Sezione IV Solvibilità finanziaria**

*(Articolo 39, lettera c), del CDU e articolo 26 dell'AE CDU; [Orientamenti AEO, parte 2, sezione III](#); [allegato 2 degli orientamenti AEO, punto 3](#))*

Per solvibilità si intende una situazione finanziaria sana, sufficiente a far fronte ai vostri impegni tenendo conto delle caratteristiche della tipologia di attività commerciale, sulla base degli ultimi tre anni. Se l'attività è stata avviata meno di tre anni fa, allora la vostra solvibilità finanziaria sarà giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili (cfr. domanda 4.3). Tali scritture devono far riferimento solo al richiedente che presenta la domanda AEO. Eventuali informazioni note che possano influire sulla vostra solvibilità nel prossimo futuro devono essere fornite nella risposta alla domanda 4.4.

#### **4.1**

Si prega di fornire dettagli su eventuali insolvenze, fallimenti o procedure di liquidazione avviati nei riguardi della vostra impresa o dei beni aziendali negli ultimi tre anni.

## 4.2

Le prove o informazioni richieste possono anche riguardare sopravvenienze passive o accantonamenti, la situazione attuale dell'attivo netto o la situazione dell'attivo netto e l'ammontare delle attività immateriali.

In alcune circostanze può essere normale per un'impresa avere un attivo netto negativo, ad esempio quando è stata creata dalla società madre a fini di ricerca e sviluppo e le passività sono finanziate con un prestito dalla società madre o da un istituto di credito. In questi casi, nonostante l'attivo netto negativo possa non indicare l'incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti, le autorità doganali potrebbero richiedere ulteriori prove come un impegno da parte del garante, il riferimento all'uso di una garanzia dalla società madre o una lettera di credito bancario per soddisfare il requisito ovvero, in caso di impresa individuale o società di persone, un elenco dei beni personali a sostegno della solvibilità dell'impresa.

***NB: Per determinare la vostra solvibilità finanziaria, le autorità doganali possono esigere la presentazione della vostra contabilità annuale aggiornata. Durante la loro visita le autorità doganali possono verificare copie di tutta la contabilità annuale o dei bilanci degli ultimi tre anni. Possono altresì richiedere di visionare i conti di gestione più recenti per poter valutare la situazione finanziaria.***

### **Sezione V Standard pratici di competenza o qualifiche professionali**

*(articolo 39, lettera d), del CDU, articolo 27 dell'AE CDU, [Orientamenti AEO, parte 2, sezione IV](#))*

#### **Nota**

La presente sezione riguarda il criterio relativo agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali per gli AEO. La sua compilazione è richiesta **solo** se intendete richiedere un'autorizzazione AEOC.

Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 27 dell'AE CDU, voi o la persona responsabile delle questioni doganali dovete rispettare uno dei seguenti standard pratici di competenza: un'esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale o una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione. Voi o la persona responsabile delle questioni doganali dovete avere completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al vostro coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi elencati all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dell'AE CDU.

La persona responsabile delle questioni doganali in questo contesto è la persona indicata al punto [1.1.3 del QAV](#) e delle relative note esplicative.

**5.1.1.**

Modi possibili per comprovare l'esperienza pratica di almeno tre anni in materia doganale sono descritti in dettaglio al punto 2.IV.2.1 degli orientamenti AEO.

**5.1.2.**

Nella fase di elaborazione delle presenti note esplicative i lavori sulle norme di qualità in materia doganale adottate da un organismo europeo di standardizzazione sono ancora in corso.

**5.2.1.**

Per quanto riguarda la formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al vostro coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, va osservato che non in tutti gli Stati membri potrebbe essere offerta una tale formazione. L'operatore economico può seguire una formazione in qualsiasi Stato membro dell'UE.

**Sezione VI - Requisiti di sicurezza**

*(Articolo 39, lettera e), del CDU e articolo 28 dell'AE CDU; [Orientamenti AEO, parte 2, sezione 5; allegato 2 degli orientamenti AEO, punto 4](#))*

**Nota**

Questa sezione riguarda il criterio Sicurezza per AEO. La sua compilazione è richiesta **solo** se intendete richiedere un'autorizzazione AEOS. L'autovalutazione per questo requisito comprende tutte le sedi che sono rilevanti per le attività doganali del richiedente.

Si chiede di dimostrare un elevato livello di consapevolezza per quanto riguarda le misure di sicurezza, internamente e nelle vostre attività commerciali con clienti, fornitori e prestatori esterni di servizi, considerando il vostro ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale.

Questi requisiti non sono da confondere con quelli di salute e sicurezza (cfr. orientamenti AEO).



In generale ci si aspetta che le procedure cui si fa riferimento in questa sezione siano sufficientemente standardizzate e dettagliate da a) identificare chiaramente sia il responsabile sia il/i loro sostituto/i, e b) permettere ai sostituti di agire nel modo indicato dal responsabile.

Tutte le procedure devono essere documentate e messe a disposizione delle autorità doganali durante l'audit sui criteri AEO e saranno sempre controllate in loco.

I documenti che si chiede di produrre, in particolare per quanto riguarda i punti 6.1.2 a) e b), devono:

- indicare il vostro ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale;
- precisare la natura e dimensioni della vostra impresa; e
- specificare i rischi e le minacce alla vostra impresa.

### **Sottosezione 6.1 - Informazioni generali sulla sicurezza**

**6.1.1.** A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), dell'AE CDU, deve essere designata una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza. In questo contesto la sicurezza si riferisce soltanto a quella del criterio AEO. Va osservato che non si tratta della "sicurezza sul lavoro", in quanto ciò esula dal campo di applicazione del criterio di sicurezza.

#### **6.1.2. a)**

Le autorità doganali chiedono una valutazione documentata dei rischi e delle minacce eseguita da voi o da un'impresa che si occupa di sicurezza, se ve ne avvalete. La mancata presentazione di tale valutazione in occasione della loro visita può automaticamente comportare la raccomandazione che la domanda venga respinta.

La valutazione di rischi e minacce deve riguardare tutte le sedi che sono rilevanti ai fini delle vostre attività doganali. Il suo scopo è identificare rischi e minacce che possono verificarsi nella parte della catena di approvvigionamento internazionale in cui operate e cercare misure per ridurli al minimo. Essa deve coprire tutti i rischi inerenti alla sicurezza del vostro ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale, includendo ad esempio:

- minacce fisiche ai locali e alla merce;
- minacce di natura fiscale;
- disposizioni contrattuali applicabili ai partner commerciali nella vostra catena di approvvigionamento.

La valutazione in questione deve riguardare i seguenti aspetti:

- la merce oggetto di commercializzazione/scambio;
- la gestione specifica di merci trasportate per via aerea/posta aerea se del caso (accesso, movimentazione, deposito, ecc.);
- i locali e gli edifici usati per il deposito, la fabbricazione, ecc.;
- l'assunzione di personale, l'utilizzo di personale temporaneo, il lavoro in sub-appalto;
- le operazioni di trasporto, carico e scarico di merci;
- il sistema informatico, i registri e i documenti contabili;
- incidenti attinenti alla sicurezza recentemente segnalati in uno dei settori di cui sopra.

Si chiede inoltre di dimostrare ogni quanto il documento è rivisto e aggiornato e le procedure devono comprendere la modalità di segnalazione di incidenti e la frequenza delle revisioni future. Le autorità doganali inoltre chiederanno di dimostrare come e quando le procedure sono comunicate al personale e ai visitatori.

#### **6.1.2 b)**

La mancata presentazione di un piano per la sicurezza o di una valutazione di rischi e minacce durante la visita dell'autorità doganale può portare alla conclusione anticipata della visita o al rifiuto della domanda.

Il piano di sicurezza deve comprendere un programma di revisione contenente le registrazioni delle modifiche firmate e datate dal responsabile.

#### **6.1.3**

Si chiede di inserire una descrizione di almeno cinque rischi principali da voi identificati. Le autorità doganali si aspetteranno che abbiate valutato e inserito tali rischi nella vostra valutazione di rischi e minacce, specificando la probabilità che essi si verifichino, le conseguenze e le eventuali contromisure. A titolo di esempio si possono indicare:

- il contrabbando di merce illegale;
- la contaminazione di prodotti;
- la manomissione di merce destinata all'esportazione;
- l'accesso non autorizzato, ecc.

#### **6.1.4**

Descrivete brevemente il processo di predisposizione, attuazione, monitoraggio e revisione delle misure di sicurezza, identificando il responsabile relativo e le sue mansioni. Deve trattarsi di una persona al livello appropriato entro l'organizzazione con una responsabilità generale relativamente a tutte le misure di sicurezza e con l'autorità necessaria per metterle in atto quando richiesto. In caso contrario, indicate i vari reparti coinvolti e il coordinamento e la gestione generali.

Se ci si avvale di servizi esterni per la sicurezza, la persona responsabile deve gestire il contratto e garantire un accordo sul livello di servizio adeguato al rispetto dei requisiti AEO che risultano dalle domande della presente sezione.

Il responsabile deve essere in grado di spiegare e attuare procedure adeguate che permettano di elaborare, rivedere e aggiornare tutte le misure di sicurezza. La persona in questione è normalmente responsabile della preparazione dei documenti di cui alla domanda 6.1.2 a) e b).

Le autorità doganali si aspetteranno che le procedure siano sufficientemente dettagliate da permettere a una persona che eserciti le funzioni del responsabile di accettare la responsabilità e assumersi i compiti previsti da tale ruolo.

#### **6.1.5**

In molti casi è probabile che le misure di sicurezza siano specifiche per sito, ciononostante può darsi che le procedure per la predisposizione, l'attuazione, il monitoraggio e la revisione delle stesse siano armonizzate in tutte le sedi. La mancata armonizzazione può comportare un maggior numero di visite in loco da parte delle autorità doganali.

#### **6.1.6 a) e b)**

Sono richieste procedure documentate volte a permettere al personale e, se possibile, ai visitatori, incoraggiandoli in tal senso, a segnalare eventuali incidenti attinenti alla sicurezza, ad esempio accesso non autorizzato, furto, ricorso a personale non controllato. È necessario specificare le modalità con cui tali incidenti devono essere segnalati, a chi e dove. Le vostre procedure devono anche indicare in dettaglio come si debba indagare su questi incidenti, come debbano essere comunicati e da chi.

Se avete risposto «No», si prega di indicare come intendete colmare questa lacuna ed entro quando.

La risposta «Sì» deve essere accompagnata da una spiegazione delle modalità di comunicazione al vostro personale delle istruzioni per la sicurezza, specificando come garantite che il personale ne abbia preso visione. È altresì richiesto di spiegare come le istruzioni per la sicurezza vengono portate all'attenzione dei visitatori.

Cfr. anche domanda 6.3.2.

Le istruzioni di «Sicurezza» non devono essere confuse con quelle previste per salute e sicurezza e tale distinzione deve essere spiegata chiaramente ai visitatori e al personale.

**6.1.7 a) e b)**

Questa domanda fa riferimento alla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e non a incidenti relativi a salute e sicurezza.

Ad esempio:

- perdite nel magazzino;
- sigilli manomessi;
- dispositivi anti-manomissione danneggiati.

Se si sono verificati incidenti, le autorità doganali si aspetteranno che le procedure di sicurezza siano rivedute e modificate per attuare eventuali azioni correttive. Si chiede anche di documentare come tali cambiamenti siano stati successivamente comunicati al vostro personale e ai visitatori.

Se vengono introdotte modifiche a seguito di una revisione delle procedure di sicurezza, tali modifiche devono essere inserite come revisione, registrandone la data e le parti riviste.

**6.1.8 a) b) e c)**

È necessario garantire la conservazione della documentazione originale, compreso il rapporto di valutazione ove disponibile, in quanto può essere richiesta dall'autorità doganale durante la visita in loco. I funzionari doganali terranno conto della certificazione pertinente durante la preparazione e l'esecuzione dell'audit.

Ad esempio:

- agente regolamentato (certificato e rapporto di valutazione);
- mittente conosciuto (certificato e rapporto di valutazione);
- certificazione TAPA (certificato e rapporto di valutazione);
- certificazione ISO (certificato e manuale qualità).
- codice ISPS.

**6.1.9**

La vostra risposta deve comprendere, tra l'altro, informazioni relative a sostanze chimiche pericolose, merce di alto valore o soggetta ad accisa, specificando se tali merci vengono trattate con cadenza regolare o occasionale.

Ad esempio:

- imballaggi speciali;
- requisiti speciali per il deposito.

Cfr. anche 6.5.1 (processi logistici).

**6.1.10 a) e b)**

La vostra risposta deve comprendere il nome e indirizzo della/e società, specificando da quanti anni ve ne avvalete per la sicurezza e se vi fornisca/no anche altri servizi.

Se la società ha condotto una valutazione delle minacce, la vostra risposta deve anche confermare che i rischi identificati sono stati inseriti nella vostra valutazione di rischi e minacce di cui alla domanda 6.1.2 a).

I documenti devono riportare la/e data/e in cui la valutazione è stata condotta e la messa in atto di eventuali raccomandazioni formulate. Il documento deve essere messo a disposizione nel corso della visita.

**6.1.11**

La vostra risposta deve fornire un'indicazione dei vari requisiti dei clienti/delle società di assicurazione e della merce soggetta a requisiti speciali, ad esempio imballaggi speciali o requisiti di deposito.

Se avete un'ampia gamma di prodotti e requisiti, è sufficiente riassumerli. Tali prodotti o requisiti saranno esaminati in maggior dettaglio durante la visita.

**Sottosezione 6.2 - Sicurezza degli edifici**

Per rispettare il criterio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), dell'AE CDU, dovete provvedere affinché gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione AEOS forniscano protezione contro le intrusioni illecite e siano costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato.

**6.2.1 a) b) e c)**

Questa domanda è pertinente se i vostri locali hanno confini esterni visibili, ad es. recinzioni e cancelli. Le autorità doganali si aspetteranno che tutte le finestre esterne e interne, i cancelli e le recinzioni siano resi sicuri mediante dispositivi di bloccaggio o altre misure di sorveglianza o controllo dell'accesso, come sistemi d'allarme antifurto interni/esterni o CCTV (sistemi televisivi a circuito chiuso).

Per le domande da a) a c) il documento di cui alle domande 6.1.2. a) o b) deve contenere informazioni relative alla verifica di come tali procedure sono rispettate, alla frequenza dei controlli agli edifici e a eventuali recinzioni, alla segnalazione e alla gestione di eventuali incidenti relativi alla sicurezza. Si prega di fare riferimento al relativo paragrafo, sezione o pagina (revisione/data) di tale documento.

**6.2.2 a) e b)**

Si chiede di elencare tutti i punti di accesso, preferibilmente in riferimento alla planimetria del sito, comprendendo le uscite antincendio con l'indicazione delle scale; si prega di fare distinzione tra gli accessi progettati per carico e scarico, quelli di servizio, sportelli aperti al pubblico, aree di riposo per gli autisti; indicare la posizione di eventuali uffici dei guardiani /delle guardiole.

La vostra descrizione di come questi accessi sono controllati deve comprendere, se del caso, riferimenti al tipo di CCTV (ad esempio telecamera statica o panoramica/inclinazione/ zoom), alle relative modalità di controllo e indicare se le riprese sono usate in modo proattivo o reattivo.

In aggiunta al controllo degli accessi esterni, si chiede anche di descrivere quello degli accessi interni, compreso, se del caso, l'accesso interno entro locali condivisi.

Occorre confermare se i locali sono operativi tutti i giorni per 24 ore (ad esempio con turni) o in normale orario di ufficio.

**6.2.3**

Se del caso, inserire informazioni su generatori di back-up o dispositivi atti ad assicurare illuminazione costante in caso di interruzione della corrente a livello locale e sulle relative modalità di manutenzione.

**6.2.4**

Come sono identificate le chiavi e quali sono le procedure attuate per evitarne l'uso improprio e in caso di perdita.

Sono richieste procedure che consentano al solo personale autorizzato l'accesso alle chiavi degli edifici, dei siti, dei locali, delle zone sicure, dei classificatori, della cassaforte, dei veicoli e dei macchinari sotto chiave. Le vostre procedure devono anche comprendere:

- il luogo specificamente designato dove si tengono le chiavi;
- il responsabile del controllo della sicurezza delle chiavi;
- la registrazione di quando le chiavi sono ritirate, da chi, perché, e della relativa restituzione;
- le misure in caso di perdita o mancata restituzione di chiavi.

0

Occorre fornire dettagli su eventuali procedure di chiusura a chiave e, se del caso, su chi ha la chiave principale ed è responsabile della chiusura dei locali di sera e della loro riapertura il successivo giorno lavorativo.

È altresì necessario fornire dettagli di altri dispositivi di chiusura a chiave utilizzati, come «chiavi con telecomando» (usati ad esempio per azionare a distanza la barriera di un parcheggio) e a chi sono stati consegnati.

**6.2.5 a) b) c) e d)**

Le procedure devono comprendere:

- come controllate/registrate i visitatori che si recano con vetture private presso i vostri locali;

- come controllate le vetture del personale presso i vostri locali;
- aree di parcheggio specificamente designate per visitatori e personale che non sono vicine ad aree sicure, ad esempio banchine di carico, per evitare furti, ostruzione o interferenze;
- controllo del rispetto dei requisiti di parcheggio.

a) Spiegare se le auto dei visitatori sono separate da quelle del personale. Si prega di inserire informazioni su eventuali altri veicoli che abbiano accesso temporaneo al/i sito/i, ad esempio taxi o autobus per il personale.

b) Si deve garantire che vi siano procedure per assicurare la revisione e l'aggiornamento periodici delle autorizzazioni, tenendo conto dei cambiamenti di auto del personale. Indicare se al personale è rilasciato un permesso di parcheggio e il meccanismo di ingresso e uscita dello stesso, ad esempio una barriera azionata con tessera magnetica.

c) Descrivere eventuali processi o procedure adottati per il controllo dei veicoli, ad esempio se le barriere sono sorvegliate nelle ore di punta per controllare che i veicoli rispettino una distanza minima e controllare correttamente tutti i veicoli.

d) Descrivere eventuali regolamenti scritti riguardanti il parcheggio auto e come questi sono comunicati al personale. Confermare se siano stati inclusi nella valutazione di sicurezza.

### **Sottosezione 6.3 - Accesso ai locali**

Per evitare la manomissione delle merci attua, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell'AE CDU, misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture.

#### **6.3.1 a) e b)**

In questa sezione viene richiesto di descrivere brevemente la procedura attuata, chiarendo ove necessario se ci sono processi specifici per sito. In caso di domanda per più siti, può essere utile descrivere o fornire una panoramica degli stessi. Le vostre procedure devono documentare chi abbia accesso a quali aree, edifici e locali e come ciò sia controllato, ad esempio con telecomando o tessera magnetica.

Le limitazioni di accesso devono tenere conto della valutazione di rischi e minacce di cui al punto 6.1.2 a.

I vostri sistemi devono essere in grado di identificare tentativi di accesso non autorizzato e sorvegliarli.

Descrivete il sistema usato per identificare il personale e distinguerlo dai visitatori, ad esempio carte d'identità.

**6.3.2 a) e b)**

La risposta deve confermare i dati con riferimento alla valutazione di rischi e minacce di cui al punto 6.1.2 a) e b). Si chiede di inserire informazioni sulla cooperazione con altre organizzazioni incaricate della sicurezza/forze dell'ordine che siano a conoscenza di tali questioni.

Si prega di fare riferimento anche alla risposta data al punto 6.1.6 e alle relative note esplicative.

**6.3.3**

Un piano del sito dovrebbe essere messo a disposizione delle autorità doganali. Ciò non è obbligatorio, ma aiuterà nella preparazione dell'audit e potrà ridurre il tempo necessario durante la visita in loco.

Il piano può essere o includere un'immagine satellitare/internet del sito.

Eventuali immagini o piani presentati devono contenere la data in cui sono stati realizzati ed essere comunque identificabili in modo non equivocabile per costituire una traccia di audit per la domanda AEO.

**6.3.4**

Si chiede di prestare particolare attenzione alle imprese presenti sul vostro sito che sono semplici affittuari e che non sono vostri fornitori né operano per vostro conto. In caso di locazione vi possono essere specifiche problematiche di sicurezza; pertanto viene richiesto di descrivere eventuali disposizioni riguardanti, ad esempio, l'accesso separato e l'occupazione delimitata all'interno del vostro sito.

Cfr. anche il punto 6.12.

**Sottosezione 6.4 - Unità di carico**

Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), dell'AE CDU, si devono adottare misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico.

Le unità di carico comprendono container, cisterne, furgoni, camion, veicoli, condutture, ecc. in cui sono trasportate le vostre merci. Sono richieste procedure atte a verificare l'integrità dell'unità prima del carico. Durante la visita occorre fornire dettagli sui proprietari/fornitori delle unità di carico.



#### **6.4.1**

L'integrità delle unità di carico deve essere garantita, ad esempio, attraverso una sorveglianza permanente o tenendole in luogo sicuro, sotto chiave, ovvero ispezionandole prima dell'uso. Solo persone adeguatamente identificate e autorizzate possono accedere alle unità di carico. Le procedure devono comprendere:

- come è controllato l'accesso alla zona dove sono tenute le unità di carico (ad es., personale, autisti esterni, ecc.);
- la limitazione dell'accesso alle persone autorizzate;
- come viene effettuata la sorveglianza delle unità in ogni momento, ad esempio indicando il personale responsabile nominato e i relativi sostituti.

#### **6.4.2**

Le procedure devono comprendere:

- l'indicazione del responsabile a cui sono segnalati gli incidenti;
- le modalità di segnalazione e registrazione degli incidenti;
- quali misure devono essere prese, compresa la segnalazione alle forze di polizia/alti dirigenti;
- la revisione e la modifica delle procedure esistenti;
- la notifica di eventuali cambiamenti al personale.

Durante la visita le autorità doganali possono chiedere prove di tali controlli.

#### **6.4.3 a) e b)**

Descrivere il tipo di sigilli utilizzati ed eventuali standard specifici che questi soddisfano. Indicare il nome del produttore, la procedura per l'emissione dei sigilli e per registrarne emissione, uso e rimozione.

Documentare le procedure seguite in caso di sigilli spezzati o manomessi.

#### **6.4.4**

A seconda dell'unità di carico utilizzata, è richiesto lo svolgimento di un'ispezione in sette punti (inclusa la motrice):

- parete di fondo
- lato sinistro
- lato destro
- pavimento
- soffitto/tetto
- porte interne/esterne
- esterno/parte inferiore

**6.4.5 a) b) c) e d)**

La manutenzione deve essere svolta regolarmente, non solo in caso di danni o incidenti. Se è effettuata all'esterno o al di fuori della supervisione del vostro personale, l'integrità dell'unità di carico deve essere controllata al momento della restituzione ai vostri locali. Le procedure devono comprendere:

- i requisiti del vostro personale per il controllo dell'integrità delle unità restituite;
- quali controlli devono essere eseguiti, quando e da chi;
- le modalità di comunicazione al personale delle vostre procedure;
- i controlli di gestione e la relativa frequenza per assicurarsi che le unità vengano riesaminate.

Spiegate se tutte le unità di carico vengono controllate periodicamente sia prima di accettare un carico in arrivo, sia prima di caricare la merce per la spedizione e se sono state previste delle procedure nei documenti di cui al punto 6.1.2 a) e b).

**Sottosezione 6.5 - Processi logistici**

**6.5.1 a) b) c) e d)**

Questa sezione riguarda i movimenti della vostra merce importata e/o esportata tra il vostro sito e la frontiera, in tutta l'UE e fra siti diversi.

È richiesto un elenco di tutte le modalità di trasporto utilizzate verso o a partire dai vostri siti e nella catena di approvvigionamento internazionale. Indicare la modalità di trasporto utilizzata.

Se vi avvalete di fornitori esterni di servizi, fare riferimento anche al punto 6.12 (Servizi esterni).

**Sottosezione 6.6 - Merci in entrata**

Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell'AE CDU devono essere introdotte adeguate misure di controllo per evitare l'accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto.

**6.6.1 a) e b)**

Queste procedure devono comprendere tutte le fasi, dal momento dell'emissione dell'ordine fino alla consegna nella catena di approvvigionamento internazionale.

Le procedure documentate devono dimostrare il flusso della merce e dei relativi documenti e comprendere altre parti interessate, come fornitori, imballatori, trasportatori, ecc.

### **6.6.2**

Nel caso in cui esistano accordi riguardo alle misure di sicurezza con fornitori nazionali e/o UE ed extra-UE, occorre che il personale ne sia al corrente e che vi siano procedure per verificare il rispetto di tali accordi. Si deve descrivere il processo tramite il quale i dipendenti sono informati sulla sicurezza, indicare la frequenza della relativa formazione e tenere conto delle prove necessarie per dimostrare l'ottemperanza a queste disposizioni al funzionario incaricato e per eventuali riesami AEO.

Le vostre procedure devono anche comprendere:

- la designazione di personale incaricato di ricevere l'autista e la merce all'arrivo;
- la gestione di un orario degli arrivi previsti;
- la gestione di arrivi imprevisti;
- la registrazione dei documenti di trasporto e dei documenti doganali che accompagnano la merce;
- il confronto delle merci con i documenti di trasporto e i documenti doganali che le accompagnano;
- il controllo dell'integrità di eventuali sigilli;
- la registrazione del completamento dei controlli e dei relativi esiti;
- la comunicazione alle autorità doganali dell'arrivo della merce, come richiesto, in modo da permettere lo svolgimento dei controlli necessari;
- il peso/conteggio della merce e la verifica della sua corrispondenza rispetto alla distinta di carico/ordine di acquisto;
- la verifica della qualità;
- la garanzia che la merce sia adeguatamente marcata prima di essere inventariata in modo da permetterne l'identificazione;
- l'identificazione e la segnalazione di discrepanze o inadempienze nel controllo qualità;
- la comunicazione al reparto acquisti e all'amministrazione della ricezione della merce.

A titolo di esempio, questo può dipendere dal fatto che abbiate o meno a che fare con merce di elevato valore/a rischio. Gli accordi possono riguardare il fatto che la merce:

- debba arrivare nelle stesse condizioni in cui ha lasciato la sede del fornitore;
- sia sigillata in ogni momento;
- non abbia violato alcun requisito di protezione o sicurezza.

Le procedure devono comprendere:

- la comunicazione di tali accordi al personale responsabile della ricezione della merce in arrivo in modo che sappia come comportarsi, in particolare se dovesse riscontrare una irregolarità;
- la revisione e l'aggiornamento periodici di queste procedure;
- controlli di gestione/sorveglianza per garantire che il personale rispetti i requisiti di cui sopra.

#### **6.6.3 a) e b)**

All'arrivo dell'unità di carico sigillata, è necessario attuare misure per assicurare il corretto trattamento del sigillo, tra cui un'ispezione visiva per assicurarsi a) che il sigillo sia effettivamente intatto e b) che non sia stato manomesso. Dopo questa ispezione visiva, la persona autorizzata può procedere al controllo fisico del sigillo esercitando una pressione adeguata per verificarne l'integrità.

#### **6.6.3. c)**

Se la vostra impresa tratta tipi particolari di merce che richiedono specifiche misure di sicurezza (ad es., merce trasportata per via aerea/posta aerea), le vostre procedure devono indicare come applicate tali misure o ne verificate l'applicazione. Ad esempio, nel caso siate un agente regolamentato, se e come controllate la dichiarazione e l'identità del vettore per il trasporto di merce/posta aerea messa in sicurezza a partire da un mittente conosciuto.

#### **6.6.5**

A seconda della natura della merce trattata, il conteggio, il peso o la quantificazione possono non essere appropriati. Occorre descrivere un metodo alternativo per contabilizzare la merce in arrivo e indicare come si può dare prova che esso sia rispettato.

#### **6.6.6**

Le procedure devono comprendere:

- come e sulla base di quali documenti, quando e da chi la merce ricevuta è inserita nei registri delle scorte;
- il controllo della merce rispetto alle distinte di carico e agli ordini di acquisto;
- la registrazione della merce nel registro delle scorte, appena possibile dopo il suo arrivo.

#### **6.6.7 a) e b)**

Deve esistere una separazione di funzioni tra l'ordinazione della merce (acquisto), la ricezione (deposito), la registrazione della merce nel sistema (amministrazione) e il pagamento della fattura. Ciò dipende dalle dimensioni e dalla complessità dell'impresa.

### **Sottosezione 6.7 - Magazzinaggio delle merci**

**Questa sottosezione è relativa solo al magazzinaggio di merce appartenente a una catena di approvvigionamento internazionale.**

#### **Da 6.7.1 a 6.7.5**

Le procedure devono comprendere:

- un'area scelta per il magazzinaggio che sia sicura e protetta e ben nota al personale di controllo;
- un'area di magazzinaggio accessibile solo al personale autorizzato;
- un inventario compilato periodicamente;
- il controllo della merce in arrivo, il trasferimento ad altre sedi, le rimozioni permanenti e temporanee;
- le misure da prendere in caso di irregolarità, discrepanze, perdite o furto;
- la movimentazione e lavorazione delle merci e il loro ritorno nelle scorte;
- la separazione di diversi tipi di merce, se del caso, ad esempio, di provenienza unionale, non unionale, di elevato valore, pericolosa, merce trasportata per via aerea o posta aerea;
- il mantenimento e l'aggiornamento tempestivo degli inventari, compresa la posizione della merce;
- la gestione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza fisica della struttura di deposito.

Gli standard di sicurezza dipenderanno dal tipo di merce e dalla dimensione e dalla complessità dell'impresa, che può variare da un unico locale in un palazzo di uffici a una grande impresa con più sedi in vari SM.

#### **6.7.6**

In caso di subappalto, indicate le società responsabili del magazzinaggio.

### **Sottosezione 6.8 - Produzione delle merci**

**Questa sottosezione è relativa solo alla produzione delle merci che fanno parte di una catena di approvvigionamento internazionale.**

Rispondere alle domande 6.8.1 - 6.8.4 solo se attinenti alla vostra attività. La produzione in questo contesto può comprendere una serie di attività dalla produzione di materie prime all'assemblaggio di parti acquistate.

**6.8.1 a) e b)**

Inserire nella descrizione se il personale che lavora nell'area di produzione comprende dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa o personale assunto temporaneamente. Descrivere dove è situato il reparto produzione all'interno della vostra sede, se possibile indicandolo su una copia della pianta del sito. Cfr. anche le note del punto 6.2.3.

**6.8.2**

A sostegno della risposta fare riferimento, se del caso, alla valutazione di rischio e minacce di cui alla domanda 6.1.2 a) e b). Eventuali controlli di conformità devono essere corroborati da prove adeguatamente firmate e datate.

**6.8.3**

Precisare se vi avvalete di ausili tecnologici per garantire l'integrità dell'imballaggio (ad esempio controllo del peso o sorveglianza CCTV, ecc.). Descrivere anche i processi per rendere sicuri i singoli imballaggi e gli imballaggi raggruppati, ad esempio in pallet. Fornire dettagli sul momento in cui il destinatario (indirizzo/paese) è reso noto e sulle modalità di verifica di tali informazioni.

**6.8.4**

La descrizione deve anche comprendere riferimenti a eventuali accordi contrattuali o sul livello di servizio stipulati con terzi. Le autorità doganali chiederanno di prenderne visione.

La domanda verte anche sulla possibilità di raggruppamento degli imballaggi.

**Sottosezione 6.9 - Carico delle merci**

**6.9.1 a) e b) e 6.9.2 a), b) e c)**

Ci deve essere del personale incaricato di supervisionare il carico delle merci per evitare che queste siano caricate senza controllo o lasciate senza sorveglianza. Le procedure devono comprendere:

- la designazione di personale responsabile per il ricevimento dell'autista e del carico di merci;
- la garanzia che il personale addetto sia presente in tutti i momenti;
- indicazioni su come agire se il personale addetto non è disponibile, per esempio attraverso sostituti;
- la garanzia che il carico avvenga solo in presenza di personale autorizzato;
- il peso, il conteggio, la verifica della corrispondenza e la marcatura delle merci;
- la gestione di discrepanze/irregolarità;

- l'applicazione di sigilli e la registrazione su documenti/registri, a garanzia che i sigilli siano stati usati per la merce appropriata, rispettino gli standard previsti e siano stati apposti a norma di legge;
- la registrazione dei documenti di trasporto e doganali che accompagnano le merci nei vostri registri;
- il raffronto tra le merci e i documenti di trasporto e doganali che le accompagnano;
- la registrazione del completamento dei controlli e dei relativi esiti;
- la comunicazione alle autorità doganali, come richiesto, in merito alla partenza della merce in modo da permettere l'effettuazione dei controlli necessari;
- la comunicazione al reparto vendita/amministrazione in merito alla partenza della merce;
- come (sulla base di quali documenti), quando e da chi la merce caricata è inserita nel registro delle scorte;
- il controllo della merce rispetto alle distinte di carico e agli ordini di vendita;
- la registrazione dell'uscita dalle scorte delle merci, appena possibile dopo la loro partenza;
- la conferma dell'avvenuta ricezione della merce e la notifica di irregolarità da parte dei vostri clienti;
- la prova dell'esportazione, se del caso.

### **6.9.3**

Questo si applica solo se i clienti hanno concordato con voi specifici requisiti, ad esempio che tutte le merci debbano essere sigillate, imballate ed etichettate in un certo modo per il controllo a raggi X. Se così fosse, il personale deve essere informato di tali accordi e le vostre procedure devono comprendere controlli di gestione/supervisione per garantirne il rispetto. Tali procedure devono essere sottoposte a revisione e aggiornamento periodici.

Cfr. anche la risposta al punto 6.1.11.

### **6.9.7**

Prove a sostegno di questa sezione devono essere fornite nella parte riservata alla valutazione di rischi e minacce di cui al punto 6.1.2. a) e b).

Le irregolarità possono comprendere resi di clienti, la presenza di autisti non autorizzati, la rottura di dispositivi anti-manipolazione, ecc.

### **Sottosezione 6.10 - Requisiti di sicurezza per i partner commerciali**

**Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), dell'AE CDU, dovete aver adottato misure che consentano di individuare chiaramente i vostri partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al vostro modello d'impresa, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale**

I partner commerciali possono essere fornitori (di merci o servizi) o clienti.

#### **6.10.1**

La risposta fornita deve essere supportata da opportuna documentazione giustificativa. Le autorità doganali chiederanno di vedere tutte le prove documentali di cui disponete a sostegno della risposta fornita. Tali documenti, che comprendono il registro dei controlli applicati, dovranno essere messi a disposizione durante la visita.

#### **6.10.2 a) e b)**

Voi siete principalmente responsabili della vostra parte della catena di approvvigionamento, delle merci in vostra custodia e delle strutture che gestite. Tuttavia, la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale dipende anche dalla sicurezza dei vostri partner commerciali ed è vostro compito impegnarvi al massimo per garantire che i vostri partner commerciali rispettino i requisiti di sicurezza AEO.

I requisiti imposti ai vostri fornitori possono comprendere, ad esempio, che tutta la merce sia contrassegnata, sigillata, etichettata in un certo modo, sottoposta a controlli con raggi X, ecc. e che rispetti eventuali standard internazionali stabiliti.

Nel caso in cui tali requisiti esistano, le vostre procedure devono comprendere:

- ove possibile, visite regolari nei locali del fornitore per assicurarsi che le norme siano rispettate;
- la comunicazione di tali accordi al vostro personale per verificarne il rispetto all'arrivo delle merci;
- accordi col personale sulla segnalazione di irregolarità/incidenti;
- controlli di gestione/sorveglianza per garantire che il personale rispetti i requisiti di cui sopra;
- misure correttive da prendere se si individuano violazioni di questi accordi;
- la revisione e l'aggiornamento delle procedure su base regolare.

Le autorità doganali chiederanno di vedere tutte le prove documentali di cui disponete a sostegno della risposta fornita. Tali documenti, che comprendono il registro dei controlli applicati, dovranno essere messi a disposizione durante la visita.



### **6.10.3**

La risposta fornita deve essere supportata da opportuna documentazione giustificativa. Le autorità doganali chiederanno di vedere tutte le prove documentali di cui disponete a sostegno della risposta fornita. Tali documenti, che comprendono il registro dei controlli applicati, dovranno essere messi a disposizione durante la visita.

Le autorità doganali si aspetteranno che qualsiasi violazione del tipo sopra specificato, insieme a una revisione adeguata e ad eventuali contromisure, sia riportata nei documenti di cui ai punti 6.1.2 a) e b).

### **Sottosezione 6.11 - Sicurezza del personale**

Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere e) e g), dell'AE CDU dovete:

a) aver effettuato, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolgere, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;

b) assicurare che il vostro personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza.

#### **6.11.1 a) b) e c)**

La politica in materia di assunzione deve riflettere i requisiti di sicurezza sulla base della valutazione del rischio. Le procedure devono comprendere:

- l'esecuzione di controlli dei precedenti sul personale nuovo ed esistente che lavorerà o sarà trasferito in posti sensibili sotto il profilo della sicurezza;
- la richiesta e la raccolta di referenze in fase di assunzione;
- l'identificazione di posti critici per la sicurezza ed esecuzione dei controlli necessari sulle condanne scontate e non scontate;
- l'obbligo del personale di informare il proprio superiore in caso di diffida/libertà su cauzione, procedimenti giudiziari in corso, condanne;
- la soppressione dell'accesso ai computer, la restituzione del lasciapassare quando il dipendente lascia il posto di lavoro o è licenziato;
- la comunicazione da parte del personale di ogni eventuale altra occupazione.

Tutte le verifiche di conformità devono essere adeguatamente documentate siglando e datando l'apposito registro dei controlli condotti.

**6.11.2 a) e b)**

Le procedure devono essere quelle indicate nei documenti di al punto 6.1.2. a) e b) e indicare i controlli a cui sono soggetti i potenziali nuovi dipendenti prima dell'assunzione; la procedura di inserimento e formazione deve comprendere le istruzioni dell'impresa in materia di sicurezza. Tutti i nuovi assunti devono firmare per confermare di aver compreso tali istruzioni. Nelle procedure si deve anche indicare le misure da prendere nel caso in cui dipendenti attuali siano trasferiti a posti sensibili dal punto di vista della sicurezza.

**6.11.3 a), b), c) e d)**

Tutto il personale deve ricevere adeguata formazione per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, come i protocolli di sicurezza, il rilevamento di intrusioni/manomissioni, la segnalazione di incidenti e i rischi associati alle catene di approvvigionamento internazionali. Un'unità o un gruppo di persone (interni o esterni) deve essere responsabile per la formazione del personale. Occorre aggiornare la formazione in caso di cambiamenti e tenere un registro di tutte le attività svolte.

In caso di fornitore esterno si deve ottenere un accordo adeguato sul livello di servizio. Cfr. anche il punto 6.12.1.

**6.11.4 a) e b)**

L'impresa deve disporre di requisiti in materia di sicurezza per quanto riguarda il ricorso a personale temporaneo. Le procedure devono comprendere:

- i contratti con le agenzie di collocamento che indichino i livelli dei controlli di sicurezza da eseguire sul personale prima e dopo la nomina;
- l'utilizzo soltanto di agenzie note che soddisfino i requisiti;
- standard di sicurezza simili per il personale temporaneo e per quello permanente (cfr. nota 6.11.1).

Tutti i contratti di questo tipo devono essere messi a disposizione durante la visita ispettiva.

Le autorità doganali chiedono che tutto il personale temporaneo sia stato controllato seguendo gli stessi standard usati per quello permanente. Dato che solitamente tale personale è reclutato tramite un'agenzia esterna per il lavoro interinale, queste agenzie devono stipulare degli accordi sul livello di servizio (cfr. anche 6.12) e devono essere attuate procedure, documentate nelle vostre scritture, per garantire il rispetto da parte dell'agenzia delle disposizioni previste dagli accordi.

### **Sottosezione 6.12 - Servizi esterni**

L'articolo 28, paragrafo 1, lettera f), dell'AE CDU stabilisce che il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti. Tali fornitori esterni potrebbero prestare servizi in settori quali trasporto, vigilanza, pulizia e manutenzione.

#### **6.12.1 a), b) e c)**

Per le domande a) e b) è richiesta la presentazione, in occasione della visita delle autorità doganali, di tutti i contratti e gli accordi sul livello di servizio, comprendenti i controlli sull'identità dei dipendenti e altre questioni, stipulati con tutti questi servizi esterni. In occasione della visita si prega di fornire un elenco di tutte le imprese indicando i servizi che esse forniscono.

Per la domanda c) descrivere come avviene il controllo del contratto, la gestione di eventuali irregolarità e la revisione delle procedure. A sostegno della risposta fare riferimento, se del caso, alla valutazione di rischio e minacce di cui alla domanda 6.1.2 a) e b). Eventuali verifiche di conformità devono essere documentate da prove adeguatamente firmate e datate.

## Allegato 1

### Consenso alla pubblicazione dei dati AEO nel sito web della TAXUD

Acconsento alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati.

Firma.....

Qualifica del firmatario.....

(Il questionario compilato deve essere firmato da un Direttore/ Presidente/Consigliere di amministrazione/Proprietario unico. In questo caso si raccomanda di far dare il consenso da un firmatario autorizzato)

Data:.....

### Acconsento allo scambio delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO al fine di assicurare l'applicazione degli accordi internazionali con paesi terzi sul mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e delle relative misure di sicurezza

Acconsento allo scambio delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO al fine di assicurare l'applicazione degli accordi internazionali con paesi terzi sul mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e delle relative misure di sicurezza

Firma.....

Qualifica del firmatario.....

(Il questionario compilato deve essere firmato da un Direttore/ Presidente/Consigliere di amministrazione/Proprietario unico. In questo caso si raccomanda di far dare il consenso da un firmatario autorizzato)

Data:.....

Se è stato dato il consenso al mutuo riconoscimento si prega di fornire anche le seguenti informazioni:

Nome traslitterato.....

Via e numero civico traslitterati.....

Codice di avviamento postale e città traslitterati.....

Devono essere utilizzati solo i caratteri latini come codificati in <http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf>

Allegato 2

Tabella dei criteri applicabili ai diversi attori della catena di approvvigionamento internazionale

		Produttore	Esportatore	Spedizioniere	Depositario	Spedizioniere doganale	Vettore	Importatore
0	<b>Informazioni generali</b>							
0.1.	Orientamenti per gli Operatori economici autorizzati	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
0.2.	Inclusione dei reparti aziendali	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1	<b>Informazioni sull'azienda</b>							
1.1.	Informazioni generali sull'azienda (da compilare da 1.1.1. a 1.1.11., solo se non già risposto nei campi delle informazioni obbligatorie della domanda AEO)	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.1.	Nome, indirizzo, data di costituzione e forma giuridica dell'azienda richiedente	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.2.	Tutti i dettagli dei principali azionisti, amministratori e/o dirigenti	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

1.1.3.	Nome della persona responsabile delle questioni doganali del richiedente	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.4.	Attività commerciale e posizione all'interno della catena di approvvigionamento internazionale	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.5.	Specifica delle sedi	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.6.	Aziende associate	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.7.	Descrizione dell'organizzazione interna dell'azienda e compiti/responsabilità di ogni reparto	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.8.	Nominativi dei dirigenti	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.9.	Numero di dipendenti	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.10a	Consenso alla pubblicazione sul sito web TAXUD	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.1.10b	Consenso al mutuo riconoscimento	<b>AEOS</b>	<b>AEOS</b>	<b>AEOS</b>	<b>AEOS</b>	<b>AEOS</b>	<b>AEOS</b>	<b>AEOS</b>
		<b>Produttore</b>	<b>Esportatore</b>	<b>Spedizioniere</b>	<b>Depositario</b>	<b>Spedizioniere doganale</b>	<b>Vettore</b>	<b>Importatore</b>
1.2.	Volume di affari							
1.2.1.	Fatturato annuo – profitti o perdite	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.2.2.	Magazzinaggio	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

1.2.3.	Numero e valore delle dichiarazioni doganali	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.2.4.	Importo dei dazi	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.2.5.	Previsioni di cambiamenti strutturali nella vostra azienda	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
1.3.	Statistiche sulle questioni doganali							
1.3.1.	Rappresentanza in materia doganale		AEOC / AEOS			AEOC / AEOS		AEOC / AEOS
1.3.2.	Classificazione tariffaria delle merci	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS			AEOC / AEOS		AEOC / AEOS
1.3.3.	Determinazione del valore in dogana	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS*			AEOC / AEOS		AEOC / AEOS
1.3.4.	Origine delle merci	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS			AEOC / AEOS		AEOC / AEOS
1.3.5.	Dazi anti-dumping o dazi compensativi	AEOC / AEOS*				AEOC / AEOS		AEOC / AEOS
<b>2</b>	<b>Osservanza degli obblighi</b>							
2.1.	Violazioni rilevate delle norme doganali e fiscali	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
2.2.	Domande di altre autorizzazioni e certificazioni doganali	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
<b>3</b>	<b>Sistema contabile e logistico del richiedente</b>							
3.1.	Traccia di audit							

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

3.1.1.	Caratteristiche essenziali della traccia di audit	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.2.	Sistema contabile e logistico							
3.2.1.	Apparecchiature informatiche	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.2.2.	Distinzione tra merci unionali e non unionali	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC
3.2.3.	Luogo di svolgimento delle attività informatiche	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
		<b>Produttore</b>	<b>Esportatore</b>	<b>Spedizioniere</b>	<b>Depositario</b>	<b>Spedizioniere doganale</b>	<b>Vettore</b>	<b>Importatore</b>
3.3.	Sistema di controllo interno							
3.3.1.	Procedure di controllo interno	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.3.2.	Audit delle procedure di controllo interno	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.3.3.	Controllo dei file informatici	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.4.	Flusso delle merci							
3.4.1.	Processo di registrazione	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS		AEOC / AEOS			AEOC / AEOS
3.4.2.	Controllo del livello delle scorte	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS		AEOC / AEOS			AEOC / AEOS
3.5.	Procedure doganali							
3.5.1.	Verifica delle dichiarazioni doganali	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS*	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS*
3.5.2.	Comunicazione delle irregolarità	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS



**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

3.5.3.	Licenze commerciali	AEOC / AEOs*	AEOC / AEOs*	AEOC / AEOs*	AEOC / AEOs*	AEOC / AEOs*	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs*
3.5.4.	Merchi soggette a licenze di importazione e di esportazione sottoposte a divieti e restrizioni	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.5.5	Merchi che rientrano nel regolamento sui prodotti a duplice uso	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.6.	Procedure di backup, recupero, fallback e archiviazione							
3.6.1.	Back-up e archiviazione dei dati	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.6.2.	Durata dell'archiviazione	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.6.3.	Piano di emergenza	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.7.	Protezione dei sistemi informatici							
3.7.1.	Protezione contro intrusioni non autorizzate	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.7.2.	Gestione dei diritti di accesso	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.7.3.	Server principale	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs	AEOC / AEOs
3.8.	Sicurezza della documentazione							

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

3.8.1.	Protezione dei documenti da accesso non autorizzato	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.8.2.	Casi di accesso non autorizzato	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.8.3.	Accessi differenziati per categorie di dipendenti	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
3.8.4.	Requisiti di sicurezza per soggetti terzi	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
		<b>Produttore</b>	<b>Esportatore</b>	<b>Spedizionario</b>	<b>Depositario</b>	<b>Spedizioniere doganale</b>	<b>Vettore</b>	<b>Importatore</b>
<b>4</b>	<b>Solvibilità finanziaria</b>							
4.1.	Procedimenti per insolvenza	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
4.2.	Capacità finanziaria	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
4.3.	Aziende di nuova costituzione	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
4.4.	Solvibilità finanziaria nel prossimo futuro	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS	AEOC / AEOS
<b>5</b>	<b>Standard pratici di competenza o qualifiche professionali</b>							
5.1.	Standard pratici di competenza							
5.1.1.	Esperienza pratica di almeno tre anni in materia doganale	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC
5.1.2.	Norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC

5.2.	Qualifiche professionali							
5.2.1.	Formazione completata con profitto riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al vostro coinvolgimento in attività connesse al settore doganale	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC	AEOC
<b>6</b>	<b>Requisiti di sicurezza</b>							
6.1.	<b>Informazioni generali sulla sicurezza</b>							
6.1.1.	Persona competente per le questioni legate alla sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.2.	Valutazione dei rischi e delle minacce	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.3.	Rischi per la sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.4.	Attuazione delle misure per la sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.5.	Armonizzazione delle misure per la sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.6.	Istruzioni in materia di sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.7.	Incidenti di sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.8.	Certificazioni rilasciate da altri enti o autorità pubbliche a fini di sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.9.	Particolari requisiti di sicurezza adottati per le merci	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.1.10.	Valutazione delle minacce effettuata da terzi	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

6.1.11	Requisiti di sicurezza imposti da terzi	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.2.	Sicurezza degli edifici							
6.2.1.	Sicurezza dei confini esterni dei locali della vostra azienda	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.2.2.	Possibilità di accesso	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.2.3.	Illuminazione	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.2.4.	Accesso alle chiavi	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.2.5.	Parcheggio dei veicoli privati	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.3.	Accesso ai locali							
6.3.1.	Controlli degli accessi	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.3.2.	Procedure in caso di intrusioni non autorizzate	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.3.3.	Planimetrie dei siti	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.3.4.	Aziende ubicate nei locali	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
		<b>Produttore</b>	<b>Esportatore</b>	<b>Spedizionario</b>	<b>Depositario</b>	<b>Spedizioniere doganale</b>	<b>Vettore</b>	<b>Importatore</b>
6.4.	Unità di carico (come container, casse mobili, contenitori per il trasporto)							
6.4.1.	Regole per l'accesso alle unità di carico	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

6.4.2.	Misure per assicurare l'integrità delle unità di carico	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.4.3.	Uso dei sigilli	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.4.4.	Misure utilizzate per controllare le unità di carico	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.4.5.	Proprietario/operatore delle unità di carico e manutenzione delle stesse	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.5.	Processi logistici							
6.5.1.	Mezzo di trasporto	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.	Merchi in entrata							
6.6.1.	Procedure di controllo delle merci in entrata	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.2.	Accordi di sicurezza con i fornitori	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.3.	Controllo dell'integrità dei sigilli	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.4.	Marcatura uniforme della merce	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.5.	Pesatura e conteggio della merce	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.6.	Procedura per la ricezione della merce	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.6.7.	Procedure di controllo interno	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.7.	Magazzinaggio delle merci							

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

6.7.1.	Aree di magazzinaggio delle merci	AEOS	AEOS	AEOS*	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS*
6.7.2.	Assegnazione di una posizione di magazzinaggio	AEOS	AEOS	AEOS*	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS*
6.7.3.	Procedure di controllo interno	AEOS	AEOS	AEOS*	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS*
6.7.4.	Magazzinaggio separato per differenti tipi di merci	AEOS	AEOS	AEOS*	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS*
6.7.5.	Protezione contro accessi non autorizzati	AEOS	AEOS	AEOS*	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS*
6.7.6.	Misure di controllo in caso di esternalizzazione del magazzinaggio	AEOS	AEOS	AEOS*	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS*
6.8.	Produzione delle merci							
6.8.1.	Designazione delle zone di produzione	AEOS						
6.8.2.	Misure di sicurezza per gli accessi alla zona di produzione	AEOS						
6.8.3.	Imballaggio dei prodotti	AEOS	AEOS*					
6.8.4.	Imballaggio effettuato da terzi	AEOS	AEOS*					
		<b>Produttore</b>	<b>Esportatore</b>	<b>Spedizioniere</b>	<b>Depositario</b>	<b>Spedizioniere doganale</b>	<b>Vettore</b>	<b>Importatore</b>
6.9.	Carico delle merci							
6.9.1.	Gestione del carico	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	
6.9.2.	Sigillatura delle merci in uscita	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	
6.9.3.	Requisiti di sicurezza dei clienti	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS

**Allegato 1b**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

6.9.4.	Sorveglianza del carico delle merci	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.9.5.	Pesatura e conteggio della merce	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.9.6.	Procedura per il carico delle merci	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.9.7.	Misure di controllo	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.10.	Requisiti di sicurezza per i partner commerciali							
6.10.1.	Verifica dei partner commerciali	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.10.2.	Requisiti di sicurezza per i partner commerciali	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.10.3.	Violazione degli accordi di sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.11.	Sicurezza del personale							
6.11.1	Requisiti di sicurezza nella politica di assunzione	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.11.2	Controlli di sicurezza sui dipendenti	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.11.3	Formazione in materia di sicurezza	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.11.4	Requisiti di sicurezza per dipendenti temporanei	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS
6.12.	Servizi esterni							
6.12.1	Ricorso a servizi esterni	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS	AEOS

\* Ove appropriato

## Minacce, rischi e possibili soluzioni

Il presente documento fornisce un elenco dei rischi più significativi correlati al processo di autorizzazione e di monitoraggio degli AEO e al tempo stesso offre un elenco di possibili soluzioni su come mantenere tali rischi sotto controllo. Le soluzioni possibili proposte per un indicatore possono essere applicate a più di un'area a rischio individuata. L'elenco proposto non è né esaustivo né definitivo e le possibili soluzioni varieranno nella pratica da un caso all'altro. Esse dipenderanno dalle dimensioni dell'operatore, dalla natura della merce, dal tipo di sistemi automatizzati e dal livello di modernizzazione dell'operatore e devono essere a questi proporzionate.

Il questionario di autovalutazione (QAV) è compilato dagli operatori economici all'inizio del processo della domanda e mira a fornire un quadro aggiornato delle loro attività e procedure e della loro rilevanza per l'autorizzazione AEO. Il documento "Minacce, rischi e possibili soluzioni" è destinato sia alle autorità doganali sia agli operatori economici al fine di facilitare l'audit e l'esame di verifica del rispetto dei criteri AEO facendo corrispondere le informazioni fornite nel [QAV](#) e le aree a rischio individuate con possibili soluzioni.

### 1. Osservanza degli obblighi ([sezione 2 del QAV](#))

Criterio: adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali (articolo 39, lettera a), del CDU e articolo 24 dell'AE CDU)

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Osservanza degli obblighi doganali	Mancata osservanza per quanto riguarda: - la compilazione delle dichiarazioni doganali, comprese la classificazione, la valutazione e l'origine non corrette; - utilizzo del regime doganale; - normativa fiscale; - applicazione di misure relative a divieti e restrizioni o di politica commerciale;	politica attiva di conformità da parte dell'operatore nel senso che l'operatore dispone di proprie norme interne di conformità e le applica; preferenza a istruzioni operative scritte per le responsabilità di svolgere controlli sull'accuratezza, la completezza e la tempestività delle operazioni e per comunicare alle autorità doganali irregolarità/errori, compresi sospetti di attività criminose; procedure di indagine e comunicazione degli errori riscontrati nonché di riesame e miglioramento dei processi; chiara identificazione della persona competente/responsabile nell'impresa e esistenza di disposizioni per la sua sostituzione in caso di ferie o altri tipi di assenze;	<a href="#">QAV - 2.1</a>



	<p>- introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione, ecc. La mancata osservanza in passato aumenta la probabilità che in futuro norme e regolamentazioni saranno ignorate/violate. Insufficiente consapevolezza delle violazioni degli obblighi doganali.</p>	<p>attuazione di misure di osservanza interne; utilizzo delle risorse di audit per verificare/accertare che le procedure siano correttamente applicate; istruzioni interne e programmi di formazione finalizzati ad assicurare che il personale sia a conoscenza degli obblighi doganali.</p>	
--	--	---	--

2. Sistema contabile e logistico del richiedente ([sezione 3 del QAV](#))

Criterio: un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali (articolo 39, lettera b), del CDU e articolo 25 dell'AE CDU)

2.1. Sistema contabile ([sottosezione 3.2 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Ambiente informatico	<p>Rischio che un sistema contabile non sia conforme ai principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro. Registrazione errata e/o incompleta delle transazioni nel sistema contabile. Discordanza tra le registrazioni di magazzino e le scritture contabili. Mancanza di suddivisione dei compiti tra funzioni diverse.</p>	<p>La suddivisione dei compiti va considerata in stretto rapporto con le dimensioni del richiedente. Ad esempio, in una microimpresa che effettua attività di trasporto su strada, con un numero ridotto di operazioni giornaliere, funzioni quali l'imballaggio, la movimentazione, il carico/lo scarico delle merci potrebbero essere assegnate al conducente del veicolo. La ricezione delle merci, la loro registrazione nel sistema amministrativo e il pagamento/ricevimento delle fatture devono tuttavia essere di competenza di un'altra/altre persona/e; elaborare un sistema di avvertimento che individui le operazioni sospette;</p> <p>mettere a punto un'interfaccia tra lo sdoganamento e il software contabile per evitare errori di battitura;</p> <p>attuare una pianificazione delle risorse d'impresa;</p>	<p><a href="#">QAV - 3.2</a> ISO 9001:2015, sezione 6</p>

Sistema contabile integrato	Mancanza di accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, a quelle relative ai trasporti. Rendere impossibile lo svolgimento dell'audit Impossibilità di effettuare agevolmente un audit a causa della struttura del sistema contabile del richiedente. Sistema di gestione complesso che consente di nascondere transazioni illegali. Dati storici non disponibili.	organizzare formazioni e predisporre istruzioni per l'uso del software.  consentire controlli incrociati di informazioni.	
-----------------------------	---	---	--

2.2. Traccia di audit ([sottosezione 3.1 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Traccia di audit	L'assenza di una traccia di audit adeguata riduce l'efficacia e l'efficienza del controllo doganale basato sull'audit. Mancanza di controllo sulla sicurezza del sistema e sull'accesso al sistema.	Consultare le autorità doganali prima di introdurre nuovi sistemi contabili doganali per accertarne la compatibilità con i relativi obblighi; verificare e assicurare l'esistenza della traccia di audit nella fase precedente l'audit.	<a href="#">QAV 3.1</a> ISO 9001:2015, sezione 6

2.3. Sistema logistico che distingue le merci unionali da quelle non unionali

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Merci unionali e merci non unionali mescolate insieme	Assenza di un sistema logistico che distingua tra merci unionali e merci non unionali. Sostituzione di merci non unionali.	procedure di controllo interno  verifiche dell'integrità dei dati inseriti per verificare che siano corretti	<a href="#">QAV 3.2.2</a>

2.4. Sistema di controllo interno ([sottosezione 3.3 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Procedure di controllo interno	<p>Controllo inadeguato all'interno dell'azienda del richiedente sui processi aziendali.</p> <p>A causa dell'assenza o della debolezza delle procedure di controllo interno sono possibili frodi e attività non autorizzate o illegali.</p> <p>Registrazione errata e/o incompleta delle transazioni nel sistema contabile.</p> <p>Informazioni inesatte e/o incomplete nelle dichiarazioni doganali e in altre dichiarazioni alle dogane.</p>	<p>Nominare un responsabile della qualità incaricato delle procedure e dei controlli interni dell'azienda</p> <p>informare esaurientemente ciascun capo servizio dei controlli interni del proprio servizio;</p> <p>registrare le date dei controlli interni o degli audit e rettificare le carenze individuate tramite azioni correttive;</p> <p>notificare alle autorità doganali la scoperta di frodi o di attività non autorizzate o illegali;</p> <p>mettere a disposizione del personale interessato le pertinenti procedure di controllo interno;</p> <p>creare una cartella/un file in cui ciascun tipo di merci è collegato alle rispettive informazioni doganali (codice tariffario, aliquote dei dazi doganali, origine e regime doganale), in funzione del volume delle merci;</p> <p>nominare uno o più responsabili della gestione e dell'aggiornamento della normativa doganale applicabile (inventario della regolamentazione): ad esempio, aggiornare i dati riguardanti la pianificazione delle risorse d'impresa, lo sdoganamento o la contabilità, il software;</p> <p>informare e sensibilizzare il personale sulle inesattezze e su come si possa impedire che si verifichino;</p> <p>disporre di procedure per la registrazione e la rettifica degli errori e delle operazioni in atto</p>	<p><a href="#">QAV 3.3</a></p> <p>ISO 9001:2015, sezioni 5, 6, 7 e 8</p>

2.5. Flusso delle merci ([sottosezione 3.4 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Considerazioni generali	<p>L'assenza di controllo sui movimenti delle scorte offre la possibilità di aggiungere alle scorte merci pericolose e/o legate al terrorismo e di far</p>	<p>Informare il personale interessato e presentare la dichiarazione secondo il calendario previsto;</p> <p>registrare i movimenti delle scorte;</p> <p>verificare periodicamente la corrispondenza delle scorte;</p> <p>prevedere disposizioni per indagare su discordanze delle scorte;</p>	<p><a href="#">QAV - 3.4</a></p> <p>ISO 9001:2015, sezione 6</p>

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

	uscire merci senza la debita registrazione.	prevedere la possibilità di distinguere nel sistema informatico se le merci sono state sdoganate o se sono ancora soggette a dazi e imposte.	
Flusso delle merci in entrata	Mancanza di coerenza tra le merci ordinate, quelle ricevute e le registrazioni nelle scritture contabili.	Registrazione delle merci in entrata; verificare la corrispondenza tra gli ordini di acquisto e le merci ricevute; prevedere disposizioni per la restituzione delle merci, per contabilizzare e comunicare spedizioni in difetto e in eccesso e per individuare e correggere registrazioni errate nella contabilità di magazzino; formalizzare le procedure di importazione; effettuare periodicamente inventari; svolgere controlli puntuali della coerenza tra merci in uscita e merci in entrata; rendere sicure le zone di magazzino (protezione esterna speciale, procedure speciali di accesso) per evitare la sostituzione delle merci.	
Magazzinaggio	Assenza di controllo sui movimenti delle scorte	ripartire chiaramente le zone di magazzino; verificare periodicamente gli inventari delle scorte; rendere sicure le zone di magazzino per evitare la sostituzione delle merci.	<a href="#">QAV - 3.4</a> ISO 9001:2015, sezione 6
Produzione	Mancanza di controllo sulle scorte utilizzate nel processo di fabbricazione.	Monitorare e controllare la gestione del tasso di rendimento; controllare le variazioni della produzione, gli scarti, i sottoprodotti e le perdite; rendere sicure le zone di magazzino per evitare la sostituzione delle merci.	<a href="#">QAV - 3.4</a> ISO 9001:2015, sezione 6
Flusso di merci in uscita Consegna dal deposito, spedizione e trasferimento delle merci	Discordanza fra le registrazioni di magazzino e le scritture contabili.	nominare persone responsabili di autorizzare/sorvegliare il processo di vendita/rivendita; formalizzare le procedure di esportazione; effettuare un controllo prima del rilascio per confrontare l'ordine di rilascio con le merci da caricare; prevedere disposizioni applicabili in caso di irregolarità, spedizioni in difetto e variazioni; disporre di procedure standard in caso di restituzione di merci – ispezione e registrazione; controllare l'appuramento della dichiarazione nel caso di regimi doganali economici.	<a href="#">QAV - 3.4</a> ISO 9001:2015, sezioni 6 e 7

2.6. Procedure doganali ([sottosezione 3.5 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Considerazioni generali	<p>Uso non ammissibile delle procedure.</p> <p>Dichiarazioni doganali incomplete e inesatte e informazioni incomplete e inesatte su altre attività doganali.</p> <p>Uso di dati principali scorretti o non aggiornati, come numeri di articoli e codici tariffari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- classificazione scorretta delle merci;</li> <li>- codice tariffario errato;</li> <li>- valore in dogana errato.</li> </ul> <p>Assenza di procedure per informare le autorità doganali in merito a irregolarità rilevate con riguardo all'osservanza degli obblighi doganali</p> <p>Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono ora vincolanti anche per il titolare dell'ITV. La dichiarazione doganale deve riferirsi alle ITV (articolo 33 del CDU).</p>	<p>Attuare procedure formali per gestire/seguire ciascuna attività doganale e per categorizzare determinati clienti (classificazione delle merci, origine, valore, ecc.). Tali procedure sono intese a garantire la continuità del servizio doganale in caso di assenza del personale assegnato;</p> <p>utilizzare le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) che fissano i dazi e le tasse all'importazione e la regolamentazione applicabile (nei settori sanitario, tecnico, di politica commerciale, ecc.);</p> <p>utilizzare informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) che esprimono il parere dell'amministrazione sui seguenti aspetti:</p> <p>l'origine del prodotto che si intende importare o esportare, soprattutto quando i vari stadi di produzione hanno avuto luogo in paesi diversi;</p> <p>se ricevere o no il trattamento preferenziale a norma di una convenzione o di un accordo internazionale;</p> <p>stabilire procedure formali per la determinazione e la dichiarazione del valore in dogana (metodo di valutazione, calcolo, riquadri della dichiarazione da compilare e documenti da presentare);</p> <p>attuare procedure per la notifica di irregolarità alle autorità doganali.</p>	<p><a href="#">QAV - 3.5</a></p> <p>ISO 9001:2015, sezione 6</p>

Rappresentanza attraverso terzi	Assenza di controllo	<p>Attuare procedure per verificare l'attività dei terzi (ad esempio, nella dichiarazioni doganali) e per individuare irregolarità o violazioni commesse da rappresentanti. Non è sufficiente fare completo affidamento su servizi esternalizzati;</p> <p>verificare le competenze del rappresentante utilizzato;</p> <p>se la responsabilità per la compilazione delle dichiarazioni doganali è esternalizzata:</p> <p>prevedere disposizioni contrattuali specifiche per verificare i dati doganali;</p> <p>stabilire una procedura specifica per la trasmissione dei dati di cui il dichiarante ha bisogno per determinare la tariffa (specifiche tecniche delle merci, campioni, ecc.);</p> <p>in caso di esternalizzazione dell'esportazione delle merci da parte di un esportatore approvato, l'esternalizzazione può essere assegnata a uno spedizioniere doganale autorizzato ad agire in qualità di rappresentante autorizzato, purché lo spedizioniere sia in grado di dimostrare il carattere originario delle merci.</p> <p>attuare procedure formali di controllo interno per verificare l'esattezza dei dati doganali utilizzati.</p>	
Licenze di importazione e/o esportazione connesse a misure di politica commerciale o al commercio di prodotti agricoli	Uso non ammissibile delle merci	<p>Procedure standard di registrazione delle licenze;</p> <p>controlli interni periodici della validità e della registrazione delle licenze;</p> <p>suddivisione dei compiti tra registrazione e controlli interni;</p> <p>norme per la comunicazione delle irregolarità;</p> <p>procedure intese a garantire la corrispondenza tra l'utilizzo delle merci e la licenza.</p>	

2.7 Requisiti non fiscali ([sottosezione 3.5.4 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Aspetti non fiscali	Uso non ammissibile di merci soggette a divieti e restrizioni o a misure di politica commerciale.	Attuare procedure per la movimentazione delle merci non soggette a requisiti fiscali; introdurre procedure adeguate per: la distinzione tra le merci soggette a requisiti non fiscali e le altre merci; la verifica che le operazioni siano effettuate conformemente alla legislazione vigente (non fiscale); movimentare merci soggette a restrizioni/divieti/embargo, comprese merci a duplice uso; gestire le licenze in base alle esigenze individuali; - sensibilizzare/formare il personale che si occupa delle merci non soggette a requisiti fiscali.	<a href="#">QAV 3.5.4</a>

2.8 Procedure di back-up, recupero, fall-back e archiviazione ([sottosezione 3.6 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Requisiti per conservare/archiviare i dati	Impossibilità di effettuare tempestivamente un audit a causa della perdita di informazioni o di archiviazione inefficiente. Assenza di procedure di back-up. Mancanza di procedure soddisfacenti per l'archiviazione delle registrazioni e informazioni del richiedente. Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.	Presentazione di un certificato ISO 27001 che dimostri standard elevati di sicurezza informatica; procedure di back-up, recupero e protezione dei dati contro perdita o danno; piani di emergenza per coprire eventuali guasti o disfunzioni dei sistemi; procedure di verifica di back-up e recupero; conservazione degli archivi doganali e dei documenti commerciali in luoghi sicuri; realizzazione di un sistema di classificazione; rispetto dei termini di legge in materia di archiviazione.  I back-up devono essere fatto giornalmente, per tappe o integralmente. Back-up completi devono essere effettuati almeno una volta alla settimana. Devono essere sempre disponibili almeno i tre back-up consecutivi più recenti. I backup devono essere realizzati preferibilmente a distanza, per via elettronica e con un metodo sicuro, in un impianto di stoccaggio situato ad almeno 300 metri di	ISO 9001:2015, sezione 6 ISO 27001:2013 Norme ISO per la sicurezza informatica

		distanza. Occorre effettuare un back-up anche della chiave di crittografia, che deve conservato lontano dall'impianto stesso.	
--	--	---	--

2.9 Sicurezza dell'informazione – [protezione dei sistemi informatici \(sottosezione 3.7 del QAV\)](#)

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Considerazioni generali	Accesso non autorizzato e/o intrusioni nei sistemi informatici dell'operatore economico.	<p>Una politica, procedure e norme di sicurezza informatica devono essere attuate e a disposizione del personale;</p> <p>Presentazione di un certificato ISO 27001 che dimostri standard elevati di sicurezza informatica;</p> <p>politica di sicurezza informatica;</p> <p>nomina di funzionario responsabile della sicurezza informatica;</p> <p>- valutazione della sicurezza informatica o individuazione degli aspetti correlati ai rischi informatici;</p> <p>procedure per concedere/revocare i diritti di accesso a persone autorizzate; i diritti di accesso devono essere ritirati immediatamente al momento del passaggio di funzioni o della cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>- accesso ai dati in base al principio dell'esigenza di conoscere.</p> <p>utilizzare, ove necessario, software di criptazione;</p> <p>protezione "firewall";</p> <p>protezione anti-virus;</p> <p>protezione mediante password su tutti i PC ed eventualmente su programmi importanti</p> <p>Quando i dipendenti lasciano il posto di lavoro, il computer deve sempre essere protetto con una parola chiave</p> <p>La password deve essere di almeno otto caratteri e comprendere due o più lettere maiuscole e minuscole, numeri e altri caratteri. Quanto più è lunga la password, tanto più è sicura. I nomi utenti e le password non devono mai essere condivisi.</p> <p>verifiche dell'accesso non autorizzato;</p> <p>limitazione a persone autorizzate dell'accesso ai locali in cui si trovano i server;</p>	<p><a href="#">QAV - 3.7</a></p> <p>ISO 27001:2013</p>



		effettuare prove di intrusione con frequenza periodica; registrare le prove di intrusione; porre in atto procedure applicabili in caso di incidenti.	
Considerazioni generali	Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti	Piano di emergenza in caso di perdita di dati; procedure di back-up in caso di guasti o disfunzioni dei sistemi; procedure di revoca del diritto di accesso; procedure per vietare l'uso di articoli di consumo personale come chiavi USB, CD, DVD e periferiche elettroniche personali; limitare l'uso di internet a siti destinati unicamente alle attività professionali	ISO 28001:2007, sezione A 3 ISO 27001:2013

2.10 Sicurezza dell'informazione – Sicurezza della documentazione ([sottosezione 3.8 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Considerazioni generali	<p>Uso improprio del sistema informatico dell'operatore economico per compromettere la catena di approvvigionamento.</p> <p>Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti</p>	<p>Presentazione di un certificato ISO 27001 che dimostri standard elevati di sicurezza informatica;</p> <p>procedure per l'accesso autorizzato ai documenti;</p> <p>archiviazione e conservazione in sicurezza dei documenti;</p> <p>procedure per far fronte a incidenti e prendere misure correttive;</p> <p>registrazione e back-up di documenti, compresa la scannerizzazione;</p> <p>piano di emergenza per far fronte a perdite;</p> <p>possibilità di utilizzare software di criptazione, se necessario;</p> <p>sensibilizzazione degli agenti commerciali alle misure di sicurezza in viaggio (mai consultare documenti sensibili nei mezzi di trasporto);</p> <p>istituzione di livelli di accesso alle informazioni strategiche in funzione delle diverse categorie di personale;</p> <p>eliminazione sicura dei computer scartati;</p> <p>conclusione di accordi con i partner commerciali per la protezione/l'uso della documentazione.</p>	<p><a href="#">QAV - 3.8</a></p> <p>ISO 28001:2007, sezione A 4</p> <p>ISO 27001:2013</p>
Requisiti di sicurezza imposti ad	Uso improprio del sistema informatico dell'operatore economico per compromettere	<p>Requisiti per proteggere i dati figuranti nei contratti;</p> <p>procedure per sottoporre a controllo e audit i requisiti contemplati dai contratti.</p>	

altri	la catena di approvvigionamento. Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti		
-------	--	--	--

3. Solvibilità finanziaria ([sezione 4 del QAV](#))

Criterio: Comprovata solvibilità finanziaria (articolo 39, lettera c), del CDU e articolo 26 dell'AE CDU)

3.1. Comprovata solvibilità

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Insolvenza/incapacità di assolvere gli obblighi finanziari	Vulnerabilità finanziaria che può portare alla non osservanza degli obblighi in futuro.	Esaminare i rendiconti e i movimenti finanziari del richiedente per verificarne la capacità di assolvere gli obblighi finanziari. Nella maggior parte dei casi la banca del richiedente sarà in grado di fornire informazioni sulla sua solvibilità finanziaria; procedure di monitoraggio interno per prevenire minacce finanziarie.	

4. Requisiti di sicurezza ([sezione 6 del QAV](#))

Criterio: Adeguati standard di sicurezza (articolo 39, lettera e), del CDU e articolo 28 dell'AE CDU)

4.1 Valutazione della sicurezza effettuata dall'operatore economico (autovalutazione)

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Autovalutazione	Sensibilizzazione alla sicurezza inadeguata in tutti i dipartimenti interessati dell'azienda.	Effettuare una valutazione dei rischi e delle minacce, con riesami/aggiornamenti periodici e relativa documentazione; individuare precisamente i rischi di sicurezza derivanti dalle attività dell'azienda; valutare i rischi inerenti alla sicurezza (in % di probabilità o livello di rischio: basso/medio/elevato); accertare che tutti i rischi siano coperti da misure preventive o correttive.	<a href="#">QAV - 6.1.2</a> ISO 28001:2007, sezione A.4 Codice ISPS Appendice 6-B "Lista di controllo per la convalida dei mittenti"

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

			conosciuti” Criteri di sicurezza relativi al trasporto aereo per agenti regolamentati/mittenti conosciuti
Gestione della sicurezza e organizzazione interna	Coordinamento inadeguato della sicurezza all'interno dell'azienda del richiedente.	Nomina di un responsabile dotato di autorità sufficiente per coordinare e attuare misure di sicurezza adeguate in tutti i dipartimenti interessati dell'azienda; porre in atto procedure formali per gestire/seguire ciascuna attività logistica dal punto di vista della sicurezza; attuare procedure intese a garantire la sicurezza delle merci in caso di ferie o altri tipi di assenza del personale designato.	<a href="#">QAV - 6.1.4</a> ISO 28001:2007, sezione A.3 ISO 9001:2015, sezione 5 Codice ISPS
Procedure di controllo interno	Controllo inadeguato all'interno dell'azienda in materia di sicurezza	Attuare procedure di controllo interno su processi/questioni di sicurezza;  procedure per registrare incidenti di sicurezza ed effettuare le relative indagini, compresi il riesame della valutazione dei rischi e delle minacce e l'adozione di misure correttive ove appropriato.	<a href="#">QAV - 6.1.7</a> ISO 28001:2007, sezioni A.3 e A.4 Codice ISPS
Procedure di controllo interno	Controllo inadeguato all'interno dell'azienda in materia di sicurezza	La registrazione può essere effettuata in un file contenente ad esempio la data, l'anomalia osservata, il nome della persona che ha rilevato l'anomalia, la contromisura e la firma del responsabile; il registro degli incidenti di sicurezza è messo a disposizione dei dipendenti dell'azienda.	ISO 28001:2007, sezioni A.3 e A.4 Codice ISPS
Requisiti di sicurezza specifici per le merci	Manomissione delle merci	Attuare un sistema efficiente di tracciabilità; stabilire requisiti speciali di imballaggio o immagazzinaggio per le merci pericolose.	Codice ISPS

4.2. Entrata e accesso ai locali ([sottosezione 6.3 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
<p>Procedure per l'accesso o l'entrata di veicoli, persone e merci</p>	<p>Accesso o entrata non autorizzati di veicoli, persone o merci ai/nei locali e/o vicino alla zona di carico e spedizione.</p>	<p>Limitare per quanto possibile il numero di veicoli con accesso ai locali; per questo motivo il parcheggio riservato al personale deve trovarsi preferibilmente al di fuori della zona di sicurezza; si può inoltre fare in modo, se possibile, che prima e dopo il carico gli autocarri aspettino in una zona separata al di fuori della zona di sicurezza. Solo gli autocarri registrati avranno accesso alla zona di carico, su richiesta, per la durata dell'operazione di carico; si consiglia l'uso di tesserini distintivi (badge). I tesserini devono recare una foto; in mancanza di foto, devono riportare almeno il nome dell'operatore o dei locali per i quali sono validi (rischio di uso improprio in caso di perdita). L'uso dei tesserini deve essere subordinato al controllo di un responsabile. I visitatori devono avere tesserini di identificazione temporanei ed essere accompagnati per tutta la durata della visita. I dati relativi a tutte le voci, compresi nomi dei visitatori/conducenti, ora di arrivo/partenza e accompagnatore, devono essere registrati e conservati in forma appropriata (ad esempio, logbook, sistema informatico). I tesserini non devono essere utilizzati due volte di seguito per evitare di essere passati a un'altra persona; controllare l'accesso mediante codici e prevedere procedure per cambiare periodicamente il codice; limitare la validità dei tesserini e dei codici alle sole ore di lavoro del dipendente. Procedure standardizzate per la restituzione di tutte le autorizzazioni di accesso; accoglienza e controllo dei visitatori da parte dell'impresa per evitare attività non autorizzate; i tesserini di identificazione dei visitatori devono essere portati in modo visibile; Parlare con persone sconosciute; Tenute professionali per individuare persone sconosciute; in caso di lavoro temporaneo (ossia lavori di manutenzione) messa a</p>	<p><a href="#">QAV 6.3</a> ISO 28001:2007, sezione A.3 Codice ISPS</p>

		disposizione di un elenco dei lavoratori autorizzati dell'impresa esterna.	
Procedure operative standard in caso di intrusioni	Nessuna reazione adeguata se è rilevata un'intrusione.	Attuare procedure per i casi di intrusione o accesso non autorizzato; effettuare prove di intrusione, registrare i relativi risultati e, se necessario, attuare misure correttive; utilizzare le apposite relazioni o altri formulari appropriati per registrare gli incidenti e le misure prese; porre in atto misure correttive a seguito di incidenti correlati all'accesso non autorizzato.	ISO 28001:2007, sezione A.3 Codice ISPS

4.3. Sicurezza fisica ([sottosezione 6.2 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Confini esterni dei locali	Protezione inadeguata dei locali contro le intrusioni esterne.	Ove appropriato, installare una recinzione perimetrale sicura, verificarne periodicamente l'integrità ed eventuali danni e programmarne manutenzione e riparazioni; ove appropriato, verificare che le zone controllate per il personale autorizzato siano adeguatamente segnalate e controllate. Pattugliamenti irregolare del personale di sicurezza.	<a href="#">QAV 6.2</a> ISO 28001:2007, sezione A.3 Codice ISPS
Cancelli e ingressi	Presenza di cancelli o ingressi non sorvegliati.	Tutti i cancelli e gli ingressi devono essere resi sicuri ricorrendo a misure opportune, ossia CCTV e/o sistemi di controllo dell'accesso (illuminazione, fasci luminosi, ecc.); Le telecamere CCTV sono utili soltanto se le registrazioni possono essere valutate valutabili e consentire reazioni immediate se del caso, attuare procedure per garantire la protezione dei punti di accesso.	ISO 28001:2007, sezione A.3 Codice ISPS
Dispositivi di bloccaggio	Dispositivi inadeguati di bloccaggio di porte, finestre, recinzioni e cancelli esterni e interni.	Esistono e sono a disposizione del personale istruzioni/procedure sull'uso delle chiavi; solo il personale autorizzato ha accesso alle chiavi per edifici, siti, stanze, zone sicure, classificatori, casseforti, veicoli, macchinari e merci destinate al	<a href="#">QAV - 6.2.4</a> ISO 28001:2007, sezione A.3

		<p>trasporto aereo sotto chiave;                      effettuazione di inventari periodici di chiavi e serrature;                      registrazione dei tentativi di accesso non autorizzato e verifica periodica di queste informazioni.                      Finestre e porte devono essere chiuse a chiave se nessuno lavora nella stanza/nell'ufficio interessato.</p>	
<p>Illuminazione</p>	<p>Illuminazione inadeguata di porte, finestre, recinzioni, cancelli e parcheggi esterni e interni.</p>	<p>Adeguata illuminazione interna ed esterna;                      se del caso, utilizzo di generatori di back-up o di fonti di energia alternative per assicurare un'illuminazione costante in caso di malfunzionamento del sistema di approvvigionamento locale;                      esistenza di piani per la manutenzione e la riparazione degli impianti.</p>	<p><a href="#">QAV - 6.2.4</a></p>
<p>Procedure per l'accesso alle chiavi</p>	<p>Mancanza di procedure adeguate per l'accesso alle chiavi.                      Accesso non autorizzato alle chiavi.</p>	<p>Introdurre una procedura per il controllo dell'accesso alle chiavi;                      le chiavi devono essere consegnate solo dopo la registrazione ed essere riconsegnate immediatamente dopo l'uso. Anche la riconsegna delle chiavi deve essere registrata.</p>	<p>ISO 28001:2007, sezione A.3.3</p>
<p>Misure di sicurezza fisica interna</p>	<p>Accesso improprio alle sezioni interne dei locali.</p>	<p>Porre in atto un processo per distinguere le diverse categorie di dipendenti nei locali (ad esempio, giacche, badge, ecc.);                      prevedere un accesso controllato e personalizzato in funzione del ruolo dei dipendenti.</p>	<p>ISO 28001:2007, sezioni A.3 e A.4                      Codice ISPS</p>
<p>Parcheggio dei veicoli privati</p>	<p>Mancanza di procedure adeguate per il parcheggio dei veicoli privati.                      Protezione inadeguata dei locali contro le intrusioni esterne.</p>	<p>Limitare per quanto possibile il numero di veicoli con accesso ai locali;                      situare le aree di parcheggio specificamente riservate ai visitatori e al personale lontano dalle zone di carico o di magazzinaggio delle merci;                      identificazione dei rischi e delle minacce legate all'accesso non autorizzato di veicoli privati alle zone protette;                      definizione di norme/procedure per l'accesso di veicoli privati ai locali dell'azienda richiedente;                      nel caso di aree di parcheggio non separate per i visitatori e i dipendenti, le auto dei visitatori devono avere un'identificazione</p>	

Manutenzione dei confini esterni e degli edifici	Protezione inadeguata dei locali contro le intrusioni esterne a seguito di carenze nella manutenzione.	manutenzione dei confini esterni dei locali e degli edifici ogni volta che sia rilevata un'anomalia.	ISO 28001:2007, sezione A.3
--	--	--	-----------------------------

4.4. Unità di carico ([sottosezione 6.4 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Procedure per l'accesso alle unità di carico	Mancanza di procedure adeguate per l'accesso alle unità di carico. Accesso non autorizzato alle unità di carico.	Individuare i rischi e le minacce derivanti dall'accesso non autorizzato alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto; introdurre procedure per disciplinare l'accesso alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto; situare le unità di carico in una zona sicura (ad esempio, una zona soggetta a videosorveglianza o controllata dal personale di sicurezza) o prendere altre misure per garantire l'integrità dell'unità di carico; limitare l'accesso alla zona in cui si trovano le unità di carico alle persone autorizzate; suddividere la pianificazione tra il servizio di trasporto e il servizio di ricevimento delle merci.	<a href="#">QAV - 6.4.1</a> ISO 28001:2007, sezione A.3 Codice ISPS
Procedure per garantire l'integrità delle unità di carico	Manomissione delle unità di carico.	Procedure per monitorare e verificare l'integrità delle unità di carico; qualora si constati un accesso non autorizzato o una manomissione, procedure per registrare l'incidente, indagare e prendere misure correttive; se del caso, sorveglianza mediante CCTV.	<a href="#">QAV - 6.4.2</a> ISO 28001:2007, sezione A.3.3 Codice ISPS
Uso dei sigilli	Manomissione delle unità di carico.	utilizzare per i container sigilli conformi alla norma ISO/PAS 17712 o altri tipi appropriati che garantiscano l'integrità del carico durante il trasporto; conservare i sigilli in un luogo sicuro; mantenere un registro dei sigilli (anche di quelli usati); verificare periodicamente la corrispondenza tra il registro e i sigilli; se del caso, concludere accordi con i partner commerciali affinché verifichino i sigilli (integrità e numero) all'arrivo.	<a href="#">QAV - 6.4.3</a> ISO/PAS 17712

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

Procedure di ispezione della struttura delle unità di carico, compresa la proprietà delle unità di carico	Utilizzo di luoghi nascosti nelle unità di carico a fini di contrabbando.  Controllo parziale delle unità di carico.	Procedure per esaminare l'integrità dell'unità di carico prima del carico; se del caso, ricorrere al processo di ispezione in sette punti (parete di fondo, lato destro e sinistro, pavimento, soffitto/tetto, porte interne/esterne, esterno/parte inferiore) prima del carico; prevedere altri tipi di ispezione in funzione del tipo di unità di carico.	<a href="#">QAV - 6.4.4</a> ; <a href="#">QAV - 6.4.5</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
Manutenzione delle unità di carico	Manomissione delle unità di carico.	Programma periodico di manutenzione; procedure per esaminare l'integrità dell'unità di carico se la manutenzione è effettuata da terzi.	<a href="#">QAV - 6.4.5</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
Procedure operative standard in caso di intrusione e/o manomissione delle unità di carico	Nessuna reazione adeguata se vengono rilevati un accesso non autorizzato o una manomissione.	stabilire procedure adeguate per decidere le misure da adottare qualora vengano rilevati un accesso non autorizzato o una manomissione.	ISO 28001:2007, sezione A.3

4.5 Processi logistici ([sottosezione 6.5 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale dell'Unione o che ne esce	Assenza di controllo sul trasporto delle merci.	Utilizzare la tecnologia della rintracciabilità per evidenziare fermate insolite o ritardi che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza delle merci; introdurre procedure speciali per la selezione di vettori/spedizionieri; concludere accordi con i partner commerciali affinché verifichino i sigilli (integrità e numero) quando le merci arrivano nei loro locali.	<a href="#">QAV - 6.5</a>



4.6 Merci in entrata ([sottosezione 6.6 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Procedure di controllo dei trasporti in entrata	Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute.  Assenza di controllo sulle merci in entrata che può costituire un rischio di sicurezza.	Gestione di un orario degli arrivi previsti; procedure per la gestione degli arrivi imprevisti; svolgimento di verifiche di corrispondenza tra le merci in entrata e le voci nel sistema logistico; procedure per verificare l'integrità del mezzo di trasporto.	<a href="#">QAV - 6.6.1</a> ISO 9001:2015, sezione 6.2.2 ISO 28001:2007, sezione A.3
Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte ad altri	Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute.	Procedure atte a garantire che il personale sia a conoscenza dei requisiti di sicurezza; controlli di gestione/supervisione per assicurare l'osservanza dei requisiti di sicurezza.	<a href="#">QAV - 6.6.2</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
Supervisione del ricevimento delle merci	Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute.	Prevedere la presenza di personale che riceva il conducente al suo arrivo e sorvegli lo scarico delle merci; utilizzare le informazioni pre-arrivo; introdurre procedure atte a garantire che il personale assegnato sia presente costantemente e che le merci non siano lasciate senza sorveglianza; effettuare verifiche di corrispondenza tra le merci in arrivo e i documenti di trasporto. disporre di sistemi e procedure appropriati per verificare la dichiarazione e l'identificazione del vettore in caso di trasporto aereo di merce/posta aerea messe in sicurezza a partire da un mittente conosciuto.	<a href="#">QAV - 6.6.3</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
Sigillatura delle merci in entrata	Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di	Procedure per verificare l'integrità dei sigilli e la corrispondenza tra il numero del sigillo e il numero riportato nei documenti;	<a href="#">QAV - 6.6.3</a> ISO 28001:2007, sezione A.3

	sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute.	nomina di una persona autorizzata designata.	ISO/PAS 17712
Procedure fisiche e amministrative per il ricevimento delle merci	Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute.	Verificare la corrispondenza delle merci con i documenti di accompagnamento di trasporto e doganali, gli ordini di acquisto e le distinte di carico; verificare la completezza mediante pesatura e conteggio delle merci e verifica della marcatura uniforme delle merci; aggiornare le scritture di magazzino appena possibile dopo l'arrivo delle merci; collocare le merci che presentano un'anomalia in una zona di sicurezza specifica e creare un processo per la gestione di tali merci.	<a href="#">QAV - 6.6.4</a> , <a href="#">6.6.5</a> e <a href="#">6.6.6</a> ISO 9001:2015, sezione. 7
Procedure di controllo interno	Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.	Procedure per registrare le irregolarità e svolgere le relative indagini, ad esempio spedizioni in difetto, rottura di dispositivi antimanomissione, comprese le procedure di riesame e l'adozione di misure correttive.	<a href="#">QAV - 6.6.7</a>

#### 4.7 Magazzinaggio delle merci ([sottosezione 6.7 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Determinazione del luogo di magazzinaggio	Protezione inadeguata della zona di magazzinaggio contro le intrusioni esterne.	Introdurre procedure per disciplinare l'accesso alla zona di magazzinaggio delle merci; designare una o più zone per il magazzinaggio delle merci dotate di un sistema di sorveglianza CCTV o altri controlli adeguati.	<a href="#">QAV - 6.7.1</a> e <a href="#">6.7.2</a>
Merchi da tenere all'esterno	Manipolazione di tali merci.	Necessità di illuminazione e, se del caso, di sorveglianza CCTV adeguate; verifica e documentazione dell'integrità di tali merci prima del carico; se fattibile, indicare la destinazione di tali merci il più tardi possibile (ad esempio, codici a barre invece dell'indicazione esplicita della destinazione).	
Procedure di controllo interno	Assenza di procedure per garantire la sicurezza delle merci immagazzinate. Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.	Prevedere procedure per un inventario periodico e per registrare eventuali irregolarità/discrepanze e svolgere le relative indagini, comprese le procedure di riesame e l'adozione di misure correttive. Istruzioni relative alla notifica delle merci che vertono sulle modalità di controllo delle merci in entrata.	<a href="#">QAV - 6.7.3</a> ISO 9001:2015, sezione 2

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

Magazzinaggio separato delle varie merci	Sostituzione non autorizzata e/o manomissione delle merci.	registrare l'ubicazione delle merci nelle scritture di magazzino; ove necessario, immagazzinare separatamente merci diverse, ad esempio merci soggette a divieti o restrizioni, merci unionali/non unionali, merci pericolose, merci di grande valore, merci straniere/nazionali.	<a href="#">QAV - 6.7.4</a> Certificato TAPA (Technology Asset Protection Association)
Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci	Accesso non autorizzato alle merci.	Accesso autorizzato alla zona di magazzinaggio solo per il personale designato; visitatori e terzi devono essere muniti di tesserini di identificazione temporanei (badge) ed essere accompagnati per tutta la durata della visita; i dati relativi a tutte le visite, compresi nomi dei visitatori/terzi, ora di arrivo/partenza e accompagnatore, devono essere registrati e conservati in forma appropriata (ad esempio, logbook, sistema informatico); se si possiede una zona di magazzinaggio nei locali di un altro operatore, tale zona deve essere resa sicura mediante una comunicazione periodica tra gli operatori interessati e visite e controlli in loco da parte dell'AEO.	<a href="#">QAV - 6.7.5</a> ISO 28001:2007, sezione A.3 Codice ISPS

4.8 Produzione delle merci ([sottosezione 6.8 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Determinazione del luogo di produzione Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci	Assenza di procedure per garantire la sicurezza delle merci immagazzinate.  Accesso non autorizzato alle merci.	Designare una zona per la produzione delle merci con adeguato controllo dell'accesso; autorizzare l'accesso alla zona di produzione solo per il personale designato; visitatori e terzi devono indossare gilet ad alta visibilità ed essere accompagnati per tutta la durata della visita; introdurre procedure intese a garantire la sicurezza dei processi di produzione.	<a href="#">QAV - 6.8.2</a>  ISO 28001:2007, sezione A.3
Procedure di controllo interno	Assenza di procedure per garantire la sicurezza delle merci immagazzinate. Manomissione delle merci.	Prevedere procedimenti e procedure di sicurezza per garantire l'integrità del processo produttivo, per es. accesso autorizzato solo per il personale designato o persone debitamente autorizzate, supervisione e monitoraggio del processo produttivo mediante sistemi e/o personale.	ISO 28001:2007, sezione A.3
Imballaggio dei prodotti	Controllo parziale sull'imballaggio delle merci.	Ove possibile, i prodotti devono essere imballati in modo da rendere facilmente rilevabile la manomissione. Un esempio potrebbe essere l'utilizzo	<a href="#">QAV - 6.8.3</a>

	Introduzione, scambio o perdita di merci prodotte.	di uno speciale nastro adesivo recante la denominazione di un marchio. In questo caso il nastro adesivo deve essere tenuto sotto sorveglianza. Un'altra soluzione è rappresentata dall'impiego di un nastro adesivo che non possa essere rimosso senza lasciare traccia; L'integrità dell'imballaggio può essere garantita anche ricorrendo ad ausili tecnologici, come la sorveglianza CCTV, o al controllo del peso; se fattibile, indicare la destinazione di tali merci il più tardi possibile (ad esempio, codici a barre invece dell'indicazione esplicita della destinazione).	
Controllo di qualità	Controllo parziale sul flusso delle merci. Introduzione, scambio o perdita di merci prodotte.	Effettuazione di controlli di sicurezza casuali sulle merci prodotte in ciascuna fase di fabbricazione.	

4.9 Carico delle merci ([sottosezione 6.9 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Procedure di controllo dei trasporti in uscita	Assenza di controllo alla consegna delle merci che può costituire un rischio di sicurezza.	Controllare le merci caricate (verifica della corrispondenza/conteggio/pesatura/ordine di carico del servizio vendite rispetto alle informazioni del servizio logistico). Verificare con il servizio logistico: introdurre procedure da attuare al ricevimento del mezzo di trasporto; controllare rigorosamente l'accesso alla zona di carico.	<a href="#">QAV 6.9.1</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte da altri	Violazione degli accordi in materia di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure; consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo.	Procedure atte a garantire che il personale sia a conoscenza dei requisiti di sicurezza; controlli di gestione/supervisione per assicurare l'osservanza dei requisiti di sicurezza.	<a href="#">QAV - 6.9.3</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
Sorveglianza del carico delle merci	Assenza di sorveglianza al carico delle merci che può costituire un rischio di sicurezza.	Verifiche della completezza mediante pesatura e conteggio delle merci e verifica della marcatura uniforme delle merci; procedure per preannunciare i conducenti prima del loro arrivo; presenza di personale che riceva il conducente e sorvegli il carico delle merci; i conducenti non possono accedere alla zona di carico senza controllo; introdurre procedure atte a garantire che il personale assegnato sia presente	<a href="#">QAV - 6.9.4</a> ISO 28001:2007, sezione A.3

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

		costantemente e che le merci non siano lasciate senza sorveglianza; nomina di uno o più responsabili incaricati di svolgere i controlli delle procedure.	
Sigillatura delle merci in uscita	L'invio di merci non sigillate può comportare l'introduzione, lo scambio o la perdita di merci non facilmente rilevabili.	Procedure per controllare, apporre, verificare e registrare i sigilli; nomina di una persona autorizzata designata. utilizzo di sigilli per container conformi alla norma ISO/PAS 17712.	<a href="#">QAV - 6.9.2</a> ISO 28001:2007, sezione A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712
Procedure amministrative per il carico delle merci	Consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo, che pertanto costituiscono un rischio di sicurezza.	Verifiche della corrispondenza delle merci con i documenti di accompagnamento di trasporto e doganali, le distinte di carico, gli elenchi dei colli e gli ordini di vendita; aggiornamento delle scritture di magazzino appena possibile dopo la partenza delle merci;	<a href="#">QAV - 6.9.5</a> e <a href="#">6.9.6</a>
Procedure di controllo interno	Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.	Procedure per registrare le irregolarità e svolgere le relative indagini, ad esempio spedizioni in difetto, rottura di dispositivi antimanomissione, comprese le procedure di riesame e l'adozione di misure correttive.	<a href="#">QAV - 6.9.7</a> ISO 28001:2007, sezione A.3

4.10 Requisiti di sicurezza per i partner commerciali ([sottosezione 6.10 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimento
Identificazione dei partner commerciali	Assenza di un meccanismo atto a identificare chiaramente i partner commerciali.	Procedura per identificare i partner commerciali consueti e i clienti sconosciuti; procedure per selezionare e gestire i partner commerciali se il trasporto è effettuato da terzi; procedura di selezione dei subappaltatori basata su un elenco di subappaltatori consueti e meno frequenti; selezione dei subappaltatori sulla base di criteri di selezione o anche di una certificazione aziendale specifica (che può essere stabilita sulla base di un questionario di certificazione).	

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

Requisiti di sicurezza imposti ad altri	Violazione degli accordi di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure.	Ricorso ai controlli dei precedenti per selezionare partner commerciali consueti, utilizzando ad esempio internet o le agenzie di rating; inserimento di requisiti di sicurezza (ad es. che tutte le merci siano marcate, sigillate, imballate ed etichettate in un determinato modo, sottoposte ai raggi X, ecc.) nei contratti conclusi con i partner commerciali consueti; divieto di subappaltare ulteriormente i contratti a terzi sconosciuti, in particolare per il trasporto aereo di merce/posta aerea messe in sicurezza; conclusioni di esperti/auditor esterni, non collegati ai partner commerciali consueti, sull'osservanza dei requisiti di sicurezza; prove che i partner commerciali siano in possesso di accreditamenti/certificati pertinenti che attestino il rispetto delle norme di sicurezza internazionali; procedure per lo svolgimento di ulteriori controlli di sicurezza sulle operazioni svolte con partner commerciali sconosciuti o non frequenti; comunicazione degli eventuali incidenti di sicurezza che coinvolgano partner commerciali, relativa indagine e registrazione della misura correttiva presa.	<a href="#">QAV 6.10</a> ISO 28001:2007, sezione A.3
---	--	---	---

4.11 Sicurezza del personale ([sottosezione 6.11 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
Politica di assunzione anche per il personale temporaneo	Infiltrazione di personale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.	Controlli dei precedenti su potenziali dipendenti, ad esempio impieghi precedenti e referenze; controlli supplementari su dipendenti nuovi o esistenti che vengono assegnati a posti sensibili sotto il profilo della sicurezza, ad esempio controlli di polizia sulle condanne non scontate; obbligo per il personale di comunicare altre occupazioni, un'eventuale diffida/libertà provvisoria su cauzione, procedimenti giudiziari in corso o condanne; controlli periodici dei precedenti/ripetizione delle indagini per il personale attuale; soppressione dell'accesso ai computer, restituzione del lasciapassare, delle chiavi e/o del tesserino distintivo per il personale che dà le dimissioni o è licenziato;	<a href="#">QAV - 6.11.2</a> ; <a href="#">QAV - 6.11.4</a>  ISO 28001:2007, sezione A.3

**Allegato 2**  
**del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**

		<p>controlli sul personale temporaneo eseguiti allo stesso livello di quelli sul personale permanente;</p> <p>indicazione, nei contratti con le agenzie di collocamento, del livello richiesto dei controlli di sicurezza;</p> <p>procedure intese a garantire che le agenzie di collocamento rispettino tali norme.</p>	
<p>Livello di consapevolezza del personale in materia di sicurezza</p>	<p>Mancanza di un'adeguata conoscenza delle procedure di sicurezza inerenti ai diversi processi (merci in entrata, carico, scarico, ecc.), che porta ad accettare/caricare/scaricare merci non sicure.</p>	<p>Sensibilizzare il personale alle misure/disposizioni di sicurezza relative ai diversi processi (merci in entrata, carico, scarico, ecc.);</p> <p>tenere un registro in cui riportare le anomalie in materia di sicurezza e parlarne con il personale periodicamente;</p> <p>introdurre procedure per l'individuazione e la comunicazione di incidenti sospetti da parte del personale;</p> <p>esporre opuscoli sulla sicurezza in punti specifici e diffonderne il contenuto tramite una bacheca;</p> <p>esporre le norme di sicurezza nelle zone interessate (carico/scarico ecc.). Le segnalazioni devono essere visibili all'interno (siti) e all'esterno (luoghi riservati ai conducenti, al personale temporaneo, ai vari partner).</p>	<p>ISO/28001:2007, sezione A.3</p>
<p>Formazione sulla sicurezza</p>	<p>Mancanza di meccanismi per formare il personale sui requisiti di sicurezza e conseguente inadeguata conoscenza dei requisiti di sicurezza.</p>	<p>Nominare persone responsabili di individuare le esigenze in materia di formazione, garantire che la formazione sia impartita e tenere le relative registrazioni;</p> <p>formare il personale al riconoscimento di potenziali minacce interne alla sicurezza, al rilevamento di intrusioni/manomissioni e alla prevenzione dell'accesso non autorizzato a locali, merci, veicoli, sistemi automatizzati, sigilli e registrazioni sicuri;</p> <p>eseguire prove con merci o situazioni "non sicure";</p> <p>integrare la formazione sulla sicurezza nella formazione sulla sicurezza industriale, estendendola così a tutto il personale.</p> <p>Le formazioni sulla sicurezza devono essere documentate e aggiornate periodicamente sulla base delle situazioni verificatesi nell'impresa (ad esempio, ogni anno);</p> <p>al nuovo personale deve essere impartita una formazione intensa a causa della mancanza di conoscenza e consapevolezza.</p>	<p><a href="#">QAV - 6.11.3</a></p> <p>ISO 28001:2007, sezione A.3</p>

4.12 Servizi esterni ([sottosezione 6.12 del QAV](#))

Indicatore	Descrizione del rischio	Soluzioni possibili	Riferimenti
<p>Servizi esterni utilizzati per diversi settori, ad es. imballaggio dei prodotti, sicurezza, ecc.</p>	<p>Infiltrazione di personale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.</p> <p>Controllo parziale sul flusso di merci.</p>	<p>Inserire negli accordi contrattuali requisiti di sicurezza, ad esempio controlli di identità sui dipendenti, controlli dell'accesso limitato;                      monitorare l'osservanza di tali requisiti;                      utilizzare tesserini (badge) differenti per il personale esterno;                      limitare o controllare l'accesso ai sistemi informatici;                      sorvegliare i servizi esterni, se del caso;                      stabilire accordi di sicurezza e/o procedure di audit atti a garantire l'integrità delle merci.                      in caso di lavoro temporaneo (ossia lavori di manutenzione) messa a disposizione di un elenco dei lavoratori autorizzati dell'impresa esterna.</p>	<p><a href="#">QAV 6.12</a>                      ISO 28001:2007,                      sezione A.3</p>



Annex 3

**Security Declaration<sup>1</sup>**  
**for Authorised Economic Operators**  
**AEO**

Name (Company) \_\_\_\_\_  
Street Address \_\_\_\_\_  
City \_\_\_\_\_  
Country \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_  
Phone \_\_\_\_\_  
e-Mail \_\_\_\_\_

I hereby declare that:

- goods, which are produced, stored, forwarded or carried by order of Authorised Economic Operators (AEO), which are delivered to AEO or which are taken for delivery from AEO
  - are produced, stored, prepared and loaded in secure business premises and secure loading and shipping areas
  - are protected against unauthorized interference during production, storage, preparation, loading and transport
- reliable staff is employed for the production, storage, preparation, loading and transport of these goods
- business partners who are acting on my behalf are informed that they also need to ensure the supply chain security as mentioned above.

Name of Authorised Signatory<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Company Stamp  
Position \_\_\_\_\_ (where required)  
Signature \_\_\_\_\_  
Date issued \_\_\_\_\_

This declaration was issued to:

Name (Company) \_\_\_\_\_  
Street Address \_\_\_\_\_  
City \_\_\_\_\_  
Country \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Necessary adjustments to the text should be made to take into account the parties' respective business models and roles in the international supply chain.

<sup>2</sup> Authorised Signatory registered at the Commercial Register

## Esempi di informazioni da comunicare alle autorità doganali

In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del CDU, *“il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.”*

Scopo del presente documento è assistere gli AEO nell'individuare alcune delle situazioni che possono avere un'incidenza sul contenuto dell'autorizzazione AEO e/o sui criteri da rispettare a norma dell'articolo 39 del CDU.

**Il presente allegato non è un elenco esauriente, ma uno strumento indicativo per aiutare gli operatori nelle loro relazioni con le autorità doganali ai fini della gestione della o delle loro autorizzazioni AEO.**

Se l'operatore economico ritiene che un fatto non elencato di seguito potrebbe avere un impatto sulla sua autorizzazione AEO, le autorità doganali devono esserne informate. Inoltre il fatto di informare le autorità doganali competenti non esenta l'operatore economico da altri obblighi di informazione.

La portata delle informazioni che devono essere comunicate alle autorità doganali dipende dal tipo di autorizzazione AEO detenuta: AEOC o AEOS.

Gli AEOC infatti non devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 39, lettera e), del CDU e all'articolo 28 dell'AE CDU, mentre gli AEOS non sono interessati dai requisiti di cui all'articolo 39, lettera d), del CDU e all'articolo 27 dell'AE CDU.

## Esempi di informazioni da trasmettere alle autorità doganali

### Informazioni generali

Tutti i cambiamenti riguardanti:

- Nome dell'impresa
- Status giuridico
- Fusione o scissione
- Sede legale
- Indirizzo per la corrispondenza (se diverso dall'indirizzo della sede legale)
- Indirizzo per la corrispondenza per le comunicazioni inerenti al MRA (se diverso dall'indirizzo della sede legale)
- Persona di contatto
- Cessione o cessazione delle attività
- Settore economico di attività e/o ruolo nella catena di approvvigionamento.

**Conformità (articolo 39, lettera a), del CDU e articolo 24 dell'AE CDU)**

- Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica (ad es., condannato per frode, corruzione) da parte:
  - del richiedente;
  - della persona responsabile dell'impresa del richiedente o che ne esercita il controllo di gestione;
  - del dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente.
  
- Cambiamenti nella gestione o nella struttura dell'impresa, ad esempio: nuovo proprietario, nuova persona responsabile dell'impresa del richiedente o che ne esercita il controllo di gestione o nuovo dipendente responsabile delle questioni doganali
  
- Qualsiasi procedimento penale pendente connesso ad una violazione della normativa doganale o fiscale o reati in relazione all'attività economica.

**Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti (articolo 39, lettera b), del CDU e articolo 25 dell'AE CDU)**

- Modifiche o aggiornamenti del sistema contabile o del sistema logistico
- Cattivo funzionamento del sistema contabile (ad esempio, perdita dei dati contabili, mancanza di tracciabilità, ecc.)
- Conti non certificati da un revisore esterno
- Perdita di dati
- Cattivo funzionamento degli audit incrociati
- Perdita o distruzione di archivi contabili, commerciali e di trasporto
- Perdita o distruzione di back-up elettronici di dati contabili, commerciali e di trasporto
- Incapacità di distinguere tra merci unionali e non unionali a causa, ad esempio, di un guasto del software utilizzato
- Incapacità di gestire i controlli interni
- Scoperta di un'irregolarità significativa durante un controllo interno
- Misure correttive per rimediare a gravi irregolarità constatate
- Nuovo processo per trattare un prodotto che necessita di licenze e autorizzazioni conformemente alle misure di politica commerciale o in relazione agli scambi di prodotti agricoli
- Nuova ubicazione degli archivi
- Uso di un codice merceologico errato

- Uso di un valore doganale errato
- Trasformazione per errore di merci in custodia temporanea
- Problemi con la custodia temporanea o il deposito doganale correlati ad attività doganali
- Trasformazione per errore di merci in regime di transito
- Identificazione di un accumulo di errori di lavoro
- Mancata osservanza di divieti o restrizioni
- Intrusione rilevata nei sistemi informatici
- Gravi disfunzioni delle misure di sicurezza informatica
- Grave guasto del sistema informatico
  
- Nuovo processo per trattare i prodotti oggetto di divieti o restrizioni

<b>Solvibilità finanziaria (articolo 39, lettera c), del CDU e articolo 26 dell'AE CDU)</b>
---

- Operatore AEO oggetto di procedure d'insolvenza
- Problematiche connesse ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci
- Qualsiasi variazione negativa della situazione finanziaria, compresi gli attivi netti negativi che non possono essere recuperati
- Perdita dei clienti principali
- Perdita dei mercati principali
- Perdita del franchising commerciale, di concessioni, di commercializzazione e/o di licenze per lo scambio di merci
- Relazioni/risultati negativi di audit di revisori esterni nell'ambito di audit finanziari annuali

<b>Standard pratici di competenza o qualifiche professionali (articolo 39, lettera d), del CDU e articolo 27 dell'AE CDU)</b>
---

- Qualsiasi modifica relativa alla persona responsabile delle questioni doganali
  
- Perdita/Acquisizione di una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione
  
- In caso di designazione di un nuovo dipendente incaricato delle questioni doganali,

presentazione di prove attestanti una formazione pertinente in materia doganale

<b>Standard di sicurezza (articolo 39, lettera e), del CDU e articolo 28 dell'AE CDU)</b>
---

- Acquisizione di nuovi locali/nuovi edifici/trasloco
  
- Nuovo piano di sicurezza - Nuovo processo o nuove misure di sicurezza per accedere a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico
- Qualsiasi incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ad esempio, intrusione di persone non autorizzate, furto, ecc.) e le misure correttive adottate per farvi fronte
  
- Informazioni su un problema di sicurezza relativo all'applicazione di processi interni (ad esempio, ispezione in 7 punti che rivela un pavimento/fondo falso; riparazioni insolite, ecc.)
- Incidente grave durante un trasporto di merci
  
- Difficoltà a garantire la sicurezza dei partner commerciali
- Rilevamento di frode o condotta scorretta o irregolare dei partner commerciali
  
- Informazioni risultanti dai controlli dei precedenti su un dipendente, con un impatto negativo sulla sicurezza
  
- Difficoltà a garantire la sicurezza dei fornitori di servizi esterni
  
- Difficoltà ad attuare un programma di sensibilizzazione previsto e presentato alle autorità doganali durante un audit precedente
  
- Cambiamenti riguardanti la persona di contatto per le questioni di sicurezza (ad esempio, nuova persona di contatto, cambiamenti di nome, ecc.)

**FAQ**

**- Quali cambiamenti potrebbero avere un impatto su vari criteri?**

Alcuni cambiamenti potrebbero avere un impatto sul rispetto di più di un criterio della o delle autorizzazioni. In tal caso si raccomanda vivamente agli AEO di informare le autorità doganali competenti con sufficiente anticipo per analizzare tale situazione e determinare le soluzioni migliori per farvi fronte.

**- Quali informazioni possono avere un impatto sulle condizioni dell'accettazione iniziale della domanda?**

Può succedere che un AEO modifichi la propria attività economica dopo essere stato autorizzato come AEO, ad esempio ponendo fine alle operazioni relative a questioni doganali o a qualsiasi attività inerente alla catena di approvvigionamento internazionale (ad esempio se

l'AEO opera esclusivamente a livello nazionale/europeo).

Gli AEO devono informare la propria autorità doganale di rilascio in merito a tali cambiamenti al fine di trovare la soluzione più idonea per fronteggiare ogni situazione particolare.

**- Come può un AEO monitorare la sua autorizzazione a livello interno per essere sicuro di comunicare tutte le informazioni importanti?**

La persona di contatto AEO svolgerà un ruolo importante per monitorare il costante rispetto dei criteri AEO nell'impresa. A seconda delle dimensioni dell'impresa, diverse modalità organizzative possono essere attuate per garantire un appropriato monitoraggio dell'autorizzazione AEO (ad esempio, riunioni periodiche, aggiornamenti periodici delle procedure con i servizi competenti dell'impresa, uso di un sistema elettronico di gestione dei documenti ecc.).

**- A chi devono essere comunicati tali cambiamenti?**

Ciascuna autorità doganale competente può determinare le migliori procedure da seguire (punto di contatto locale, punto di contatto regionale, il punto di contatto nazionale) in base alle sue dimensioni e alla sua organizzazione.

Si raccomanda vivamente alle autorità doganali competenti di creare un punto di contatto all'interno dell'amministrazione doganale a cui devono essere comunicate le informazioni degli operatori.

**- In che modo le informazioni devono essere trasmesse alle competenti autorità doganali?**

Le autorità doganali competenti devono determinare la modalità di trasmissione accettate di tali informazioni e informare gli AEO del punto di contatto designato all'interno dell'amministrazione. Per la comunicazione di tali modifiche le autorità doganali competenti possono raccomandare il o i modi migliori di procedere (ad esempio, e-mail, lettere formali o un modulo).

**- Impatto di tali modifiche sul monitoraggio dell'autorizzazione da parte dell'autorità doganale di rilascio**

- In base alle informazioni trasmesse dall'AEO, l'autorità doganale di rilascio stabilirà se sia necessario intraprendere azioni specifiche, come attivare un audit di monitoraggio o un audit di riesame.

- L'autorità doganale di rilascio può inoltre ritenere che non sia necessario intraprendere ulteriori azioni se i cambiamenti sono considerati di lieve entità.